

SENATO DELLA REPUBBLICA
— XI LEGISLATURA —

Doc. CXIX
n. 1

**RELAZIONE
SULLO STATO DI ATTUAZIONE
DELLE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PARCHEGGI**
(30 GIUGNO 1992)

(articolo 28 della legge 24 marzo 1989, n. 122)

**presentata dal Ministro per le aree urbane
(CONTE)**

Comunicata alla Presidenza il 7 settembre 1992

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

INDICE

<i>Premessa</i>	<i>Pag.</i>	5
<i>Leggi e decreti</i>	<i>»</i>	57
- Determinazione degli interventi della Regione Abruzzo da ammettere al contributo previsto dagli articoli 3 e 4 della legge 24 marzo 1989, n. 122 - Prima annualità - Anno 1989	<i>»</i>	99
- Determinazione degli interventi del Comune di Bari da ammettere al contributo previsto dagli articoli 6 e 7 della legge 24 marzo 1989, n. 122 - Prima annualità - Anno 1989	<i>»</i>	267
- Determinazione degli interventi della Regione Campania da ammettere al contributo previsto dagli articoli 3 e 4 della legge 24 marzo 1989, n. 122 - Seconda annualità - Anno 1990	<i>»</i>	375
- Determinazione degli interventi del Comune di Bologna da ammettere al contributo previsto dagli articoli 6 e 7 della legge 24 marzo 1989, n. 122 - Anno 1990	<i>»</i>	433

**RELAZIONE AL PARLAMENTO SULLO STATO DI ATTUAZIONE AL 30
GIUGNO 1992 DELLA LEGGE 24 MARZO 1989, N.122, RECANTE
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PARCHEGGI, A TERMINI
DELL'ART. 28 DELLA LEGGE STESSA.**

O. PREMessa

La legge 122/84 nasce dalla necessità di dotare i centri urbani a grande densità abitativa, o che svolgono notevoli funzioni commerciali ed anche di turismo, di pubblici parcheggi secondo una programmazione razionale ed organica, in funzione delle esigenze ambientali e della necessità di limitare il traffico veicolare, di eliminare la sosta indiscriminata dei veicoli sulle strade, di favorire, quindi, l'uso dei mezzi di trasporto pubblico mediante

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

sistemi di interscambio tra l'autoveicolo privato e quello collettivo.

Va considerato che uno dei più importanti fattori di congestione del traffico urbano è costituito dall'occupazione delle carreggiate stradali da parte dei veicoli in sosta, fenomeno che esige interventi per regolamentare e sgomberare le strade dalla sosta veicolare, principale ostacolo alla mobilità urbana che comporta, tra l'altro, un enorme dispendio di energie economiche, danneggia lo svolgimento delle relazioni commerciali, mette a rischio le condizioni di salute dei cittadini a causa dell'aumento dell'inquinamento atmosferico e di quello acustico.

Quindi la legge 122, con la quale il Governo col finanziare e favorire la realizzazione di parcheggi pubblici nei centri ad alta densità abitativa, ha voluto dare una risposta concreta all'avvio di un processo di adeguamento delle città alle esigenze del traffico e della sua fluidificazione, pur nel rispetto

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

delle competenze ed autonomie comunali e regionali e con una semplificazione delle procedure di attuazione.

1. DISPOSIZIONI ED ADEMPIMENTI DI LEGGE

Per tale fine la legge ha previsto la concessione agli enti interessati di contributi finanziari a carico dello Stato per la realizzazione di infrastrutture di parcheggio pubblico, particolarmente volte all'interscambio tra l'autoveicolo privato ed i sistemi di trasporto collettivo, nelle aree ad alta densità abitativa anche al fine di ridurre l'afflusso dei veicoli privati nei centri storici.

In via gradata prevede la realizzazione di parcheggi nella fascia di cintura esterna ai centri storici per la fluidificazione del traffico sulla principale viabilità eliminando la sosta veicolare, ovvero finalizzati ad agevolare la fruizione di aree

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

pedonali.

I soggetti sono stati individuati nei comuni e nelle regioni, alle quali ultime è demandato il compito primario di selezionare i comuni (art.3) tenuti alla formulazione dei programmi urbani dei parcheggi ad eccezione di 15 grandi città (Roma, Milano, Torino, Genova, Venezia, Trieste, Bologna, Firenze, Napoli, bari, Cagliari, Catania, Palermo, Messina, e Reggio Calabria) che per legge (art.6) sono obbligate alla redazione dei p.u.p.

L'art.3, che stabilisce le procedure per l'adozione del programma urbano dei parcheggi, investe i comuni "minori" per i quali è prevista, con il successivo art. 4, la concessione di contributi nel limite di impegno quindicennale di 150 miliardi.

L'ammissione è disposta nell'ambito di un volume massimo di mutui di L.1000 miliardi per il 1989 e di 500 miliardi per il 1990.

I decreti di finanziamento vengono emanati

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

dal Ministro per le aree urbane di concerto col
Ministro dei LL.PP.

L'art. 6 beneficia le menzionate 15 grandi
città che possono disporre di contributi nel limite di
impegno quindicennale di 50 miliardi per ciascuno degli
anni 1989 e 1990 e di 100 miliardi per l'anno 1991
complessivamente, quindi 200 miliardi.

L'ammissione è disposta nell'ambito di un
volume massimo di mutui di L.2000 miliardi nel triennio
1989/1991, da autorizzare nel limite di L.500 miliardi
per ciascuno degli anni 1989/1990 e di 1000 miliardi
per l'anno 1991.

I relativi provvedimenti di finanziamento
sono decretati dal Ministro per i problemi delle Aree
Urbane.

Sono anche previsti procedimenti di
intervento delle regioni nell'ipotesi di inerzia dei
comuni e poteri sollecitatori del Ministro per i
problemI delle Aree Urbane.

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Per conseguire una tempestiva attuazione della legge è previsto che ove le regioni, le quali sono tenute ad approvare i piani urbani parcheggi (p.u.p.) formulati dai comuni ed a confermare o indicare diversamente le priorità degli interventi, non provvedano a quanto di competenza nel termine di 30 giorni, si concretano le condizioni del silenzio-approvazione, che deve essere attestato dal sindaco.

Analogamente, la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato e le Regioni di cui all'art. 13 della legge 281/1970 riordinata con D.L. 16.12.89 N.418, è chiamata ad esprimere parere sui provvedimenti entro 30 giorni dal ricevimento degli stessi ove non vi provveda, si concretizza un'ipotesi di silenzio-assenso.

L'articolato, al fine di sollecitare le realizzazioni, consente ai comuni di affidare a terzi mediante un'unica concessione, il cui schema tipo è

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

stato predisposto dal Ministro per i problemi delle Aree Urbane (G.U. n° 51 del 2.3.1990), sia la costruzione delle opere che la gestione del servizio o di scindere i due momenti.

I comuni, peraltro, potranno prevedere anche un diverso regime giuridico per le singole opere, consentendo di assicurare l'equilibrio economico di ciascun parcheggio anche attraverso il trasferimento del diritto di superficie o della proprietà superficiaria.

Per quanto concerne la misura del contributo da concedere per ciascun intervento, la legge prevede che debba tenersi conto del regime giuridico prescelto per la realizzazione dell'opera e per la gestione del servizio, del costo e della durata del finanziamento, nonché dei proventi di gestione previsti nell'ambito del piano economico-finanziario. Comunque, il contributo: a) non potrà essere superiore al 90% del tasso di interesse dei finanziamenti contratti od al

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

90% del tasso di riferimento stabilito per le operazioni di credito fondiario ed edilizio; b) in misura pari al 4,20% per ogni semestre e per la durata di 15 anni della spesa massima ammissibile.

La Cassa Depositi e Prestiti potrà concedere ai comuni mutui nella misura massima del 50% dei limiti di mutuo stabiliti per i grandi comuni e per i comuni minori; gli interventi possono essere anche realizzati con mutui concessi da istituti di credito speciale o sezioni autonome autorizzate nonché da istituti di credito esteri.

L'art. 9, consente anche ai proprietari di immobili di realizzare a loro carico, nel sottosuolo degli stessi o nei locali a piano terra, parcheggi da destinare a pertinenze delle singole unità immobiliari, anche in deroga ai vigenti strumenti urbanistici, mediante procedure chiaramente indicate nello stesso articolo.

Infine l'art. 10, concede agli enti concessionari di autostrade di realizzare e gestire in

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

concessione infrastrutture di sosta e corrispondenza,
con i relativi accessi, purchè connesse alla rete
autostradale e finalizzate all'interscambio.

Le relative concessioni sono assentite dal
Ministro dei LL.PP., di concerto col Ministro del
Tesoro, sentita l'ANAS ed i fondi relativi fanno carico
alla legge 526 del 3.10.1985.

Anche l'Ente F.S. e le ferrovie concesse
possono richiedere ai comuni l'inserimento nei p.u.p.
dei parcheggi di interscambio che intendessero
realizzare su aree di propria disponibilità (art.6),
naturalmente senza contributo dello Stato, attuando
così una procedura di deroga allo strumento
urbanistico.

**1.1. CRITERI DI VALUTAZIONE DEL FABBISOGNO DEI
PARCHEGGI**

L'art. 2, comma 1 della legge, prescrive che
il Ministro dei Lavori Pubblici, di concerto con il

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Ministro per i problemi delle aree urbane, provvede a determinare, con decreto, i criteri di valutazione del fabbisogno dei parcheggi, con particolare riguardo alle diverse tipologie e funzioni, anche ai fini dell'aggiornamento degli standards urbanistici relativamente alle quantità minime da destinare a spazi per parcheggi di cui agli articoli 3, 4, 5 e 6 del decreto 2 aprile 1968, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.97 del 16.4.1968.

Lo schema di decreto, concordato e sottoscritto dai Ministri competenti sin dal novembre 1989, ha ottenuto il prescritto parere favorevole della Conferenza Stato-Regioni nella seduta del 6 marzo 1990 e quindi del Consiglio di Stato nell'adunanza generale del 17 ottobre 1991.

1.2 SPAZI DA RISERVARE A PARCHEGGI NELLE NUOVE COSTRUZIONI

Il comma 2 dell'art. 2 della legge prevede

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

nelle nuove costruzioni il raddoppio della superficie degli spazi per i parcheggi previsti dall'art. 41 sexies della legge 17 agosto 1942 n.1150, prescrivendo che nelle nuove costruzioni ed anche nelle aree di pertinenza delle costruzioni stesse, debbono essere riservati appositi spazi per parcheggi in misura non inferiore ad un metro quadrato per ogni dieci metri cubi di costruzione.

Vale, al proposito, verificare la validità del nuovo standard fissato.

La media nazionale degli abitanti per autovettura è pari a 2,06. Tale dato è senz'altro descrittivo delle esigenze di parcheggio delle varie città. Esso è, inoltre, da confrontare con il surriportato nuovo standard urbanistico, relativo ai posti auto per le nuove costruzioni.

Posti: $s = 1/10 \text{ mq/mc}$ (Standard di sosta)
 $i = 3.00 \text{ m}$ (altezza media di interpiano)

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

pa = 20 mq (occupazione media di un

posto auto compresi gli

spazi di manovra)

A = 110 mq (dimensioni nuove di un

appartamento comprese

murature e spazi comuni

coperti)

n = 3 (numero medio di persone

per famiglia)

lo standard di sosta S espresso in posti auto per

appartamento sarà:

S = n

i A s

pa

da cui si ricava il valore di 1,82 abitanti per posto
auto.

Confrontando tale valore con quello sopra
indicato (di 2,06 abitanti/auto), lo standard di
offerta proposto dalla legge può essere ritenuto

soddisfacente.

**1.3 CRITERI DI PRIORITA' TRA GLI INTERVENTI AI FINI
DELL'AMMISSIONE AI CONTRIBUTI E DETERMINAZIONE
DELLA RELATIVA MISURA**

Il comma 3 dell'art. 2 della legge prescrive che il Ministro per i problemi delle Aree Urbane, di concerto con il Ministro del Tesoro, definisce con decreto i criteri di priorità tra gli interventi ai fini dell'ammissione ai contributi ed alla determinazione della relativa misura, in rapporto alla tipologia di parcheggio.

Tale decreto avente per oggetto il "Regolamento recante disposizione in ordine ai criteri di priorità tra gli interventi proposti nella realizzazione dei parcheggi pubblici ai fini dell'ammissione ai contributi previsti dalla legge 24 marzo 1989 n. 122" è stato emanato in data 14 febbraio

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

1990 col n. 41 e pubblicato sulla G.U. n° 51 del 2 marzo 1990.

Il decreto fissa, tra l'altro, una graduatoria delle tipologie dei parcheggi da valere nella determinazione delle priorità:

tipo A - parcheggi finalizzati a ridurre l'afflusso dei veicoli privati nei centri urbani e nei loro centri storici attraverso l'interscambio con i sistemi di trasporto collettivo, urbano o extraurbano;

tipo B - parcheggi situati al di fuori dei centri storici e finalizzati a favorire la fluidità del traffico veicolare, soprattutto dei mezzi di trasporto pubblico, sulla principale viabilità cittadina eliminando dalla stessa la sosta veicolare;

tipo C - parcheggi finalizzati ad agevolare la

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

fruizione di aree pedonali urbane o di zone a traffico limitato, ovvero di aree o zone alle stesse assimilabili (quali ad esempio: museali, fieristiche, espositive, ricreative, sportive, ospedaliere, a verde, di pregio storico-artistico-ambientale), mediante la sosta dei veicoli privati per periodi di tempo limitati.

Dall'ordine delle esposte priorità emerge il notevole sforzo di dotare le città di parcheggi di interscambio, in piena linea con i disposti di legge. La determinazione della misura del contributo è nell'art. 6, che al comma 2 sancisce che in caso di realizzazione e gestione diretta da parte dei comuni dei parcheggi, il contributo di cui all'art.4, comma 2, lettera a) è corrisposto per 15 annualità, in misura pari alla rata di ammortamento calcolata al 90% del tasso dei mutui a tal fine concessi dalla Cassa Depositi e Prestiti, in corrispondenza della scadenza

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

della rate di ammortamento dei mutui stessi. Al comma 3, lo stesso articolo stabilisce che il contributo sulla spesa massima ammissibile, di cui all'art. 4, comma 2, lettera b) della legge, è corrisposto semestralmente in via posticipata, per 15 annualità, in favore dei soggetti cui i comuni abbiano affidato in concessione la costruzione e la gestione dei parcheggi in relazione a mutui concessi per lo scopo da istituti di credito speciale o sezioni autonome specializzate nonchè da istituti di credito esteri.

1.4 SCHEMI-TIPO DI CONVENZIONE PER L'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DELLA COSTRUZIONE E GESTIONE DEI PARCHEGGI

L'art. 5 della legge stabilisce che in caso di costruzione e gestione del parcheggio mediante affidamento in concessione da parte del Comune a terzi,

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

l'erogazione dei contributi è subordinata alla stipula di una convenzione tra le parti, redatta secondo gli schemi-tipo predisposti dal Ministro per i problemi delle aree urbane, di concerto con il Ministro del Tesoro.

Con decreto in data 14.2.1990 dei Ministri interessati sono stati approvati gli schemi-tipo di dette convenzioni.

1.5. RIPARTIZIONE FONDI

Al fine di consentire alle Amministrazioni interessate la definizione dei piani urbani dei parcheggi, il Ministro per i problemi delle aree urbane ha proceduto all'assegnazione dei fondi disponibili ex art. 3 e ex art. 6 della legge in una prima fase nei limiti del 75% delle somme stanziate dalla legge, con decreti entrambi in data 6 aprile 1990 e successivamente, per il rimanente 25%, a saldo, con

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

decreto in data 8 aprile 1991 per i comuni di cui all'art. 6 e con decreto in data 27.9.1991 per i comuni di cui all'art. 3.

Gli stanziamenti annuali per i contributi, iscritti nel bilancio della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Rubrica 12 - Capitolo 7651, risultano per l'anno 1989 Lire 150 mld., per l'anno 1990 Lire 250 mld., per l'anno 1991 Lire 250 mld. e per l'anno 1992 a regime per un importo di Lire 350 mld. sia in termini di competenza che di cassa.

E' da evidenziare che in sede di approvazione della legge finanziaria relativa all'anno 1991 la terza annualità dell'art. 6 della legge 122/89, decorrente dal 1991, veniva rinviata all'anno 1992 con scadenza 2006 anzichè 2005.

2. APPROCCIO ATTUATIVO IN SEDE LOCALE

Ovviamente l'entrata in vigore della legge ha suscitato profondo interesse nelle amministrazioni locali, peraltro generalmente impreparate; infatti i notevoli problemi tecnico-economici da risolvere - dall'individuazione delle aree alla relativa ^aquisizione, dalla progettazione alla scelta del

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

sistema di realizzazione, etc. - hanno aperto dibattiti, talvolta animosi, nell'ambito delle amministrazioni comunali e regionali, precipuamente al fine di determinare le indispensabili priorità d'intervento. Ne è risultato che i ristretti tempi decisionali all'uopo accordati a Comuni e Regioni spesso si sono rivelati ostativi ai fini di un rapido avvio delle procedure.

L'amministrazione centrale, nell'intento di favorire e sollecitare per quanto possibile le Amministrazioni locali ad adottare tempestive, appropriate risoluzioni da sottoporre alle competenti Regioni, non ha mancato di attivarsi a tutti i livelli onde contribuire a risolvere dubbi interpretativi e procedurali, all'uopo redigendo anche una scheda-tipo di natura tecnico-economica, contenente i dati significativi di ogni singolo intervento proposto, al fine ultimo di facilitare confronti e giudizi definitivi circa gli indispensabili criteri di priorità per l'ammissione ai contributi di legge.

In via generale, più agevole si è rilevato il compito per i comuni maggiori, dotati di strutture tecnico-amministrative in grado di affrontare e risolvere in tempi ragionevoli, i molteplici, preaccennati problemi posti dalla legge.

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

In particolare i quindici Comuni di cui all'art. 6 sono stati nella quasi totalità in grado di proporre al Dipartimento per le aree urbane - tramite le rispettive Regioni o ricorrendo al previsto strumento del silenzio-assenso, nell'inerzia delle Regioni - i propri piani di parcheggio, con tutti gli interventi proposti per le prime due annualità e con i dati richiesti per l'emanaazione dei rispettivi decreti di ammissione a contributo, come appresso si dirà partitamente.

Più difficoltoso è viceversa risultato l'approccio per i Comuni di cui all'art.3 , che accomuna capoluoghi di Provincia con centri minori, tutti peraltro afflitti da pesanti problemi di traffico molto spesso collegabili a vetusti assetti urbanistici finalizzati alla valorizzazione di aspetti architettonico-paesaggistici generalmente incompatibili co. le attuali esigenze di scorrimento veloce del traffico e di agevole accesso ai centri urbani.

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Le comprensibili difficoltà incontrate a livello locale - ed i connessi ritardi decisionali verificatisi - hanno in effetti costituito un ostacolo alle determinazioni regionali ed alle successive decretazioni unitarie, regione per regione, in sede centrale; la Regione Molise, in particolare, solo nel maggio scorso, ha comunicato le priorità degli interventi.

3. STATO DI ATTUAZIONE DELLA LEGGE

Per valutare lo stato di attuazione della legge è necessario premettere quali e quante procedure sono state compiute dal Dipartimento per le aree urbane per l'ammissione a contributo statale degli interventi deliberati prioritari dalle regioni.

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

3.1. ART. 6

Come già riportato per i 15 Comuni di cui all'articolo 6 della legge (Roma, Milano, Torino, Genova, Venezia, Trieste, Bologna, Firenze, Napoli, Bari, Reggio Calabria, Messina, Cagliari, Catania e Palermo) le somme disponibili per la concessione di contributi erariali sono di complessive L.2000 miliardi nelle tre annualità 1989, 1990, 1991, di cui L.500 miliardi per il 1989, L.500 miliardi per il 1990 e L.1000 miliardi per il 1991.

Alla data della presente relazione si è provveduto ad emanare decreti di concessione di contributi per complessive L.936 miliardi e per n.127 interventi nelle prime due annualità 1989/1990.

I parcheggi finanziati consentono la realizzazione di N.78.630 posti auto più n.347 posti per autobus e n.2.830 posti per motocicli.

Nel dettaglio la situazione è la seguente:

A - Prima annualità (1989)

Sono stati adottati 14 decreti, ad eccezione di quello relativo a Messina perché detta Amministrazione ha deliberato interventi a partire dalla seconda annualità (1990). I decreti registrati dalla Corte dei Conti, sono stati notificati alle Regioni ed ai Comuni interessati in data 15 aprile 1990.

Dal quadro allegato si rileva che per la prima annualità (1989) sono stati ammessi a contributo n. 79 interventi di parcheggio, per un ammontare complessivo di L. 639,502 miliardi per 51899 posti auto più n. 271 posti autobus, n. 869 posti moto e n. 1146 posti in bicicletta.

B - Seconda annualità (1990)

Sono stati adottati i decreti per 8 città:

BOLOGNA - CATANIA - FIRENZE - MESSINA - MILANO -
PALERMO - ROMA - TORINO.

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

I decreti sono stati registrati dalla Corte dei Conti e trasmessi ai Comuni relativi in data 11 ottobre 1991.

Per le altre 7 città non si è potuto procedere alla decretazione dei finanziamenti per le ragioni evidenziate di seguito:

- per GENOVA - NAPOLI - TRIESTE - VENEZIA non sono pervenute le deliberazioni di approvazione degli interventi da parte delle amministrazioni competenti;
- per CAGLIARI, il primo intervento riportato nell'elenco delle priorità relative al 1990 è esorbitante rispetto alle disponibilità finanziarie residue del Comune per le annualità 1990 e 1991, per cui si è in attesa che il Comune ridimensioni l'intervento;
- per BARI e REGGIO CALABRIA, sono in corso verifiche in relazione ai cambiamenti degli interventi già deliberati per l'annualità 1989.

Qui di seguito si riportano i quadri indica-

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Art. 6 - Legge n. 122/1989. Prima e seconda annualità - TOTALE

CITTÀ	NUMERO INTERVENTI	TOTALE	POSTI AUTO PUBBLICI	COSTO COMPLESSIVO INTERVENTI	SOMME AMMESSE A CONTRIBUTO STATALE
1) BARI	4	3.400	3.400	44.800	44.800
2) BOLOGNA	7	3.550	2.950	85.225	56.785
3) CAGLIARI	3	3.650	3.650	46.950	41.964
4) CATANIA	4	4.000	4.000	85.980	79.924
5) FIRENZE	15	6.630	5.976	60.820	34.439
6) GENOVA	5	3.516	3.516	64.668	50.736
7) MESSINA	5	3.833	3.833	46.501	46.501
8) MILANO	11	9.937	9.529	195.035	138.005
9) NAPOLI	21	10.600	10.600	204.183	142.990
10) PALERMO	17	6.596	6.596	70.056,5	70.047
11) REGGIO CALABRIA	2	1.400	1.400	29.600	27.400
12) ROMA	24	13.762	13.245	170.354	84.402,5
13) TORINO	4	3.346	3.346	59.812,5	56.626
14) TRIESTE	2	1.610	1.127	39.048	21.000
15) VENEZIA	3	2.800	2.500	49.050	40.050
101.	127	78.630	75.668*	1.252.082	935.669,5

* oltre a n. 2830 posti per moto e ciclo e n. 347 per autobus.

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Art. 6 - Legge n. 122/1989. Seconda annualità (1990).

CITTÀ	NUMERO INTERVENTI	TOTALE POSTI AUTO PUBBLICI	COSTO COMPLESSIVO INTERVENTI	SOMME AMMESSE A CONTRIBUTO STATALE
1) BARI	=	=	=	=
2) BOLOGNA	3	1.800	1.530	34.225
3) CAGLIARI	=	=	=	=
4) CATANIA	1	1.000	1.000	16.030
5) FIRENZE	5	2.130	2.130	5.699
6) GENOVA	=	=	=	=
7) MESSINA	5	3.833	3.833	46.501
8) MILANO	9	5.937	5.529	114.035
9) NAPOLI	=	=	=	=
10) PALERMO	9	2.821	2.821	41.984,5
11) REGGIO CALABRIA	=	=	=	=
12) ROMA	14	7.982	7.465	129.547
13) TORINO	2	1.228	1.228	19.312,5
14) TRIESTE	=	=	=	=
15) VENEZIA	=	=	=	=
TOTALI	48	26.731	25.536*	407.334
				296.167

* oltre a n. 76 posti per autobus e n. 815 per moto e cicli.

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Art. 6 - Legge n. 122/1989. Prima annualità (1989).

CITTÀ*	NUMERO INTERVENTI	TOTALE	POSTI AUTO PUBBLICI	COSTO COMPLESSIVO INTERVENTI	SOMME AMMESSE A CONTRIBUTO STATALE
1) BARI	4	3.400	3.400	44.800	44.800
2) BOLOGNA	4	1.750	1.420	51.000	31.117
3) CAGLIARI	3	3.650	3.650	46.950	41.964
4) CATANIA	3	3.000	3.000	69.950	64.337
5) FIRENZE	10	4.500	3.846	55.121	28.844
6) GENOVA	5	3.516	3.516	64.668	50.736
7) MILANO *	2	4.000	4.000	81.000	61.480
8) NAPOLI	21	10.600	10.600	204.183	142.990
9) PALERMO	8	3.775	3.775	28.072	28.071
10) REGGIO CALABRIA	2	1.400	1.400	29.600	27.400
11) ROMA	10	5.780	5.780	40.807	19.400,5
12) TORINO	2	2.118	2.118	40.500	37.313
13) TRIESTE	2	1.610	1.127	39.048	21.000
14) VENEZIA	3	2.800	2.500	49.050	40.050
TOTALI	79	51.899	47.878*	844.749	639.502,5

* oltre a n. 1146 posti per ciclo, n. 271 per autobus e n. 869 per moto.

N.B.:
 15) MESSINA: la prima annualità del programma pervenuto è relativa al 1990.

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

tivi degli interventi ammessi a contributo per gli anni 1989, 1990 e comprensivi della 1^a e 2^a annualità, mentre si precisa che per la 3^a annualità non si è potuto procedere ad attivare le procedure di finanziamento in quanto i comuni ancora non hanno deliberato gli interventi che intendono proporre alle regioni per le realizzazioni.

3.2 ART. 3 (Comuni minori)

Le somme poste a disposizione della legge per i Comuni individuati dalle Regioni ex art. 3 riflettono soltanto due annualità, 1989 e 1990, per complessive L. 1500 miliardi, di cui L. 1000 miliardi per il 1989 e L. 500 miliardi per il 1990.

Le somme che si è potuto impegnare alla data della presente relazione nella prima annualità, con n. 20 decreti, ammontano a L. 777 miliardi per n. 292

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAŽIONI - DOCUMENTI

interventi che prevedono la realizzazione di n. 95610 posti auto, n. 1122 posti per autobus per n. 9436 posti per motocicli e riguardano tutte le regioni tranne il Molise che, solo di recente, ha deliberato le priorità, limitatamente al 1989.

I decreti di concessione dei contributi per la annualità 1990 che è stato possibile emanare, sono in via di registrazione alla Corte dei Conti e comportano un impegno finanziario di L. 259 miliardi per n. 128 interventi che consentiranno la realizzazione di n. 32418 posti auto.

Il dettaglio analitico degli interventi relativi alla prima annualità 1989, per i quali è stato concesso il contributo statale viene qui di seguito riportato per Regione, nell'impossibilità di trascriverlo per comuni, dato l'alto numero di essi (tabella A).

Nella tabella successiva B si riportano gli interventi relativi alla seconda annualità per i quali è in corso la formalizzazione dei relativi decreti, che

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(somme in milioni)

Art. 3 - Legge n. 122/1989. Prima annualità (1989).ANNUALITÀ A

REGIONE	NUMERO INTERVENTI	TOTALE	POSTI AUTO PUBBLICI	COSTO COMPLESSIVO INTERVENTI	SOMME AMMESSE A CONTRIBUTO STATALE
1) ABRUZZO	10	2.833	2.833	45.544	34.402
2) BASILICATA	14	2.745	2.501	48.072	36.307
3) PR.AUT.BOLZANO	1	1.281	1.281	18.200	13.140
4) CALABRIA	11	2.761	2.306	53.345	23.366
5) CAMPANIA	21	7.960	7.313	118.823	81.270
6) EMILIA R.	17	5.591	5.420	69.463	61.579
7) FRIULI V. G.	4	4.070	4.070	21.564	17.635
8) LAZIO	12	2.973	2.965	30.014	24.395
9) LIGURIA	2	926	926	22.220	17.863
10) LOMBARDIA	69	18.115	17.484	166.995	98.819
11) MARCHE	6	2.711	2.646	37.480	31.226
12) PIEMONTE	18	6.206	5.704	59.699	46.088
13) PUGLIA	26	6.823	6.341	72.595	55.852
14) SARDEGNA	22	3.532	3.482	24.794	21.292
15) SICILIA	14	3.641	3.641	55.527	46.224
16) TOSCANA	17	8.323	8.123	62.529	54.042
17) PR.AUT.TRENTO	1	600	600	12.000	11.660
18) UMBRIA	2	1.147	1.147	25.203	20.941
19) VALLE D'AOSTA	3	362	362	6.231	3.720
20) VENETO	21	12.050	11.635	119.802	69.328
TOTALI	292	95.610	91.740*	1.063.600	776.157

* oltre a n. 9436 posti per moto (e ciclo) e n. 1.122 per autobus.

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

riflettono le regioni Campania - Emilia Romagna -
Marche - Toscana - Umbria - Veneto e Provincia Autonoma
di Trento.

Art. 3 Legge 122/1989 - Seconda annualità (1990)

REGIONI	N. INTERVENTI	TOTALE POSTI	SOMMA
			AMMESSA A
			CONTRIBUTO
			(in mld.)
Campania	22	4311	38,827
Emilia Romagna	16	7040	58,645
Marche	6	2115	26,325
Toscana	45	7557	44,891
Umbria	3	940	13,700
Veneto	35	10155	69,956
Prov. Aut. Trento	1	300	5,880
<hr/>			
Totali	128	32418	258,224

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

I decreti relativi alle 7 regioni, esaminati con parere favorevole dalla Conferenza Stato-Regioni sono stati trasmessi alla Ragioneria Generale dello Stato e alla Corte dei Conti per le debite registrazioni.

Relativamente alle altre Regioni: Basilicata - Calabria - Friuli Venezia Giulia - Liguria - Piemonte - Puglia - Sardegna - Sicilia - Valle d'Aosta è in corso l'istruttoria preordinata all'emissione del decreto, per il completamento della quale, peraltro, esistono impedimenti concernenti o la mancata disponibilità delle schede comunali economico-finanziarie, descrittive dei singoli interventi, con l'indicazione dei dati occorrenti per la determinazione delle somme da ammettere al contributo dello Stato, o la definitiva determinazione delle priorità, da parte delle Regioni.

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Per le Regioni: Abruzzo - Lazio - Lombardia - Molise e alla Provincia Autonoma di Bolzano, mancano le indicazioni delle priorità per la seconda annualità (1990).

3.3 - Complessivamente, per gli articoli 3 e 6 sono stati impegnati fondi per L. 1972 miliardi, su una disponibilità di L. 3500 miliardi, per un totale di n. 547 interventi che consentono la realizzazione di n. 206.658 posti auto, n. 1.496 posti autobus e n. 12.266 posti per motocicli.

Per completezza si riportano le tabelle delle disponibilità finanziarie ancora da utilizzare alla data della presente relazione, relativa sia ai comuni delle grandi città ex art. 6 che ai comuni minori ex art. 3.

3.4 - A fronte della significativa attività istruttoria sopra illustrata, si evidenzia che le

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

procedure per la corresponsione dei contributi statali risultano avviate soltanto in n. 2 città: Firenze e Trieste, i cui interventi prevedono, per la realizzazione e gestione, la forma della concessione, che consente ai concessionari di avvalersi di istituti mutuanti alternativi rispetto alla Cassa Depositi e Prestiti, operante solo direttamente con i Comuni.

In merito a quest'ultimo caso risulta che il solo Comune di Domodossola ha contratto un mutuo con la Cassa Depositi e Prestiti per l'importo di L. 187.000.000, pari al contributo ottenuto per l'intervento deliberato.

Tale stato di fatto è conseguente alle note restrizioni creditizie intervenute a livello pubblico che hanno oltretutto posto la Cassa Depositi e Prestiti nella condizione di non concedere mutui a tutti quei Comuni che hanno già raggiunto il tetto di indebitamento loro assegnato dalla legge.

La situazione di stallo così determinatasi

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

DISPONIBILITA' FINANZIARIE DA UTILIZZARE. (SOMME IN MILIONI)
Art. 6 - Legge n. 122/1989.

CITTÀ'	SOMME ASSEGNAME	UTILIZZO	DISPONIBILITA'
1) BARI	116000	44800	71200
2) BOLOGNA	78000	*56785	21215
3) CAGLIARI	68000	41964	26036
4) CATANIA	96000	*79924	16076
5) FIRENZE	99000	*34439	64561
6) GENOVA	97500	50736	46764
7) MESSINA	62000	*46501	15499
8) MILANO	328500	*138005	190495
9) NAPOLI	261500	142990	118510
10) PALERMO	130000	*70047	59953
11) R.CALABRIA	46000	27400	18600
12) ROMA	338000	*84402,5	257597,5
13) TORINO	184000	*56626	127374
14) TRIESTE	35000	21000	14000
15) VENEZIA	60500	40050	20450
 -			
TOTALI	2000000	939669,5	1068330,5

*Note: per queste città sono stati emanati i decreti relativi a 2 annualità (1989 e 1990).

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

DISPONIBILITA' FINANZIARIE DA UTILIZZARE.

(SOMME IN MILIONI)

Art. 3 - Legge n. 122/1989.

REGIONE	ASSEGNAZIONE	UTILIZZO	DISPONIBILITA'
1) ABRUZZO	64000	34402	29598
2) BASILICATA	69000	36307	32693
3) PR.AUT.BOLZANO	19534	13140	6394
4) CALABRIA	67333	23366	43967
5) CAMPANIA	123066	*120097	2969
6) EMILIA R.	124533	*120224	4309
7) FRIULI V. G.	37466	17635	19831
8) LAZIO	51066	24395	26671
9) LIGURIA	34466	17863	16603
*) LOMBARDIA	199466	98819	100647
*) MARCHE	58533	*57551	982
12) MOLISE	16533	=	16533
13) PIEMONTE	84000	46088	37912
14) PUGLIA	108533	55852	52681
15) SARDEGNA	42000	21292	20708
16) SICILIA	199533	46224	54309
17) TOSCANA	98933	*98368	565
18) PR.AUT.TRENTO	17540	*17540	=
19) UMBRIA	34533	*34641	=
20) VALLE D'AOSTA	9466	3720	5746
21) VENETO	139466	*139284	182
 TOTALI	1500000	1026808	473300

*Note: Per queste Regioni le somme sono relative alle 2 annualità.

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

impedisce praticamente alla maggioranza dei Comuni - che non hanno scelto la forma della concessione per la costruzione dei loro parcheggi - di fruire entro il corrente anno dei contributi previsti dalla legge 122 stessa e, in definitiva, di realizzare le loro infrastrutture di parcheggio.

3.5. - Quanto ai parcheggi privati previsti dall'art. 9 della legge e che costituiscono pertinenze delle singole unità immobiliari, la loro realizzazione è condizionata dall'approvazione da parte dell'Assemblea del condominio, con la maggioranza di cui all'art. 1136 C.C., delle deliberazioni che hanno per oggetto le opere e gli interventi in argomento.

Da un'indagine svolta dal Dipartimento attraverso l'Acinova di Milano, è risultato che solo 24 comuni su 66 hanno segnalato la realizzazione di parcheggi da destinare ad uso privato e residenziale, di cui 9 su 22 nel nord, 11 su 23 nel centro e 4 su 16

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

nel sud, per un totale di 59.523 posti auto, che dovrebbero consentire l'eliminazione di una parte della sosta veicolare dalla viabilità cittadina.

Circa lo stato di attuazione generale dei parcheggi ex art. 9, a parte l'indagine di cui sopra, non è possibile fornire alcun dato concreto non avendo i comuni inviato informazioni in merito, neanche nelle poche relazioni trasmesse, ai sensi del comma 8 dell'art. 3 e del comma 7 dell'art. 6 della legge.

4. OSSERVAZIONI

Va innanzitutto ribadito che la legge 122 ha ottenuto una eccezionale risposta dalle amministrazioni locali, comuni e regioni, come emerge dal notevole numero di comuni minori, ben 875, individuati dalle regioni per la formulazione dei programmi urbani dei parcheggi e dal numero di essi che vi hanno adempiuto, ben 650 (circa l'85%).

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Invero occorre rilevare che le regioni, in linea generale, nell'individuazione dei comuni minori ex art. 3, non hanno tenuto conto dell'intento della legge, che limita dette individuazioni "alle aree urbane maggiormente popolate", ma hanno proceduto, nella maggior parte dei casi, in modo indiscriminato, con scelte quasi esclusivamente di carattere locale non determinate da esigenze effettive per situazioni di vere congestioni da traffico.

Le città maggiori (art. 6) hanno tutte adempiuto agli obblighi di legge inviando i loro piani ed indicando le priorità degli interventi limitatamente però quasi sempre alla prima annualità, piani e priorità su cui le relative Regioni si sono espresse con regolare deliberazione.

Nei casi di mancata approvazione dei piani o di osservazioni sulle trasposizioni delle priorità deliberate, si è provveduto, come prescrive la legge, a convocare i Presidenti delle Giunte Regionali ed i

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Sindaci interessati in conferenze di servizio nel corso delle quali sono stati sciolti i nodi che bloccavano le approvazioni e si è giunti, quindi, alla formalizzazione degli accordi mediante protocolli d'intesa.

4.1. Va evidenziato, in via generale, che i ritardi nei tempi di emanazione dei provvedimenti di ammissione a contributo degli interventi è dovuto principalmente alla inosservanza dei termini di legge per la predisposizione dei programmi e degli atti necessari alle istruttorie tecnico-amministrative degli interventi stessi da parte sia delle amministrazioni comunali che di quelle regionali.

Per quanto concerne gli interventi relativi alla 2^a annualità, molti comuni e regioni ancora non hanno adempiuto agli obblighi di legge benchè ripetutamente invitati a provvedervi.

Nell'ambito dei comuni ex art.3 è d'obbligo

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

sottolineare una osservazione di fondo che trova spazio in molte delle relazioni di accompagnamento ai programmi. Il maggior numero dei comuni, non capoluoghi di provincia, non è nelle condizioni di avere necessità di parcheggi d'interscambio (tipo A), esterni ai centri consolidati e difficilmente collegabili a un sistema di trasporto pubblico, il più delle volte inesistente o ridotto.

I relativi piani urbani dei parcheggi prevedono, pertanto, interventi di tipo B e C, ubicati nei nuclei ove si svolgono le attività sociali e commerciali dei paesi per cui i comuni ricorrono, con frequenza notevole, alla deroga prevista dall'art. 3 del D.M. 41/90 che consente in caso di "particolari situazioni di carattere locale" di prevedere tali interventi, che la legge considera soltanto in via subordinata rispetto a quelli del tipo A (interscambio).

Occorre anche ribadire che la mancata realizz-

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

zazione degli interventi, salvo i cennati casi sporadici, è dovuta alla impossibilità da parte delle amministrazioni locali di contrarre mutui con la Cassa Depositi e Prestiti a causa dei limiti di indebitamento loro assegnati dalla legge e già raggiunti da parte di quasi tutte le amministrazioni stesse.

4.2. Per sbloccare la perdurante situazione di stallo, nell'impossibilità di superare l'"impasse" determinata dai limiti di indebitamento dei comuni, occorrerebbe favorire il ricorso ad altri istituti di credito che, però, potrebbe essere adottato dalle amministrazioni soltanto ove venissero opportunamente modificati l'articolo 4 della legge 122 e l'art. 6 del Regolamento n.41 del 14.2.90, quest'ultimo vincolato precipuamente alle condizioni economiche poste dal Ministero del Tesoro, al fine di parificare le condizioni di contrazione dei mutui.

In tal senso il Dipartimento ha già interessato i competenti Organi del Tesoro per la modifica del D.M.41.

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Altro elemento emerso in sede di verifica degli interventi dichiarati prioritari dalle regioni relativi sia all'art.3 che all'art. 6, è l'impossibilità da parte del Dipartimento di modificare l'ordine regionale delle priorità, in quanto la legge demanda soltanto alle regioni tale adempimento.

Si rende, pertanto, opportuna una precisa integrazione della legge in tal senso che demandi al Ministro per i problemi delle aree urbane la possibilità di modificare le scelte deliberate dalle regioni al di fuori dello spirito e/o della lettera delle legge.

4.3 Quanto ai parcheggi privati previsti dall'art. 9 occorre evidenziare che il problema connesso ai diritti dei condomini, particolarmente di quelli che in un primo momento non hanno aderito all'intervento ma che successivamente vogliono parteciparvi e godere del diritto al parcheggio, ha

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

acceso profonde disquisizioni giuridiche e dato luogo anche a pareri diversi che non è il caso di affrontare in questa sede, dato il carattere informativo della presente relazione.

Sempre nell'ambito dei parcheggi privati in progetto, è da segnalare che dalla richiamata indagine di cui al precedente capo 3.5 è risultato che il numero dei posti auto privati previsti nel Centro italia (in particolare di Roma con 24.000 unità), è molto più elevato rispetto a quello delle altre due zone, nord e sud.

Tali dati messi a confronto con il parco autovetture circolante nelle tre zone, forniscono i seguenti indici:

- nord 229 auto/posti auto privati
- centro 88 "
- sud 216 "

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

La stessa indagine conoscitiva ha messo in evidenza come solo Roma ed Ancona, ed in parte anche Milano, abbiano un discreto numero di parcheggi privati in progetto. Questa forma di realizzazione, prevista dalla legge 122, andrebbe maggiormente incoraggiata, date le possibilità di diffusione di tali infrastrutture sul territorio urbano e dato che i costi non gravano minimamente sui bilanci delle amministrazioni comunali.

Naturalmente è necessario da parte degli Organi competenti un rigoroso controllo sulla reale destinazione d'uso di questo tipo di parcheggi.

5. CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE

Il notevole fermento generato dalla legge 122 nelle amministrazioni locali per dotare i loro centri di nuovi parcheggi va incentivato con l'eliminazione

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

dei fattori che fanno segnare il passo alle realizzazioni. Invero, il divario esistente tra domanda ed offerta risulta ancora elevato, e tale permarrà anche allorquando tutte le opere previste saranno realizzate.

C'è da chiedersi, quindi, se non sia il caso di attivare quelle soluzioni alternative, in una legge di rifinanziamento della 122, suggerite da questo Dipartimento con la Circolare del 28 maggio 1991 n.1196, che detta ai Sindaci nuovi indirizzi per la fluidificazione del traffico, puntando sul trasporto pubblico individuale e collettivo (a parte la tecnologia di realizzazione - trasporto su ferro, su strada, elettrico od altro -) e su una maggiore connessione della pianificazione dei trasporti con gli strumenti urbanistici mediante la revisione dei piani regolatori generali.

Naturalmente una strategia di questo genere comporta problemi complessi sia per l'economia

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

nazionale sia per il modificarsi delle abitudini dell'utenza, e, di conseguenza, non può che esser vista come una prospettiva di lungo termine.

A breve e medio termine, si deve insistere con la riorganizzazione della sosta su strada e con la utilizzazione delle aree disponibili (per parcheggi a raso o multipiano), compatibilmente con le esigenze ambientali.

In ogni caso la costruzione delle nuove infrastrutture di parcheggio all'interno dei centri urbani, a raso o multipiano che siano, i cui meccanismi programmati e progettuali sono stati posti in moto dalla legge 122, deve sempre essere considerata come un'operazione di trasferimento della sosta dalla strada, in modo da non determinare nuovi elementi di attrazione di traffico.

Alle insufficienti risorse finanziarie emerse come il principale ostacolo alla soluzione del problema, si può far fronte in tre modi: il primo già

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

in atto presso diversi comuni in applicazione della legge 122/89, il secondo ed il terzo, sostenuti dalla menzionata circolare 1196/91 ma praticamente inutilizzati.

Più precisamente, facendo ricorso:

- al capitale privato tramite le forme di concessione che prevedano anche la vendita di parte dei posti di sosta e l'utilizzo di spazi per attività commerciali connesse con il trasporto, quali le officine di riparazione, gli impianti di lavaggio delle vetture ed i servizi ausiliari come i bar e le rivendite di giornali, evitando accuratamente tutte le altre attività commerciali che finiscono con il diventare attrattori di nuovo traffico;
- all'autofinanziamento, adottando una oculata politica di tariffazione della sosta su strada, quale quella suggerita dalla stessa circolare 1196/91 al paragrafo

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

2.2; non dovrebbe essere difficile reperire nelle zone a maggior saturazione 3.000 posti auto in cui con tariffa oraria di 1.000 lire si possano ottenere ricavi annui dell'ordine di 5 - 6 miliardi di lire, che nel giro di 4 anni sono sufficienti a finanziare integralmente un migliaio di posti auto in impianti di parcheggio;

- all'utilizzazione dei proventi contravvenzionali.

In particolare, l'autofinanziamento e l'utilizzazione dei proventi contravvenzionali faciliterebbero la costruzione dei parcheggi di scambio, sui quali l'interesse dell'intervento da parte del capitale privato è nullo, dato che la localizzazione di tali impianti dovrebbe essere periferica rispetto ai centri urbani e che la sosta dovrebbe aver luogo a tariffa zero per non vanificarne le finalità.

Il Dipartimento per i problemi delle Aree Urbane è impegnato da tempo nell'incentivare le ammini-

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

strazioni locali ad avviare a soluzione i problemi della congestione da traffico. Certo è che i tempi, in relazione alle crescenti esigenze, sono sempre più ridotti come lo sono i margini di manovra. È indispensabile, quindi, rimuovere gli ostacoli al pieno decollo della legge 122 e contemporaneamente avviare quegli interventi a breve termine prospettati nella menzionata Circolare 1196/91 di questo Dipartimento.

Occorre ovviamente coordinare tali interventi con la pianificazione a medio e lungo termine, onde rendere efficaci, in un quadro unitario, i provvedimenti che si adottano.

Il Ministro
Carmelo Conte



Leggi e decreti

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

6-4-1989

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Serie generale - n. 80

Quattro avviano luogo contemporaneamente più referendum, a ciascun partito o gruppo politico che sia rappresentato in Parlamento, ai promotori di ciascun referendum e a coloro che presentino domanda ai sensi dell'art. 4 della legge 4 aprile 1956, n. 212, sostituito dall'art. 3 della legge 24 aprile 1975, n. 130, spetta un unico spazio agli effetti delle affissioni dei manifesti di propaganda da richiedersi con unica domanda.

Le sanzioni previste dall'art. 103 del suddetto testo unico si applicano anche quando i fatti previsti nell'articolo medesimo riguardino espressioni di voto relative all'oggetto del referendum».

LAVORI PREPARATORI

Camera dei deputati (atto n. 2905):

Presentato dall'on. Ciavelli ed altri il 23 giugno 1988.

Assegnato alla I commissione (Affari costituzionali), in sede referente, l'8 novembre 1988, con pareri delle commissioni III, V e VII.

Esaminato dalla I commissione il 16, 18, 24, 30 novembre 1988.

Esaminato in aula il 2 dicembre 1988 e approvato il 14 dicembre 1988.

*Senato della Repubblica (atto n. 1465):*Assegnato alla I^a commissione (Affari costituzionali), in sede referente, il 15 dicembre 1988, con pareri delle commissioni 5^a, 8^a e della giunta per gli affari delle Comunità europee.Esaminato dalla I^a commissione il 20 dicembre 1988.Esaminato in aula e approvato il 20 dicembre 1988 (1^a deliberazione).*Camera dei deputati (atto n. 2905-B):*

Assegnato alla I commissione (Affari costituzionali), in sede referente, il 12 gennaio 1989.

Esaminato dalla I commissione il 18 gennaio 1989.

Esaminato in aula e approvato il 15 marzo 1989.

Senato della Repubblica (atto n. 1465/B):

Assegnato alla I commissione (Affari costituzionali), in sede referente, il 17 marzo 1989.

Esaminato dalla I commissione il 29 marzo 1989.

Esaminato in aula e approvato il 30 marzo 1989 (2^a deliberazione).

89G0146

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

LEGGE 24 marzo 1989, n. 122.

Disposizioni in materia di parcheggi, programma triennale per le aree urbane maggiormente popolate, nonché modificazioni di alcune norme del testo unico sulla disciplina della circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

TITOLO I

ART. 1.

1. È costituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, Dipartimento per i problemi delle aree urbane, un fondo per gli investimenti nel settore dei parcheggi non escludendo, nel rispetto delle competenze dei Ministeri interessati, le opere di viabilità di accesso, i relativi impianti e le tecnologie di informazione.

ART. 2.

2. Il Ministro dei lavori pubblici, di concerto con il Ministro per i problemi delle aree urbane, sentita la commissione interregionale di cui all'articolo 13 della

legge 16 maggio 1970, n. 281, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge provvede a determinare i criteri di valutazione del fabbisogno dei parcheggi, con particolare riguardo alle diverse tipologie e funzioni, anche ai fini dell'aggiornamento degli standards urbanistici relativamente alle quantità minime da destinare a spazi per parcheggi di cui agli articoli 3, 4, 5 e 6 del decreto del Ministro dei lavori pubblici, di concerto con il Ministro dell'interno, 2 aprile 1968, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 97 del 16 aprile 1968.

2. L'articolo 41-sexies della legge 17 agosto 1942, n. 1150, è sostituito dal seguente:

«ART. 41-sexies. — 1. Nelle nuove costruzioni ed anche nelle aree di pertinenza

6-4-1989

GAZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Serie generale - B. 80

delle costruzioni stesse, debbono essere riservati appositi spazi per parcheggi in misura non inferiore ad un metro quadrato per ogni dieci metri cubi di costruzione».

3. Entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge il Ministro per i problemi delle aree urbane, di concerto con il Ministro del tesoro, definisce con decreto i criteri di priorità tra gli interventi ai fini dell'ammissione ai contributi di cui ai successivi articoli 4 e 7 e alla determinazione della relativa misura, in rapporto alla tipologia di parcheggi.

ART. 3.

1. Le regioni, entro 150 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, individuano i comuni, con esclusione di quelli di cui al Titolo II, i quali, sulla base di una preventiva valutazione del fabbisogno e tenendo conto del piano urbano del traffico, nonché del decreto di cui al comma 3 dell'articolo 2, sono tenuti alla realizzazione del programma urbano dei parcheggi. Tale programma deve tra l'altro indicare le localizzazioni ed i dimensionamenti, le priorità di intervento ed i tempi di attuazione, privilegiando le realizzazioni volte a favorire il decongestionamento dei centri urbani mediante la creazione di parcheggi finalizzati all'interscambio con sistemi di trasporto collettivo e dotati anche di aree attrezzate per veicoli a due ruote, nonché le disposizioni necessarie per la regolamentazione della circolazione e dello stazionamento dei veicoli nelle aree urbane.

2. Il programma, corredata delle previsioni economiche e finanziarie, è adottato dal comune entro 60 giorni dalla comunicazione del provvedimento di cui al comma 1 ed è trasmesso, entro i successivi 30 giorni, alla regione. La regione, entro 30 giorni, approva il programma. La mancata deliberazione di rigetto della regione nel termine di 30 giorni equivale ad approvazione del programma. Il silenzio-approvazione è attestato dal Sim-

daco entro 10 giorni dalla sua formazione.

3. Per l'ammissione ai contributi previsti dall'articolo 4 i comuni comunicano annualmente alla regione l'elenco degli interventi, compresi nel programma, che verranno attivati precisando per ciascuna opera che si intenda realizzare:

a) il regime giuridico prescelto per la realizzazione dell'opera e per la gestione del servizio, anche con riferimento all'eventuale trasferimento dei diritti di cui all'articolo 952, commi primo e secondo, del codice civile;

b) i tempi previsti per la progettazione esecutiva, la eventuale concessione, la messa a disposizione delle aree necessarie, la esecuzione dei lavori;

c) il piano economico-finanziario per la realizzazione dell'opera e per la gestione del servizio;

d) tempi e modalità per la verifica dello stato di attuazione;

e) le misure organizzative di coordinamento previste e, in particolare, le intese, le convenzioni e gli accordi attuativi da concludersi tra i soggetti interessati;

f) la misura dell'eventuale contributo richiesto ai sensi della presente legge.

4. Per gli anni successivi al primo l'elenco degli interventi è comunicato alla regione entro il 31 gennaio.

5. La regione trasmette annualmente al Ministro per i problemi delle aree urbane l'elenco degli interventi comunali indicando le priorità. Per gli anni successivi al primo la trasmissione degli atti dovrà avvenire entro il 28 febbraio di ciascun anno.

6. Esaurita la procedura di cui ai precedenti commi, il Presidente del Consiglio dei ministri, o, per sua delega, il Ministro per i problemi delle aree urbane, entro 60 giorni dall'approvazione del programma, su parere, da esprimersi entro 30 giorni dalla richiesta, della commissione interregionale di cui all'articolo 13

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

64-1989

GAZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Serie generale - n. 80

della legge 16 maggio 1970, n. 281, determina con decreto, di concerto con il Ministro dei lavori pubblici, le opere e gli interventi da ammettere ai contributi previsti dall'articolo 4. Decorsi i 30 giorni previsti senza che la commissione abbia espresso parere, i Ministri possono procedere direttamente all'emissione del decreto.

7. Il programma approvato, qualora contenga disposizioni in contrasto con quelle contenute negli strumenti urbanistici vigenti, costituisce variante degli strumenti stessi. L'atto di approvazione del programma costituisce altresì dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità delle opere da realizzare.

8. Entro il 31 gennaio di ciascun anno i comuni di cui al comma 1 trasmettono alla regione e al Ministro per i problemi delle aree urbane una relazione dettagliata sullo stato di attuazione degli interventi programmati per l'anno precedente, unitamente ad eventuali proposte di modifica del programma. Per tali proposte valgono le norme di cui ai precedenti commi.

ART. 4.

1. L'ammissione ai contributi è disponibile annualmente dal Presidente del Consiglio dei ministri o, per sua delega, dal Ministro per i problemi delle aree urbane tenendo conto delle opere programmate dai comuni per l'anno di emanazione e del rispetto dei tempi indicati nel programma per la realizzazione degli interventi, secondo le risultanze della relazione di cui al comma 8 dell'articolo 3. Per gli anni successivi al primo il decreto di ammissione ai contributi è emanato entro il 31 marzo.

2. Il contributo, commisurato alla spesa massima ammissibile determinata sulla base di costi standard individuati annualmente con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o, per sua delega, dal Ministro per i problemi delle aree urbane di concerto con il Ministro

del tesoro, può essere corrisposto alternativamente:

a) in misura non superiore al 90 per cento del tasso di interesse dei finanziamenti contratti e, comunque, al 90 per cento del tasso di riferimento stabilito per le operazioni di credito fondiario ed edilizio;

b) in misura pari al 4,20 per cento, per ogni semestre e per la durata di 15 anni, della spesa massima ammissibile.

3. Per la concessione dei contributi previsti dal presente articolo è autorizzato il limite di impegno quindicennale di lire 100 miliardi per il 1989 e di lire 50 miliardi per il 1990.

4. L'ammissione è disposta nell'ambito di un volume massimo di mutui di lire 1.000 miliardi per il 1989 e di lire 500 miliardi per il 1990. Le quote di mutuo non contratte in ciascun anno possono esserlo negli anni successivi.

5. La Cassa depositi e prestiti è autorizzata a concedere ai comuni i mutui occorrenti per l'attuazione degli interventi di cui al presente titolo nella misura massima del 50 per cento dei limiti di mutuo di cui al comma 4. Con decreto del Ministro del tesoro, di concerto col Ministro per i problemi delle aree urbane, la suddetta percentuale può essere modificata in relazione all'effettivo ricorso al credito effettuato presso gli istituti di cui al comma 6.

6. Le opere e gli interventi di cui all'articolo 3 possono essere realizzati con mutui concessi da istituti di credito speciale o sezioni autonome autorizzate nonché da istituti di credito esteri.

7. Il comune, se l'opera viene realizzata su area di sua proprietà, è autorizzato ad intervenire all'atto di stipula del mutuo quale terzo datore dell'ipoteca sull'immobile a garanzia del mutuo stesso o comunque a costituire a favore del mutuatario diritto di superficie, sul quale quest'ultimo potrà iscrivere ipoteca a garanzia del mutuo.

8. Il rimborso del capitale e il pagamento degli interessi dei mutui sono garantiti dallo Stato.

6-4-1989

GAZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Serie generale - n. 80

ART. 5.

1. Per l'attuazione del piano il comune interessato provvede alla progettazione ed alla esecuzione dei lavori, nonché alla gestione del servizio direttamente ovvero mediante concessione di costruzione e gestione con affidamento a società, imprese di costruzione anche cooperative, loro consorzi. Per le opere da ammettere ai contributi previsti dall'articolo 4, la concessione è subordinata alla stipula di una convenzione redatta secondo gli schemi-tipo predisposti dal Ministro per i problemi delle aree urbane di concerto con il Ministro del tesoro e diretta, tra l'altro, a garantire l'equilibrio economico della gestione. A tal fine il comune è tenuto ad inviare al Ministro per i problemi delle aree urbane copia dell'atto di concessione e della convenzione stipulata.

2. La concessione avrà una durata non superiore a novanta anni e potrà prevedere la costituzione di diritti di superficie su parte o sull'intera area.

TITOLO II

ART. 6.

1. I comuni di Roma, Milano, Torino, Genova, Venezia, Trieste, Bologna, Firenze, Napoli, Bari, Reggio Calabria, Messina, Cagliari, Catania e Palermo formularono entro 150 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge un programma urbano dei parcheggi per il triennio 1989-1991. Il programma deve essere redatto tenendo conto del decreto di cui al comma 3 dell'articolo 2 indicando, tra l'altro, le localizzazioni, i dimensionamenti, le priorità di intervento nonché le opere e gli interventi da realizzare in ciascun anno; il programma dovrà privilegiare le realizzazioni più urgenti per il decongestionamento dei centri urbani mediante la creazione di parcheggi finalizzati all'interscambio con sistemi di trasporto collettivo e dotati an-

che di aree attrezzate per veicoli a due ruote. L'inserimento nel programma di parcheggi finalizzati all'interscambio con sistemi di trasporto collettivo situati anche sul territorio di comuni limitrofi può essere disposto su iniziativa dei comuni di cui al primo periodo del presente comma, sentite le aziende di trasporto pubblico e previa intesa con i comuni interessati promossa dall'amministrazione provinciale.

2. L'Ente Ferrovie dello Stato e le ferrovie in regime di concessione ed in gestione governativa richiedono ai comuni di cui al primo periodo del comma 1 l'inserimento nel programma dei parcheggi di interscambio che intendono realizzare su aree di propria disponibilità. La localizzazione e il dimensionamento di tali infrastrutture sono individuate d'intesa con il comune sul cui territorio sono ubicate le aree. La realizzazione di tali parcheggi non è ammessa ai contributi di cui all'articolo 7.

3. Il programma dovrà descrivere dettagliatamente le opere e per ogni opera che si intenda realizzare dovrà indicare quanto previsto dalle lettere da a) a f) del comma 3 dell'articolo 3.

4. Entro il termine di cui al comma 1, il programma è trasmesso alla regione la quale, entro i 60 giorni successivi, lo approva e lo trasmette al Ministro per i problemi delle aree urbane. In caso di mancata approvazione anche parziale del programma, la regione, entro lo stesso termine di 60 giorni, è tenuta a trasmettere il programma stesso al Ministro per i problemi delle aree urbane indicando sia le ragioni del diniego, sia le tecnologie, le localizzazioni, i dimensionamenti alternativi e, comunque, tutti gli elementi sostitutivi di quelli rigettati con precisa e dettagliata motivazione delle alternative proposte. La mancata deliberazione di rigetto della regione nel termine di 60 giorni equivale ad approvazione del programma. Il silenzio-approvazione è attestato dal Sindaco ed è comunicato dal Sindaco stesso al Ministro per i problemi delle aree urbane entro 10 giorni dalla sua formazione.

F. S.

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

6-4-1989

GAZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Serie generale - n. 80

5. Ove il comune non provveda nel termine di cui al comma 1, il Presidente del Consiglio dei ministri o, per sua delega, il Ministro per i problemi delle aree urbane invita la regione a formulare entro 90 giorni, sentito il comune, il programma ed a trasmetterlo entro lo stesso termine; ove la regione non provveda e nel caso di rigetto, totale o parziale, del programma comunale da parte della regione, il Presidente del Consiglio dei ministri o, per sua delega, il Ministro per i problemi delle aree urbane convoca il comune e la regione al fine di definire il programma da realizzare.

6. Il programma approvato, qualora contenga disposizioni in contrasto con quelle contenute negli strumenti urbanistici vigenti, costituisce variante degli strumenti stessi. L'atto di approvazione del programma costituisce altresì dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità delle opere da realizzare.

7. Entro il 31 gennaio di ciascun anno i comuni di cui al primo periodo del comma 1 trasmettono alla regione e al Ministro per i problemi delle aree urbane una relazione dettagliata sullo stato di attuazione degli interventi programmati per l'anno precedente, unitamente ad eventuali proposte di modifica del programma triennale. Per tali proposte valgono le norme di cui ai precedenti commi.

8. Per l'attuazione del piano valgono le norme di cui all'articolo 5.

ART. 7.

1. Esaurita la procedura di cui all'articolo 6, il Presidente del Consiglio dei ministri o, per sua delega, il Ministro per i problemi delle aree urbane, entro 60 giorni dall'approvazione del programma, su parere, da esprimersi entro 30 giorni dalla richiesta, della commissione interregionale di cui all'articolo 13 della legge 16 maggio 1970, n. 281, determina con decreto le opere e gli interventi da ammettere al contributo previsto dal comma 2. Décorsi i 30 giorni previsti senza che

la commissione abbia espresso parere, il Ministro può procedere direttamente all'emanazione del decreto.

2. L'ammissione ai contributi è disposta annualmente dal Presidente del Consiglio dei ministri o, per sua delega, dal Ministro per i problemi delle aree urbane tenendo conto delle opere programmate dai comuni per l'anno di emanazione e del rispetto dei tempi indicati nel programma per la realizzazione degli interventi, secondo le risultanze della relazione di cui al comma 7 dell'articolo 6. Per gli anni successivi al primo il decreto di ammissione ai contributi è emanato entro il 31 marzo. I contributi sono corrisposti con le modalità di cui al comma 2 dell'articolo 4.

3. L'ammissione è disposta nell'ambito di un volume massimo di mutui di lire 2.000 miliardi nel triennio 1989-1991, da autorizzare nel limite di lire 500 miliardi per ciascuno degli anni 1989 e 1990 e di lire 1.000 miliardi per l'anno 1991. Le quote di mutuo non contratte in ciascun anno possono esserlo negli anni successivi.

ART. 8.

1. Per la concessione dei contributi previsti dall'articolo 7 è autorizzato il limite di impegno quindicennale di lire 50 miliardi per ciascuno degli anni 1989 e 1990 e di lire 100 miliardi per l'anno 1991.

2. La Cassa depositi e prestiti è autorizzata a concedere ai comuni i mutui occorrenti per l'attuazione degli interventi di cui al presente titolo nella misura massima del 50 per cento dei limiti di mutuo di cui al comma 3 dell'articolo 7. Con decreto del Ministro del tesoro, di concerto col Ministro per i problemi delle aree urbane, la suddetta percentuale può essere modificata in relazione all'effettivo ricorso al credito effettuato presso gli istituti di cui al comma 6 dell'articolo 4.

3. Si applicano altresì le norme di cui ai commi 6, 7 e 8 dell'articolo 4.

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

6-4-1989

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Serie generale - n. 80

TITOLO III

ART. 9.

1. I proprietari di immobili possono realizzare nel sottosuolo degli stessi ovvero nei locali siti al piano terreno dei fabbricati parcheggi da destinare a pertinenza delle singole unità immobiliari, anche in deroga agli strumenti urbanistici ed ai regolamenti edilizi vigenti. Restano in ogni caso fermi i vincoli previsti dalla legislazione in materia paesaggistica ed ambientale ed i poteri attribuiti dalla medesima legislazione alle regioni e ai Ministeri dell'ambiente e per i beni culturali ed ambientali da esercitare motivata-mente nel termine di 90 giorni.

2. L'esecuzione delle opere e degli interventi previsti dal comma 1 è soggetta ad autorizzazione gratuita. Qualora si tratti di interventi conformi agli strumenti urbanistici ed ai regolamenti edili vigenti, l'istanza per l'autorizzazione del Sindaco ad eseguire i lavori si intende accolta qualora il Sindaco stesso non si pronunci nel termine di 60 giorni dalla data della richiesta. In tal caso il richiedente può dar corso ai lavori dando comunicazione al Sindaco del loro inizio.

3. Le deliberazioni che hanno per oggetto le opere e gli interventi di cui al comma 1 sono approvate dalla assemblea del condominio, in prima o in seconda convocazione, con la maggioranza pre-
vista dall'articolo 1136, secondo comma, del codice civile. Resta fermo quanto disposto dagli articoli 1120, secondo comma, e 1121, terzo comma, del codice civile.

4. I comuni, previa determinazione dei criteri di cessione del diritto di superficie e su richiesta dei privati interessati o di società anche cooperative appositamente costituite tra gli stessi, possono prevedere nell'ambito del programma ur-
bano dei parcheggi la realizzazione di parcheggi da destinare a pertinenza di immobili privati su aree comunali o nel

sottosuolo delle stesse. La costituzione del diritto di superficie è subordinata alla stipula di una convenzione nella quale siano previsti:

- a) la durata della concessione del diritto di superficie per un periodo non superiore a novanta anni;
- b) il dimensionamento dell'opera ed il piano economico-finanziario previsti per la sua realizzazione;
- c) i tempi previsti per la progettazione esecutiva, la messa a disposizione delle aree necessarie e la esecuzione dei lavori;
- d) i tempi e le modalità per la verifica dello stato di attuazione nonché le sanzioni previste per gli eventuali inadempimenti.

5. I parcheggi realizzati ai sensi del presente articolo non possono essere ceduti separatamente dall'unità immobiliare alla quale sono legati da vincolo pertinenziale. I relativi atti di cessione sono nulli.

6. Le opere e gli interventi di cui ai precedenti commi 1 e 4, nonché gli acquisti di immobili destinati a parcheggi, effettuati da enti o imprese di assicurazione sono equiparati, ai fini della copertura delle riserve tecniche, ad immobili ai sensi degli articoli 32 ed 86 della legge 22 ottobre 1986, n. 742.

ART. 10.

1. Gli enti concessionari di autostrade o le società da essi appositamente costituite possono realizzare e gestire in regime di concessione infrastrutture di sosta e corrispondenza e relative addizioni, purché connesse alla rete autostradale e finalizzate all'interscambio con sistemi di trasporto collettivo.

2. La localizzazione e il dimensionamento di tali infrastrutture e le relative addizioni sono individuate nell'ambito del programma urbano dei parcheggi, di intesa tra il comune e i soggetti di cui al comma 1.

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

6-4-1989

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Serie generale - n. 6

3. La concessione di cui al comma 1 è assentita con decreto del Ministro dei lavori pubblici Presidente dell'ANAS di concerto con il Ministro del tesoro, sentito il consiglio di amministrazione dell'ANAS. Con lo stesso provvedimento è approvato l'atto convenzionale da stipularsi con l'ANAS, con l'intervento del comune interessato, disciplinante anche le modalità di utilizzo delle risorse a tal fine destinate, nonché di erogazione dei mutui e dei contributi di cui ai commi 4 e 5.

4. Per il conseguimento delle esclusive finalità di cui al presente articolo possono essere utilizzate fino al 31 dicembre 1992 le disponibilità di cui all'articolo 5 della legge 3 ottobre 1985, n. 526, fermi i limiti di spesa e la garanzia dello Stato in esso previsti.

5. Per le medesime finalità il Fondo centrale di garanzia per le autostrade e ferrovie metropolitane, utilizzando il saldo netto, accertato al 1º gennaio di ciascun anno, delle disponibilità finanziarie ad esso affluite, ivi comprese quelle derivanti dai rimborsi di cui all'articolo 15 della legge 12 agosto 1982, n. 531, è autorizzato ad erogare ai soggetti di cui al comma 1 contributi in conto interessi a fronte di contratti di mutuo da essi stipulati per il finanziamento delle infrastrutture di cui al medesimo comma 1. Con decreto del Ministro del tesoro, ad integrazione ed aggiornamento del decreto ministeriale 29 maggio 1969, si provvede alla definizione delle modalità attuative del presente comma ed alla fissazione della misura del contributo in conto interessi da erogare a fronte delle suddette operazioni finanziarie.

ART. 11.

1. Le opere e gli interventi previsti dalla presente legge costituiscono opere di urbanizzazione anche ai sensi dell'articolo 9, primo comma, lettera f), della legge 28 gennaio 1977, n. 10.

2. Le prestazioni derivanti da contratti aventi per oggetto la realizzazione

delle opere e degli interventi previsti dalla presente legge sono soggette all'imposta sul valore aggiunto con l'aliquota del 2 per cento. La stessa aliquota si applica ai trasferimenti degli immobili o di porzioni degli stessi anche in diritto di superficie.

3. L'atto di cessione del diritto di superficie è soggetto all'imposta di registro in misura fissa.

TITOLO IV

ART. 12.

1. Al primo comma dell'articolo 2 del testo unico delle norme sulla disciplina della circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, e successive modificazioni, dopo il primo alinea, sono aggiunti i seguenti:

« *Area pedonale urbana*: zona urbana interdetta alla circolazione dei veicoli, salvo consenso per i velocipedi e per i veicoli al servizio di persone portatrici di handicap con limitate capacità motorie;

Zona a traffico limitato: area in cui l'accesso e la circolazione sono limitati ad ore prestabilite e/o a particolari categorie di utenza o di veicoli; ».

ART. 13.

1. I comuni con deliberazione del consiglio comunale - immediatamente esecutiva - provvedono a delimitare le aree pedonali urbane e le zone a traffico limitato tenendo conto degli effetti del traffico sulla sicurezza della circolazione, sulla salute, sull'ordine pubblico, sul patrimonio ambientale e culturale e sul territorio. In caso di urgenza il provvedimento potrà essere adottato con ordinanza del Sindaco, ancorché di modifica o integrazione di quello del consiglio comunale. Analogamente i comuni provvedono a delimitare altre zone di partico-

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

6-4-1989

GAZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Serie generale - n. 80

lare rilevanza urbanistica nelle quali sussistono esigenze particolari di traffico, di cui al secondo periodo dell'ottavo comma dell'articolo 4 del testo unico delle norme sulla disciplina della circolazione stradale approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, come sostituito dall'articolo 15, comma 2, della presente legge.

2. Le zone indicate nel comma 1 saranno indicate mediante appositi segnali stradali stabiliti dal Ministro dei lavori pubblici con proprio decreto da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Con il medesimo decreto saranno altresì stabiliti gli altri segnali previsti dalla presente legge e dalle norme del testo unico sulla disciplina della circolazione stradale approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, modificato o integrato con la presente legge.

3. Nell'ambito delle zone di cui al comma 1 e delle altre zone di particolare rilevanza urbanistica nelle quali sussistono condizioni ed esigenze analoghe a quelle previste nel medesimo comma 1 i comuni hanno facoltà di riservare, con ordinanza del Sindaco, superfici o spazi di sosta per veicoli privati dei soli residenti nella zona, a titolo gratuito od oneroso.

ART. 14.

1. All'articolo 3 del testo unico delle norme sulla disciplina della circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, e successive modificazioni, il quattordicesimo comma è sostituito dal seguente:

« Chiunque viola gli obblighi, i divieti e le limitazioni disposti ai sensi del presente articolo, è soggetto alla sanzione pecunaria amministrativa da lire ottantamila a lire duecentomila. Se la violazione riguarda i divieti o le limitazioni di cui al terzo comma, lettera c), la sanzione è da lire quarantamila a lire centomila ».

ART. 15.

1. Al quinto comma dell'articolo 4 del testo unico delle norme sulla disciplina della circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393 e successive modificazioni, è aggiunta infine la seguente lettera:

« d) stabilire con deliberazione del Consiglio comunale aree destinate al parcheggio sulle quali la sosta dei veicoli è subordinata al pagamento di una somma da riscuotere mediante dispositivi di controllo della durata anche senza custodia del veicolo, fissando le relative condizioni e tariffe ».

2. I commi ottavo e decimo dell'articolo 4 del testo unico delle norme sulla disciplina della circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393 e successive modificazioni, sono rispettivamente sostituiti dai seguenti:

« Qualora il comune assuma l'esercizio diretto del parcheggio con custodia o lo dia in concessione ovvero disponga l'installazione dei dispositivi di controllo della sosta di cui al quinto comma, lettera d) su parte della stessa area o su altra parte nelle immediate vicinanze deve essere autorizzato un adeguato parcheggio rispettivamente senza custodia o senza dispositivi di controllo della sosta. Tale obbligo non sussiste per le zone definite a norma del primo comma dell'articolo 2 « area pedonale urbana » e « zona a traffico limitato », nonché per quelle definite « A » dall'articolo 2 del decreto ministeriale 2 aprile 1968, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* n. 97 del 16 aprile 1968, e in altre zone di particolare rilevanza urbanistica, opportunamente individuate e delimitate dal comune nelle quali sussistono esigenze e condizioni particolari di traffico ».

« Chiunque viola gli obblighi, i divieti e le limitazioni disposte ai sensi del presente articolo, è punito con la sanzione

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

6-4-1959

GAZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Serie generale - n. 80

pecuniaria amministrativa da lire ottantamila a lire duecentomila, salvo che siano stabilite dalle presenti norme sanzioni diverse. Se la violazione riguarda i divieti o le limitazioni di cui all'articolo 3, terzo comma, lettera e), la somma è da lire quarantamila a lire centomila».

3. All'articolo 4 del testo unico delle norme sulla disciplina della circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393 e successive modificazioni, dopo l'ultimo comma, sono aggiunti i seguenti:

« La stessa sanzione di cui al secondo periodo del comma precedente si applica a chiunque usufruisca arbitrariamente del rinnovo del periodo di sosta predeterminato dai dispositivi di controllo. »

Ai sensi dell'articolo 3, settimo comma, l'inizio e la fine delle zone disciplinate con i dispositivi di cui al quinto comma, lettera d), sono evidenziate con segnali stradali stabiliti con decreto dal Ministro dei lavori pubblici.

Nelle strade e nei tratti di esse in cui con ordinanza del Sindaco viene stabilito che la sosta degli autoveicoli costituisce grave intralcio o pericolo per la circolazione stradale il segnale di divieto di sosta dovrà essere integrato da un pannello aggiuntivo indicante la rimozione coatta del mezzo. Le caratteristiche del pannello saranno stabilite con decreto del Ministro dei lavori pubblici.

Chiunque viola i divieti di sosta di cui al comma precedente è punito con la sanzione pecuniaria amministrativa da lire ottantamila a lire duecentomila salvo che siano stabilite dalle presenti norme sanzioni diverse.

Nelle aree pedonali urbane e nelle zone a traffico limitato l'inosservanza dei divieti di sosta comporta inoltre la rimozione forzata dei veicoli lasciati in sosta abusiva ».

ART. 16.

1. Al terzo comma dell'articolo 7 del testo unico delle norme sulla disciplina della circolazione stradale approvato con

decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393 e successive modificazioni, sono aggiunte le parole: « non inferiore ad un metro e mezzo ».

ART. 17.

1. I commi terzo e quarto dell'articolo 16 del testo unico delle norme sulla disciplina della circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393 e successive modificazioni, sono sostituiti dai seguenti:

« Chiunque viola le prescrizioni degli agenti che regolano il traffico è punito con la sanzione pecuniaria amministrativa da lire ottantamila a lire duecentomila.

Qualora il conducente di un veicolo prosegua la marcia nonostante l'agente vietì il passaggio la sanzione amministrativa è da lire centomila a lire trecentomila ».

ART. 18.

1. I commi settimo e ottavo dell'articolo 17 del testo unico delle norme sulla disciplina della circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393 e successive modificazioni, sono sostituiti dai seguenti:

« Chiunque viola gli obblighi o i divieti indicati dai segnali luminosi di circolazione è punito con la sanzione pecuniaria amministrativa da lire ottantamila a lire duecentomila.

Qualora il conducente di un veicolo prosegua la marcia nonostante il semaforo vietì il passaggio è punito con la sanzione pecuniaria amministrativa da lire settantacinquemila a lire trecentomila ».

ART. 19.

1. Al quinto comma dell'articolo 115 del testo unico delle norme sulla disciplina della circolazione stradale approvato con

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

6-4-1989

GAZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Serie generale - n. 80

vato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393 e successive modificazioni, dopo la lettera *d*), sono aggiunte le seguenti:

e) sulle aree destinate alla fermata o sosta dei taxi e a quelle dei veicoli per il carico e lo scarico delle merci;

f) sui marciapiedi, sulle banchine, sotto i fornici e i portici, salvo diversa segnalazione;

g) sulle piste di cicli o agli sbocchi delle medesime;

h) negli spazi riservati alla fermata o alla sosta dei veicoli per handicappati e in corrispondenza degli scivoli o dei ricordi tra i marciapiedi, rampe o corridoi di transito e la carreggiata utilizzati dagli stessi veicoli;

i) nelle isole pedonali, nelle zone a traffico limitato, nelle corsie riservate ai mezzi pubblici ».

2. Dopo il quinto comma dell'articolo 115 del testo unico delle norme sulla disciplina della circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393 e successive modificazioni, è inserito il seguente:

« In alternativa alla rimozione, nelle ipotesi previste nei due commi precedenti, gli organi di polizia possono provvedere, anche previo spostamento del veicolo, al blocco dello stesso con un attrezzo a chiave applicato alle ruote, ovvero alla asportazione della targa posteriore mediante svitaggio. Le caratteristiche dell'attrezzo a chiave e le modalità di asportazione della targa saranno definite con decreto del Ministro dei lavori pubblici, di concerto con il Ministro dei trasporti. Il veicolo verrà sbloccato solo la targa restituita previo pagamento delle spese per il servizio. L'amministrazione comunale non è tenuta alla custodia del veicolo fino al ritiro da parte dell'interessato ».

3. I commi settimo e ottavo dell'articolo 115 del testo unico delle norme sulla disciplina della circolazione stradale, ap-

provato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393 e successive modificazioni, sono sostituiti dai seguenti:

« Chiunque viola le disposizioni del quinto comma del presente articolo è punito con la sanzione pecuniaria amministrativa da lire ottantamila a lire duecentomila; chi viola invece le altre disposizioni è punito con la sanzione pecuniaria amministrativa da lire quarantamila a lire centomila.

Se la sosta è effettuata in corrispondenza del crocevia, delle curve, dei dossi o delle gallerie, la sanzione pecuniaria amministrativa è da lire centomila a lire trecentomila ».

ART. 20.

1. L'articolo 138 del testo unico delle norme sulla disciplina della circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393 e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

« ART. 138. - (*Pagamento in misura ridotta*). - 1. Per le violazioni alle presenti norme per le quali è stabilita la sola sanzione amministrativa pecuniaria il trasgressore è ammesso a pagare immediatamente a chi accerta la violazione una somma pari ad un quarto del massimo stabilito.

2. Il trasgressore, qualora sia pedone, conducente di animali o di veicoli non a motore nelle violazioni previste dalle presenti norme per le quali è stabilita la sola sanzione amministrativa pecuniaria fino a lire diecimila, ventimila, quarantamila, cinquantamila, centomila, duecentomila e trecentomila, è ammesso a pagare immediatamente a chi accerta la violazione la somma rispettivamente di lire duemila, quattromila, cinquemila, diecimila, ventimila, venticinquemila e trentamila.

3. Qualora, per qualsiasi motivo, il pagamento non avvenga immediatamente, il

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

6-4-1989

GAZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Serie generale - n. 80

trasgressore può provvedere anche a mezzo di versamento in conto corrente postale entro 60 giorni dalla contestazione o notificazione, presso l'ufficio che deve essergli all'uopo indicato.

4. Il pagamento previsto dai commi precedenti non è ammesso quando il trasgressore non abbia ottemperato all'invito a fermarsi, ovvero, trattandosi di conducente di veicolo a motore, si sia rifiutato di esibire il documento di circolazione, la patente di guida o qualsiasi altro documento che, ai sensi delle norme stesse, debba avere con sé. In tali casi il verbale di accertamento sarà inviato immediatamente al prefetto che procederà ai sensi dell'articolo 18 della legge 24 novembre 1981, n. 689.

5. L'importo delle somme dovute ai sensi dei precedenti commi è arrotondato, ove occorre, alle cinquecento lire superiori.

6. In deroga a quanto stabilito dal primo comma dell'articolo 8 della legge 24 novembre 1981, n. 689, nell'ambito delle aree pedonali urbane e nelle zone a traffico limitato il trasgressore ai divieti di accesso e agli altri singoli obblighi, divieti o limitazioni disposti, soggiace alla sanzione prevista per ogni singola violazione commessa».

2. Sono abrogati i commi primo, secondo e terzo dell'articolo 11 della legge 14 febbraio 1974, n. 62.

3. La disposizione risultante dal combinato disposto dell'articolo 11 della legge 14 febbraio 1974, n. 62 e degli articoli 113 e 114 della legge 24 novembre 1981, n. 689, in relazione alla disposizione del quarto comma del citato articolo 11, deve essere interpretata nel senso che la somma di lire 5.000 era dovuta soltanto fino alla vigenza delle sanzioni edittali previste prima degli aumenti operati dagli stessi articoli 113 e 114.

ART. 21.

1. Nelle aree disciplinate dalla legge 7 aprile 1976, n. 125, come modificata dalla legge 26 luglio 1984, n. 415, l'autorità cui

compete il potere di ordinanza può disporre l'istituzione dei dispositivi atti al controllo della sosta di cui all'articolo 4 del testo unico delle norme sulla disciplina della circolazione stradale approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393 e successive modificazioni, come integrato dall'articolo 15 della presente legge.

2. Alle aree di cui al comma 1 sono estese le norme che stabiliscono l'istituzione dei parcheggi non a pagamento di cui all'ottavo comma dell'articolo 4 del testo unico sulla disciplina della circolazione stradale approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, come sostituito dal comma 2 dell'articolo 15 della presente legge.

3. Nelle aree aeroportuali è sempre ammessa la rimozione forzata dei veicoli in sosta irregolare fermo l'obbligo per la direzione della circoscrizione aeroportuale competente di comunicare agli organi di pubblica sicurezza i dati di ogni rimozione effettuata.

4. Alla legge 7 aprile 1976, n. 125, come modificata dalla legge 26 luglio 1984, n. 415, dopo l'articolo 3 è aggiunto il seguente:

« ART. 3-bis. — 1. La rimozione, il trasporto e la custodia dei veicoli sono svolti dalla società o ente di gestione aeroportuale per gli aeroporti affidati in concessione e a cura della circoscrizione aeroportuale competente per gli aeroporti gestiti dallo Stato. Il veicolo rimosso è trasportato in aree all'uopo destinate e sarà restituito al legittimo proprietario o detentore previo pagamento delle relative spese dovute a titolo di trasporto e custodia ».

ART. 22.

1. Il primo comma dell'articolo 141 del testo unico delle norme sulla disciplina della circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Re-

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

6-4-1959

GAZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Serie generale - n. 80

pubblica 15 giugno 1959, n. 393 e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

« Qualora la violazione non possa essere immediatamente contestata debbono essere notificati gli estremi entro 150 giorni dall'accertamento al trasgressore o, quando questi non sia identificato e si tratti di violazione commessa da un conducente di veicolo a motore munito di targa di riconoscimento, all'intestatario del documento di circolazione del veicolo o al proprietario del veicolo stesso che risulti al pubblico registro automobilistico alla data dell'accertamento. La notificazione effettuata entro il predetto termine ad uno dei soggetti indicati non estingue l'obbligazione di pagare la somma dovuta per la violazione nei confronti dell'effettivo trasgressore o proprietario del veicolo alla data dell'accertamento della violazione ».

2. Dopo l'ultimo comma dell'articolo 141 del testo unico delle norme sulla disciplina della circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393 e successive modificazioni, è aggiunto il seguente:

« Le notificazioni si intendono validamente eseguite quando siano fatte alla residenza o domicilio risultanti dalla carta di circolazione o dai registri di immatricolazione o dal pubblico registro automobilistico, ovvero dalla patente di guida del conducente ».

3. Il Ministro dei lavori pubblici, senzì i Ministri dell'interno e di grazia e giustizia, provvederà con decreto da emanarsi entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge ad emanare norme di attuazione degli articoli 141, 142, 142-bis e 143 del testo unico citato nel comma 1, come modificato dalla presente legge, nonché alla modifica dell'articolo 606 del regolamento per l'esecuzione del testo unico delle norme sulla disciplina della circolazione stradale approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1959, n. 420.

ART. 23.

1. L'articolo 142 del testo unico delle norme sulla disciplina della circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393 e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

« ART. 142. - (Ricorso e rapporto al prefetto) — 1. Il trasgressore nel termine di sessanta giorni dall'accertamento o dalla notificazione della violazione, può proporre ricorso al prefetto del luogo della commessa violazione, da presentarsi allo stesso ufficio o comando cui appartiene l'organo accertatore.

2. Il responsabile dell'ufficio o del comando è tenuto a trasmettere entro quindici giorni dal deposito o ricevimento del ricorso gli atti al prefetto con prova delle eseguite contestazioni o notificazioni nonché ogni altro elemento utile alla determinazione dell'illecito, anche se fornito dal trasgressore.

3. Il prefetto procederà ai sensi dell'articolo 18 della legge 24 novembre 1981, n. 689.

4. Contro l'ordinanza di ingiunzione del prefetto, il trasgressore può proporre opposizione ai sensi dell'articolo 22 della legge 24 novembre 1981, n. 689. Il relativo giudizio è disciplinato dall'articolo 23 della stessa legge.

5. Qualora nel termine di sessanta giorni dall'accertamento o dalla notificazione della violazione non sia stato proposto ricorso e non sia avvenuto il pagamento in misura ridotta non si applica la norma di cui al primo e al secondo comma dell'articolo 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689 ».

ART. 24.

1. Dopo l'articolo 142 del testo unico delle norme sulla disciplina della circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

6-4-1989

GAZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Serie generale - n. 80

1959, n. 393 e successive modificazioni, è aggiunto il seguente:

« ART. 142-bis. — (*Riscossione dei provventi delle sanzioni pecuniarie*) — 1. Il sommario processo verbale per il quale non sia stato effettuato il pagamento previsto dall'articolo 138 e non sia stato presentato ricorso a norma dell'articolo 142, primo comma, costituisce titolo esecutivo per la somma pari alla metà del massimo della sanzione pecunaria edittale. »

2. I ruoli di cui all'articolo 27, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689, sono preparati e trasmessi dalla provincia e dal comune all'intendente di finanza competente e dagli organi dello Stato all'intendente di finanza della provincia in cui si trovano il comando e l'ufficio dell'organo accertatore.

3. L'intendente di finanza dà in carico all'esattore il ruolo per la riscossione in unica soluzione.

4. Si applicano i commi terzo, quarto, quinto, sesto e settimo dell'articolo 27 della legge 24 novembre 1981, n. 689, in quanto compatibili. »

ART. 25.

1. L'articolo 143 del testo unico delle norme sulla disciplina della circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393 e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

« ART. 143. — (*Provvedimenti dell'autorità giudiziaria*) — 1. Per le violazioni costituenti reati ai sensi delle norme del presente testo unico il rapporto viene presentato al pretore con la prova delle eseguite contestazioni o notificazioni. »

2. Quando la contravvenzione non sia stata notificata nel termine prescritto dall'articolo 141 il pretore pronuncia sentenza di non doversi procedere. »

3. Il pretore quando in seguito all'esame degli atti e alle investigazioni che reputa necessarie, ritenga di infliggere

soltanto la pena dell'ammenda, pronuncia condanna mediante decreto penale senza procedere al dibattimento, salvi i casi previsti dalla legge. È ammessa ove possibile l'oblazione ai sensi dell'articolo 162-bis del codice penale ».

TITOLO V

ART. 26.

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 150 miliardi per l'anno 1989, in lire 250 miliardi per l'anno 1990 ed in lire 350 miliardi per l'anno 1991, si provvede mediante utilizzo delle proiezioni per gli anni medesimi dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1989-1991, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro, per l'anno 1989, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento: « Progetti integrati per l'avvio di un piano pluriennale di infrastrutture, impianti tecnologici e linee metropolitane nelle aree urbane ».

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio. »

ART. 27.

1. Per l'esercizio delle competenze di cui alla presente legge il Ministro per i problemi delle aree urbane si avvale di una commissione, nominata con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri su proposta del Ministro per i problemi delle aree urbane e composta da nove membri scelti fra il personale civile e militare dello Stato e delle altre amministrazioni pubbliche collocati in posizione di comando presso la Presidenza del Consiglio dei ministri - Ufficio del Ministro per i problemi delle aree urbane - per tutta la durata dell'incarico. »

2. Possono essere chiamati a far parte della commissione in qualità di esperti

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

6-4-1989

GAZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Serie generale - n. 80

anche soggetti estreni alla Pubblica amministrazione in numero non superiore a tre unità.

ART. 28.

1. Il Presidente del Consiglio dei ministri, o per sua delega, il Ministro per i problemi delle aree urbane riferisce al Parlamento sullo stato di attuazione delle norme di cui ai Titoli I, II e III della presente legge entro il 30 giugno di ciascun anno.

ART. 29.

1. Le norme contenute nei Titoli I, II, III e V della presente legge entrano in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione della legge stessa nella *Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana*.
2. Le norme contenute nel Titolo IV della presente legge entrano in vigore dal 1° giugno 1989 e si applicano alle violazioni accertate da tale data.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 24 marzo 1989

COSSIGA

*DE MITA, Presidente del Consiglio dei Ministri
FERRI, Ministro dei lavori pubblici
TOGNOLI, Ministro per i problemi delle aree urbane*

Visto, il Guardasigilli VASSALLI

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note all'art. 2:

— Il testo dell'art. 13 della legge n. 281/1970 (Provvedimenti finanziari per l'attuazione delle regioni a statuto ordinario) è il seguente:
 «Art. 13 (Commissione interregionale). — I criteri di ripartizione tra le regioni dei fondi di cui all'art. 9 e dei contributi di cui all'art. 12 sono determinati sentita una commissione interregionale composta dai presidenti delle giunte delle regioni a statuto ordinario e speciale».

— Il testo degli articoli 3, 4, 5 e 6 del D.M. 2 aprile 1968 (Limiti inderogabili di densità edilizia, di altezza, di distanza fra i fabbricati e rapporti massimi tra spazi destinati agli insediamenti residenziali e produttivi e spazi pubblici o riservati alle attività collettive, al verde pubblico o a parcheggi da osservare ai fini della formazione dei nuovi strumenti urbanistici o della revisione di quelli esistenti, ai sensi dell'art. 17 della legge 6 agosto 1967, n. 765) è il seguente:

«Art. 3 (Rapporti massimi tra gli spazi destinati agli insediamenti residenziali e gli spazi pubblici o riservati alle attività collettive, a verde pubblico o a parcheggi). — Per gli insediamenti residenziali, i rapporti massimi di cui all'art. 17, penultimo comma, della legge n. 765 sono fissati in misura tale da assicurare per ogni abitante, insediato o da insediare, la dotazione minima, inderogabile, di mq. 18 per spazi pubblici o riservati alle attività collettive, a verde pubblico o a parcheggio, con esclusione degli spazi destinati alle sedi viarie.

Tale quantità complessiva va ripartita, di norma, nel modo appresso indicato:

- a) mq. 4,50 di aree per l'istruzione: asili nido, scuole materne e scuole dell'obbligo;
- b) mq. 2 di aree per attrezzature di interesse comune: religiose, culturali, sociali, assistenziali, sanitarie, amministrative, per pubblici servizi (uffici P.T., protezione civile, ecc.) ed altre;
- c) mq. 9 di aree per spazi pubblici attrezzati a parco e per il gioco e lo sport, effettivamente utilizzabili per tali impianti con esclusione di fasce verdi lungo le strade;
- d) mq. 2,50 di aree per parcheggi (in aggiunta alle superfici a parcheggio previste dall'art. 18 della legge n. 765): tali aree — in casi speciali — potranno essere distribuite su diversi livelli.

Ai fini dell'osservanza dei rapporti strindicati nella formazione degli strumenti urbanistici, si assume che, salvo diversa dimostrazione, ad ogni abitante insediato o da insediare corrispondano mediamente 25 mq di superficie lorda abitabile (pari a circa 80 mc vuoto per pieno).

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

6-4-1989

GAZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Serie generale - n. 80

eventualmente maggiorati di una quota non superiore a 5 mq (pari a circa 20 mc vuota per pieno) per le destinazioni non specificamente residenziali ma strettamente connesse con le residenze (negozi di prima necessità, servizi collettivi per le abitazioni, studi professionali, ecc.).

Art. 4 (Quantità minime di spazi pubblici o riservati alle attività collettive, a verde pubblico o a parcheggi da osservare in rapporto agli insediamenti residenziali nelle singole zone territoriali omogenee). — La quantità minima di spazi — definita al precedente articolo in via generale — è soggetta, per le diverse zone territoriali omogenee, alle articolazioni e variazioni come appresso stabilite in rapporto alla diversità di situazioni obiettive:

1. **Zone A)**: l'amministrazione comunale, qualora dimostrati l'impossibilità — per mancanza disponibilità di aree idonee, ovvero per ragioni di rispetto ambientale e di salvaguardia delle caratteristiche, della conformazione e delle funzioni della zona stessa — di raggiungere le quantità minime di cui al precedente art. 3, deve precisare come siano attiumenti soddisfatti i fabbisogni dei relativi servizi ed attrezzature.

2. **Zone B)**: quando sia dimostrata l'impossibilità — detratti i fabbisogni comunque già soddisfatti — di raggiungere la predetta quantità minima di spazi su aree idonee, gli spazi stessi vanno, reperiti entro i limiti delle disponibilità esistenti nelle adiacenze immediate, ovvero su aree accessibili tenendo conto dei raggi di influenza delle singole attrezzature e della organizzazione dei trasporti pubblici.

Le aree che vanno destinate agli spazi di cui al precedente art. 3 nell'ambito delle zone *A*) e *B*) saranno computate, ai fini della determinazione delle quantità minime prescritte dallo stesso articolo, in misura doppia di quella effettiva.

3. **Zone C)**: deve essere assicurata integralmente la quantità minima di spazi di cui all'art. 3.

Nei comuni per i quali la popolazione prevista dagli strumenti urbanistici non superi i diecimila abitanti, la predetta quantità minima di spazio è fissata in mq 12 dei quali mq 4 riservati alle attrezzature scolastiche di cui alla lettera *a*) dell'art. 3. La stessa disposizione si applica agli insediamenti residenziali in comuni con popolazione prevista superiore ai diecimila abitanti, quando trattasi di nuovi complessi insediativi per i quali la densità fondiaria non superi 1 mc/mq.

Quando le zone *C*) siano contigue o in diretto rapporto visuale con particolari connotati naturali del territorio (quali coste marine, laghi, lagune, corsi d'acqua importanti; nonché singolarità orografiche di rilievo) ovvero con preesistenze storico-artistiche ed archeologiche, la quantità minima di spazio di cui al punto *c*) del precedente art. 3 resta fissata in mq 15: tale disposizione non si applica quando le zone siano contigue ad attrezzature portuali di interesse nazionale.

4. **Zone D)**: la quantità minima è stabilita in mq 6 da riservare complessivamente per le attrezzature ed i servizi di cui alle lettere *a*) e *b*) dei precedenti art. 3.

5. **Zone E)**: gli spazi per le attrezzature pubbliche di interesse generale — quando risulti l'esigenza di prevedere le attrezzature stesse — debbono essere previsti in misura non inferiore a quella approssimativa indicata in rapporto alla popolazione del territorio servito:

1,5 mq/abitante per attrezzature per l'istruzione superiore all'obbligo (istituti universitari esclusi);

1 mq/abitante per le attrezzature sanitarie ed ospedaliere;

15 mq/abitante per i parchi pubblici urbani e territoriali.

Art. 5 (Rapporti massimi tra gli spazi destinati agli insediamenti produttivi e gli spazi pubblici destinati alle attività collettive, a verde pubblico o a parcheggi). — I rapporti massimi di cui all'art. 17 della legge n. 765, per gli insediamenti produttivi, sono definiti come appresso:

1) nei nuovi insediamenti di carattere industriale o ad essi assimilabili compresi nelle zone *D*) la superficie da destinare a spazi pubblici o destinata ad attività collettive, a verde pubblico o a parcheggi (escluse le sedi viaarie) non può essere inferiore al 10% dell'intera superficie destinata a tali insediamenti;

2) nei nuovi insediamenti di carattere commerciale e direzionale, a 100 mq di superficie lorda di pavimento di edifici previsti, deve corrispondere la quantità minima di 80 mq di spazio, escluse le sedi viaarie, di cui almeno la metà destinata a parcheggi (in aggiunta a quelli di cui all'art. 18 della legge n. 765); tale quantità, per le zone *A*) e *B*) è ridotta alla metà, purché siano presenti adeguate attrezzature integrative.

Art. 6 (Mancanza di aree disponibili). — I comuni che si trovano nell'impossibilità, per mancanza di aree disponibili, di rispettare integralmente le norme stabilite per le varie zone territoriali omogenee dai precedenti articoli 3, 4 e 5 debbono dimostrare tale indisponibilità anche agli effetti dell'art. 3, lett. *d*) e dell'art. 5, n. 2, della legge n. 765.

— La legge n. 1150/1942 è la legge urbanistica.

Note all'art. 3:

— Il testo dell'art. 952 del codice civile è il seguente:

«**Art. 952 (Costituzione del diritto di superficie).** — Il proprietario può costituire il diritto di fare e mantenere al disopra del suolo una costruzione a favore di altri, che ne acquista la proprietà. ... Del pari può alienare la proprietà della costruzione già esistente, separatamente dalla proprietà del suolo».

— Per il testo dell'art. 13 della legge n. 281/1970 si veda la precedente nota all'art. 2.

2002

Note all'art. 7:

Per il testo dell'art. 13 della legge n. 281/1970 si veda la precedente nota all'art. 2.

Note all'art. 9:

— Il testo dell'art. 1136 del codice civile è il seguente:

«**Art. 1136 (Costituzione dell'assemblea e validità delle deliberazioni).** — L'assemblea è regolarmente costituita con l'intervento di tanti condomini che rappresentino i due terzi del valore dell'intero edificio e i due terzi dei partecipanti al condominio.

Sono valide le deliberazioni approvate con un numero di voti che rappresenti la maggioranza degli intervenuti e almeno la metà del valore dell'edificio.

Se l'assemblea non può deliberare per mancanza di numero, l'assemblea di seconda convocazione delibera in un giorno successivo a quello della prima e, in ogni caso, non oltre dieci giorni dalla medesima; la deliberazione è valida se riporta un numero di voti che rappresenti il terzo dei partecipanti al condominio e almeno un terzo del valore dell'edificio.

Le deliberazioni che concernono la nomina e la revoca dell'amministratore o le liste attive e passive relative a materie che esorbitano dalle attribuzioni dell'amministratore medesimo, nonché le deliberazioni che concernono la ricostruzione dell'edificio o riparazioni straordinarie di notevole entità devono essere sempre prese con la maggioranza stabilita dal secondo comma.

Le deliberazioni che hanno per oggetto le innovazioni previste dal primo comma dell'art. 1120 devono essere sempre approvate con un numero di voti che rappresenti la maggioranza dei partecipanti al condominio e i due terzi del valore dell'edificio.

L'assemblea non può deliberare, se non consta che tutti i condomini sono stati invitati alla riunione.

Delle deliberazioni dell'assemblea si redige processo verbale da trascriversi in un registro tenuto dall'amministratore.

— L'art. 1120, secondo comma, del codice civile prevede che: «Sono vietate le innovazioni che possano recare pregiudizio alla stabilità o alla sicurezza del fabbricato, che ne alterino il decoro architettonico o che rendano talune parti comuni dell'edificio inservibili all'uso o al godimento anche di un solo condominio».

— Il terzo comma dell'art. 1121 del codice civile così recita: «Nel caso previsto dal primo comma (qualora l'innovazione importi una spesa molto gravosa o abbia carattere voluttuario rispetto alle

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

6-4-1989

GAZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Serie generale - n. 80

particolari condizioni e all'importanza dell'edificio, e consista in opere, impianti o manufatti suscettibili di utilizzazione separata. n.d.r.) i condomini e i loro eredi o aventi causa possono tuttavia, in qualunque tempo, partecipare ai vantaggi dell'innovazione, contribuendo nelle spese di esecuzione e di manutenzione dell'opera».

— La legge n. 724/1986 reca: «Nuove norme per l'esercizio delle assicurazioni private sulla vita». L'art. 32 detta le disposizioni per la copertura delle riserve tecniche; l'art. 86 reca modifiche ed integrazioni della legge 10 giugno 1976, n. 295 e del decreto-legge 23 dicembre 1976, n. 857, convertito con modificazioni nella legge 26 febbraio 1977, n. 39, riguardano la prima, nuove norme per l'esercizio delle assicurazioni private contro i danni, e il secondo, modifica della disciplina dell'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti.

Note all'art. 10:

— Il testo dell'art. 5 della legge n. 526/1985 (Modifica del termine previsto dal penultimo comma dell'art. 15 della legge 12 agosto 1982, n. 531, e disposizioni in materia di viabilità di grande comunicazione) è il seguente:

«Art. 5. — Allo scopo di finanziare investimenti relativi ad opere ed infrastrutture viarie nelle aree urbane negli anni 1985-1989 la Cassa depositi e prestiti è autorizzata ad accordare ai comuni ovvero alle società concessionarie di autostrade, previa presentazione da parte di queste ultime di piani economico-finanziari, approvati dal Ministro dei lavori pubblici, presidente dell'ANAS, e dal Ministro del tesoro, mutui ventennali fino ad un importo di lire 200 miliardi per ciascuno degli anni finanziari indicati, anche mediante l'utilizzo di fondi provenienti dal servizio dei conti correnti postali, al tasso vigente per i mutui della Cassa stessa, maggiorato dello 0,35 per cento.

Al predetti mutui è accordata la garanzia dello Stato per il rimborso del capitale ed il pagamento degli interessi. A richiesta del creditore, la garanzia è automaticamente operativa, trascorsi quarantacinque giorni dalle singole scadenze risultanti dai contratti di mutuo. A seguito dei pagamenti effettuati, il Ministero del tesoro è surrogato nei diritti del creditore».

— Il testo dell'art. 15 della legge n. 531/1982 (Piano decennale per la viabilità di grande comunicazione e misure di riassetto del settore autostradale) è il seguente:

«Art. 15. — In attesa della legge di riordino del settore autostradale ed in pendenza del perfezionamento degli atti aggiuntivi di cui al successivo terzo comma, l'intervento del Fondo centrale di garanzia per le autostrade e le ferrovie metropolitane di cui all'art. 1 della legge 23 luglio 1980, n. 389, e successive modificazioni e integrazioni, è prorogato al 31 dicembre 1982. Per tale intervento è assegnata al Fondo Centrale di garanzia per le autostrade e le ferrovie metropolitane per gli exercizi 1981-1982 la somma di lire 240 miliardi. Per far fronte inoltre all'ulteriore accresciuto fabbisogno di lire 80 miliardi, connesso all'applicazione dell'art. 4 della legge 23 luglio 1980, n. 389, è assegnata all'ANAS per l'anno finanziario 1982 una somma di pari importo.

All'onere complessivo di lire 320 miliardi si provvede:

a) per lire 100 miliardi, con corrispondente riduzione del capitolo 9001 dello stato di previsione della spesa per l'esercizio finanziario 1981 del Ministero del tesoro;

b) per lire 100 miliardi, con corrispondente riduzione del capitolo 9001 dello stato di previsione della spesa per l'esercizio finanziario 1982 del Ministero del tesoro;

c) per lire 120 miliardi, a valere sulle disponibilità esistenti ed informazioni sul conto corrente infrastruttivo denominato conto speciale per il ripianamento degli squilibri economici degli enti autostradali di cui all'art. 1 del decreto-legge 23 dicembre 1978, n. 813, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 19 febbraio 1979, n. 51, e successive modificazioni e integrazioni.

Per accedere ai benefici previsti dalla presente legge, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della stessa sarà stipulato con ciascun ente concessionario di autostrade di trafori, ad eccezione dei consorzi per la autostrada Messina-Palermo, per l'autostrada Messina-Catania e per l'autostrada Siracusa-Gela, un atto aggiuntivo alla vigente convenzione che preveda gli adeguamenti alle disposizioni contenute nella presente legge, nonché la regolamentazione di tutti i rapporti connessi ad eventuali trasferimenti di concessioni di autostrade contigue, da portare in essere mediante accorpamento volontario della società interessate, ivi compresa la realizzazione, in analogia e ad estensione di quanto disposto al precedente art. 14, dei completamenti delle opere previste dalle concessioni originarie.

I piani di rimborso allo Stato dei debiti di cui all'art. 5 della legge 23 luglio 1980, n. 389, da parte dei concessionari, al netto dei versamenti da ciascuna società effettuati ai sensi dell'art. I del decreto-legge 23 dicembre 1978, n. 813, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 19 febbraio 1979, n. 51, e successive modificazioni ed integrazioni, saranno articolati sulla base di quote annue rapportate alle previste risorse derivanti dalla gestione. I concessionari debitori sono tenuti a versare al Fondo centrale di garanzia, entro il 31 dicembre di ciascun anno, l'intera quota prevista in piano finanziario a titolo di rimborso del debito verso lo Stato.

Con decorrenza dell'entrata in vigore della presente legge, sulla rete autostradale in concessione, ad eccezione delle autostrade assente al consorzio unico siciliano di cui al successivo art. 16, alla società Tangenziale di Napoli S.p.a. e alla società Autostrade meridionali S.p.a.

a) non possono essere applicate tariffe inferiori a quelle previste nel sistema tariffario in vigore sulla rete della società Autostrade S.p.a.;

b) fino all'emissione della legge di riordino del settore autostradale è istituito sulle tariffe di pedaggio un sovrapprezzo di una lira a chilometro per i motovechioli, le autovetture, gli autobus ed i veicoli merci fino a 25 quintali di portata o fino a due assi; di tre lire a chilometro per i veicoli merci oltre 25 quintali di portata o superiori a due assi.

I maggiori introiti da pedaggio derivanti dall'eventuale eccedenza delle tariffe effettivamente applicate rispetto a quelle previste in convenzione, nonché dai sovrapprezzii di cui al comma precedente, devono essere versati sul conto corrente infrastruttivo denominato conto speciale per il ripianamento degli squilibri economici degli enti autostradali di cui all'art. 1 del decreto-legge 23 dicembre 1978, n. 813, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 19 febbraio 1979, n. 51, e successive modificazioni ed integrazioni, fino alla copertura degli interventi di cui al primo comma, e, successivamente, al Fondo centrale di garanzia per le autostrade e le ferrovie metropolitane secondo modalità che saranno stabilite con apposito decreto del Ministro dei lavori pubblici, e saranno dal Fondo stesso impegnati per il pagamento delle rate dei mutui e delle obbligazioni emesse dalle società concessionarie autostradali di cui all'art. 5 del decreto-legge 31 luglio 1981, n. 414, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 2 ottobre 1981, n. 544, e rimaste insolite.

Con decorrenza dall'entrata in vigore della presente legge è abrogato l'art. I del decreto-legge 23 dicembre 1978, n. 813, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 19 febbraio 1979, n. 51, come modificato dall'art. I del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 661, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1980, n. 32.

Con la presentazione del piano di cui all'art. 2 della presente legge il Ministro dei lavori pubblici, di concerto con il Ministro del tesoro, potrà procedere alla revisione e ristrutturazione del sistema delle tariffe di pedaggio. Tale revisione e ristrutturazione non dovrà comportare alcuna riduzione nel preesistente gettito di introiti di pedaggio di ciascuna concessionaria.

In vista dell'emissione della legge di riordino del settore autostradale, il Ministro dei lavori pubblici - Presidente dell'ANAS ed il Ministro del tesoro presenteranno al Parlamento entro il 30 giugno 1983 una relazione sullo stato di attuazione della presente legge e sulla situazione economica e finanziaria del settore autostradale, e, qualora le riuscite dei piani finanziari di cui ai precedenti commi facessero riconoscere per talune società concessionarie tra quelle indicate all'art. 5 del decreto-legge 31 luglio 1981, n. 414, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 2 ottobre 1981, n. 544, insufficienti coperture dell'indebitamento in essere, forniranno proposte che prevedano l'immediato trasferimento delle relative concessioni ad una o più società di gestione a partecipazione pubblica, e, in alternativa, il loro accorpamento con società concessionarie già operanti.

Ove tali proposte non venissero formulate entro i termini previsti e fino a quanto non saranno definiti i provvedimenti legislativi e amministrativi all'uopo necessari, il Fondo centrale di garanzia per le autostrade e le ferrovie metropolitane sospenderà i pagamenti in favore delle società sopra indicate.

2-3-1990

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Serie generale - n. 51

**MINISTRO
PER I PROBLEMI DELLE AREE URBANE**

DECRETO 14 febbraio 1990, n. 41.

**Regolamento recante disposizioni in ordine ai criteri di priorità
tra gli interventi proposti nella realizzazione dei parcheggi pubblici
a fini dell'ammissione ai contributi previsti dalla legge 24 marzo
1989, n. 122.**

**IL MINISTRO
PER I PROBLEMI DELLE AREE URBANE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DEL TESORO**

Vista la legge 24 marzo 1989, n. 122, recante: «Disposizioni in materia di parcheggi, programma triennale per le aree urbane maggiormente popolate, nonché modificazioni di alcune norme del testo unico sulla disciplina della circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393»;

Visti gli articoli 4 e 7 della predetta legge, con i quali viene autorizzata la concessione di contributi a titolo di concorso statale nelle spese occorrenti per la realizzazione dei parcheggi;

Visti gli articoli 2, comma 3, e 4, comma 2, della predetta legge con i quali si prevede che vengano determinati i criteri di priorità ai fini dell'ammissione ai contributi e le relative misure, nonché i costi standard da individuare annualmente ai fini della determinazione dei costi massimi ammissibili;

Visto l'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 16 maggio 1989, registrato alla Corte dei conti il 30 maggio 1989, con il quale al Ministro per i problemi delle aree urbane viene conferita la delega all'esercizio delle funzioni previste dalla legge n. 122/1989;

Considerato che le agevolazioni pubbliche disposte dalla legge devono privilegiare le realizzazioni volte a favorire il decongestionamento dei centri urbani mediante la creazione di parcheggi finalizzati all'interscambio con sistemi di trasporto collettivo e datati anche di aree attrezzate per veicoli a due ruote;

Considerata l'esigenza di disciplinare unitariamente la materia in relazione alle diverse determinazioni, tra loro connesse, da assumere ai fini dell'individuazione dei criteri di priorità, delle tipologie dei parcheggi, dei costi standard e della misura dei contributi;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nella adunanza generale del 7 dicembre 1989;

Attesa l'avvenuta comunicazione in data 29 dicembre 1989 al Presidente del Consiglio dei Ministri a norma dell'art. 17, comma 3, della citata legge n. 400/1988.

ADOTTÀ

il presente regolamento:

Art. 1.

1. Ai fini dell'ammissione ai contributi previsti dalla legge 24 marzo 1989, n. 122, gli interventi proposti dai comuni ed inclusi negli elenchi trasmessi dalle Regioni saranno valutati secondo il seguente ordine di priorità:

A) Parcheggi finalizzati a ridurre l'afflusso dei veicoli privati nei centri urbani e nei loro centri storici attraverso l'interscambio con sistemi di trasporto collettivo, urbano o extraurbano.

B) Parcheggi situati al di fuori dei centri storici e finalizzati a favorire la fluidità del traffico veicolare, soprattutto dei mezzi di trasporto pubblico, sulla principale viabilità cittadina, eliminando dalla stessa la sosta veicolare.

C) Parcheggi finalizzati ad agevolare la fruizione di aree pedonali urbane o di zone a traffico limitato, ovvero di aree o zone alle stesse assimilabili (quali, ad esempio: museali, fieristiche, espositive, ricreative, sportive, ospedaliere, a verde, di pregio storico-artistico-ambientale) mediante la sosta dei veicoli privati per periodi di tempo limitati.

Art. 2.

1. Nell'ambito di ciascuna delle tipologie di cui all'art. 1 saranno privilegiati gli interventi realizzabili con partecipazione aggiuntiva di capitale pubblico e/o privato in misura non inferiore al 30% dell'investimento complessivo secondo l'ordine di priorità determinato dai seguenti criteri di gestione:

a) parcheggi interamente destinati ad uso del pubblico in base a criteri di rotazione con tariffa oraria e/o giornaliera;

b) parcheggi destinati solo parzialmente ad uso del pubblico in base a criteri di rotazione con tariffa oraria e/o giornaliera, ma in cui la percentuale dei posti auto da cedere ad altri soggetti, anche mediante il trasferimento del diritto di superficie, non sia superiore al 30% di quelli complessivi;

c) parcheggi di cui alle lettere precedenti con strutture relative ad attività di servizio strettamente funzionali all'uso e manutenzione dei veicoli.

Art. 3.

1. In relazione a situazioni eccezionali di carattere locale, rigorosamente motivate dai comuni e confermate dalle regioni con apposita attestazione trasmessa unitamente ai programmi od elenchi degli interventi, potranno essere riconosciute priorità diverse da quelle di cui agli articoli 1 e 2.

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

2-3-1990

GAZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Serie generale - n. 51

Art. 4.

1. Ai soli fini della determinazione del contributo di cui all'art. 4, comma 2, della legge n. 122/1989 i costi standard sono così stabiliti:

Tipologia di parcheggio	Costo in lire milioni per posto auto
a) a raso	2,5
b) multipiano in elevazione con funzionamento a rampe o meccanico	14,5
c) multipiano nel sottosuolo con funzionamento a rampe	20
d) multipiano nel sottosuolo con funzionamento meccanico	18

2. Il costo standard di ciascun posto moto e posto ciclo è stabilito rispettivamente in lire centomila e cinquantamila.

3. Il costo standard di eventuali posti riservati per autobus sarà valutato in misura pari a tre posti auto.

Art. 5.

1. Ai fini della concessione dei contributi, costituisce condizione di ammissibilità la completezza della documentazione di cui all'art. 3, comma 3, della legge n. 122/1989, con la quale dovranno essere, in particolare, comprovate la concreta fattibilità dell'intervento nei tempi previsti, la congruità del piano economico finanziario e la completa funzionalità delle opere realizzate ai fini della relativa fruizione.

Art. 6.

1. Il contributo di cui all'art. 4, comma 2, della legge n. 122/1989 è commisurato al numero dei posti autobus, auto, moto e ciclo destinati esclusivamente ad uso del pubblico in base a criteri di rotazione con tariffa oraria e/o giornaliera.

2. Il contributo di cui all'art. 4, comma 2, lettera a), è risposto per 15 annualità, in favore dei comuni che assumono direttamente la realizzazione e la gestione dei parcheggi, in misura pari alla rata di ammortamento calcolata al 90% del tasso dei mutui a tal fine concessi dalla Cassa depositi e prestiti, in corrispondenza della scadenza delle rate di ammortamento dei mutui stessi.

3. Il contributo sulla spesa massima ammissibile, di cui all'art. 4, comma 2, lettera b), è corrisposto semestralmente in via posticipata, per 15 annualità, in favore dei soggetti cui i comuni abbiano affidato in concessione la costruzione e la gestione dei parcheggi in relazione a mutui concessi per lo scopo da istituti di credito speciale o sezioni autonome specializzate nonché da istituti di credito esteri.

Art. 7.

1. La concessione e l'erogazione del contributo sono disposte con decreti del Ministro per i problemi delle aree urbane.

2. L'erogazione della prima rata di contributo è disposta, a seguito di comunicazione del comune attestante l'avvenuta stipula del mutuo, a partire dalla prima semestralità successiva alla data di stipula del mutuo stesso.

3. Le rate di contributo, fin dalla prima, sono corrisposte per intero, prescindendo da eventuali quote di mutuo somministrate in corso d'opera dall'istituto mutuante.

4. Prima della erogazione della prima rata di contributo il comune certificherà l'avvenuto rilascio della concessione edilizia e l'inizio dei lavori.

5. L'erogazione delle successive rate di contributo avrà luogo sulla base di certificazioni del comune progressivamente attestanti, con cadenza semestrale, il regolare stato di avanzamento dei lavori, nonché l'inizio e la regolare prosecuzione della gestione del servizio.

6. In caso di mancata, incompleta o ritardata certificazione, l'erogazione delle rate di contributo potrà essere sospesa procedendo, se del caso, al recupero dei contributi già erogati maggiorati dei relativi interessi.

7. In caso di definitiva mancata certificazione, si provvederà alla revoca dei contributi e, in ogni caso, al recupero di quelli già erogati maggiorati dei relativi interessi.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, addì 14 febbraio 1990

Il Ministro
per i problemi delle aree urbane
CONTI

Il Ministro del tesoro
CARLI

Visto, il Guardasigilli: VASSALI
Registrato alla Corte dei conti, addì 21 febbraio 1990
Registro n. 3 Presidenza, foglio n. 240

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Nota alle premesse:

Il comma 3 dell'art. 17 della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) prevede che con decreto ministeriale possano essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

2-3-1990

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Serie generale - n. 51

comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione. Il comma 4 dello stesso articolo stabilisce che gli anzidetti regolamenti debbano recare la denominazione di «regolamento», siano adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al voto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale*.

Nota all'art. 4

Per il testo del comma 2 dell'art. 4 della legge n. 122/1989 si veda nella nota alle premesse.

Nota all'art. 5:

Il testo dell'art. 3, comma 3, della legge n. 122/1989 è il seguente:

«3. Per l'ammissione ai contributi previsti dall'art. 4 i comuni comunicano annualmente alla regione l'elenco degli interventi, compresi nel programma, che verranno attivati precisando per ciascuna opera che si intenda realizzare.

a) il regime giuridico previsto per la realizzazione dell'opera e per la gestione del servizio, anche con riferimento all'eventuale trasferimento dei diritti di cui all'art. 952, comma primo e secondo, del codice civile;

b) i tempi previsti per la progettazione esecutiva, la eventuale concessione, la messa a disposizione delle aree necessarie, la esecuzione dei lavori;

c) il piano economico finanziario per la realizzazione dell'opera e per la gestione del servizio;

d) tempi e modalità per la verifica dello stato di attuazione;

e) le misure organizzative di coordinamento previste e, in particolare, le intese, le convenzioni e gli accordi attuativi da concludersi tra i soggetti interessati;

f) la misura dell'eventuale contributo richiesto ai sensi della presente legge».

Nota all'art. 6

Per il testo del comma 2 dell'art. 4 della legge n. 122/1989 si veda nella nota alle premesse.

90G0076

DECRETO 14 febbraio 1990.

Approvazione degli schemi-tipo di convenzione per l'affidamento in concessione della costruzione e gestione di parcheggi ai sensi della legge 24 marzo 1989, n. 122.

**IL MINISTRO
PER I PROBLEMI DELLE AREE URBANE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DEL TESORO**

Vista la legge 24 marzo 1989, n. 122, recante: «Disposizioni in materia di parcheggi, programma triennale per le aree urbane maggiormente popolate, nonché modificazioni di alcune norme del testo unico sulla disciplina della circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393»;

Visto l'art. 5 della predetta legge, con il quale viene disposto che la concessione dei contributi previsti dalla medesima legge è subordinata alla stipula di una convenzione redatta secondo gli schemi-tipo predisposti dal Ministro per i problemi delle aree urbane, di concerto con il Ministro del tesoro;

Considerata l'esigenza di prevedere due schemi-tipo di convenzione, a seconda che venga o meno disposta la cessione di aree comunali in diritto di superficie;

Decreta:

Sono approvati gli allegati schemi-tipo di convenzione previsti dall'art. 5 della legge 24 marzo 1989, n. 122, relativi all'affidamento in concessione della costruzione e della gestione di parcheggi, che formano parte integrante del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 14 febbraio 1990

*Il Ministro
per i problemi delle aree urbane
CONTE*

*Il Ministro del Tesoro
CARLI*

SCHEMA-TIPO**CONVENZIONE LEGGE PARCHEGGI**

(con cessione di aree comunali in diritto di superficie)

L'anno il giorno del mese di tra il comune di in persona del sindaco in carica pro tempore a ciò autorizzato con delibera consiliare n. in data domiciliato per la carica presso la casa comunale,

la società con sede in in persona del legale rappresentante sig munito dei poteri necessari ai sensi dello statuto sociale,

Premesso che:

il comune di con delibera n. in data ha adottato il programma urbano dei parcheggi ai sensi e per gli effetti di cui alla legge 24 marzo 1989, n. 122;

la regione ha approvato, il programma con delibera n. in data

tale programma prevede la realizzazione di un parcheggio ubicato in via

tales intervento rientra tra quelli previsti nell'elenco per l'anno trasmesso dal comune di a in data

il comune di ai sensi dell'art. 3, comma 3, della legge n. 122/1989, ha fornito tutte le indicazioni richieste dalla norma stessa;

le indicazioni di cui al punto che precede, contraddistinte con la lettera vengono allegate alla presente convenzione;

la realizzazione del parcheggio è stata ammessa al contributo di cui alla citata legge n. 122/1989 con decreto del Ministro per i problemi delle aree urbane in data in quanto rientrante nella tipologia di cui all'art. 1, punto ed all'art. 2, punto del decreto del Ministro per i problemi delle aree urbane in data

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

2-3-1990

GAZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Serie generale - n. 51

comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione. Il comma 4 dello stesso articolo stabilisce che gli anzidetti regolamenti debbano recare la denominazione di «regolamento», siano adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al voto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale*.

Nota all'art. 4:

Per il testo del comma 2 dell'art. 4 della legge n. 122/1989 si veda nella nota alle premesse.

Nota all'art. 5:

Il testo dell'art. 3, comma 3, della legge n. 122/1989 è il seguente:

«3. Per l'ammissione ai contributi previsti dall'art. 4 i comuni comunicano annualmente alla regione l'elenco degli interventi, compresi nel programma, che verranno attivati precisando per ciascuna opera che si intenda realizzare.

a) il regime ~~praticato~~ previsto per la realizzazione dell'opera e per la gestione del servizio, anche con riferimento all'eventuale trasferimento dei diritti di cui all'art. 952, commi primo e secondo, del codice civile;

b) i tempi previsti per la progettazione esecutiva, la eventuale concessione, la messa a disposizione delle aree necessarie, la esecuzione dei lavori;

c) il piano economico finanziario per la realizzazione dell'opera e per la gestione del servizio;

d) tempi e modalità per la verifica dello stato di attuazione;

e) le misure organizzative di coordinamento previste e, in particolare, le intese, le convenzioni e gli accordi attuativi da concludersi tra i soggetti interessati;

f) la misura dell'eventuale contributo richiesto ai sensi della presente legge».

Nota all'art. 6:

Per il testo del comma 2 dell'art. 4 della legge n. 122/1989 si veda nella nota alle premesse

90G0076

DECRETO 14 febbraio 1990.

Approvazione degli schemi-tipo di convenzione per l'affidamento in concessione della costruzione e gestione di parcheggi ai sensi della legge 24 marzo 1989, n. 122.

**IL MINISTRO
PER I PROBLEMI DELLE AREE URBANE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DEL TESORO**

Vista la legge 24 marzo 1989, n. 122, recante: «Disposizioni in materia di parcheggi, programma triennale per le aree urbane maggiormente popolate, nonché modificazioni di alcune norme del testo unico sulla disciplina della circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393»;

Visto l'art. 5 della predetta legge, con il quale viene disposto che la concessione dei contributi previsti dalla medesima legge è subordinata alla stipula di una convenzione redatta secondo gli schemi-tipo predisposti dal Ministro per i problemi delle aree urbane, di concerto con il Ministro del tesoro;

Considerata l'esigenza di prevedere due schemi-tipo di convenzione, a seconda che venga o meno disposta la cessione di aree comunali in diritto di superficie;

Decreta:

Sono approvati gli allegati schemi-tipo di convenzione previsti dall'art. 5 della legge 24 marzo 1989, n. 122, relativi all'affidamento in concessione della costruzione e della gestione di parcheggi, che formano parte integrante del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 14 febbraio 1990

*Il Ministro
per i problemi delle aree urbane
CONTE*

*Il Ministro del Tesoro
CARLI*

SCHEMA-TIPO**CONVENZIONE LEGGE PARCHEGGI**

(con cessione di aree comunali in diritto di superficie)

L'anno , il giorno del mese di
tra il comune di , in persona del sindaco in carica
pro tempore , a ciò autorizzato con delibera
consiliare n. , in data , domiciliato
per la carica presso la casa comunale,

e
la società , con sede
in , in persona del legale rappresentante
sig. , munito dei poteri
necessari ai sensi dello statuto sociale,

Premesso che.

il comune di , con delibera n. ,
in data , ha adottato il programma urbano dei
parcheggi ai sensi e per gli effetti di cui alla legge 24 marzo 1989, n. 122;

la regione ha approvato, il programma
con delibera n. , in data ;

tae programma prevede la realizzazione di un parcheggio
ubicato in via ;

tae intervento rientra tra quelli previsti nell'elenco per
l'anno trasmesso dal comune di
a in data ;

il comune di , ai sensi dell'art. 3,
comma 3, della legge n. 122/1989, ha fornito tutte le indicazioni richieste
dalla norma stessa;

le indicazioni di cui al punto che precede, contraddistinte con la
lettera , vengono allegate alla presente convenzione;

la realizzazione del parcheggio è stata ammessa al contributo di
cui alla citata legge n. 122/1989 con decreto del Ministro per i problemi
delle aree urbane in data , in quanto rientrante nella
tipologia di cui all'art. 1, punto , ed all'art. 2, punto , del
decreto del Ministro per i problemi delle aree urbane in data
..... ;

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

2-3-1990

GAZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Serie generale - n. 51

Art. 5.

Progettazione esecutiva e programmi esecutivi

La progettazione esecutiva affidata al concessionario dovrà essere elaborata, in accordo con gli uffici del comune di conformemente alla prescrizioni contenute nel progetto di massima richiamato all'art. 2 entro giorni dalla data di sottoscrizione della presente convenzione.

Il concessionario in sede di progettazione è tenuto ad osservare tutte le disposizioni di legge e di regolamenti che disciplinano la costruzione di impianti pubblici del tipo di quelli oggetto della presente convenzione.

Il progetto esecutivo sarà costituito, di norma, dai seguenti elenchi:

- relazione tecnica illustrativa;
- planimetria generale in scala 1:1000;
- pante quotate di ogni piano, delle coperture e delle fondazioni (scala 1:100);
- sezioni quotate, scala 1:100;
- prospetti con le indicazioni di materiali e relativi colori in idonea scala;
- schema quotate degli impianti tecnici a rete con l'indicazione delle posizioni di prelievo e di immisso nelle reti esistenti;
- progetti degli impianti idrico-sanitari, elettrici, ventilazione, antincendio;
- progetto di utilizzazione, sistemazione ed arredo anche degli spazi esterni, compreso impianti idrico, fognario e di illuminazione;
- studio piano-volumetrico o sistemazione d'insieme, scala 1:500;
- quadro economico - computo metrico - stima;
- capitolato speciale d'appalto;
- programma costruttivo ed abaco dei tempi di esecuzione.

Gli interventi oggetto della presente convenzione saranno attuati in conformità del programma costruttivo e del progetto esecutivo approvato dal concedente.

Il comune di si riserva il diritto di ordinare, in sede di approvazione della progettazione esecutiva, eventuali modifiche e/o integrazioni dei progetti con salvezza dei diritti conseguenziali.

Art. 6.

Esecuzione delle opere

Intervenuta l'esecutività dell'atto deliberativo comunale recante la approvazione del progetto esecutivo, il comune di adotta il provvedimento di concessione edilizia dardone comunicazione al concessionario. Entro lo stesso termine il comune di provvede alla eventuale consegna delle aree.

I lavori dovranno essere eseguiti a perfetta regola d'arte in conformità agli elaborati progettuali approvati, rimanendo intese che non potranno essere apportate dal concessionario varianze od addizioni senza la preventiva approvazione del concedente. Il concedente potrà richiedere al concessionario la redazione di varianze o integrazioni degli elaborati tecnici richiamati, sempre che tale redazione non comporti sostanziali modifiche a questi ultimi.

Tutte le opere previste dalla presente convenzione dovranno essere eseguite entro giorni dalla data di comunicazione di cui al precedente alinea ovvero dalla consegna delle aree.

L'ultimazione delle opere dovrà risultare da apposita certificazione; entro i successivi giorni l'opera dovrà essere resa agibile e funzionante in ogni sua parte. A tal fine il concessionario dovrà provvedere, a sua cura e spese, ad ottenere tutte le autorizzazioni necessarie per l'agibilità. Senza pregiudizio delle altre sanzioni previste nella presente convenzione, per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo rispetto al termine previsto per l'ultimazione dei lavori e per l'agibilità e funzionamento del parcheggio, si applicherà una penale corrispondente all'uno per mille del costo di costruzione per i primi trenta giorni. Ove il ritardo si protragga ulteriormente, il comune provvede ad incamerare l'intera cauzione di cui al successivo art. 16.

Le parti convengono che gli oneri per lo spostamento delle reti dei servizi e per la sistemazione dei soprasuoli siano così disciplinati:

Il concessionario per la realizzazione dei manifatti e degli impianti potrà avvalersi di una o più imprese appaltatrici, regolarmente iscritte all'Albo nazionale dei costruttori per importi e categorie pertinenti ai lavori da realizzare ed in regola con le disposizioni di cui alla legge 13 settembre 1982, n. 646, e successive integrazioni e modificazioni, previa autorizzazione dell'Amministrazione comunale subordinata anche alla verifica sulla congruità dei prezzi definiti.

La disposizione si applica anche per eventuali ulteriori subappalti che, comunque, dovranno essere preventivamente autorizzati dal comune.

Il concedente resta estraneo a tutti i rapporti del concessionario con i suoi eventuali appaltatori, fornitori e terzi in genere, dovendosi intendere tali rapporti esclusivamente intercorsi tra il concessionario e i detti soggetti senza che mai si possa da chiunque assumere una responsabilità diretta o indiretta del concedente.

Il concessionario, inoltre, rimane obbligato ad osservare e far osservare tutte le vigenti norme di carattere generale e le prescrizioni di carattere tecnico agli effetti della prevenzione degli infortuni sul lavoro.

Art. 7.

Difesa lavori e vigilanza

I lavori, previsti dal progetto approvato, saranno eseguiti sotto la direzione di uno o più tecnici a ciò abilitati, nominati dal comune ovvero dal concessionario previo gradimento del comune e sotto la vigilanza del comune stesso, il quale si avvarrà a tale riguardo dei propri uffici o di appositi organi collegiali.

Il concessionario sarà responsabile di eventuali danni arrecati agli edifici esistenti nonché di ogni altro danno arrecato a persone o cose a causa della realizzazione delle opere oggetto della presente convenzione.

Art. 8.

Collauda

Le opere realizzate in attuazione della presente convenzione saranno soggette a collauda, anche in corso d'opera, da parte di una commissione di collaudatori costituita con decreto del Ministro per i problemi delle aree urbane e composta da tre o cinque membri, di cui uno con funzioni di presidente, i cui compensi saranno liquidati dal concessionario, in conformità alle tariffe professionali, nel limite massimo complessivo dello 0,50% dell'importo di concessione.

La scelta del presidente e della metà dei membri è rimessa al Ministro per i problemi delle aree urbane, mentre gli altri sono designati dal comune interessato.

Copia dei verbali della commissione sono trasmessi al comune ed alla commissione di cui all'art. 17.

La collaudazione delle opere deve essere conclusa, comunque, entro un anno dalla ultimazione dei lavori.

Tutti gli oneri relativi ai collaudi, ivi compresi i compensi ai collaudatori, sono a carico del concessionario.

Art. 9.

Ritrovamenti archeologici

Qualora nel corso dei lavori dovessero venire alla luce reperti archeologici, il concessionario è obbligato a sospendere i lavori ed a darne immediata comunicazione alla competente soprintendenza ed al comune.

Qualora a seguito del ritrovamento di reperti archeologici, il completamento dell'opera comportasse oneri imprevisti e/o una minore utilizzazione della superficie, il concessionario avrà diritto ad una proroga del termine di ultimazione dei lavori ed eventualmente ad un ristoro dei maggiori oneri subiti attraverso il prolungamento del periodo di gestione. Resta fermo che nulla avrà a pretendere il concessionario per eventuali sospensioni dei lavori che non eccedano complessivamente il% della durata dei lavori e comunque un periodo di giorni.

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

2-3-1900

GAZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Serie generale - n. 51

Qualora l'importanza e l'estensione dei ritrovamenti archeologici rendesse impossibile l'utilizzazione dell'area o ne rendesse possibile l'utilizzazione parziale in misura tale da consentire la realizzazione di un numero di posti macchina inferiore al% del numero previsto dall'art. 2, il comune potrà disporre la revoca della concessione e sarà tenuto a corrispondere al concessionario un indennizzo pari al% delle spese sostenute e documentate.

In caso di revoca della concessione, il concessionario dovrà riconsegnare al comune l'area libera da materiali o macchinari entro giorni dalla data di notificazione del provvedimento. Resta, comunque, in facoltà del comune di richiedere al concessionario l'esecuzione di opere provvisionali e di ripristino ambientale, concordando congruo termine per la loro esecuzione. Il costo di tali opere verrà liquidato al concessionario applicando il listino prezzi per le opere edili di

Art. 10.

Traffico veicolare e pedonale.

Il comune si riserva l'insindacabile facoltà di adottare misure più idonee per disciplinare il traffico veicolare e pedonale. A tale scopo i lavori di scavo e di costruzione delle strutture dovranno essere programmati e realizzati con modalità tali da garantire il più possibile la fluidità del traffico e comunque da concordare preventivamente con il comune di

Gli oneri relativi agli eventuali lavori necessari per garantire la fluidità del traffico, in relazione ai lavori oggetto della presente convenzione, sono a carico di

Art. 11.

Gestione del servizio

La gestione delle opere previste dalla presente convenzione ha la stessa durata indicata nel provvedimento di concessione di cui in premessa.

Il comune di ed il concessionario determinano, di comune accordo, la attribuzione dei proventi della gestione dei parcheggi, sulla base di quanto previsto dal piano economico finanziario di cui in premessa.

Per quanto concerne i livelli tariffari dei parcheggi ad uso del pubblico si stabiliscono i seguenti importi:

Le tariffe indicate sono riferite al e possono essere aggiornate, di comune accordo. In tal caso il concessionario dovrà presentare un piano di gestione aggiornato che dovrà essere verificato dal comune sulla base dei consumativi dei anni precedenti.

Art. 12.

Oneri di manutenzione

Durante tutto il periodo di durata della concessione il concessionario dovrà eseguire a sua cura e spese, tutte le opere di manutenzione ordinaria e straordinaria necessarie per assicurare l'ottimale funzionamento del parcheggio oggetto della presente convenzione provvedendo, ove necessario, al completo rinnovo degli impianti o di parte di essi, in modo da consegnare al comune, alla scadenza della concessione, l'opera in ottime condizioni di conservazione e funzionamento. Nel corso del ultimo anno di concessione il comune provvederà, in contraddittorio con il concessionario, ad accettare i lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria nonché gli eventuali rinnovi parziali o totali degli impianti necessari ai fini di cui sopra, per riportare l'impianto alle condizioni ottimali d'esercizio; le relative spese saranno ad esclusivo carico del concessionario.

Art. 13.

Responsabilità del concessionario

Il concessionario resta comunque responsabile nei confronti del comune dell'esatto adempimento di tutti gli obblighi nascenti dalla presente convenzione.

In ogni caso, il concessionario si obbliga a tenere indenne il comune da ogni pretesa, azione e ragione che possa essere avanzata da terzi, in dipendenza della progettazione esecutiva e della esecuzione dell'opera e degli interventi previsti dalla presente convenzione o per mancato adempimento degli obblighi contrattuali o per altre circostanze comunque connesse con la progettazione, l'esecuzione dei lavori e con la gestione del parcheggio e dei servizi.

Il concedente non assume responsabilità conseguenti ai rapporti del concessionario con i suoi appaltatori, fornitori, prestatori d'opera e terzi in genere.

Rimane peraltro stabilito che nei contratti il concessionario dovrà imporre oltreché l'osservanza delle leggi, capitolati e norme richiamate nel presente atto, il rispetto preciso di tutti gli obblighi da lui assunti verso il concedente relativi alla corretta esecuzione e gestione delle opere.

Art. 14.

Penali e sanzioni

Qualora nel corso della gestione del parcheggio dovessero essere accertate violazioni del concessionario agli obblighi assunti con la presente convenzione e, a seguito di diffida del comune, il concessionario non abbia provveduto a ripristinare le condizioni previste dalla presente convenzione nel termine all'uopo assegnatogli, il concessionario medesimo sarà tenuto a corrispondere al comune una somma pari alle spese sostenute dal comune medesimo per il ripristino delle condizioni di cui sopra; maggiorata degli eventuali danni nonché, a titoli di penale, una somma il cui importo massimo potrà essere

La penale di cui sopra sarà irrogata con provvedimento del sindaco su proposta del competente ufficio comunale.

Il concessionario è tenuto al pagamento della somma prescritta entro trenta giorni dalla notifica del provvedimento.

Decorso infruttuosamente tale termine, il comune provvederà a recuperare la somma corrispondente a carico della cauzione di cui al successivo art. 16 che dovrà essere reintegrata entro i successivi trenta giorni. Resta fermo quanto previsto dal successivo art. 15.

Art. 15.

Clausola risolutiva e revoca della concessione

Senza pregiudizio di ogni maggiore ragione, azione o diritto che possa al comune competere anche a titolo di risarcimento danni, il comune medesimo si riserva la facoltà di avvalersi nei confronti del concessionario della clausola risolutiva espressa di cui all'art. 1456 del codice civile, previa diffida, oltre che nell'ipotesi di cui all'art. 9, anche per una sola delle seguenti cause:

- 1) fallimento del concessionario o suoi aventi causa ovvero quando nella struttura imprenditoriale del concessionario si verifichino fatti che comportino una notevole diminuzione della capacità tecnico-finanziaria e/o patrimoniale;
- 2) riscontro di gravi vizi o ritardi nella progettazione e nella esecuzione delle opere;
- 3) esecuzione delle opere in modo difforme delle prescrizioni progettuali ovvero diminuzione del numero dei posti auto da destinarsi a parcheggio;
- 4) applicazione di tariffe difformi da quelle convenute;
- 5) chiusura totale e/o parziale anche temporanea del parcheggio senza giustificato motivo;
- 6) violazione del divieto di utilizzare anche parzialmente o temporaneamente, in tutto od in parte, il parcheggio per usi o finalità diverse da quelle di cui alla presente convenzione;
- 7) violazione dell'obbligo di curare la manutenzione ordinaria e straordinaria del parcheggio nel suo complesso;
- 8) violazione delle disposizioni in materia di subappalto di cui all'art. 6 che precede.

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

2-3-1989

GAZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Serie generale - n. 51

Nelle ipotesi sopra indicate il comune è tenuto a corrispondere al concessionario un indennizzo calcolato, per analogia, secondo i criteri di cui all'art. 340 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, ovvero nella ipotesi in cui sia già iniziata la gestione del servizio, secondo i criteri di cui all'art. 24 del testo unico delle leggi sull'assunzione diretta dei pubblici servizi, regio decreto 15 ottobre 1925, n. 2578.

La concessione è revocata per gravi ed inderogabili esigenze di pubblico interesse.

Art. 16.

Cauzione

A garanzia tanto della esatta e funzionale progettazione ed esecuzione di ciascuna opera quanto della corretta gestione del servizio e, comunque, dell'esatto adempimento degli obblighi assunti con il presente atto, il concessionario, prima dell'inizio dei lavori, presterà cauzione per complessive lire corrispondenti al% del costo di costruzione delle opere di cui al progetto di massima e, comunque, per una somma non inferiore all'importo complessivo dei contributi concessi dallo Stato di cui alle premesse della presente convenzione, nei seguenti modi:

a) presso la tesoreria comunale in numerario o in titoli dello Stato o garantiti dallo Stato, al corso del giorno del deposito;

b) mediante fidejussione bancaria o polizza assicurativa ai sensi della legge 1° giugno 1982, n. 348.

Su richiesta del concessionario la garanzia sarà liberata con provvedimento del sindaco, fino a concorrenza del 50% dell'importo, dopo l'approvazione del collaudo anche parziale delle opere e degli impianti, mediante invio di lettera di svincolo del concedente agli istituti fidejubenti; per il restante 50% la garanzia sarà liberata, con ordinanza sindacale in quote proporzionali ogni anni e dovrà comunque essere aggiornata sempre ogni anni, in relazione all'eventuale mutato valore della moneta calcolato in base agli indici ISTAT del costo della vita valevoli ai fini della applicazione della scala mobile delle retribuzioni nei settori dell'industria, commercio, agricoltura ed altri settori interessati.

Art. 17.

Commissione di alta vigilanza

Il concessionario dovrà assicurare tutta l'assistenza necessaria alla commissione d'alta vigilanza sulla attuazione della legge 24 marzo 1989, n. 122, costituita con decreto del Ministro per i problemi delle aree urbane per verificare il compiuto, regolare e tempestivo perseguimento delle finalità di cui alla legge 24 marzo 1989, n. 122, assicurando uniformità di indirizzo nell'attività delle commissioni di collaudo, vigilando sull'avanzamento delle procedure contrattuali e sulle opere, assicurando il rispetto dei termini indicati nei relativi atti, nonché predisponendo trimestralmente apposite relazioni al Ministro per i problemi delle aree urbane.

Il concessionario dovrà fornire, inoltre, alla commissione di alta vigilanza tutti i chiarimenti ed i documenti che saranno richiesti.

Gli oneri comunque connessi alle attività della commissione di alta vigilanza sono posti a carico del concessionario nel limite massimo della somma corrispondente allo 0,50 per mille dell'importo di concessione.

Art. 18.

Definizione delle controversie

Qualsiasi controversia di natura tecnica, amministrativa o giuridica che dovesse insorgere in ordine alla interpretazione, esecuzione e/o risoluzione, in corso o al termine della presente convenzione, sarà deferita ad un collegio di tre arbitri rituali, di cui il primo nominato dalla parte attrice, il secondo dalla parte convivente ed il terzo, con funzioni di presidente, dai due arbitri come sopra nominati, o, in difetto di accordo, dal Presidente del Consiglio di Stato.

Il collegio arbitrale giudicherà secondo diritto. La presente clausola compromissoria, immediatamente operativa, non suscettibile di declinatoria, comporta l'applicazione delle norme dettate in tema di arbitrato dal codice di procedure civile.

Art. 19.

Spese contrattuali

Le spese del presente atto e conseguenti, ivi comprese quelle di carattere fiscale, sono a totale carico del concessionario.

Art. 20.

Rappresentanza

Per tutto quanto attiene ai rapporti con il comune derivanti dalla presente convenzione, il concessionario sarà rappresentato da Detto rappresentante elegge domicilio in ed assolve l'incarico fin quando non verrà eventualmente sostituito da altro rappresentante la cui nomina dovrà essere in ogni caso comunicata al comune a cura del concessionario, entro quindici giorni dalla sostituzione.

SCHEMA-TIPO

CONVENZIONE LEGGE PARCHEGGI

L'anno il giorno del mese di tra il comune di in persona del sindaco in carica pro-tempore a ciò autorizzato con delibera consilare n., in data domiciliato per la carica presso la casa comunale,

e

la società con sede in in persona del suo legale rappresentante sig., munito dei poteri necessari ai sensi dello statuto sociale,

Premesso che:

il comune di con delibera n. in data ha adottato il programma urbano dei parcheggi ai sensi e per gli effetti di cui alla legge 24 marzo 1989, n. 122;

la regione ha approvato, il programma con delibera n., in data;

tal programma prevede la realizzazione di un parcheggio ubicato in via

tal intervento rientra tra quelli previsti nell'elenco per l'anno trasmesso dal comune di a in data

il comune di ai sensi dell'art. 3, comma 3, della legge n. 122/1989, ha fornito tutte le indicazioni richieste dalla norma stessa;

le indicazioni di cui al punto che precede, contraddistinte con la lettera vengono indicate alla presente convenzione;

la realizzazione del parcheggio è stata ammessa al contributo di cui alla citata legge n. 122/1989 con decreto del Ministro per i problemi delle aree urbane in data in quanto rientrante nella tipologia di cui all'art. 1, punto ed all'art. 2, punto del decreto del Ministro per i problemi delle aree urbane in data

il comune di con delibera n. in data ha individuato nella società il soggetto cui affidare la concessione per la realizzazione del parcheggio e per la relativa gestione;

con il presente atto il comune di e la società intendono regolare i propri rapporti derivanti dalla concessione stessa.

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

2-3-1990

GAZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Serie generale - n. 51

Tutto ciò prenesso e ritenuto, tra le parti si stipula e si conviene quanto appresso:

Art. 1.

Premesse

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente convenzione.

Art. 2.

Oggetto della convenzione

La presente convenzione ha per oggetto la costruzione e gestione del parcheggio da realizzare nell'area descritta in premessa e/o nel sottosuolo della stessa così come individuata nella planimetria che, allegata al presente atto sotto la lettera, ne costituisce parte integrante.

Il parcheggio verrà realizzato in conformità al progetto di massima approvato dal comune di, per un totale di numero posti auto, numero posti moto, numero posti ciclo, numero posti autobus.

La destinazione d'uso del parcheggio è determinata dai seguenti criteri di ripartizione:

1) posti auto/moto/ciclo/autobus destinati ad uso del pubblico sistema di pagamento in base a tariffa o abbonamento;

2) posti auto/moto/ciclo/autobus ad uso privato, in misura pari al % dei posti realizzati, da assegnare anche attraverso il trasferimento del diritto di proprietà superficiaria;

3) attività diverse.

Le opere oggetto della presente convenzione dovranno essere destinate esclusivamente agli usi previsti nel progetto di massima di cui sopra che, costituito dai seguenti elaborati tecnici e grafici, viene allegato al presente atto sotto la lettera e ne costituisce parte integrante:

a) relazione tecnica illustrativa;

b) planimetria generale P.R.G. comprendente la connessione al territorio circostante (scala 1:400);

c) planimetria particolareggiate con le indicazioni delle strade di accesso, della sistemazione nel sottosuolo della rete fognaria e delle reti tecnologiche di servizio, nonché di ogni altra infrastruttura necessaria (scala 1:500);

d) progetto pianovolumetrico cerredato dai calcoli di verifica della conformità al decreto n. in data del Ministro dei lavori pubblici, di concerto con il Ministro per i problemi delle aree urbane (scala 1:1000);

e) planimetria dei singoli piani dell'impianto (scala 1:200);

f) n. 2 sezioni e n. 2 prospetti (ove in elaborazione) in scala 1:200;

g) elaborato contenente l'indicazione del numero dei posti auto, cicli, autobus, divisi per categoria (pubblici e privati), con l'indicazione degli spazi collettivi per l'esercizio del parcheggio;

h) specificazione dei sistemi costruttivi e schemi degli impianti tecnici e a rete;

i) quadro economico.

Gli elaborati dovranno essere muniti del visto di approvazione del comando dei vigili del fuoco.

Qualsiasi modifica relativa al parcheggio deve essere autorizzata dal comune di, su istanza presentata dal concessionario ed approvata dal Ministro per i problemi delle aree urbane.

Art. 3.

Proprietà delle opere

Tutti gli impianti e le opere, fissi o mobili, realizzati dal concessionario in forza del presente atto, ivi compresi quelli realizzati nel corso della concessione, nonché tutte le attrezzature, macchinari, accessori e pertinenze e quanto altro costruito ed installato dal predetto concessionario o dai suoi aventi causa nel parcheggio oggetto della presente convenzione, diverranno *de jure* di proprietà del comune al momento della scadenza della concessione e senza corrispettivo alcuno.

Nel caso in cui l'area non sia di proprietà del comune, alla scadenza della concessione la proprietà della stessa sarà trasferita al comune di, fermo restando il diritto del proprietario ad una somma determinata consensualmente tra le parti ovvero, in caso di mancato accordo, da una commissione composta di tre membri di cui uno nominato dal comune, uno dal concessionario ed il terzo di comune accordo tra le parti. In caso di disaccordo, la nomina del terzo membro è effettuata

Art. 4.

Corrispettivo ed oneri del concedente e del concessionario

Il comune di ed il concessionario determinano, di comune accordo, le proprie reciproche obbligazioni nascenti dalla realizzazione e dalla gestione delle opere oggetto della presente convenzione, sulla base di quanto previsto dal piano economico finanziario di cui in premessa, nei seguenti termini:

L'erogazione di somme da parte del comune di ove prevista, avrà luogo sulla base di certificazioni attestanti, con scadenza semestrale, il regolare stato di avanzamento dei lavori, nonché l'inizio e la regolare prosecuzione della gestione del servizio. Nel caso in cui tali attestazioni manchino o siano incomplete, l'erogazione delle somme potrà essere sospesa e si potrà procedere, se del caso, al recupero di quanto già corrisposto.

Il concessionario, a titolo di corrispettivo, si impegna in favore del comune di

a) alla progettazione esecutiva delle opere oggetto della presente convenzione;

b) alla esecuzione delle opere stesse a regola d'arte, alla direzione dei lavori, ove affidatagli, ed all'assistenza al collaudo delle strutture e degli impianti;

c) alla gestione, per il periodo convenuto, degli impianti realizzati.

Sono a carico esclusivo del concessionario tutti i canoni, diritti e tariffe per la fornitura di acqua, energia elettrica, altri servizi nonché quant'altro necessario per la progettazione, costruzione e gestione delle opere oggetto della presente convenzione.

Gli eventuali lavori che, nel corso della realizzazione delle opere oggetto della presente convenzione e della relativa gestione, dovessero rendersi necessari per l'osservanza di disposizioni sopravvenute, nonché la eventuale progettazione ed esecuzione dello spostamento e del ripristino funzionale delle utenze in genere e delle infrastrutture di servizi pubblici e privati devono essere eseguiti a cura e spese di

Il concessionario, per tutta la durata della concessione, deve provvedere ad propria cura e spese, all'assicurazione per i danni alle opere realizzate ed ai veicoli parcheggiati, nonché all'assicurazione per responsabilità civile nei riguardi di terzi. L'entità degli importi assicurati deve essere concordata con il comune.

È a carico del concessionario l'obbligo di fornire ed installare a proprie spese dispositivi di indicazione delle disponibilità di posti.

Art. 5.

Progettazione esecutiva e programmi esecutivi

La progettazione esecutiva affidata al concessionario dovrà essere elaborata, in accordo con gli uffici del comune di, conformemente alle prescrizioni contenute nel progetto di massima richiamato all'art. 2 entro giorni dalla data di sottoscrizione della presente convenzione.

Il concessionario in sede di progettazione è tenuto ad osservare tutte le disposizioni di legge e di regolamenti che disciplinano la costruzione di impianti pubblici del tipo di quelli oggetto della presente convenzione.

2-3-1990

GAZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Serie generale - n. 51

Il progetto esecutivo sarà costituito, di norma, dai seguenti elaborati:

- relazione tecnica illustrativa;
- planimetria generale in scala 1:1000;
- pianete quotate di ogni piano, della copertura e delle fondazioni (scala 1:100);
- sezioni quotate, scala 1:100;
- prospetti con le indicazioni di materiali e relativi colori in idonea scala;
- schemi quotati degli impianti tecnici a rete con l'indicazione delle posizioni di prelievo e di immissione nelle reti esistenti;
- progetti degli impianti idrico-sanitari, elettrici, ventilazione, antincendio;
- progetto di utilizzazione, sistemazione ed arredo anche degli spazi esterni, compreso impianti idrico, fognario e di illuminazione;
- studio planovolumetrico o sistemazione d'insieme, scala 1:500;
- quadro economico - computo metrico - stima;
- capitolato speciale d'appalto;
- programma costruttivo ed abaco dei tempi di esecuzione.

Gli interventi oggetto della presente convenzione saranno attuati in conformità del programma costruttivo e del progetto esecutivo approvato dal concessionario.

Il comune di si riserva il diritto di ordinare, in sede di approvazione della progettazione esecutiva, eventuali modifiche e/o integrazioni dei progetti con salvezza dei diritti conseguenti.

Art. 6.

Esecuzione delle opere

Intervenuti l'esecutività dell'atto deliberativo comunale recante la approvazione del progetto esecutivo, il comune di adotta il provvedimento di concessione edilizia dandone comunicazione al concessionario. Entro lo stesso termine il comune di provvede alla eventuale consegna delle aree.

I lavori dovranno essere eseguiti a perfetta regola d'arte in conformità agli elaborati progettuali approvati, rimanendo inteso che non potranno essere apportate dal concessionario varianti od addizioni senza la preventiva approvazione del concessionario. Il concessionario potrà richiedere al concessionario la redazione di varianti o integrazioni degli elaborati tecnici richiamati, sempre che tale redazione non comporti sostanziali modifiche a questi ultimi.

Tutte le opere previste dalla presente convenzione dovranno essere eseguite entro giorni dalla data di comunicazione di cui al precedente alinea ovvero dalla consegna delle aree.

L'ultimazione delle opere dovrà risultare da apposita certificazione; entro i successivi giorni l'opera dovrà essere resa agibile e funzionante in ogni sua parte. A tal fine il concessionario dovrà provvedere, a sua cura e spese, ad ottenere tutte le autorizzazioni necessarie per l'agibilità. Senza pregiudizio delle altre sanzioni previste nella presente convenzione, per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo rispetto al termine previsto per l'ultimazione dei lavori e per l'agibilità e funzionamento del parcheggio, si applicherà una penale corrispondente all'uno per mille del costo di costruzione per i primi trenta giorni. Ove il ritardo si protragga ulteriormente, il comune provvede ad incamerare l'intera cauzione di cui al successivo art. 16.

Le parti convengono che gli oneri per lo spostamento delle reti dei servizi e per la sistemazione dei soprasuoli siano così disciplinati:

Il concessionario per la realizzazione dei manufatti e degli impianti potrà avvalersi di una o più imprese appaltatrici, regolarmente iscritte all'Albo nazionale dei costruttori per importi e categorie pertinenti ai lavori da realizzare ed in regola con le disposizioni di cui alla legge 13 settembre 1982, n. 646, e successive integrazioni e modificazioni, previa autorizzazione dell'amministrazione comunale subordinata anche alla verifica sulla congruità dei prezzi definiti.

La disposizione si applica anche per eventuali ulteriori subappalti che, comunque, dovranno essere preventivamente autorizzati dal comune.

Il concessionario resta estraneo a tutti i rapporti del concessionario con i suoi eventuali appaltatori, fornitori e terzi in genere, dovendosi intendere tali rapporti esclusivamente intercorsi tra il concessionario e i detti soggetti senza che mai si possa da chiunque assumere una responsabilità diretta o indiretta del concessionario.

Il concessionario, inoltre, rimane obbligato ad osservare e far osservare tutte le vigenti norme di carattere generale e le prescrizioni di carattere tecnico agli effetti della prevenzione degli infortuni sul lavoro.

Art. 7.

Direzione lavori e vigilanza

I lavori, previsti dal progetto approvato, saranno eseguiti sotto la direzione di uno o più tecnici ciò abilitati, nominati dal comune ovvero dal concessionario previo gradimento del comune e sotto la vigilanza del comune stesso, il quale si avvarrà a tale riguardo dei propri uffici o di appositi organi collegiali.

Il concessionario sarà responsabile di eventuali danni arrecati agli edifici esistenti nonché di ogni altro danno arrecato a persone o cose a causa della realizzazione delle opere oggetto della presente convenzione.

Art. 8.

Collaudo

Le opere realizzate in attuazione della presente convenzione saranno soggette a collaudo, anche in corso d'opera, da parte di una commissione di collaudatori costituita con decreto del Ministro per i problemi delle aree urbane e composta da tre o cinque membri, di cui uno con funzioni di presidente, i cui compensi saranno liquidati dal concessionario, in conformità alle tariffe professionali, nel limite massimo complessivo dello 0,50% dell'importo di concessione.

La scelta del presidente e della metà dei membri è rimessa al Ministro per i problemi delle aree urbane, mentre gli altri sono designati dal comune interessato.

Copia dei verbali della commissione sono trasmessi al comune ed alla commissione di cui all'art. 17.

La collaudazione delle opere deve essere conclusa, comunque, entro un anno dalla ultimazione dei lavori.

Tutti gli oneri relativi ai collaudi, ivi compresi i compensi ai collaudatori, sono a carico del concessionario.

Art. 9.

Ritrovamenti archeologici

Qualora nel corso dei lavori dovessero venire alla luce reperti archeologici, il concessionario è obbligato a sospendere i lavori ed a darne immediata comunicazione alla competente soprintendenza ed al comune.

Qualora a seguito del ritrovamento di reperti archeologici, il completamento dell'opera comportasse oneri imprevisti e/o una minore utilizzazione della superficie, il concessionario avrà diritto ad una proroga del termine di ultimazione dei lavori ed eventualmente ad un ristoro dei maggiori oneri subiti attraverso il prolungamento del periodo di gestione. Resta fermo che nulla avrà a pretendere il concessionario per eventuali sospendimenti dei lavori che non eccedano complessivamente il% della durata dei lavori e comunque un periodo di giorni.

Qualora l'importanza e l'estensione dei ritrovamenti archeologici rendesse impossibile l'utilizzazione dell'area o ne rendesse possibile l'utilizzazione parziale in misura tale da consentire la realizzazione di un numero di posti macchina inferiore al% del numero previsto dall'art. 2, il comune potrà disporre la revoca della concessione e sarà tenuto a corrispondere al concessionario un indennizzo pari al% delle spese sostenute e documentate.

In caso di revoca della concessione, il concessionario dovrà riconsegnare le aree eventualmente appartenenti al comune libere da materiali o macchinari entro giorni dalla data di notificazione del provvedimento. Resta, comunque, in facoltà del comune di richiedere al concessionario l'esecuzione di opere provvisoriali e di ripristino ambientale, concordando congruo termine per la loro esecuzione. Il costo di tali opere verrà liquidato al concessionario applicando il listino prezzi per le opere edili di

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

2-3-1990

GAZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Serie generale - n. 51

Art. 10.

Traffico veicolare e pedonale

Il comune si riserva l'insindacabile facoltà di adottare le misure più idonee per disciplinare il traffico veicolare e pedonale. A tale scopo i lavori di scavo e di costruzione delle strutture dovranno essere programmati e realizzati con modalità tali da garantire il più possibile la fluidità del traffico e comunque da concordare preventivamente con il comune di

Gli oneri relativi agli eventuali lavori necessari per garantire la fluidità del traffico, in relazione ai lavori oggetto della presente convenzione, sono a carico di

Art. 11.

Gestione del servizio

La gestione delle opere previste dalla presente convenzione ha la stessa durata indicata nel provvedimento di concessione, di cui in premessa.

Il comune di ed il concessionario determinano, di comune accordo, l'attribuzione dei proventi della gestione dei parcheggi, sulla base di quanto previsto dal piano economico finanziario di cui in premessa.

Per quanto concerne i livelli tariffari dei parcheggi ad uso del pubblico si stabiliscono i seguenti importi:

Le tariffe indicate sono riferite al e possono esser aggiornate, di comune accordo. In tal caso il concessionario dovrà presentare un piano di gestione aggiornato che dovrà essere verificato dal comune sulla base dei consuntivi dei anni precedenti.

Art. 12.

Oneri di manutenzione

Durante tutto il periodo di durata della concessione il concessionario dovrà eseguire a sua cura e spese, tutte le opere di manutenzione ordinaria e straordinaria necessarie per assicurare l'ottimale funzionamento del parcheggio oggetto della presente convenzione provvedendo, ove necessario, al completo rinnovo degli impianti o di parte di essi, in modo da consegnare al comune, alla scadenza della concessione, l'opera in ottime condizioni di conservazione e funzionamento. Nel corso del ultimo anno di concessione il comune provvederà, in contridittorio con il concessionario, a accettare i lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria nonché gli eventuali rinnovi parziali o totali degli impianti necessari ai fini di cui sopra, per riportare l'impianto alle condizioni ottimali d'esercizio; le relative spese saranno ad esclusivo carico del concessionario.

Art. 13.

Responsabilità del concessionario

Il concessionario resta comunque responsabile nei confronti del comune dell'esatto adempimento di tutti gli obblighi nascenti dalla presente convenzione.

In ogni caso, il concessionario si obbliga a tenere indenne il comune da ogni pretesa, azione e ragione che possa essere avanzata da terzi, in dipendenza della progettazione esecutiva e della esecuzione dell'opera e degli interventi previsti dalla presente convenzione o per mancato adempimento degli obblighi contrattuali o per altre circostanze comunque connesse con la progettazione, l'esecuzione dei lavori e con la gestione del parcheggio e dei servizi.

Il concedente non assume responsabilità conseguenti ai rapporti del concessionario con i suoi appaltatori, fornitori, prestatori d'opera e terzi in genere.

Rimane peraltro stabilito che nei contratti il concessionario dovrà imporre oltreché l'osservanza delle leggi, capitolati e norme richiamate nel presente atto, il rispetto preciso di tutti gli obblighi da lui assunti verso il concedente relativi alla corretta esecuzione e gestione delle opere.

Art. 14.

Penali e sanzioni

Qualora nel corso della gestione del parcheggio dovessero essere accertate violazioni del concessionario agli obblighi assunti con la presente convenzione e, a seguito di diffida del comune, il concessionario non abbia provveduto a ripristinare le condizioni previste dalla presente convenzione nel termine all'uopo assegnatogli, il concessionario medesimo sarà tenuto a corrispondere al comune una somma pari alle spese sostenute dal comune medesimo per il ripristino delle condizioni di cui sopra, maggiorata degli eventuali danni nonché, a titolo di penale, una somma il cui importo massimo potrà essere

La penale di cui sopra sarà irrogata con provvedimento del sindaco su proposta del competente ufficio comunale.

Il concessionario è tenuto al pagamento della somma prescritta entro trenta giorni dalla notifica del provvedimento.

Decorso infruttuosamente tale termine, il comune provvederà a recuperare la somma corrispondente a carico della cauzione di cui al successivo art. 16 che dovrà essere reintegrata entro i successivi trenta giorni. Resta fermo quanto previsto dal successivo art. 15.

Art. 15.

Clausola risolutiva e revoca della concessione

Senza pregiudizio di ogni maggiore ragione, azione o diritto che possa al comune competere anche a titolo di risarcimento danni, il comune medesimo si riserva la facoltà di avvalersi nei confronti del concessionario della clausola risolutiva espressa di cui all'art. 1456 del codice civile, previa diffida, oltre che nell'ipotesi di cui all'art. 9, anche per una sola delle seguenti cause:

1) fallimento del concessionario o suoi aventi causa ovvero quando nella struttura imprenditoriale del concessionario si verifichino fatti che comportino una notevole diminuzione della capacità tecnico-finanziaria e/o patrimoniale;

2) riscontro di gravi vizi o ritardi nella progettazione e nella esecuzione delle opere;

3) esecuzione delle opere in modo difforme delle prescrizioni progettuali ovvero diminuzione del numero dei posti auto da destinarsi a parcheggio;

4) applicazione di tariffe difformi da quelle convenute;

5) chiusura totale e/o parziale anche temporanea del parcheggio senza giustificato motivo;

6) violazione del divieto di utilizzare anche parzialmente o temporaneamente, in tutto od in parte, il parcheggio per usi e finalità diverse da quelle di cui alla presente convenzione;

7) violazione dell'obbligo di curare la manutenzione ordinaria e straordinaria del parcheggio nel suo complesso;

8) violazione delle disposizioni in materia di subappalto di cui all'art. 6 che precede.

Nelle ipotesi sopra indicate il comune è tenuto a corrispondere al concessionario un indennizzo calcolato, per analogia, secondo i criteri di cui all'art. 340 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, ovvero nelle ipotesi in cui sia già iniziata la gestione del servizio, secondo i criteri di cui all'art. 24 del testo unico delle leggi sull'assunzione diretta dei pubblici servizi, regio decreto 15 ottobre 1925, n. 2578.

La concessione è revocata per gravi ed inderogabili esigenze di pubblico interesse.

Art. 16.

Cauzione

A garanzia tanto della esatta e funzionale progettazione ed esecuzione di ciascuna opera quanto della corretta gestione del servizio e, comunque, dell'esatto adempimento degli obblighi assunti con il

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

2-3-1991

GAZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Serie generale - n. 51

presente atto, il concessionario, prima dell'inizio dei lavori, presterà cauzione per complessive lire corrispondenti al% del costo di costruzione delle opere di cui al progetto di massima e, comunque, per una somma non inferiore all'importo complessivo dei contributi concessi dallo Stato di cui alle premesse della presente convenzione, nei seguenti modi:

- a) presso la tesoreria comunale in numerario o in titoli dello Stato o garantiti dallo Stato, al corso del giorno del deposito;
- b) mediante fidejussione bancaria o polizza assicurativa ai sensi della legge 1^o giugno 1982, n. 348.

Su richiesta del concessionario la garanzia sarà liberata con provvedimento del sindaco, fino a concorrenza del 50% dell'importo, dopo l'approvazione del collaudo anche parziale delle opere e degli impianti, mediante invio di lettera di svincolo del concedente agli istituti fidejubenti; per il restante 50% la garanzia sarà liberata, con ordinanza sindacale in quote proporzionali ogni anni e dovrà comunque essere aggiornata sempre ogni anni, in relazione all'eventuale mutato valore della moneta calcolato in base agli indici I.S.T.A.T. del costo della vita valevoli ai fini della applicazione della scala mobile delle retribuzioni nei settori dell'industria, commercio, agricoltura ed altri settori interessati.

Art. 17.

Commissione di alta vigilanza

Il concessionario dovrà assicurare tutta l'assistenza necessaria alla commissione d'alta vigilanza sulla attuazione della legge 24 marzo 1989, n. 122, costituita con decreto del Ministro per i problemi delle aree urbane per verificare il compiuto, regolare e tempestivo perseguitamento delle finalità di cui alla legge 24 marzo 1989, n. 122, assicurando uniformità di indirizzo nell'attività delle commissioni di collaudo, vigilando sull'avanzamento delle procedure contrattuali e sulle opere, assicurando il rispetto dei termini indicati nei relativi atti, nonché predisponendo trimestralmente apposite relazioni al Ministro per i problemi delle aree urbane.

Il concessionario dovrà fornire, inoltre, alla commissione di alta vigilanza tutti i chiarimenti ed i documenti che saranno richiesti.

Gli oneri comunque connessi alle attività della commissione di alta vigilanza sono posti a carico del concessionario nel limite massimo della somma corrispondente allo 0,50 per mille dell'importo di concessione.

Art. 18.

Definizione delle controversie

Qualsiasi controversia di natura tecnica, amministrativa o giuridica che dovesse insorgere in ordine alla interpretazione, esecuzione e/o risoluzione, in corso o al termine della presente convenzione, sarà deferita ad un collegio di tre arbitri rituali, di cui il primo nominato dalla parte attrice, il secondo dalla parte convenuta ed il terzo, con funzioni di presidente, dai due arbitri come sopra nominati, o, in difetto di accordo, dal Presidente del Consiglio di Stato.

Il collegio arbitrale giudicherà secondo diritto. La presente clausola compromissoria, immediatamente operativa, non suscettibile di declinatoria, comporta l'applicazione delle norme dettate in tema di arbitrato dal codice di procedura civile.

Art. 19.

Spese contrattuali

Le spese del presente atto e conseguenti, ivi comprese quelle di carattere fiscale, sono a totale carico del concessionario.

Art. 20.

Rappresentanza

Per tutto quanto attiene ai rapporti con il comune derivanti dalla presente convenzione, il concessionario sarà rappresentato da Detto rappresentante elegge domicilio in ed assolve l'incarico fin quando non verrà eventualmente sostituito da altro rappresentante la cui nomina dovrà essere in ogni caso comunicata al comune a cura del concessionario, entro quindici giorni dalla sostituzione.

90A1033

90A1034

MINISTERO
DELLA MARINA MERCANTILE

DECRETO 20 febbraio 1990.

Modificazione al decreto ministeriale 10 ottobre 1986 concernente le norme di organizzazione dell'Istituto centrale per la ricerca scientifica e tecnologica applicata alla pesca marittima.

IL MINISTRO
DELLA MARINA MERCANTILE

Visto l'art. 8 della legge 17 febbraio 1982, n. 41, che istituisce l'Istituto centrale per la ricerca scientifica e tecnologica applicata alla pesca marittima, inserito nella categoria IV «Enti scientifici di ricerca e sperimentazione» della tabella allegata alla legge 20 marzo 1975, n. 70, indica gli scopi dell'Istituto, ne determina gli organi di amministrazione e ne fissa la dotazione organica;

Vista la legge 31 dicembre 1982, n. 979, recante: «Disposizioni per la difesa del mare»;

Vista la legge 20 marzo 1975, n. 70, sul riordinamento degli enti pubblici e del rapporto di lavoro del personale dipendente;

Visti i decreti del Presidente della Repubblica 26 maggio 1976, n. 411, 16 ottobre 1979, n. 509, 25 giugno 1983, n. 346, 28 settembre 1987, n. 568, sulla disciplina del rapporto di lavoro del personale degli enti di cui alla predetta legge n. 70/1975;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 31 marzo 1947, n. 396, concernente le attribuzioni del Ministero della marina mercantile;

Visto il proprio decreto 10 ottobre 1986, che definisce le norme di organizzazione dell'Istituto centrale per la ricerca scientifica e tecnologica applicata alla pesca marittima;

Considerata l'opportunità di provvedere all'adeguamento delle predette norme alle necessità operative e funzionali dell'Istituto, in relazione all'espletamento delle ricerche in specie nella fase di rilevamento dei dati e della valutazione tecnica;

Decreta:

All'art. 1 del decreto ministeriale 10 ottobre 1986 citato nelle premesse è aggiunto il seguente comma:

«Per l'espletamento dei compiti di cui al successivo art. 2, l'Istituto, nei limiti della disponibilità di bilancio e di personale, può istituire unità periferiche nel limite massimo di due.

La relativa delibera è sottoposta all'approvazione del Ministro della marina mercantile».

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, addì 20 febbraio 1990

Il Ministro: VIZZINI

SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo 1 (70%)

Anno 331° — Numero 30



GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Mercoledì, 18 aprile 1990

SI PUBBLICA TUTTI
I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICI PUBBLICAZIONE LEGGI E SEGRETI - VIA ARECULA 76 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 0601

La Gazzetta Ufficiale, oltre alla Serie generale, pubblica quattro Serie speciali, ognuna contraddistinta con autonoma numerazione:

- 1^a Serie speciale: Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)
- 2^a Serie speciale: Comunità europee (pubblicata il lunedì e il giovedì)
- 3^a Serie speciale: Regioni (pubblicata il sabato)
- 4^a Serie speciale: Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO IMPORTANTE

Per informazioni e reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della Gazzetta Ufficiale bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi n. 10 - 00100 Roma, telefoni (06) 85082149/2221.

SOMMARIO**LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI****DECRETO LEGISLATIVO 12 aprile 1990, n. 77.**

- Modificazioni agli articoli 242 e 244 del decreto legislativo
28 luglio 1989, n. 271, in tema di termini per la definizione dei
procedimenti in fase istruttoria che proseguono con le norme del
codice di procedura penale abrogato Pag. 3

DECRETO 6 aprile 1990.

Ripartizione parziale per regioni dei fondi disponibili
nell'ambito dei volumi massimi di mutui stabiliti dall'art. 4 della
legge 24 marzo 1989, n. 122, con contestuale accantonamento di
fondi da destinare per le successive ripartizioni Pag. 5

Ministero della pubblica istruzione

DECRETO 13 marzo 1990.

Integrazione e modifica alla suddivisione del territorio
della regione Puglia in distretti scolastici Pag. 6

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

Ministro per i problemi
delle aree urbane

DECRETO 6 aprile 1990.

Ripartizione parziale tra i comuni di cui all'art. 6 della legge
24 marzo 1989, n. 122, dei fondi disponibili nell'ambito dei
volumi massimi di mutui stabiliti dall'art. 7 della legge stessa,
con contestuale accantonamento di fondi da destinare per le suc-
cessive ripartizioni Pag. 4

DECRETO 21 marzo 1990.

Ulteriori integrazioni al decreto ministeriale 3 settembre 1985
concernente: «nuove classi di concorso a cattedre, a posti di
insegnante tecnico-pratico, a posti di insegnante di arte applicata».
Pag. 7

Ministro per il coordinamento della protezione civile

ORDINANZA 4 aprile 1990.

Interventi diretti ad eliminare situazioni di rischio connesse alle
condizioni del suolo nel comune di Firenze. (Ordinanza
n. 1893/FPC) Pag. 9

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

18-4-1990

GAZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Serie generale - n. 90

Note all'art. 1:

— Il testo vigente dell'art. 242 del D.Lgs. n. 271/1989 (Norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale), come modificato dal decreto qui pubblicato, è il seguente:

«Art. 242 (*Procedimenti in fase istruttoria che proseguono con le norme anteriormente vigenti*). — 1. La disposizione dell'art. 341 si osserva altresì:

a) nei procedimenti in corso alla data di entrata in vigore del codice quando è stato compiuto un atto di istruzione del quale è previsto il deposito e il fatto è stato contestato all'imputato ovvero enunciato in un mandato o in un ordine rimasto senza effetto;

b) quando, prima dell'entrata in vigore del codice, è stato eseguito l'arresto in flagranza o il fermo;

c) nei procedimenti connessi a norma dell'art. 45 del codice abrogato per i quali le condizioni indicate nelle lettere a) e b) risorrono anche relativamente a uno solo degli indiziati o imputati ovvero a una sola delle imputazioni, sempre che alla data di entrata in vigore del codice i procedimenti stanno già summi.

2. Quando si procede con istruzione sommaria, se entro il termine di dodici mesi dall'entrata in vigore del codice non è stato ancora richiesto il decreto di citazione a giudizio o richiesta la sentenza di proscioglimento o non è stato disposto il giudizio direttissimo, il pubblico ministero entro i successivi trenta giorni trasmette il fascicolo con le sue conclusioni al giudice istruttore. Questi provvede agli adempimenti previsti dall'art. 372 del codice abrogato ed entro sessanta giorni dalla scadenza del termine ivi indicato pronuncia sentenza di proscioglimento od ordinanza di rinvio a giudizio.

3. Quando si procede con istruzione formale, se alla scadenza del termine di dodici mesi previsto dal comma 2 l'istruzione è ancora in corso, il giudice istruttore entro cinque giorni deposita il fascicolo in

cancelleria, dandone avviso al pubblico ministero a norma dell'art. 369 del codice abrogato. Entro sessanta giorni dalla scadenza del termine previsto dall'art. 372 del codice abrogato, il giudice istruttore pronuncia sentenza di proscioglimento od ordinanza di rinvio a giudizio.

4. Nei procedimenti di competenza del pretore, se alla scadenza del termine di dodici mesi previsto dal comma 2 l'istruzione è ancora in corso, il pretore entro trenta giorni pronuncia sentenza di proscioglimento, decreto di citazione a giudizio o decreto penale di condanna ovvero dispone il giudizio direttissimo».

Note all'art. 2:

— Il testo vigente dell'art. 244, comma 1, del D.Lgs. n. 271/1989, come modificato dal decreto qui pubblicato, è il seguente:

«Art. 244, comma 1. — Le disposizioni dell'art. 243, comma 2, si osservano anche quando, dopo la scadenza del termine di dodici mesi previsto dall'art. 242, i procedimenti proseguiti con l'applicazione delle norme vigenti anteriormente alla data di entrata in vigore del codice regrediscono per qualunque motivo alla fase istruttoria ovvero quando non sono rispettati i termini indicati nell'art. 342, commi 2, 3 e 4. In tali casi si osservano altresì le seguenti disposizioni:

a) i termini che, secondo il codice, decorrono dal momento in cui è effettuata taluna delle iscrizioni nel registro previsto dall'art. 335, sono computati a partire dalla data del provvedimento che dispone la regressione del procedimento o la trasmissione degli atti al pubblico ministero;

b) alle nullità relative verificatesi nel corso dell'istruzione si applica l'art. 181, commi 1 e 2 del codice;

c) alla parte civile ritualmente costituita spettano nelle indagini preliminari i poteri attribuiti dal codice alla persona offesa».

90G0116

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTRO PER I PROBLEMI
DELLE AREE URBANE

DECRETO 6 aprile 1990.

Ripartizione parziale tra i comuni di cui all'art. 6 della legge 24 marzo 1989, n. 122, dei fondi disponibili nell'ambito dei volumi massimi di motui stabiliti dall'art. 7 della legge stessa, con contestuale accantonamento di fondi da destinare per le successive ripartizioni.

IL MINISTRO PER I PROBLEMI
DELLE AREE URBANE

Vista la legge 24 marzo 1989, n. 122, recante: «Disposizioni in materia di parcheggi, programma triennale per le aree urbane maggiormente popolate, nonché modificazioni di alcune norme del testo unico sulla disciplina della circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393»;

Visti gli articoli 6 e 7 della legge sopracitata recanti misure contributive in favore dei comuni di Roma, Milano, Torino, Genova, Venezia, Trieste, Bologna, Firenze, Napoli, Bari, Reggio Calabria, Messina, Cagliari, Catania e Palermo per l'attuazione di programmi urbani di parcheggi;

Visto, in particolare, il comma 1 dell'art. 7 sopracitato in base al quale il Presidente del Consiglio dei Ministri o, per sua delega, il Ministro per i problemi delle aree urbane determina con proprio decreto le opere e gli interventi da ammettere ai contributi tenuto conto dei programmi comunali e delle conseguenti deliberazioni regionali;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 16 maggio 1989, registrato alla Corte dei conti il 30 maggio 1989, con il quale è stato delegato al Ministro per i problemi delle aree urbane l'esercizio delle funzioni di cui alla prefata legge n. 122 del 1989;

Visto il decreto del Ministro per i problemi delle aree urbane, di concerto con il Ministro del tesoro 14 febbraio 1990, n. 41, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 2 marzo 1990, n. 51, recante: «Disposizioni in ordine ai criteri di priorità tra gli interventi proposti nella realizzazione dei parcheggi pubblici ai fini dell'ammissione ai contributi previsti dalla legge 24 marzo 1989, n. 122»;

Ravvisata l'esigenza di consentire l'avvio dei programmi per i comuni interessati, senza alcun pregiudizio, peraltro, per i programmi dei comuni non ancora definiti compiutamente ai sensi della richiamata disposizione legislativa quantificando le quote ipotizzabili di assegnazione provvisoria dei contributi ai singoli comuni interessati, alla cui stregua sarà più agevole procedere ad una migliore e più motivata approvazione degli interventi prioritari secondo le indicazioni della legge e in accordo con i responsabili regionali e comunali della formulazione dei programmi;

Ritenuto, pertanto, di dover operare la ripartizione parziale dei fondi disponibili con contestuale accantonamento di fondi da destinare successivamente in sede di definitivo assestamento dell'assegnazione delle provvidenze così da definire un quadro di riferimento globale relativamente ai programmi che la legge intende finanziare;

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

10-4-1990

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Ritenuto di dover determinare tale quadro di riferimento utilizzando i seguenti indicatori, significativi ai fini della domanda, sulla base delle ultime rilevazioni dell'I.S.T.A.T. relative ai comuni interessati dal presente decreto:

- autovetture circolanti e variazioni relative nel quinquennio precedente;

- combinazione della distribuzione delle famiglie residenti nel comune capoluogo con la variazione della popolazione residente nei comuni della provincia (mobilità e pendolarismo conseguenti alla migrazione dal comune capoluogo);

- combinazione delle autovetture circolanti con la densità territoriale del comune capoluogo (congestione autovetture);

- combinazione della distribuzione delle famiglie residenti nelle province (espressione potenziale di domanda di mobilità verso il comune capoluogo) e la densità territoriale della popolazione già insediatà nel comune (cumulo di mobilità - congestione),

operandone, quindi, la media e, successivamente, bilandoli nel rapporto del 60 e 40 per cento rispettivamente per le aree del centro-nord e del sud;

Visto l'art. 7, comma 3, della legge n. 122 del 1989, circa il volume massimo dei mutui concedibili per gli anni 1989, 1990 e 1991 pari a complessive lire 2.000 miliardi;

Decreta:

Art. 1.

Il volume complessivo di mutui di lire 2.000 miliardi per gli anni 1989, 1990 e 1991 è destinato per la quota del 25 per cento, pari a lire cinquecentomiliardi, all'accantonamento per le successive ripartizioni.

Art. 2.

La restante parte del 75 per cento del suddetto volume complessivo, pari a lire mille e cinquecento miliardi è così suddivisa:

Comuni	Miliardi di lire
Torino	138
Milano	247,5
Venezia	40,5
Trieste	21
Genova	67,5
Bologna	58,5
Firenze	69
Roma	258
Napoli	211,5
Bari	87
Reggio Calabria	34,5
Catania	72
Messina	46,5
Palermo	97,5
Cagliari	51

Art. 3.

Con successivo decreto, previo parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome, prevista dall'art. 12 della legge 23 agosto 1988, n. 400, che ha sostituito la commissione interregionale di cui all'art. 13 della legge 16 maggio 1970, n. 281, saranno determinati le opere e gli interventi da ammettere al contributo previsto dal comma 2, dell'art. 7, della citata legge n. 122 del 1989, previa conferenza con i sindaci dei comuni interessati ed i presidenti delle regioni da tenersi entro quaranta giorni dalla data del presente decreto.

Roma, 6 aprile 1990

Il Ministro: CONTE

SEAT/767

DECRETO 6 aprile 1990.

Ripartizione parziale per regioni dei fondi disponibili nell'ambito dei volumi massimi di mutui stabiliti dall'art. 4 della legge 24 marzo 1989, n. 122, con contestuale accantonamento di fondi da destinare per le successive ripartizioni.

IL MINISTRO PER I PROBLEMI
DELLE AREE URBANE

Vista la legge 24 marzo 1989, n. 122, recante: «Disposizioni in materia di parcheggi, programma triennale per le aree urbane maggiormente popolate, nonché modificazioni di alcune norme del testo unico sulla disciplina della circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393»;

Visti gli articoli 3 e 4 della legge sopracitata recanti misure contributive in favore dei comuni tenuti alla realizzazione di programmi urbani di parcheggi;

Visto, in particolare, il comma 6 dell'art. 3 sopracitato in base al quale il Presidente del Consiglio dei Ministri o, per sua delega, il Ministro per i problemi delle aree urbane determina con proprio decreto, di concerto con il Ministro dei lavori pubblici, le opere e gli interventi da ammettere ai contributi tenuto conto dei programmi comunali e delle conseguenti deliberazioni regionali;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 16 maggio 1989, registrato alla Corte dei conti il 30 maggio 1989, con il quale è stato delegato al Ministro per i problemi delle aree urbane l'esercizio delle funzioni di cui alla prefata legge n. 122 del 1989;

Visto il decreto del Ministro per i problemi delle aree urbane, di concerto con il Ministro del tesoro 14 febbraio 1990, n. 41, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 2 marzo 1990, n. 51, recante: «Disposizioni in ordine ai criteri di priorità tra gli interventi proposti nella realizzazione dei parcheggi pubblici ai fini della ammissione ai contributi previsti dalla legge 24 marzo 1989, n. 122»;

18-4-1990

GAZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Serie generale - n. 90

Ravvisata l'esigenza di consentire l'avvio dei programmi per i comuni interessati, senza alcun pregiudizio, peraltro, per i programmi dei comuni non ancora definiti compiutamente ai sensi della richiamata disposizione legislativa, quantificando a livello nazionale le quote ipotizzabili di assegnazione provvisoria dei contributi, alla cui stregua sarà più agevole procedere ad una migliore e più motivata approvazione degli interventi prioritari secondo le indicazioni della legge e in accordo con i responsabili regionali e comunali della formulazione dei programmi;

Ritenuto, pertanto, di dover operare la ripartizione parziale per regioni dei fondi disponibili con contestuale accantonamento di fondi da destinare successivamente in sede di definitivo assestamento dell'assegnazione delle provvidenze così da definire un quadro di riferimento globale relativamente ai programmi che la legge intende finanziare;

Ritenuto di dover determinare tale quadro di riferimento utilizzando i seguenti indicatori, significativi ai fini della domanda, sulla base delle ultime rilevazioni dell'I.S.T.A.T. relative alle regioni interessate dal presente decreto:

autovetture circolanti e variazioni relative nel quinquennio precedente;

combinazione della distribuzione delle famiglie residenti nella regione con le variazioni relative nel quinquennio precedente,

operandone, quindi, la media e, successivamente, equilibrandoli nel rapporto del 60 e 40 per cento rispettivamente per le aree del centro-nord e del sud;

Visto l'art. 4, comma 4, della legge n. 122 del 1989, circa il volume massimo dei mutui concedibili per gli anni 1989 e 1990 pari a complessive lire 1.500 miliardi;

Decreta:

Art. 1.

Il volume complessivo di mutui di lire 1.500 miliardi per gli anni 1989 e 1990 è destinato per la quota del 25 per cento, pari a lire trecentosettantacinque miliardi, all'accantonamento per le successive ripartizioni.

Art. 2.

La restante parte del 75 per cento del suddetto volume complessivo, pari a lire mille e centoventicinque miliardi è così suddivisa:

Regioni e province autonome	Miliardi di lire
Piemonte	63
Valle d'Aosta	5,6
Lombardia	149,6
Veneto	104,6
Friuli-Venezia Giulia	28,1
Liguria	23,6
Emilia-Romagna	93,4
Toscana	74,2
Umbria	25,9
Marche	43,9
Lazio	38,3
Abruzzo	49,5
Molise	12,4
Campania	92,3

Regioni e province autonome	Miliardi di lire
Puglia	84,4
Basilicata	54
Calabria	50,5
Sicilia	75,4
Sardegna	31,5
Provincia autonoma di Trento	11,66
Provincia autonoma di Bolzano	13,14

Art. 3.

Con successivo decreto di concerto con il Ministro dei lavori pubblici, previo parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome, prevista dall'art. 12 della legge 23 agosto 1988, n. 400, che ha sostituito la commissione interregionale di cui all'art. 13 della legge 16 maggio 1970, n. 281, saranno determinati le opere e gli interventi da ammettere al contributo previsto dal comma 1. dell'art. 4, della citata legge n. 122 del 1989, previa conferenza con i presidenti delle regioni da tenersi entro quaranta giorni dalla data del presente decreto.

Roma, 6 aprile 1990

Il Ministro: CONTE

NOTE

Nota in lingua italiana:

Per l'atto amministrativo sopra riportato, che interessa la provincia autonoma di Bolzano, è pubblicato alla pagina 20 della presente Gazzetta Ufficiale l'avviso in lingua tedesca previsto dall'art. 5, commi 2 e 3, del decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 574, mediante il quale si dà notizia del Bollettino ufficiale della regione Trentino-Alto Adige in cui è riportata la pubblicazione integrale in lingua tedesca dell'atto amministrativo in argomento.

Nota in lingua tedesca:

Für den obigen Verwaltungsakt, welcher die Autonome Provinz Bozen betrifft, wird auf Seite 20 des vorliegenden Gesetzesanzeigers der vom Artikel 5, Absätze 2 und 3 des Dekretes des Präsidenten der Republik vom 15. Juli 1988, Nr. 574, vorgesehene Hinweis in deutscher Sprache veröffentlicht. Daraus kann entnommen werden, in welcher Nummer des Amtsblattes der Region Trentino-Südtirol der gegenwärtige Verwaltungsakt vollinhaltlich in deutscher Sprache wiedergegeben wird.
90AT768

MINISTERO
DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

DECRETO 13 marzo 1990.

Integrazione e modifica alla suddivisione del territorio della regione Puglia in distretti scolastici.

IL MINISTRO
DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Visto l'art. 7 della legge 30 luglio 1973, n. 477;

Visti gli articoli 9 e 10 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 416;

Visto il decreto ministeriale 14 febbraio 1986 concernente la nuova ripartizione del territorio della regione Puglia in distretti scolastici;

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

23-4-1991

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Serie generale - n. 95

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTRO
PER I PROBLEMI DELLE AREE URBANE

DECRETO 8 aprile 1991.

Ripartizione della somma di lire cinquecento miliardi in favore dei comuni di Roma, Milano, Torino, Genova, Venezia, Trieste, Bologna, Firenze, Napoli, Bari, Reggio Calabria, Messina, Cagliari, Catania e Palermo per l'attuazione di programmi urbani di parcheggi.

IL MINISTRO PER I PROBLEMI
DELLE AREE URBANE

Vista la legge 24 marzo 1989, n. 122, recante: «Disposizioni in materia di parcheggi, programma triennale per le aree urbane maggiormente popolate, nonché modificazioni del testo unico sulla disciplina della circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393»;

Visti gli articoli 6 e 7 della legge sopracitata recanti misure contributive in favore dei comuni di Roma, Milano, Torino, Genova, Venezia, Trieste, Bologna, Firenze, Napoli, Bari, Reggio Calabria, Messina, Cagliari, Catania e Palermo per l'attuazione di programmi urbani di parcheggi;

Visto, in particolare, il comma 1 dell'art. 7 sopracitato in base al quale il Presidente del Consiglio dei Ministri o, per sua delega, il Ministro per i problemi delle aree urbane determina, con proprio decreto, le opere e gli interventi da ammettere a contributo, tenuto conto dei programmi comunali e delle conseguenti deliberazioni regionali;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 16 maggio 1989, registrato alla Corte dei conti il 30 maggio 1989, con il quale è stato delegato al Ministro per i problemi delle aree urbane l'esercizio delle funzioni di cui alla prefata legge n. 122 del 1989;

Visto il proprio precedente decreto 6 aprile 1990, con il quale si è provveduto alla ripartizione parziale, fra i comuni di cui all'art. 6, della somma di lire 1.500 miliardi, pari al 75% del volume massimo delle spese ammissibili a

contributo statale, con contestuale accantonamento delle restanti lire 500 miliardi, pari al 25%, da destinare a successive ripartizioni;

Ritenuta la necessità di provvedere a tale ulteriore ripartizione, tenendo in debita considerazione il quadro generale degli interventi, così come delineato con l'assunzione dei programmi urbani dei parcheggi valutati in sede di prima annualità;

Decreta:

L'ulteriore somma di lire 500 miliardi, pari al 25% del volume massimo delle spese ammissibili al contributo statale di cui alla legge n. 122/1989, è così ripartita fra i comuni individuati dall'art. 6 della medesima:

Città	(Miliardi di lire)
Torino	46
Milano	81
Venezia	20
Trieste	14
Genova	30
Bologna	19,5
Firenze	30
Roma	80
Napoli	50
Bari	29
Reggio Calabria	11,5
Catania	24
Messina	15,5
Palermo	32,5
Cagliari	17
Totale	500

Roma, 8 aprile 1991

Il Ministro: CONTE

91A1851

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

UNIVERSITÀ DI PERUGIA

DECRETO RETTORALE 6 marzo 1991.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Perugia, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1107, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

7-10-1991

GAZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Serie generale - n. 235

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, recante la riforma della vigilanza sulle assicurazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1983, n. 315, recante norme per la riorganizzazione della Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Vista la legge 9 gennaio 1991, n. 20, concernente integrazioni e modifiche alla legge 12 agosto 1982, n. 576, e norme sul controllo delle partecipazioni di imprese o enti assicurativi e in imprese o enti assicurativi;

Vista la nota in data 26 marzo 1991, n. 160491, recante la proposta dell'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo - ISVAP, al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato di adozione del provvedimento di liquidazione coatta amministrativa ai sensi dell'art. 75 della legge 10 giugno 1978, n. 295, nei confronti della Nuova Vigor S.m.s. di previdenza e sicurtà, con sede in Messina, viale S. Martino, 18, n. 337;

Vista la relazione predisposta dall'ISVAP per la commissione consultiva per le assicurazioni private, nella quale sono indicati i fatti e gli accertamenti che costituiscono presupposto della proposta anzidetta e che si intende qui recepita;

Considerato che l'esercizio dell'attività assicurativa esula dagli scopi e dalle finalità delle società di mutuo soccorso che possono svolgere soltanto le attività previste dalla legge 15 aprile 1886, n. 3818;

Considerato che la predetta società è priva dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività assicurativa prevista dal citato testo unico n. 449 del 1959;

Visto l'art. 3, terzo comma, della citata legge 10 giugno 1978, n. 295, che subordina l'esercizio dell'attività assicurativa da parte delle società di mutuo soccorso alla disciplina di apposite leggi speciali, non ancora emanate;

Visto l'art. 75 della citata legge 10 giugno 1978, n. 295, il quale demanda al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato la liquidazione coatta amministrativa delle società che esercitano l'attività assicurativa senza essere munite della relativa autorizzazione;

Sentita la commissione consultiva per le assicurazioni private, la quale nella seduta del 25 luglio 1991 ha espresso parere favorevole alla liquidazione coatta amministrativa della società di cui trattasi;

Vista la nota in data 30 luglio 1991, n. 142841/1/2, con la quale l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo - ISVAP, ha comunicato, ai sensi dell'art. 22 della legge 9 gennaio 1991, n. 20, la rosa dei nominativi per la nomina del commissario liquidatore dell'anzidetta società;

Decreta.

Art. 1.

La Nuova Vigor S.m.s. di previdenza e sicurtà, con sede in Messina, viale S. Martino, 18, n. 337, è posta in liquidazione coatta amministrativa e ne è nominato commissario liquidatore il rag. Antonino Parisi.

Art. 2.-

Il commissario liquidatore potrà provvedere con apposita convenzione al trasferimento d'ufficio del portafoglio assicurativo della sopraindicata società, ai sensi e con le modalità previste dall'art. 88 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449.

Art. 3.

Al commissario liquidatore spetta, a carico dell'Istituto nazionale delle assicurazioni (INA), gestione autonoma del «Fondo di garanzia per le vittime della strada», oltre al rimborso delle spese, un compenso la cui misura sarà stabilita con successivo decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 1º ottobre 1991

Il Ministro: Bodrato

91A4410

MINISTRO PER I PROBLEMI PER LE AREE URBANE

DECRETO 27 settembre 1991.

Ripartizione della somma di lire trecentosettantacinquemiliardi in favore delle regioni e province autonome per la realizzazione degli interventi di cui all'art. 3 della legge 24 marzo 1989, n. 122.

IL MINISTRO PER I PROBLEMI PER LE AREE URBANE

Vista la legge 24 marzo 1989, n. 122, recante «Dispersioni in materia di parcheggi, programma triennale per le aree urbane maggiormente popolate nonché modificazioni del testo unico sulla disciplina della circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393»;

Visti gli articoli 3, 4 e 5 della legge sopracitata recanti misure contributive in favore delle regioni e province autonome per l'attuazione di programmi urbani di parcheggi;

Visto, in particolare, il comma 6 dell'art. 3 sopracitato in base al quale il Presidente del Consiglio dei Ministri, per sua delega, il Ministro per i problemi per le aree urbane determina, con proprio decreto, le opere e gli interventi da ammettere a contributo, tenuto conto dei programmi comunali e delle conseguenti deliberazioni regionali;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 16 maggio 1989, registrato alla Corte dei conti il 30 maggio 1989, con il quale il Ministro per i problemi per le aree urbane è stato delegato all'esercizio delle funzioni di cui alla prefata legge n. 122/1989;

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

7-10-1991

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Serie generale - n. 235

Visto il proprio precedente decreto del 6 aprile 1990, con il quale si è provveduto alla ripartizione parziale, fra le regioni e province autonome della somma di lire 1.125 miliardi, pari al 75% del volume massimo delle spese ammissibili a contributo statale, con contestuale accantonamento delle restanti lire 375 miliardi, pari al 25%, da destinare a successive ripartizioni;

Ritenuta la necessità di provvedere a tale ulteriore ripartizione, tenendo in debita considerazione il quadro generale degli interventi, così come delineato con l'assunzione dei programmi urbani dei parcheggi valutati in sede di prima annualità;

Decreta:

L'ulteriore somma di lire 375 miliardi, pari al 25% del volume massimo delle spese ammissibili al contributo statale di cui alla legge n. 122/1989, è così ripartita tra le regioni e province autonome:

Regioni e province autonome	Somme in milioni
Piemonte	21.000
Valle d'Aosta	3.866
Lombardia	49.866
Veneto	34.866
Friuli-Venezia Giulia	9.366
Liguria	10.866
Emilia-Romagna.	31.133
Toscana	24.733
Umbria	8.633
Marche	14.633
Lazio	12.766
Abruzzo	14.500
Molise	4.133
Campania	30.766
Puglia.	24.133
Basilicata	15.000
Calabria	16.833
Sicilia	25.133
Sardegna	16.500
Provincia autonoma di Trento	5.880
Provincia autonoma di Bolzano.	6.394
	375.030

Roma, 27 settembre 1991

Il Ministro CONTE

91A4326

MINISTERO DELLA SANITÀ

DECRETO 20 settembre 1991.

Modificazione all'allegato al decreto 26 aprile 1983, recante l'elenco dei fermenti lattici ammessi nella preparazione degli integratori medicati per mangimi, destinati al trattamento di malattie enteriche degli animali, per quanto riguarda il *Bacillus Toyoi*.

IL MINISTRO DELLA SANITÀ
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO
DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTEE
IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto l'art. 1 della legge 15 febbraio 1963, n. 281, modificata dalla legge 8 marzo 1968, n. 399 e dal decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1988, n. 152, concernente la disciplina della preparazione e del commercio dei mangimi;

Visto il decreto 6 aprile 1983, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 115 del 28 aprile 1983 e modificato con decreto 31 luglio 1984, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 246 del 6 settembre 1984, concernente la disciplina dell'ammissione, come principi attivi, dei fermenti lattici utilizzabili nella preparazione degli integratori medicati per mangimi, destinati al trattamento di malattie enteriche degli animali, nonché il decreto 26 aprile 1983, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 139 del 23 maggio 1983, recante l'elenco dei fermenti lattici, medesimi, modificato da ultimo con decreto 12 luglio 1990, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 178/1990;

Visto il decreto 4 agosto 1969, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 236 del 17 settembre 1969, recante l'elenco dei principi attivi ammessi nella preparazione degli integratori medicati per mangimi, destinati alla terapia di alcune malattie degli animali, con le relative dosi di impiego e indicazioni terapeutiche, la durata del trattamento, le condizioni di impiego, nonché i tempi di interruzione dall'ultimo trattamento, al fine di evitare l'eventuale presenza di residui nelle carni e negli altri prodotti di origine animale;

Visto, infine, il decreto 9 maggio 1979, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 127 del 21 maggio 1979, recante l'elenco dei principi attivi ammessi nella preparazione di integratori medicati per mangimi, destinati alla chemoprofilassi di alcune malattie degli animali;

Senata la contrarietà tecnica per i mangimi, prevista dall'art. 9 della legge 15 febbraio 1963, n. 281, che ha espresso parere favorevole;

Visto l'art. 6, sub c), della legge 23 dicembre 1978, n. 833, concernente le funzioni amministrative riservate allo Stato in materia sanitaria;

Decreto

Art. 1.

L'allegato al decreto 26 aprile 1983, e successive modifiche, recante norme in materia di fermenti lattici per mangimi, citato nelle premesse, è modificato conformemente all'allegato al presente decreto.

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

10-6-1991

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Serie generale - n. 134

Discipline:
 igiene e sanità pubblica (corso integrato);
 igiene;
 programmazione e organizzazione dei servizi sanitari;
 economia sanitaria;
 educazione sanitaria;
 medicina legale (corso integrato);
 medicina legale;
 deontologia ed etica medica;
 psicopatologia forense;
 tossicologia forense;
 criminologia e difesa sociale;
 medicina sociale;

medicina del lavoro (corso integrato);
 medicina del lavoro;
 igiene industriale;
 medicina delle comunità (corso integrato);
 medicina di comunità;
 igiene ambientale.

Numero di ore: 250.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Chieti, 18 dicembre 1990

Il rettore: CRESCENTI

91A2527

CIRCOLARI

MINISTRO PER I PROBLEMI
DELLE AREE URBANE

CIRCOLARE 28 maggio 1991, n. 1196.

Indirizzi attuativi per la fluidificazione del traffico urbano,
anche ai fini del risparmio energetico.

*AI sindaci
e, per conoscenza:
AI presidenti delle amministrazioni
regionali
AI prefetti della Repubblica
AI commissari di Governo presso le
autorità locali
AI presidenti delle amministrazioni
provinciali*

Tra le azioni governative previste dal Piano nazionale per il risparmio di energia (P.E.N.) è indicata quella relativa all'emanazione, da parte del Ministro per i problemi delle aree urbane, di indirizzi ai comuni per lo studio e per l'attuazione di piani urgenti per la fluidificazione del traffico veicolare sulle principali strade urbane.

Tali piani possono essere considerati quali componenti dei «Piani urbani del traffico» (P.U.T.), i quali, come è noto, sono configurati come piani di uso ottimale delle infrastrutture e dei mezzi di trasporto esistenti (cioè piani di gestione delle attuali risorse a disposizione del settore), e, quindi, di limitato onere economico, a breve termine e — fondamentale ai fini della presente circolare. — di rapida attuazione. Questi ultimi caratteri distinguono, in particolare, i P.U.T. dai piani di trasporto, i quali prevedono — invece — interventi di costruzione di nuove infrastrutture e potenziamento di quelle esistenti (per le reti su ferro, su gomma, ecc.), risultando così piani di consistente onere economico ed a lungo termine.

Per i dettagli tecnici sui contenuti dei P.U.T. si richiede la circolare lavori pubblici n. 2575 dell'8 agosto 1986.

Prima di fornire gli indirizzi «attuativi» che sono oggetto della presente circolare, appare opportuno sia chiaro cosa si intende per fluidificazione del traffico veicolare urbano, sia esporre i criteri che sono alla base di

un piano urbano di fluidificazione del traffico e conseguentemente al risparmio di carburante per la trazione veicolare in ambito urbano.

1. VANTAGGI DELLA FLUIDIFICAZIONE DEL TRAFFICO URBANO.

Il risparmio di carburante per la trazione veicolare si ottiene mantenendo le velocità di marcia dei veicoli il più possibile prossime alla cosiddetta «velocità di minimo consumo», tenuto conto — naturalmente — del rispetto dei limiti di velocità generalizzati.

La velocità di minimo consumo oscilla, per le autovetture, intorno ai 60-80 km/h ed i consumi di carburante aumentano, quindi, considerevolmente sia al di sotto che al di sopra di detta velocità. Per le autovetture di media cilindrata si valuta, in particolare, più che un dimezzamento del consumo di carburante nel passaggio, da situazioni con velocità media di marcia di 8 km/h (corrispondente all'incirca a quella media italiana nelle ore di punta per le aree urbane) a situazioni con velocità media di marcia di 25 km/h (corrispondente a quella media delle più progredite città europee). Qualora, quindi, si riuscisse a fluidificare le situazioni di traffico urbano italiane, migliorandole tra i limiti dianzi indicati (da 8 a 25 km/h), e tenuto conto che oltre il 60% delle percorrenze degli autoveicoli vengono effettuate all'interno delle aree urbane, si potrebbe conseguire un risparmio di carburante pari a circa 1/3 del totale dei consumi attuali per la trazione veicolare.

A tale risparmio, di per sé già molto significativo, vanno naturalmente aggiunti tutti i conseguenti vantaggi relativi ai settori, in particolare, del minore inquinamento atmosferico, della maggiore produttività individuale (connessa alla riduzione dei tempi di viaggio) e del miglioramento della salute pubblica (connessa alla riduzione degli stati di ansia propri della congestione del traffico).

Dall'attuazione dei piani di fluidificazione della mobilità, delle persone e delle merci, sulle principali strade cittadine, derivano dunque notevoli benefici diffusi per la collettività, che vanno anche al di là del solo vantaggio del risparmio di energia.

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

10-6-1991

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Serie generale - n. 134

2. CRITERI DI BASE DEL PIANO URBANO DI FLUIDIFICAZIONE DEL TRAFFICO ED INDIRIZZI ATTUATIVI DI INTERVENTO.

I criteri generali alla base del piano, che assumono maggior rilievo ai fini del risparmio di energia, sono sostanzialmente due:

l'eliminazione dei fattori di congestione veicolare; il maggior uso dei mezzi di trasporto in forma collettiva.

Quest'ultimo, in particolare, riguarda:

i mezzi individuali esistenti, sia privati (autovetture) che pubblici (taxi), attraverso una politica di incentivazione del loro uso da parte non del solo conducente (car pool, per mezzi privati) o di una sola persona trasportata (taxi collettivi, per mezzi pubblici);

gli ulteriori mezzi collettivi da porre a disposizione della popolazione, sia pubblici (auto bus, filobus, tram, metropolitane e ferrovie) che privati (autobus scolastici, aziendali e turistici), formi restando — naturalmente — l'enza di gestire in forma ottimale i mezzi collettivi esistenti.

Anche se la maggiore disponibilità di mezzi di trasporto pubblico collettivo rientra prevalentemente nei criteri di base di un piano di trasporto, la sua importanza è tale da risultarne opportuna una preliminare menzione in questo contesto. Occorre cioè riconoscere che, tra le linee d'intervento più efficaci per la fluidificazione del traffico urbano, è da includere quella cui consegue una diminuzione del numero degli autoveicoli privati quotidianamente in circolazione, mediante il potenziamento del sistema di trasporto collettivo di persone, che deve costituire la soluzione preponderante per gli spostamenti in ambito urbano.

Infatti, il risultato più notevole che si ottiene, con il trasferimento dell'utenza dal sistema privato al sistema pubblico, è quello della diminuzione dei veicoli in circolazione, considerato che ad ogni tre persone trasferitesi corrispondono circa due autovetture in meno in circolazione.

Ci sono indicatori statistici consentono di chiarire meglio il problema. Secondo i dati a disposizione nel 1989, il trasporto privato in Italia ha interessato 451 miliardi di viaggiatori × km (pari al 72% del totale), mentre il trasporto collettivo ha riguardato 173 miliardi viaggiatori × km (pari al 28% del totale). Le autovetture circolanti alla stessa data, sono risultate pari a 24.300.000 unità e gli autobus ad 82.000 unità, con un rapporto rispettivamente pari a circa il 99,7% e lo 0,3% del totale delle due categorie interessate.

Dai valori, sopra riportati, tenuto conto del consumo medio nonché dell'occupazione media di ciascun tipo di veicolo, si ricava che, se si riuscisse a spostare il 12% circa del traffico dal sistema privato a quello pubblico, si otterebbe un risparmio energetico pari quasi ad 1,6 di quello totale, necessario per l'esercizio dei due sistemi di trasporto, con effetto sinergico rispetto al risparmio precedentemente valutato in merito alla possibilità di miglioramento delle velocità di marcia in ambito urbano.

Occorre contestualmente riconoscere che, nel procedere al potenziamento del sistema di trasporto pubblico, dovrà essere impiegata sempre maggiore attenzione nei confronti della regolarità di svolgimento del servizio stesso, verificando che la frequenza e la capacità di ciascuno dei sistemi di trasporto adottati (metropolitana, tram, autobus, filobus, veicoli bimodali, funicolari e scale mobili) siano tali da offrire all'utenza una effettiva valida alternativa al servizio privato.

2.1. PARCHEGGI SOSTITUTIVI DELLA SOSTA SU STRADA.

Il più importante fattore attuale di congestione del traffico urbano, anche nel caso in cui quest'ultimo risulti bene organizzato, si individua nell'occupazione delle carreggiate stradali (parti della strada destinate al movimento veicolare) da parte dei veicoli in sosta.

Occorre, dunque, regolamentare e sgomberare le principali strade cittadine dalla sosta veicolare, quanto meno per tutte quelle soste che si configurano di intralcio per la fluida mobilità urbana, specie in prossimità delle intersezioni, che — quasi sempre — rappresentano i punti nevralgici della circolazione veicolare.

Per ottenere tale risultato occorre realizzare aree di sosta, sostitutive di quelle anzidette, al di fuori delle carreggiate stradali-principali, attrezzando, dove necessario, anche la viabilità minore.

A ciò si sta in parte provvedendo con gli interventi previsti dalla legge 24 marzo 1989, n. 122, recante «Disposizioni in materia di parcheggi, programma triennale per le aree maggiormente popolate, nonché modifica di alcune norme del testo unico sulla disciplina della circolazione stradale, approvata con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393».

È altresì importante evidenziare, fin d'ora, l'esigenza che i parcheggi, realizzati (a raso, sotterranei ed in elevazione) sulla base della legge in questione, dovranno risultare — a parte quelli di interscambio tra mezzi pubblici e mezzi privati — del tipo sostitutivo della sosta sulle principali strade cittadine.

Debbono rientrare in questa logica dei parcheggi sostitutivi sia gli interventi di cui all'art. 3 per i comuni minori, sia quelli di cui all'art. 6 per i comuni maggiori, che quelli dell'art. 9, relativi ai «parcheggi condominiali e consortili», per i quali va in particolare incoraggiata la relativa iniziativa privata.

2.2. TARIFFAZIONE DELLA SOSTA.

Poiché per la realizzazione e la gestione delle aree di sosta, al di fuori delle carreggiate stradali (con riferimento a quelle di uso pubblico) è necessario prevedere adeguate tariffe di parcheggio — con criteri di corretta amministrazione —, a maggior ragione risulta indispensabile prevedere la tariffazione della sosta per i posti-auto residui che potranno permanere sulle sedi stradali, certamente più appetibili dei precedenti in termini di distanze pedonali dalle destinazioni finali degli spostamenti o dalle origini effettive dei medesimi.

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

10-6-1981

GAZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Serie generale - n. 134

Questa tariffazione della sosta su strada si caratterizza come fattore di fluidificazione del traffico urbano, in quanto determina un uso più razionale, e quindi più contenuto, dei veicoli privati.

D'altra parte deve considerarsi corretto che l'occupazione statica del suolo pubblico venga pagata da colui che lo occupa e non dalla collettività, in forma diretta (spese per la costruzione delle infrastrutture) oppure indiretta (costi derivanti dalla congestione del traffico).

Si tenga, comunque, presente che si tratta di una «tariffa di sosta», resa possibile dall'applicazione della citata legge n. 122/89, e non di una «tassa sulla sosta», il che postula — e questo è il punto essenziale dell'indirizzo attuativo in esame — l'utilizzo dei relativi provvedimenti direttamente nel settore degli interventi sul traffico e sui trasporti, per rendere più fluida e più sicura la mobilità.

La tariffa di sosta va, naturalmente, determinata in relazione ad una visione globale del traffico (pubblico e privato) sull'intera area urbana e quindi utilizzata come uno degli elementi fondamentali di regolazione della circolazione veicolare cittadina.

Si tratta, conseguentemente, di impostare tariffe per la sosta sulla strada differenziate sia per classi di utenza, con tariffe minori per i residenti rispetto agli addetti ed ai visitatori, sia per grado di congestione da sosta, con tariffe minori — in genere — per «viabilità periferica» rispetto alla «viabilità centrale», ove — appunto — questa risulti più congestionata rispetto alla precedente; prevedendosi, ove necessario, parti di aree pubbliche destinate alla sosta gratuita nel rispetto della norma di cui all'art. 4, ottavo comma, del codice della strada, come novellato dalla legge n. 122/89.

La gradualità della tariffazione della sosta si configura, quindi, tra una tariffa «massima» per gli addetti ed i visitatori che hanno necessità di sosta veicolare nelle «arie centrali», qualora queste siano intensamente frequentate, ed una tariffa «zero» per i residenti che hanno necessità di sosta veicolare in «arie periferiche», nel caso in cui queste non presentino fenomeni di congestione da sosta.

2.3. AIUTARI DEL TRAFFICO.

L'introduzione diffusa della tariffazione della sosta su strada, la cui esazione oggi è — tra l'altro — resa più facile, più flessibile e più economica dallo sviluppo dell'elettronica, o — più esattamente — la conseguente necessità di controllo delle rispettive norme imposte, rende ancor più impegnativo il lavoro che debbono svolgere i servizi ed i Corpi di polizia municipale, la cui attività va opportunamente potenziata. In questo senso può assumere particolare rilievo l'impiego di «aiutari del traffico», da destinare specificatamente al controllo delle infrazioni sulla sosta, cosiddette «statiche».

A questo riguardo sono in corso iniziative legislative dirette a favorire l'impiego di personale a tempo determinato anche oltre i limiti temporali attualmente previsti.

Secondo gli indirizzi che stanno emergendo, il personale da utilizzare a questi fini potrà essere assunto a tempo determinato dalle amministrazioni comunali, individuandolo preferenzialmente tra giovani in attesa di primo lavoro, donne in cerca di occupazione e pensionati dei Corpi di polizia nazionale e locale.

Inoltre, quanto dianzi affermato non esclude la possibilità, che ai concessionari della gestione delle aree di sosta venga affidato l'accertamento degli illeciti (non rispetto dei divieti di sosta, evasione delle relative tariffe e non rispetto degli eventuali limiti di durata della sosta), con immediata segnalazione delle violazioni riscontrate ai rispettivi comandi di polizia municipale, che provvederanno ai successivi adempimenti di legge.

2.4. POTENZIAMENTO DEL TRASPORTO COLLETTIVO.

Al fine di non trasformare la tariffazione della sosta in un ulteriore onere a carico della categoria degli utenti del mezzo individuale, ancorché bilanciato dagli effetti diretti della fluidificazione del traffico (in particolare, riduzione dei consumi di carburante e dei tempi di viaggio), appare indispensabile individuare interventi integrativi, finalizzati alla riduzione generalizzata del costo dell'accessibilità alle diverse aree della città, in modo — tra l'altro — da soddisfare appieno le irrinunciabili esigenze di mobilità delle popolazioni urbane.

Ciò può essere ottenuto con un idoneo potenziamento dei servizi di trasporto collettivo, la cui presenza — se efficiente — non può che esaltare la diversità di convenienza d'uso tra il trasporto individuale e quello collettivo, a favore di quest'ultimo.

Solo così appare possibile perseguire gli obiettivi desiderati, ed in particolare quello del risparmio di energia, senza comprimere la mobilità e, quindi, la produttività dei singoli.

In sostanza si tratta di incrementare il servizio di trasporto collettivo ed, in particolare, quello pubblico, il che — in questo contesto — diviene un'operazione opportunamente ampia e produttiva. Maturerebbe, infatti, la possibilità di avvicinare notevolmente, allineandole a quelle europee, le vigenti «tariffe sociali» del servizio di trasporto pubblico alle rispettive «tariffe economiche», certamente accettabili da parte dell'utenza a fronte di un servizio più capace e più affidabile di quello attuale, creando così i presupposti essenziali per un effettivo e sostanziale risanamento e potenziamento del settore.

In questa linea di azione rientrano, infine, oltre alla possibilità di gestione diretta dei parcheggi di interscambio da parte delle aziende di trasporto pubblico, anche gli indirizzi attuativi relativi all'avvio dell'elaborazione dei piani di trasporto, coerenti con le previsioni degli strumenti urbanistici di cui si dirà nel successivo punto 3.

2.5. REPERIMENTO DEI FONDI PER L'ELABORAZIONE E L'ATTUAZIONE DEI PIANI URBANI DI FLUIDIFICAZIONE DEL TRAFFICO.

L'ulteriore fondamentale fattore primario di congestione del traffico urbano riguarda l'insufficiente capacità di deflusso veicolare delle intersezioni relative alla viabilità principale cittadina.

Nella maggior parte dei casi, la congestione delle intersezioni, che rappresentano — come detto — i punti nevralgici delle reti viarie urbane, è dovuta ad intralci da sosta veicolare, da eliminare con gli interventi di cui ai punti 2.1., 2.2. e 2.3.

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

10-6-1991

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Serie generale - n. 134

Per le intersezioni sulle quali si riscontra, invece, un effettivo difetto di capacità rispetto alla domanda dei flussi veicolari, si tratta di intervenire con provvedimenti che vanno dall'uso adeguato della segnaletica stradale e dei simesferi, alle edatte canalizzazioni, a modesti ampliamenti degli stradali disponibili, fino — in rari casi — agli interventi infrastrutturali veri e propri, quali le opere d'arte di sopra, sotto o di sotopasso.

Gli «indirizzi attuativi» in questo settore sono gli stessi che si riscontrano esaminando le cause di mancata elaborazione del P.U.T. o di mancata realizzazione degli interventi previsti dai pochissimi P.U.T. predisposti a seguito della circolare del Ministero dei Lavori pubblici n. 2575/1986.

Si tratta, qui, come sempre, di indisponibilità di fondi da parte delle amministrazioni comunali, che vanno urgentemente recuperati attraverso i proventi contravvenzionali (per — secondo una sommaria stima aggiornata a circa lire 250 miliardi l'anno per i Corpi di polizia principale ed alberghiero per i vari Corpi di Polizia dello Stato) e, sulla base di quanto indicato ai punti 2.1 e 2.2., attraverso gli utili derivanti dalle tariffazioni della sosta.

Sarà opportuno, a tal fine, che le amministrazioni comunali nei propri bilanci prevedano stanziamenti non inferiori ai due terzi dei proventi contravvenzionali e degli utili dalle applicazioni delle tariffe della sosta, per la soluzione dei problemi del traffico e dei trasporti, con primaria destinazione all'elaborazione dei piani urbani di fluidificazione del traffico ed all'attuazione degli interventi degli stessi previsti.

Si coglie l'occasione per sottolineare l'esigenza che i piani siano elaborati ed aggiornati con cadenza quinquennale attraverso adeguati provvedimenti amministrativi nei quali siano previsti i relativi finanziamenti, mediante l'utilizzo anche delle risorse economiche di cui si è detto: piani che è opportuno affidare a tecnici specializzati nel settore.

3. INDIRIZZI ATTUATIVI CON EFFETTO A MEDIO E LUNGO TERMINE.

Più in generale, appare opportuno che, all'atto di redigere gli strumenti urbanistici comunali, siano approntati appositi elaborati che prospettino, in coerenza con le nuove previsioni insediative e le trasformazioni ritenute ammissibili per le zone costrette, soluzioni adeguate ai problemi della mobilità.

Detti elaborati dovranno tener conto del piano dei trasporti e relazionarsi al piano urbano del traffico, e/o esistenti.

In ogni caso, è da ritenere possibile, oltre che di particolare utilità ai fini di attuare forme di sperimentazione nel settore in esame, avviare specifiche elaborazioni da parte di quei comuni che ritenessero opportuno stabilire in aggiornamento degli strumenti urbanistici vigenti, più forti connessioni tra i contenuti dei piani regolatori riguardanti l'uso del suolo e le indicazioni sulla mobilità, attualmente limitate, tutt'al più alla sola gestione del traffico.

È, infine, di particolare importanza richiamare gli enti locali sull'applicazione di alcune norme già vigenti che, se opportunamente finalizzate, possono produrre effetti positivi. Si cita, in modo esemplificativo, la legislazione regionale in attuazione dell'art. 25 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, che, imponendo la regolamentazione delle destinazioni d'uso per ambiti territoriali, può portare a riconsiderare la compatibilità delle utilizzazioni consentite anche in funzione dei carichi di traffico e le disposizioni sulle aree da destinare alla sosta, intendendo prevalentemente — queste ultime — come aree sostitutive della sosta su strada, al fine stesso di garantire l'accessibilità alle strutture in prossimità delle quali si addensa maggiormente la domanda di parcheggio.

Si confida nella fattiva azione delle SS.LL.

Il Ministro: CONTE

91A2509

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

Vacanze di posti di professore universitario di ruolo di prima fascia da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti degl'i articoli 65, 66 e 93 del testo unico sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso le seguenti Università sono vacanti alcuni posti di professore universitario di ruolo di prima fascia, per le discipline sottospecificate, alla cui copertura le facoltà interessate intendono provvedere mediante trasferimento:

UNIVERSITÀ DI CAGLIARI

*Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali:
analisi superiore.*

UNIVERSITÀ DI CAMERINO

*Facoltà di giurisprudenza:
economia politica.*

UNIVERSITÀ DI PERUGIA

Facoltà di giurisprudenza:

diritto costituzionale;
diritto costituzionale comparato;
storia delle codificazioni moderne.

UNIVERSITÀ DI SALERNO

Facoltà di ingegneria (sede di Benevento):

campi elettromagnetici.

UNIVERSITÀ DI SIENA

Facoltà di lettere e filosofia:

storia della critica d'arte.

Gli aspiranti al trasferimento ai posti anzidetti dovranno presentare le proprie domande direttamente ai presidi delle facoltà interessate, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

91A2532

**Determinazione degli interventi della Regione Abruzzo
da ammettere al contributo previsto dagli articoli 3 e 4
della legge 24 marzo 1989, n. 122 - Prima annualità -
Anno 1989**

MODULARIO
P.C.M. 198

1638



28 MAR. 1991

MINISTERO DEL TESORO	
Ragioneria Centrale P.C.M.	
MOD. 25	
20 MAR. 1991	
Prot. N°	2441

Presidente del Consiglio dei Ministri

Determinazione degli interventi della Regione Abruzzo da ammettere al contributo previsto dall'art.4 della legge 24 marzo 1989, n.122 - Prima annualità - Anno 1989 -

IL MINISTRO PER I PROBLEMI DELLE AREE URBANE
di concerto con
IL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI

VISTA la legge 24 marzo 1989, n.122, recante "Disposizioni in materia di parcheggi, programma triennale per le aree urbane maggiormente popolate, nonchè modificazioni del T.U. sulla disciplina della circolazione stradale, approvato con D.P.R. 15 giugno 1959, n.393", che prevede, all'art.4, la concessione, da parte dello Stato, di contributi a favore dei Comuni individuati dalle Regioni per la realizzazione di prioritari programmi urbani di parcheggi, di seguito denominati P.U.P., volti al decongestionamento dei centri urbani, mediante la creazione di strutture finalizzate all'interscambio con sistemi di trasporto collettivo;

VISTO, in particolare, l'art.3, comma 6, della medesima legge, con il quale si prevede che il Presidente del Consiglio dei Ministri o, per sua delega, il Ministro per i problemi delle aree urbane, su parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome, determina, con decreto emanato di concerto con il Ministro dei lavori pubblici, le opere e gli interventi da ammettere ai contributi di cui al citato art.4;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 16 maggio 1989, con il quale il Ministro per i problemi delle aree urbane è stato delegato all'esercizio delle funzioni di cui alla legge 122/1989;

MOD 25



Presidente del Consiglio dei Ministri

IL MINISTRO PER I PROBLEMI DELLE AREE URBANE
di concerto con
IL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI

VISTO il proprio decreto 14 febbraio 1989, emanato di concerto con il Ministro del tesoro, con il quale si è approvato il "Regolamento recante disposizioni in ordine ai criteri di priorità tra gli interventi proposti nella realizzazione di parcheggi pubblici" di cui all'art.2 comma 3, della legge 122/1989;

VISTO il proprio decreto 6 aprile 1990 con il quale, nell'ambito del 75% del volume massimo di mutui attivabili nel biennio 1989/1990, si è preordinata, a favore di ciascuna regione, la quota di competenza, con contestuale accantonamento del restante 25%, oggetto di successiva ripartizione;

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale della Regione Abruzzo n. 4649, del 27 luglio 1989, con la quale la Regione, ai sensi dell'art.3, comma 1, della legge 122/1989 ha individuato i comuni tenuti alla realizzazione dei P.U.P. di cui sopra;

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale della Regione Abruzzo n. 5, del 11 gennaio 1990, con la quale la stessa Regione Abruzzo, nell'ambito dei Comuni tenuti alla realizzazione dei P.U.P., così come individuati con la menzionata delibera n. 4649 del 27 luglio 1989 ha approvato i programmi medesimi stabilendo le priorità degli interventi, secondo i criteri fissati dagli artt. 1, 2 e 3 del citato D.M. 41/1990;

CONSIDERATO che in relazione alla priorità degli interventi, alla tipologia degli stessi, nonché ai



Presidenza del Consiglio dei Ministri

IL MINISTRO PER I PROBLEMI DELLE AREE URBANE
di concerto con
IL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI

parametri di valutazione applicabili a ciascuno di essi, la spesa ammissibile a contributo statale viene a determinarsi nell'importo segnato a margine di ciascun intervento, così come indicato nel quadro "A" che, allegato al presente decreto, ne forma parte integrante;

CONSIDERATO che i P.U.P. comunali, così come approvati dalla Regione Abruzzo, soddisfano i disposti di cui all'art.3 della legge 122/1989 in quanto evidenziano una completa funzionalità degli interventi ad uso pubblico, ne consentono la concreta fattibilità nei tempi previsti, presentano congruità dei piani economico-finanziari ed inoltre paiono volti a favorire il decongestionamento dei Centri urbani e la fluidità del traffico veicolare sulla principale viabilità cittadina e sono destinati ad uso del pubblico in base a criteri di rotazione;

VISTO che il totale degli interventi descritti sub quadro "A" trova capienza nell'ambito della quota di competenza della Regione Abruzzo, pari a lire 49,5 mld, preordinata per lo scopo dal citato D.M. 6 aprile 1990;

VISTO il parere favorevole espresso dalla richiamata Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome, nella seduta del 19 dicembre 1990;

VISTO il proprio decreto del 30 ottobre 1990, con il quale si è provveduto all'impegno della somma di lire 150 mld., occorrenti per l'erogazione dei contributi di cui all'art. 4 della legge 122/89, a carico del capitolo 7651/R 89, iscritto nello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri, per l'esercizio 1990;



Presidenza del Consiglio dei Ministri

IL MINISTRO PER I PROBLEMI DELLE AREE URBANE
di concerto con
IL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI

DETERMINA

I seguenti interventi, approvati dalla Regione Abruzzo secondo l'ordine di priorità, sono ammessi al contributo previsto dall'art.4 della legge 24 marzo 1989 n.122, quale prima annualità del programma urbano parcheggi 1989/1990, entro il limite di spesa massimo a fianco di ciascuno indicato.

N. d'ord.	Comune	Denominazione	Posti auto tot.	Spesa pubbl. ammessa (milioni)
1	Avezzano	P.zza Matteotti	540	10.900
2	Lanciano	S.P. Lanciano	100	250
3	Montesilvano	V. Tevere	71	189
4	Vasto	Terminal Bus	200	2.075
5	Sulmona	Circ. Occidentale	222	4.440
6	Ortona	P.zza S. Francesco	270	5.300
7	Giulianova	V.le Orsini	300	795
8	Roseto	Zona Centrale	634	2.461
9	Francavilla	Stazione	320	5.492
10	S. Salvo	V. Montegrappa	176	2.500
TOTALE				34.402

Roma 13.1.1991

IL MINISTRO DEI
LAVORI PUBBLICI

MINISTERO DEL TESORO-Ragioneria Centrale
presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri

Visto e registrato al n. 2076

Roma 26 MAR 91

US.

IL DIRETTORE

Valente

IL MINISTRO
AREE URBANE

met

REG. ALLA CORTE DEI CONTI

ADDI 31 MAG 1991

REG. N. 84 PRESIDENZA E.G. N. 84

XI LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

AMMISERIBILI - AI CONTRIBUTO SIALE - P.U.P. DI CUI ART. 3-QUADRO "A" (in milioni di lire)

REGIONE ABRUZZO

I. N.	II Comune	III Prov. Ord. Com.	IV N. Denominazione intervento	V Delibera Giunta N. data	VI Delibera Giunta N. data	VII Delibera Giunta N. data	VIII Delibera Giunta N. data	IX Delibera Giunta N. data	X Delibera Giunta N. data	XI Delibera Giunta N. data	XII Delibera Giunta N. data	XIII Delibera Giunta N. data	XIV Posti auto	XVI Posti auto	XVII A rotazione	
1	AVEZZANO	AQ	1	P.zza Matteotti	1277	14.12.89			5	44.4.90	A	540	-	100	-	
2	LANCIANO	CH	1	S.P. Lanciano-Frisia			416	8.11.89	5	11.1.90	A	100	=			
3	MONTESILVANO	PE	1	Via Tevere	1265	3.11.89			"	"	A	71		35	1	
4	VASTO	CH	1	Terminal Bus	1737	10.10.89			"	"	A	200		100		63
5	SULMONA	AQ	1	Via Circ.re Occ.le	1863	13.11.89	256/C	16.12.89	"	"	A	222	=	=	=	
6	ORTONA	CH	1	P.zza S. Francesco			514	20.10.89	"	"	C	* 270		40		
7	GUILIANOVA	TE	2	V.le Orsini			257	30.10.89	"	"	A	300		200	4	
8	ROSETO	TE	1	Zona Centrale	1286	9.11.89			"	"	A	624		2740	120	
9	FRANCARILLA	CH	1	Stazione			300	13.11.89	"	"	B *	320	=	=	=	
10	S. SALVO	CH	1	Via Montegrappa			307	13.11.89	"	"	A	176		40	10	

(1) A.interscambio B.semicentrale C. fruizione sree pedonali

XI LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Ref 135

7 SET. 1991

4597



MOD-251
MINISTERO DEL TESOFO
L. G. M.

- 2 AGO. 1991

91

Presidente del Consiglio dei Ministri

Determinazione degli interventi della regione Basilicata da ammettere al contributo previsto dall'art. 4 della legge 24 marzo 1989, n° 122 - Prima annualità - Anno 1989 -

IL MINISTRO PER I PROBLEMI DELLE AREE URBANE
di concerto con
IL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI

VISTA la legge 24 marzo 1989, n° 122, recante "Disposizioni in materia di parcheggi, programma triennale per le aree urbane maggiormente popolate, nonché modificazioni del T.U. sulla disciplina della circolazione stradale, approvato con D.P.R. 15 giugno 1959, n° 393"; che prevede, all'art. 4, la concessione, da parte dello Stato, di contributi a favore dei Comuni individuati dalle Regioni per la realizzazione di prioritari programmi urbani di parcheggi, di seguito denominati P.U.P., volti al decongestionamento dei centri urbani, mediante la creazione di strutture finalizzate all'interscambio con sistemi di trasporto collettivo;

VISTO, in particolare, l'art. 3, comma 6, della medesima legge, con il quale si prevede che il Presidente del Consiglio dei Ministri o, per sua delega, il Ministro per i problemi delle aree urbane, su parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome, determina, con decreto emanato di concerto con il Ministro dei Lavori Pubblici, le opere e gli interventi da ammettere ai contributi di cui al citato art. 4;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 16 maggio 1989, con il quale il Ministro per i problemi delle aree urbane è stato delegato all'esercizio delle funzioni di cui alla legge 122/1989;

VISTO il proprio decreto 14 febbraio 1989, emanato di concerto con il Ministro del Tesoro, con il quale si è approvato il "Regolamento recante disposizioni in ordine ai criteri di priorità tra gli interventi proposti nella realizzazione di parcheggi pubblici" di cui all'art. 2 comma 3, della legge 122/1989;

MOD.



Presidente del Consiglio dei Ministri

IL MINISTRO PER I PROBLEMI DELLE AREE URBANE
di concerto con
IL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI

VISTO il proprio decreto 6 aprile 1990 con il quale, nell'ambito del 75% del volume massimo di mutui attivabili nel biennio 1989/1990, si è preordinata, a favore di ciascuna Regione, la quota di competenza, con contestuale accantonamento del restante 25%, oggetto di successiva ripartizione;

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale della Regione Basilicata n° 4512, del 1 settembre 1989, con la quale la Regione, ai sensi dell'art. 3, comma 1, della legge 122/1989 ha individuato i Comuni tenuti alla realizzazione dei P.U.P. di cui sopra;

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale della Regione Basilicata n. 1737, del 25 marzo 1991, con la quale la stessa Regione Basilicata, nell'ambito dei Comuni tenuti alla realizzazione dei P.U.P., così come individuati con la menzionata delibera n° 4512 del 1 settembre 1989 ha approvato i programmi medesimi stabilendo le priorità degli interventi, secondo i criteri fissati dagli artt. 1, 2 e 3 del citato D.M. 41/1990;

CONSIDERATO che in relazione alla priorità degli interventi, alla tipologia degli stessi, nonché ai parametri di valutazione applicabili, la spesa ammissibile a contributo statale viene a determinarsi nell'importo segnato a margine degli interventi, così come indicati nel quadro "A" che, allegato al presente decreto, ne forma parte integrante;

CONSIDERATO che i P.U.P. comunali, così come approvati dalla regione Basilicata, soddisfano i disposti di cui all'art. 3 della legge 122/1989 in quanto evidenziano una completa funzionalità degli

MODULARIO
P.C.M. 198

MOD. 251



Presidenza del Consiglio dei Ministri

IL MINISTRO PER I PROBLEMI DELLE AREE URBANE
di concerto con
IL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI

interventi ad uso pubblico, ne consentono la concreta fattibilità nei tempi previsti, presentano congruità dei piani economico-finanziari ed inoltre paiono volti a favorire il decongestionamento dei Centri urbani e la fluidità del traffico veicolare sulla principale viabilità cittadina e sono destinati ad uso del pubblico in base a criteri di rotazione;

VISTO che il totale degli interventi descritti sub quadro "A", trova capienza nell'ambito della quota di competenza della Regione Basilicata, pari a lire 54 mld., preordinata per lo scopo dal citato D.M. 6 aprile 1990;

VISTO il parere favorevole espresso dalla richiamata Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome, nella seduta del 19 dicembre 1990;

VISTO il proprio decreto del 30 ottobre 1990, con il quale si è provveduto all'impegno della somma di lire 150 mld., occorrenti per l'erogazione dei contributi di cui all'art. 4 della legge 122/89, a carico del capitolo 7651/R 89, iscritto nello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri, per l'esercizio 1990;



Presidente del Consiglio dei Ministri

IL MINISTRO PER I PROBLEMI DELLE AREE URBANE

di concerto con

IL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI

D E T E R M I N A

i seguenti interventi, approvati dalla Regione Basilicata secondo l'ordine di priorità, sono ammessi al contributo previsto dall'art. 4 della legge 24 marzo 1989 n° 122, quale prima annualità del programma urbano parcheggi 1989/1990, entro il limite di spesa massimo a fianco di ciascuno indicato.

N. d'ord.	COMUNE	DENOMINAZIONE	POSTI AUTO PUBBLICI	SPESA AMMESSA (ml.)
1	Potenza	I Centro Direz.le	269	3.904
2	Melfi	FF.SS.	402	6.960
3	Matera	V.le Nazioni Unite	600	12.008
4	Potenza	FF.CC.LL.	180	1.494
5	Potenza	Rione Mancusi	250	3.600
6	Potenza	V. Vescovado	104	1.400
7	Potenza	Parc. Lavecchia	236	2.400
8	Venosa	V. Roma	14	35
9	Venosa	V. Roma	14	35
10	Venosa	V. Emilia	70	53
11	Venosa	V. Roma	18	45
12	Rionero	Rione S. Francesco	50	275
13	Pisticci	V. S. Donato	224	3.248
14	Ferrandina	V. S. Lucia	70	850
				TOTALE L. 36.307

Roma, 26 LUG '91

IL MINISTRO DEI
LAVORI PUBBLICI

2202

5/8/91

Valente

IL MINISTRO
AREE URBANE

mury

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

L. 122/89 - AMMISSIBILITÀ' AL CONTRIBUTO STATALE - P.U.P. DI CUI ART. 3

REGIONE BASILICATA.....

I.	Comune	II Prov. Ord. Can.	III N. Denominazione intervento	IV Giunta	V Delibera Consiglio	VI Commune Consiglio	VII Delibera Consiglio	VIII X Delibere Consiglio	IX X Delibere Consiglio	X X Delibere Consiglio	XI X Delibere Consiglio	XII X Delibere Consiglio	XIII X Delibere Consiglio	XIV X Delibere Consiglio	XV X Posti auto	XVI X Posti auto	XVII X A rotazione
1	POTENZA	8	II CENTRO Direz. 1 ^{b)}			66	6.3.90	173725.3.91	A		269	78	30	=			
2	MELFI	PZ	7	FF.SS.	1263	30.11.89		"	"	A	402		=	24			
3	MATERA	PZ	1	V.le Naz.Unite	683	25.11.89	"	"	B		600		75				
4	POTENZA		5	FF.CC.LL.	66	16.3.90	"	"	B		180		20				
5	POTENZA		1	Rione Mancusi	"	"	"	"	C		250	44	7	=			
6	POTENZA		3	Via Vescovado	"	"	"	"	C		104	28	0				
7	POTENZA		4	Par. Lavecchia	"	"	"	"	C		236	64	20				
8	VENOSA	PZ	1	V. Roma	558	28.6.89		"	"	C	14	=	=	=			
9	VENOSA	PZ	2	V. Roma	"	"		"	C		14		=	=			
10	VENOSA	PZ	3	V. Emilia	"			"	C		70		=	=			
11	VENOSA	PZ	4	V. Roma	"	"		"	C		18		=	=			
12	RIONERO	PZ	2	Rione S. Francesco					A		50		20				
13	PISTICI	MT	1	V.S. Donato	1290	16.10.89		"	"	A	224	=	=	=			
14	FERRANDINA	MT	1	V. S. Lucia	86	11.3.91		"	"	A	70	30	=	=			

) A.intercambio B.semicentrale C. fruizione aree pedonali

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

segue REGIONE .. BASILICATA

XXX		XXI		XXXII		XXXIII		XXXIV		XXXV		XXXVI		XXXVII	
Tip.	XX	Reg.	Costo	Riserva	Risorse	Indebitam.	Richieste	D.M.	41/90	Ammissibile	NOTE				
Cos.		Giur.	Interv.	Cessioni	Proprie		Contributo	Costo	Costo						
(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)				
1	4	3	6.384,8	1.560,	848	4.640		4.640		3903,5	3904				
2	2	6.960	=	=	6.960	6.960		6.960		6960	6960				
3	3	12.007,5	=	=	12.007,5			12.007,5	12.007,5	12.008					
4	1	2.898	=	398	2.500	2.500		1.494		1.494					
5	3	4.998	972,4	425,6	3.600		3.600	3.627		3.600					
6	2	3	2.516	672	444	1.400		1.400	1.510	1.400					
7	4	3	5.700	1580,8	1.719,2	2.400		2.400	3.598	2.400					
8	1	2	228,5	=	228,5	228,5		35		35					
9	1	2	50	=	=	50		35		35					
10	1	2	52,5	=	=	52,5	52,5		175	53					
11	1	2	72	=	=	72	72		45	45					
12	1	2	275	=	=	275	275		275	275					
13	2	4480	=	=	4480	4480		3248	3248						
14	2	3	1450	600	=	850		850	1015	850					

1.raso 2.elevazione 3.sottosuolo 4.misto
1.diretto 2.appalto 3.concessioni
al netto dei servizi

MODULARIO
S. L. 175

7 SET. 1991

Ref. 137

4596



MINISTERO DEL TESORO	
Controllo Contabile P.C.M. Mod. 251	31
- 2 AGO 1991	
7592	

Presidente del Consiglio dei Ministri

Determinazione degli interventi della regione Calabria da ammettere al contributo previsto dall'art. 4 della legge 24 marzo 1989, n° 122 - Prima annualità - Anno 1989 -

IL MINISTRO PER I PROBLEMI DELLE AREE URBANE
di concerto con
IL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI

VISTA la legge 24 marzo 1989, n° 122, recante "Disposizioni in materia di parcheggi, programma triennale per le aree urbane maggiormente popolate, nonché modificazioni del T.U. sulla disciplina della circolazione stradale, approvato con D.P.R. 15 giugno 1959, n° 393", che prevede, all'art. 4, la concessione, da parte dello Stato, di contributi a favore dei Comuni individuati dalle Regioni per la realizzazione di prioritari programmi urbani di parcheggi, di seguito denominati P.U.P., volti al decongestionamento dei centri urbani, mediante la creazione di strutture finalizzate all'interscambio con sistemi di trasporto collettivo;

VISTO, in particolare, l'art. 3, comma 6, della medesima legge, con il quale si prevede che il Presidente del Consiglio dei Ministri o, per sua delega, il Ministro per i problemi delle aree urbane, su parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome, determina, con decreto emanato di concerto con il Ministro dei Lavori Pubblici, le opere e gli interventi da ammettere ai contributi di cui al citato art. 4;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 16 maggio 1989, con il quale il Ministro per i problemi delle aree urbane è stato delegato all'esercizio delle funzioni di cui alla legge 122/1989;

VISTO il proprio decreto 14 febbraio 1989, emanato di concerto con il Ministro del Tesoro, con il quale si è approvato il "Regolamento recante disposizioni in ordine ai criteri di priorità tra gli interventi proposti nella realizzazione di parcheggi pubblici" di cui all'art. 2 comma 3, della legge 122/1989;

MODULARIO
P.C.M. 198



Presidenza del Consiglio dei Ministri

IL MINISTRO PER I PROBLEMI DELLE AREE URBANE
di concerto con
IL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI

VISTO il proprio decreto 6 aprile 1990 con il quale, nell'ambito del 75% del volume massimo di mutui attivabili nel biennio 1989/1990, si è preordinata, a favore di ciascuna Regione, la quota di competenza, con contestuale accantonamento del restante 25%, oggetto di successiva ripartizione;

VISTA la deliberazione della Ciunta Regionale della Regione Calabria n° 1414 del 28.3.1991, con la quale la Regione, ai sensi dell'art. 3, comma 1, della legge 122/1989 ha individuato i Comuni tenuti alla realizzazione dei P.U.P. di cui sopra revocando le proprie precedenti Celibere 2793 del 18.9.89 e 168 dell'8.2.90;
- ha approvato i programmi già trasmessi dai Comuni, in attuazione delle precedenti delibere ora revocate;
- ha stabilito le priorità degli interventi, secondo i criteri fissati dagli artt. 1, 2 e 3 del citato D.M. 41/1990;

CONSIDERATO che in relazione alle priorità degli interventi, alla tipologia degli stessi, nonché ai parametri di valutazione applicabili a ciascuno di essi, la spesa ammissibile a contributo statale viene a determinarsi nell'importo segnato a margine di ciascun intervento, così come indicato nel quadro "A" che, allegato al presente decreto, ne forma parte integrante;

CONSIDERATO che i P.U.P. comunali, così come approvati dalla Regione Calabria soddisfano i disposti di cui all'art. 3 della legge 122/1989 in quanto evidenziano una completa funzionalità degli interventi ad uso pubblico, ne consentono la concreta fattibilità nei tempi previsti, presentano congruità dei piani economico-finanziari ed inoltre paiono volti a favorire il decongestionamento dei Centri urbani e la fluidità del traffico veicolare sulla principale viabilità cittadina e sono destinati ad uso del pubblico in base a criteri di rotazione;

MODULARIO
R.C.V. 156



Presidenza del Consiglio dei Ministri

IL MINISTRO PER I PROBLEMI DELLE AREE URBANE
di concerto con
IL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI

VISTO che il totale degli interventi descritti sub quadro "A" trova capienza nell'ambito della quota di competenza della Regione Calabria, pari a lire 50,5 mld, preordinata per lo scopo dal citato D.M. 6 aprile 1990;

CONSIDERATO che nell'ambito delle priorità indicate dalla Regione Calabria, ai sensi dell'art. 3 del D.M. 41/90 sono stati deliberati interventi derogatori dai criteri dettati dagli artt. 1 e 2 del citato D.M. 41/90, in relazione a situazioni di carattere locale motivate dai Comuni ed approvate dalla Regione medesima;

VISTO il parere favorevole espresso dalla richiamata Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome, nella seduta del 19 dicembre 1990;

VISTO il proprio decreto del 30 ottobre 1990, con il quale si è provveduto all'impegno della somma di lire 150 mld., occorrenti per l'erogazione dei contributi di cui all'art. 4 della legge 122/89, a carico del capitolo 7651/R 89, iscritto nello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri, per l'esercizio 1990;

DETERMINA

i seguenti interventi, approvati dalla Regione Calabria secondo l'ordine di priorità, sono ammessi al contributo previsto dall'art. 4 della legge 24 marzo 1989 n° 122, quale prima annualità del programma urbano parcheggi 1989/1990, entro il limite di spesa massimo a fianco di ciascuno indicato.

MODULARIO
P.C.M. 1981

MOD. 251



Presidenza del Consiglio dei Ministri

IL MINISTRO PER I PROBLEMI DELLE AREE URBANE
di concerto con
IL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI

N. d'ord.	COMUNE	DENOMINAZIONE	POSTI AUTO PUBBLICI	SPESA AMMESSA (ml.)
1	Catanzaro	V. Carlo V	425	5.175
2	Catanzaro	V. Grecia	170	2.050
3	Cosenza	P.zza Europa	400	5.350
4	Lamezia Terme	Mercato Vecchio	400	7.600
5	Vibo Valentia	Viale della Pace	381	1.333
6	Taurianova	Vie Finc. Centro	140	329
7	Acri	P.zza Matteotti	40	45
8	Acri	Rione Zonzo	20	10
9	Acri	Centro Storico	60	70
10	Castrovilliari	Cavalieri Malta zona 1	150	1.100
11	Cariati	Piana Dottore,	120	304
				23.366

Roma, 26 LUG. 1991

IL MINISTRO
DEI LAVORI PUBBLICI

IL MINISTRO
PER LE AREE URBANE

Surto

REG. ALLA CORTE DEI CONTI

ADDI - 6 NOV. 1991

REG. N. 15 PRESIDENZA FOG. N. 194

2203
5/9/91

- 4 -

Valente

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

LUGGE 122/89 - AMMISSIBILITA' AL CONTRIBUTO STATALE - P.U.P. DI CUI ART. 3

EGIONE CALABRIA

(in milioni di lire)

II Comune	III Prov.	IV N. Ord. Con.	V Denominazione intervento	VI Delibera Giunta	VII Communale Consiglio	X Delibera Regionale	XI PRIORITA' D.M. 41/90	XII Posti auto Art. 1 Art. 3 (1)	XIII Posti auto Art. 1 Art. 3 (1)	XIV Posti auto Art. 1 Art. 3 (1)	XV Posti auto Art. 1 Art. 3 (1)	XVI Rotazion Moto Cicli Bus
1 CATANZARO	C2	1	VIA CARLO V	863	9.4.91		1414	28.3.91 C	425	75	---	---
2 CATANZARO	CZ	2	GRECIA	863	9.4.91		1414	28.3.91 C	170	30	---	---
3 COSENZA	CS	2	P.zza EUROPA	2313	20.11.90		W	W	400	200	---	---
4 LAMEZIA TERME	CZ	1	MERCATO VECCHIO	2889	30.11.89		W	W	400	400	---	---
5 VIBO VALENTIA	CZ	1	V.le della PACE			122	7.12.89	W	W	381	150	50
6 TAURIANOVA	RC	2	Vie princ. centro	750	14.12.89		W	W	140	---	40	---
7 ACRI	CS	1	PIAZZA MATTEOTTI			41	24.4.91	W	W	40	---	---
8 ACRI	CS	1	RIONE ZONZO			41	24.4.91	W	W	20	---	---
9 ACRI	CS	1	CENTRO STORICO			41	24.4.91	W	W	60	---	---
10 CASTROVILLARI	CS	1	CAVALIERI DI MALLA	664	18.4.91		W	W	150	---	40	1
11 CAVIATI	CS	2	PIANO DOTTORE MERCATO S. PAOLO			.51	18.4.91	W	W	120	---	40

1) A. interscambio B. semicentrale C. fruizione aree pedonali

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

segue REGIONE										N O T E	
N.	Tip.	Reg.	Costo Interv.	Cessioni	Ricavo Proprie	Indebitam.	Richiesta Contributo	D.M. 41/90 Costo Standard	XXXIX		
									XXI		
(2)	(3)	(4)					Cassa DO.PP.	Istituti	XXII	XXIII	
1	2	2	7050	1875	----	5175	5175	7250	5175	5175	
2	2	2	2800	750	----	2050	2050	----	2900	2050	
3	4	2	10350	5000	----	5350	5350	----	6900	5350	
4	3	2	7600	---	----	7600	7600	----	7600	7600	
5	1	2	3707	164	----	3543	3543	----	1332,5	1333	
6	1	2	329	----	----	329	329	----	354	329	
7	1	1	45	----	----	45	45	----	100	45	
8	1	1	10	----	----	10	10	----	50	10	
9	1	1	70	----	----	70	70	----	150	70	
10	4	2	1100	----	----	1100	1100	----	1104	1100	
11	1	1	304	----	----	304	304	----	304	304	

(2) 1. raso 2.elevazione 3.sotto suolo 4.misto
 (3) 1.diretto 2.appalto 3.concessione
 (4) al netto dei servizi

n. 269



Presidente del Consiglio dei Ministri

Determinazione degli interventi della regione Campania da ammettere al contributo previsto dall'art. 4 della legge 24 marzo 1989, n° 122 - Prima annualità - Anno 1989 -

IL MINISTRO PER I PROBLEMI DELLE AREE URBANE
di concerto con
IL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI

VISTA la legge 24 marzo 1989, n° 122, recante "Disposizioni in materia di parcheggi, programma triennale per le aree urbane maggiormente popolate, nonché modificazioni del T.U. sulla disciplina della circolazione stradale, approvato con D.P.R. 15 giugno 1959, n° 393", che prevede, all'art. 4, la concessione, da parte dello Stato, di contributi a favore dei Comuni individuati dalle Regioni per la realizzazione di prioritari programmi urbani di parcheggi, di seguito denominati P.U.P., volti al decongestionamento dei centri urbani, mediante la creazione di strutture finalizzate all'interscambio con sistemi di trasporto collettivo;

VISTO, in particolare, l'art. 3, comma 6, della medesima legge, con il quale si prevede che il Presidente del Consiglio dei Ministri o, per sua delega, il Ministro per i problemi delle aree urbane, su parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome, determina, con decreto emanato di concerto con il Ministro dei Lavori Pubblici, le opere e gli interventi da ammettere ai contributi di cui al citato art. 4;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 16 maggio 1989, con il quale il Ministro per i problemi delle aree urbane è stato delegato all'esercizio delle funzioni di cui alla legge 122/1989:

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

VISTO il proprio decreto 14 febbraio 1989, emanato di concerto con il Ministro del Tesoro, con il quale si è approvato il "Regolamento recante disposizioni in ordine ai criteri di priorità tra gli interventi proposti nella realizzazione di parcheggi pubblici" di cui all'art. 2 comma 3, della legge 122/1989;

VISTO il proprio decreto 6 aprile 1990 con il quale, nell'ambito del 75 % del volume massimo di mutui attivabili nel biennio 1989/1990, si è preordinata, a favore di ciascuna Regione, la quota di competenza, con contestuale accantonamento del restante 25%, ripartito con proprio successivo decreto del 27 settembre 1991;

CONSIDERATO che la Giunta Regionale della Regione Campania con le deliberazioni n° 1 del 15 gennaio 1990 e n° 933 del 1 marzo 1990, ai sensi dell'art. 3, comma 1, della legge 122/1989 ha individuato i Comuni tenuti alla realizzazione dei P.U.P. di cui sopra:

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale della Regione Campania n. 7913, del 19 novembre 1991, con la quale la stessa Regione Campania, nell'ambito dei Comuni tenuti alla realizzazione dei P.U.P., così come individuati con le menzionate delibere n° 1/1990 e n° 933/1990 ha approvato i programmi medesimi stabilendo le priorità degli interventi, secondo i criteri fissati dagli artt. 1, 2 e 3 del citato D.M. 41/1990;

CONSIDERATO che in relazione alla priorità degli interventi, alla tipologia degli stessi, nonché ai parametri di valutazione applicabili, la spesa ammissibile a contributo statale viene a determinarsi nell'importo segnato a margine degli interventi, così come indicati nel quadro "A" che, allegato al presente decreto, ne forma parte integrante;

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

CONSIDERATO che i P.U.P. comunali, così come approvati dalla regione Campania, soddisfano i disposti di cui all'art. 3 della legge 122/1989 in quanto evidenziano una completa funzionalità degli interventi ad uso pubblico, ne consentono la concreta fattibilità nei tempi previsti, presentano congruità dei piani economico-finanziari ed inoltre paiono volti a favorire il decongestionamento dei Centri urbani e la fluidità del traffico veicolare sulla principale viabilità cittadina e sono destinati ad uso del pubblico in base a criteri di rotazione;

VISTO che il totale degli interventi descritti sub quadro "A", trova capienza nell'ambito della quota di competenza della Regione Campania, pari a lire 92,3 mld, preordinata per lo scopo dal citato D.M. 6 aprile 1990;

VISTO il parere favorevole espresso dalla richiamata Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome, nella seduta del 19 dicembre 1990;

VISTO il proprio decreto del 30 ottobre 1990, con il quale si è provveduto all'impegno della somma di lire 150 mld., occorrenti per l'erogazione dei contributi di cui all'art. 4 della legge 122/89, a carico del capitolo 7651/R 89, iscritto nello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri, per l'esercizio 1990;

D E T E R M I N A

i seguenti interventi, approvati dalla Regione Campania secondo l'ordine di priorità, sono ammessi al contributo previsto dall'art. 4 della legge 24 marzo 1989 n° 122, quale prima annualità del programma urbano parcheggi 1989/1990, entro il limite di spesa massimo a fianco di ciascuno indicato.

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

N. d'ord.	COMUNE	DENOMINAZIONE	POSTI AUTO PUBBLICI	SPESA AMMESSA (ml.)
1	Avellino	Piazza Kennedy	587	6.643
2	Salerno	Poliarticolato-Concordia (Mazzini/Vinciprova/Ligea/ Mauri/F.Spirito/Alvarez/ Calenda/Medaglie d'Oro/ Petrosino)	2.447	24.475
3	Portici	Via Libertà-Salute	600	10.806
4	Nocera Inf.	P.zza Trento e Trieste	378	5.060
5	Piedimonte	P.zza De Benedictis	153	3.060
6	Eboli	Via Adinolfi	93	1.318
7	Cava	P.zza Mazzini	520	7.100
8	Pozzuoli	Staz. FF.SS.	213	4.867
9	Mercogliano	Tangenziale Sud	150	2.178
10	Aversa	Sagliano	300	5.495
11	Anacapri	Cimitero	60	1.200
12	Mondragone	Via Fiumara	259	2.300
13	Baselice	Parc. P1 e P2	78	195
14	Castel di Sasso	Prea	40	100
15	Torre Caudic	Friuni C.	45	113
16	Massa Lubrense	Centro 5	84	980
17	Buonabitacolo	Via Grancia	56	140
18	Piano di Sorrento	Stazione SFSM	255	2.830
19	Marigliano	Casello A/3 Sud	500	1.303
20	Rugnano del Cardinale	Statale 7 bis	260	520
21	Altavilla Irpina	S. Antuono	235	587
				<hr/>
				Totale L. 81.270

Roma, 19.3.1992

IL MINISTRO DEI
LAVORI PUBBLICIIL MINISTRO
AREE URBANE

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

REVINE : CAMPANIA.....

N.	Città	Prov.	N. Ord. Com.	Denominazione intervento	Delibere Giunte	Commune Consiglio	X XI XII XIII XIV XV XVI XVII XVIII XIX X XII XIII XIV XV XVI XVII XVIII	Posti auto D.M. 41/90	A rotazione			
1	AVELLINO		1	PL. KENNER DY	17/94 23/5/90	18/95 12/1/90	2/95 19/11/91	A	584	/	20	/
2	SALERNO		1	Brunaccio-Cavosia	256 31/1/92		✓ " A		2447	170	/	/
				(HAZZIUS)								
				VINCIPROVA								
				LIGEA								
				MAURI								
				F. SPIRITO								
				ALVAREZ								
				CALEANDA								
				MEDAGLIE D'ORO								
				PETROSINO)								
3	POTICI	NA	2	Valigeria-Salute	7/1/92 21/12/90	" "	A		600	/	60	/
4	NOCERA INF.	SA	1	PZ.TREESTE TRENTO	4/28 23/4/91		" "	A		378	162	/
5	PEDIMONTE	CE	2	P.zza De Benedictis	5/9 21/5/90	12/9 24/7/90	" "	A	153	65	/	/
6	EROLI	SA	1	VIA ADINOLFI	26/1 15/4/91		" "	A	93	/	/	/

1) A.interscambio B.semicentrale C. fruizione aree pedonali

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

segue REGIONE CALABRIA.

N. (2)	Tip. (3)	X Reg. Cos. Ciu. Real. (4)	XX Costo Interv. (4)	XXI Ricavo Cessioni	XXII Risorse Proprie	XXIII Indebita-	XXIV Richiesta Contributo	XXV Cassa DD.PP.	XXVI Altri Istituti	XXVII D.M. 41/90 Costo Standard	XXVIII Ammissibile	IXXX NOTE
1	3	3	6.643	/	/	6.643	/	6.643	11.742	6.643		
2	4	3	35.012	8.112	2.000	24.900	/	24.900	24.475	24.475		
3	3	2	14.850	/	4.041	10.809	10.809	/	10.806	10.806		
4	4	3	9.110	4.050	/	5.060	/	5.060	5.670	5.060		
5	3	3	4.360	1.300	/	3.060	/	3.060	3.060	3.060		
6	4	2	1.318	/	/	1.318	1.318	/	1.318	1.318		
(2)												
(3)												
(4)												

(2) 1. reca 2. elevazione 3. sottosuolo 4. misto
(3) 1. diretto 2. appalto 3. concessione
(4) al netto dei servizi

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

CAMPAÑA.....

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

segue REGIONE SICILIANA.

N. (2)	Tip. Cos. (3)	XX (4)	XXI (4)	Costo Interv. Cessioni	Ricavo Proprie	Risorse Proprie	Indebitea.	XXIV	XXV	XXVI	XXVII	XXVIII	XXX	NOTE
7	3	3	12.000	1.760	3.140	7.100	/	7.100	9.362	7.100				
8	3	2	4.867	/	/	4.867	4.867	/	4.867	4.867	4.867			
9	2	2	2.178	/	/	2.178	2.178	/	2.178	2.178	2.178			
10	3	3	7.850	/	2.355	5.495	/	5.495	6.000	5.495				
11	3	3	2.100	250	/	1.850	/	1.850	1.200	1.200	1.200			
12	4	1	3.660	1.360	/	2.300	2.300	/	3.487	3.487	2.300			
13	1	2	195	/	/	195	195	/	195	195	195			
14	1	2	250	/	/	250	250	/	100	100	100			
15	1	2	116	/	/	116	116	/	112,5	112,5	113			
16	4	3	2.640	900	/	1.740	1.740	/	980	980	980			
17	1	2	62	/	/	626	626	/	140	140	140			
18	3	2	7.705	3.200	1.675	2.830	2.830	/	5.100	5.100	2.830			
19	1	3	2.800	/	1.448	1.302	/	1.302	1.3025	1.3025	1.303			
20	1	2	520	/	/	520	520	/	650	650	520			
21	1	2	5875	/	/	5875	5875	/	5875	5875	5875			
(2)														
(3)														
(4)														

(2) 1. reso 2. elevazione 3. sottosuolo 4. misto
(3) 1. diretto 2. appalto 3. concessione
(4) al netto dei servizi

MODULARIO
PAGINA 198

1639

29 MAR. 1991

Rep. fs



AMMINISTRAZIONE DEL TERRITORIO	
Regione Emilia-Romagna P.C.M.	
20 MAR. 1991	
Prot. N°	2642

MOD 251

Presidente del Consiglio dei Ministri

Determinazione degli interventi della Regione Emilia Romagna da ammettere al contributo previsto dall'art.4 della legge 24 marzo 1989, n.122 - Prima annualità - Anno 1989 -

IL MINISTRO PER I PROBLEMI DELLE AREE URBANE
di concerto con
IL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI

VISTA la legge 24 marzo 1989, n.122, recante "Disposizioni in materia di parcheggi, programma triennale per le aree urbane maggiormente popolate, nonchè modificazioni del T.U. sulla disciplina della circolazione stradale, approvato con D.P.R. 15 giugno 1959, n.393", che prevede, all'art.4, la concessione, da parte dello Stato, di contributi a favore dei Comuni individuati dalle Regioni per la realizzazione di prioritari programmi urbani di parcheggi, di seguito denominati P.U.P., volti al decongestionamento dei centri urbani, mediante la creazione di strutture finalizzate all'interscambio con sistemi di trasporto collettivo;

VISTO, in particolare, l'art.3, comma 6, della medesima legge, con il quale si prevede che il Presidente del Consiglio dei Ministri o, per sua delega, il Ministro per i problemi delle aree urbane, su parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome, determina, con decreto emanato di concerto con il Ministro dei lavori pubblici, le opere e gli interventi da ammettere ai contributi di cui al citato art.4;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 16 maggio 1989, con il quale il Ministro per i problemi delle aree urbane è stato delegato all'esercizio delle funzioni di cui alla legge 122/1989;



Presidente del Consiglio dei Ministri

IL MINISTRO PER I PROBLEMI DELLE AREE URBANE
di concerto con
IL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI

VISTO il proprio decreto 14 febbraio 1989, emanato di concerto con il Ministro del tesoro, con il quale si è approvato il "Regolamento recante disposizioni in ordine ai criteri di priorità tra gli interventi proposti nella realizzazione di parcheggi pubblici" di cui all'art.2 comma 3, della legge 122/1989;

VISTO il proprio decreto 6 aprile 1990 con il quale, nell'ambito del 75% del volume massimo di mutui attivabili nel biennio 1989/1990, si è preordinata, a favore di ciascuna regione, la quota di competenza, con contestuale accantonamento del restante 25%, oggetto di successiva ripartizione;

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale della Regione Emilia Romagna n. 2719, del 13 settembre 1989, con la quale la Regione, ai sensi dell'art.3, comma 1, della legge 122/1989 ha individuato i comuni tenuti alla realizzazione dei P.U.P. di cui sopra;

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale della Regione Emilia Romagna n. 6365, del 18 dicembre 1990, con la quale la stessa Regione Emilia Romagna, nell'ambito dei Comuni tenuti alla realizzazione dei P.U.P., così come individuati con la menzionata delibera n. 2719 del 13 settembre 1989 ha approvato i programmi medesimi stabilendo le priorità degli interventi, secondo i criteri fissati dagli artt. 1, 2 e 3 del citato D.M. 41/1990;

CONSIDERATO che nell'ambito delle priorità deliberate dalla Regione, per l'intervento n. 17, relativo al parcheggio da realizzarsi in Riccione, vanno condotti ulteriori approfondimenti d'ordine tecnico-funzionale e che, pertanto, l'intervento medesimo va al momento



Presidente del Consiglio dei Ministri

IL MINISTRO PER I PROBLEMI DELLE AREE URBANE
di concerto con
IL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI

accantonato, lasciando impregiudicata la sua futura ammissibilità a contributo, mediante separato successivo provvedimento;

CONSIDERATO che, in conseguenza della sospensione di cui sopra e del predeterminato volume massimo di interventi ammissibili a contributo, va, al momento, limitato il numero degli interventi da ammettere a contributo, rinviando all'adottando provvedimento, relativo al Comune di Riccione, la definizione del quadro generale degli interventi 1989 della Regione Emilia Romagna;

CONSIDERATO che in relazione alla priorità degli interventi, alla tipologia degli stessi, nonchè ai parametri di valutazione applicabili a ciascuno di essi, la spesa ammissibile a contributo statale viene a determinarsi nell'importo segnato a margine di ciascun intervento, così come indicato nel quadro "A" che, allegato al presente decreto, ne forma parte integrante;

CONSIDERATO che i P.U.P. comunali, così come approvati dalla Regione Emilia Romagna, soddisfano i disposti di cui all'art.3 della legge 122/1989 in quanto evidenziano una completa funzionalità degli interventi ad uso pubblico, ne consentono la concreta fattibilità nei tempi previsti, presentano congruità dei piani economico-finanziari ed inoltre paiono volti a favorire il decongestionamento dei Centri urbani e la fluidità del traffico veicolare sulla principale viabilità cittadina e sono destinati ad uso del pubblico in base a criteri di rotazione;



Presidenza del Consiglio dei Ministri

IL MINISTRO PER I PROBLEMI DELLE AREE URBANE
di concerto con
IL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI

VISTO che il totale degli interventi descritti sub quadro "A" trova capienza nell'ambito della quota di competenza della Regione Emilia Romagna, pari a lire 93,4 mld, preordinata per lo scopo dal citato D.M. 6 aprile 1990;

VISTO il parere favorevole espresso dalla richiamata Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome, nella seduta del 19 dicembre 1990;

VISTO il proprio decreto del 30 ottobre 1990, con il quale si è provveduto all'impegno delle somme di lire 150 mld., occorrenti per l'erogazione dei contributi di cui all'art. 4 della legge 122/89, a carico del capitolo 7651/R 89, iscritto nello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri, per l'esercizio 1990;

D E T E R M I N A

I seguenti interventi, approvati dalla Regione Emilia Romagna secondo l'ordine di priorità, sono ammessi al contributo previsto dall'art.4 della legge 24 marzo 1989 n.122, quale prima annualità del programma urbano parcheggi 1989/1990, entro il limite di spesa massimo a fianco di ciascuno indicato.

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

MOD 251



ENRICO PESCAROLO

Presidente del Consiglio dei Ministri

IL MINISTRO PER I PROBLEMI DELLE AREE URBANE
 di concerto con
 IL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI

N. d'ord.	Comune	Denominazione	Posti auto tot. pubbl.	Spesa ammessa (milioni)
1	Parma	V. Mentana	400	5.800
2	Ferrara	V. del Lavoro	600	9.800
3	Forlì	Autostazione	622	1.555
4	Piacenza	Staz. Ferroviaria	460	9.200
5	Faenza	Staz. Ferroviaria	290	875
6	Modena	Largo Moro	502	5.840
7	Ravenna	Viale Randi	222	499
8	Ravenna	Porta Cybo	178	447
9	Reggio E.	V. Ceccati sx	250	500
10	Reggio E.	V. Ceccati dx	449	7.000
11	Imola	P.zza Valverde	140	2.380
12	Rimini	V. Fantoni	261	653
13	Rimini	V. Valturio	344	860
14	Ravenna	Orto Siboni	175	394
15	Forlì	C. Battisti	90	225
16	Cesena	V. Garampa	220	4.400
17	Riccione			
18	Cesena	Ex Arrigoni	217	4.151
<hr/>				
				TOTALE 54.579

Roma 11.3.1991

IL MINISTRO DEI
LAVORI PUBBLICIMINISTERO DEL TESORO-Registrazione Centrale
FATTO LA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto e registrato al n. 2077

Roma 26 MAR 91

IS

IL DIRETTORE

Salente

IL MINISTRO
AREE URBANE

REG. ALLA CORTE DEI CONTI

ADDI 3.1 MAG.1991

REG. PRESIDENZA F.G.N. 85

Bellotti

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(in milioni di lire)

LEGGE 122/89 - AMMISSIBILITA' AL CONTRIBUTO STATALE - P.U.P. DI CUI ART. 3

REGIONE... EMILIA ROMAGNA.....

I N.	II Comune	III Prov. Ord. Com.	IV Denominazione intervento	V Delibera Giunta	VI VII Communale Consiglio	VIII IX Delibera Consiglio	X XI Delibera Regionale	XII XIII Priorita' D.M. 41/90	XIV Posti auto	XV Moto	XVI Cicli	XVII Bus
				N. data	N. data	N. data	N. data	Art. 1 Art. 3 (1)	Rot.	Priv.	Cicli	Bus
1	PARMA	3	Via Mantana	3805	31.10.89		6365	18.12.90 A	400	=	=	=
2	FERRARA	1	Via del Lavoro	175	26.1.90	"	"	A	600	=	=	=
3	FORLÌ ¹⁾	1	Autostazione			67	30.1.90	"	A	622	=	=
4	PIACENZA	2	Stazione Ferrov.	2350	24.10.89		"	"	A	450	=	=
5	FAENZA	1	Stazione Ferrov.			9749- 992	2.11.89	"	A	290	=	20
6	MODENA	4	Largo Moro	2855	31.10.89		"	"	A	502	111	=
7	RAVENNA	2	Viale Randi			1367	31.10.89	"	A	222	=	=
8	RAVENNA	1	Porta Cybo		"	"	"	A	178	=	15	=
9	REGGIO EMILIA	2	Via Ceccati Sx	30814	31.10.89		"	"	A	250	=	=
10	REGGIO EMILIA	1	Via Ceccati Dx	"	"		"	"	A	449	=	200
11	IMOLA	1	P.zza Val Verde	1723	3.11.89		"	"	B *	140	60	=
12	RIMINI	1	Via Fantoni	127	26.1.90		"	"	C *	261	=	=
13	RIMINI	2	Via Valturio				"	"	C *	344	=	=
14	RAVENNA	9	Orto Siboni			1367	31.10.89	"	B *	175	=	15
15	FORLÌ ¹⁾	2	C. Battisti			67	30.1.90	"	C *	90	=	=

(1) A.intercambio B.semicentrale C. fruizione aree pedonali

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

segue REGIONE Emilia Romagna. (segue)

(2) 1.raso 2.elevazione 3.sottosuolo 4.misto
(3) 1.diretto 2.appalto 3.concessione
(4) al netto dei servizi

XI LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

L'UNIVERSALIA: AL UNIVERSALIA - R.U.R. DI CUI ARI. 3 (in milioni di lire) 122/00 - ANNUALIA: AL UNIVERSALIA - R.U.R. DI CUI ARI. 3

RIFIGIONE - **EMILIA ROMAGNA** (segue) **Quadro "A"**

Quadro "A"

I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	X	XI	XII	XIII	XIV	XV	XVI	XV
N.	Comune	Prov.	N.	Denominazione intervento	Delibera Giunta	Delibera Comunale	PRIORITA'	Posti auto	A rotazio-	Moto	Cicli	Bu			
					N.	data	Consiglio Regionale	D.M.41/90							
16	CESENA	1	•Via Garampa		11131	26.10.09			C	*	220				
16	CESENA	2	Ex Arrigoni		11	"			A		217				33

(1) A.interscambio B.sesicentrale C: fruizione aree pedonali

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

segue REGIONE . . . EMILIA ROMAGNA

N. (2)	Tip. (3)	Reg. Cos.	Costo Interv. (4)	Ricavo Cessioni	Risorse Proprie	Indebitam.	Richiesta Contributo Cassa DD. pp.	Altri Istituti	XXXV		XXXVI		XXXVII		XXXVIII		Anmmissibile	Note	
									XXI		XXII		XXIII		XXIV				
									XX	XXI	Costo Interv.	Ricavo Cessioni	Risorse Proprie	Indebitam.	Richiesta Contributo Cassa DD. pp.	Altri Istituti	D.M. 41/90 Coato Standard		
1	2	2	5800	=	=	5800	5800									5800	5800		
2	4	2	11920	=	=	11920	11920									9800	9800		
3	1	3	1742	=	=	1742										1555	1555		
4	3	2	10410	=	=	10410	10410									9200	9200		
5	1	2	3600	=	=	3600	3600									875	875		
6	4	3	9044	2380	364	6300										5840	5840		
7	1	2	499	=	=	499	499									499	499		
8	1	2	640			640	640									447	447		
9	1	3	625	=	125	500										500	500		
10	3	3	9000	=	2000	7000										7000	7000		
11	3	2	4000	1620	=	2380										2380	2380		
12	1	2	652,5			652,5										653	653		
13	1	2	860			860										860	860		
14	1	2	394			394										394	394		
15	1	2	225			225										225	225		

(2) 1. rason 2. elevazione 3. sottosuolo 4. misto
 (3) 1. diretto 2. appalto 3. concessione
 (4) al netto dei servizi

DOLARIO
198

1639
 29 MAR. 1991
 Rep. 75



MINISTERO DEL LAVORO	
Regione Emilia P.C.M.	
MOI	
20 MAR. 1991	
Prot. N°	2642

Presidente del Consiglio dei Ministri

Determinazione degli interventi della Regione Emilia Romagna da ammettere al contributo previsto dall'art.4 della legge 24 marzo 1989, n.122 - Prima annualità - Anno 1989 -

IL MINISTRO PER I PROBLEMI DELLE AREE URBANE
 di concerto con
 IL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI

VISTA la legge 24 marzo 1989, n.122, recante "Disposizioni in materia di parcheggi, programma triennale per le aree urbane maggiormente popolate, nonchè modificazioni del T.U. sulla disciplina della circolazione stradale, approvato con D.P.R. 15 giugno 1959, n.393", che prevede, all'art.4, la concessione, da parte dello Stato, di contributi a favore dei Comuni individuati dalle Regioni per la realizzazione di prioritari programmi urbani di parcheggi, di seguito denominati P.U.P., volti al decongestionamento dei centri urbani, mediante la creazione di strutture finalizzate all'interscambio con sistemi di trasporto collettivo;

VISTO, in particolare, l'art.3, comma 6, della medesima legge, con il quale si prevede che il Presidente del Consiglio dei Ministri o, per sua delega, il Ministro per i problemi delle aree urbane, su parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome, determina, con decreto emanato di concerto con il Ministro dei lavori pubblici, le opere e gli interventi da ammettere ai contributi di cui al citato art.4;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 16 maggio 1989, con il quale il Ministro per i problemi delle aree urbane è stato delegato all'esercizio delle funzioni di cui alla legge 122/1989;

MODULARIO
PCM 198



Presidente del Consiglio dei Ministri

IL MINISTRO PER I PROBLEMI DELLE AREE URBANE
di concerto con
IL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI

VISTO il proprio decreto 14 febbraio 1989, emanato di concerto con il Ministro del tesoro, con il quale si è approvato il "Regolamento recante disposizioni in ordine ai criteri di priorità tra gli interventi proposti nella realizzazione di parcheggi pubblici" di cui all'art.2 comma 3, della legge 122/1989;

VISTO il proprio decreto 6 aprile 1990 con il quale, nell'ambito del 75% del volume massimo di mutui attivabili nel biennio 1989/1990, si è preordinata, a favore di ciascuna regione, la quota di competenza, con contestuale accantonamento del restante 25%, oggetto di successiva ripartizione;

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale della Regione Emilia Romagna n. 2719, del 13 settembre 1989, con la quale la Regione, ai sensi dell'art.3, comma 1, della legge 122/1989 ha individuato i comuni tenuti alla realizzazione dei P.U.P. di cui sopra;

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale della Regione Emilia Romagna n. 6365, del 18 dicembre 1990, con la quale la stessa Regione Emilia Romagna, nell'ambito dei Comuni tenuti alla realizzazione dei P.U.P., così come individuati con la menzionata delibera n. 2719 del 13 settembre 1989 ha approvato i programmi medesimi stabilendo le priorità degli interventi, secondo i criteri fissati dagli artt. 1, 2 e 3 del citato D.M. 41/1990;

CONSIDERATO che nell'ambito delle priorità deliberate dalla Regione, per l'intervento n. 17, relativo al parcheggio da realizzarsi in Riccione, vanno condotti ulteriori approfondimenti d'ordine tecnico-funzionale e che, pertanto, l'intervento medesimo va al momento



Presidente del Consiglio dei Ministri

IL MINISTRO PER I PROBLEMI DELLE AREE URBANE
di concerto con
IL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI

accantonato, lasciando impregiudicate la sua futura ammissibilità a contributo, mediante separato successivo provvedimento;

CONSIDERATO che, in conseguenza della sospensione di cui sopra e del predeterminato volume massimo di interventi ammissibili a contributo, va, al momento, limitato il numero degli interventi da ammettere a contributo, rinviando all'adottando provvedimento, relativo al Comune di Riccione, la definizione del quadro generale degli interventi 1989 della Regione Emilia Romagna;

CONSIDERATO che in relazione alla priorità degli interventi, alla tipologia degli stessi, nonchè ai parametri di valutazione applicabili a ciascuno di essi, la spesa ammissibile a contributo statale viene a determinarsi nell'importo segnato a margine di ciascun intervento, così come indicato nel quadro "A" che, allegato al presente decreto, ne forma parte integrante;

CONSIDERATO che i P.U.P. comunali, così come approvati dalla Regione Emilia Romagna, soddisfano i disposti di cui all'art.5 della legge 122/1989 in quanto evidenziano una completa funzionalità degli interventi ad uso pubblico, ne consentono la concreta fattibilità nei tempi previsti, presentano congruità dei piani economico-finanziari ed inoltre paiono volti a favorire il decongestionamento dei Centri urbani e la fluidità del traffico veicolare sulla principale viabilità cittadina e sono destinati ad uso del pubblico in base a criteri di rotazione;



Presidente del Consiglio dei Ministri

IL MINISTRO PER I PROBLEMI DELLE AREE URBANE
di concerto con
IL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI

VISTO che il totale degli interventi descritti sub quadro "A" trova capienza nell'ambito della quota di competenza della Regione Emilia Romagna, pari a lire 93,4 mld, preordinata per lo scopo dal citato D.M. 6 aprile 1990;

VISTO il parere favorevole espresso dalla richiamata Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome, nella seduta del 19 dicembre 1990;

VISTO il proprio decreto del 30 ottobre 1990, con il quale si è provveduto all'impegno della somma di lire 150 mld., occorrenti per l'erogazione dei contributi di cui all'art. 4 della legge 122/89, a carico del capitolo 7651/R 89, iscritto nello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri, per l'esercizio 1990;

D E T E R M I N A

I seguenti interventi, approvati dalla Regione Emilia Romagna secondo l'ordine di priorità, sono ammessi al contributo previsto dall'art.4 della legge 24 marzo 1989 n.122, quale prima annualità del programma urbano parcheggi 1989/1990, entro il limite di spesa massimo a fianco di ciascuno indicato.



- ENRICO PIAZZA -

Presidente del Consiglio dei Ministri

IL MINISTRO PER I PROBLEMI DELLE AREE URBANE
di concerto con
IL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI

N. d'ord.	Comune	Denominazione	Posti auto tot.	Spesa pubbl. ammessa (milioni)
1	Parma	V. Mentana	400	5.800
2	Ferrara	V. del Lavoro	600	9.800
3	Forlì	Autostazione	622	1.555
4	Piacenza	Staz. Ferroviaria	460	9.200
5	Faenza	Staz. Ferroviaria	290	875
6	Modena	Largo Moro	502	5.840
7	Ravenna	Viale Randi	222	499
8	Ravenna	Porta Cybo	178	447
9	Reggio E.	V. Ceccati sx	250	500
10	Reggio E.	V. Ceccati dx	449	7.000
11	Imola	P.zza Valverde	140	2.380
12	Rimini	V. Fantoni	261	653
13	Rimini	V. Valturio	344	860
14	Ravenna	Orto Siboni	175	394
15	Forlì	C. Battisti	90	225
16	Cesena	V. Garampa	220	4.400
17	Riccione			
18	Cesena	Ex Arrigoni	217	4.151
<hr/>				
				TOTALE 54.579

Roma 13 aprile 1991

IL MINISTRO DEI
LAVORI PUBBLICI

MINISTERO DEL TESORO-Registrazione Centrale
presso la PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Visto e registrato al n. 2077

Roma 26 MAR 91

TS

Il DIRETTORE
Valente

IL MINISTRO
AREE URBANE

REG. ALLA CORTE DEI CONTI

ADDE 3. 1 MAG. 1991

8 PRESIDENZA F.G.N. 85

Valente

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

LEGGE 122/89 - AMMISSIBILITA' AL CONTRIBUTO STATALE - P.U.P. DI CUI ART. 3

(in milioni di lire)

REGIONE... EMILIA ROMAGNA.....

I. N.	II. Comune	III. Prov. Ord. Com.	IV. Denominazione intervento	V. Delibera Giunta	VI. Delibera Consiglio N. date	VII. Communale N. date	VIII. Delibera Consiglio N. date	IX. Delibera Consiglio N. date	X. Delibera Consiglio N. date	XI. Delibera Consiglio N. date	XII. Priorita' Regionale D.M. 41/90	XIII. Posti auto (1)	XIV. Posti auto (1)	XV. Rot. Priv.	XVI. Rot. Cicli	XVII. Bust
1	PARMA	3	Via Mantana	3805	31.10.89			6365	18.12.90	A		400	=	=	=	=
2	FERRARA	1	Via del Lavoro	175	26.1.90			"	"	A		600	=	=	=	=
3	FORLI'	1	Autostazione			67	30.1.90	"	"	A		622	=	=	=	=
4	PIACENZA	2	Stazione Ferrov.	2950	24.10.89			"	"	A		460	=	=	=	=
5	FAENZA	1	Stazione Ferrov.		9749- 002	2.11.89	"	"	A		290	=	=	=	=	20
6	MODENA	4	Largo Moro	2855	31.10.89			"	"	A		502	111	=	=	=
7	RAVENNA	2	Viale Randi		1367	31.10.89		"	"	A		222	=	=	=	=
8	RAVENNA	1	Porta Cybo		"	"		"	"	A		178	=	=	=	15
9	REGGIO EMILIA	2	Via Ceccati Sx	30814	31.10.89			"	"	A		250	=	=	=	=
10	REGGIO EMILIA	1	Via Ceccati Dx	"	"			"	"	A		449	=	=	=	200
11	IMOLA	1	P.zza Val Verde	1723	3.11.89			"	"	B		140	60	=	=	=
12	RIMINI	1	Via Fantoni	127	26.1.90			"	"	C		261	=	=	=	=
13	RIMINI	2	Via Valturio					"	"	C		344	=	=	=	=
14	RAVENNA	9	Orto Siboni			1367	31.10.89	"	"	B		175	=	=	=	15
15	FORLI'	2	C. Battisti			67	30.1.90	"	"	C		90	=	=	=	=

(1) A.interscambio B.semicentrale C. fruizione aree pedonali

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

segue REGIONE Emilia Romagna. (segue)

N.	Tip.	Reg.	Costo Giur. Cos. Real.	XX (2) (3)	XXI (4)	Ricavo Cessioni	Risorse Proprie	Indebitam.	Richiesta Contributo	XXXV	XXXVI	XXXVII	XXXVIII	A O T E
										XXIV	XXIII	XXII	XXI	
16	3	3	5.060					5.060		5.060	5.060	4.400	4.400	
18	3	3	4.991					4.991		4.991	4.151	4.151	4.151	

(2) 1. raso 2. elevazione 3. sottosuolo 4. misto
 (3) 1. diretto 2. appalto 3. concessione
 (4) al netto dei servizi

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(in milioni di ...)

DET. 122/69 - AMMINISTRAZIONE AL LUMINOSO SIALE - P.U.P. DI CUI ART. 3
REGIONE EMILIA-ROMAGNA. (segue) Quadro "A"

I N. Comune	II Prov. Ord. Com.	III M. Denominazione Intervento	IV N. data	V Delibera Giunta	VI N. data	VII Cognome Consiglio	VIII N. data	IX Cognome Consiglio	X XII N. data	XI XIII N. data	XII XIV N. data	XIII XV Posti auto	XIV XVI A rotazio Moto		
									Art. 3 (1)	Art. 3 (1)	Art. 3 (1)	Rot.	Priv.	Cicli	Bu
16 CESENATICO	1	Via Garampa			1131	26.10.89			C	*	220				
18 CESENA	2	Ex Arrigoni			11	11			A		217	33			

(1) A.interscambio B.semicentrale C. fruizione aree pedonali

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

segue REGIONE . . . EMILIA ROMAGNA

N. Cos. (2)	TIP. Reg. (3)	Giur. Recl. (4)	Costo Interv. (4)	Ricavo Cessioni Proprie (4)	Risorse Indebitam.	XXIV Richiesta Contributo Cassa DD.PP. Istituti	XXV Richiesta Contributo Cassa DD.PP. Istituti	XXVI Costo Standard	XXVII D.M. 41/90 Costo Standard	XXVIII Ammissibile	IXXX Note
							XX Ricavo Cessioni Proprie (4)	XXII Ricavo Cessioni Proprie (4)	XXIII Risorse Indebitam.	XXIV Richiesta Contributo Cassa DD.PP. Istituti	
							XX Ricavo Cessioni Proprie (4)	XXII Ricavo Cessioni Proprie (4)	XXIII Risorse Indebitam.	XXIV Richiesta Contributo Cassa DD.PP. Istituti	
1	2	2	5800	=	=	5800	5800		5800	5800	
2	4	2	11920	=	=	11920	11920		9800	9800	
3	1	3	1742	=	=	1742		1742	1555	1555	
4	3	2	10410	=	=	10410	10410		9200	9200	
5	1	2	3600	=	=	3600	3600		875	875	
6	4	3	9044	2380	364	6300	1	6300	5840	5840	
7	1	2	499	=	=	499	499		555	499	
8	1	2	640			640	640		447	447	
9	1	3	625	=	125	500		625	625	500	
10	3	3	9000	=	2000	7000		7000	9000	7000	
11	3	2	4000	1620	=	2380		2380	2800	2380	
12	1	2	652,5	=	=	652,5	652,5		652,5	653	
13	1	2	860	=	=	860	860		860	860	
14	1	2	394	=	=	394	394		439	394	
15	1	2	225	=	=	225	225		225	225	

- (2) 1. raso 2. elevazione 3. sottosuolo 4. misto
 (3) 1. diretto 2. appalto 3. concessione
 (4) al netto dei servizi

1000000
198

MOD. 251

* 7 SET. 1891

4593



Rep. 92

4595

Presidente del Consiglio dei Ministri

Determinazione degli interventi della regione Emilia Romagna da ammettere al contributo previsto dall'art. 4 della legge 24 marzo 1989, n° 122 - Prima annualità - Anno 1989 - Comune di Riccione.

IL MINISTRO PER I PROBLEMI DELLE AREE URBANE
di concerto con
IL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI

VISTA la legge 24 marzo 1989, n° 122, recante "Disposizioni in materia di parcheggi, programma triennale per le aree urbane maggiormente popolate, nonché modificazioni del T.U. sulla disciplina della circolazione stradale, approvato con D.P.R. 15 giugno 1959, n° 393", che prevede, all'art. 4, la concessione, da parte dello Stato, di contributi a favore dei Comuni individuati dalle Regioni per la realizzazione di prioritari programmi urbani di parcheggi, di seguito denominati P.U.P., volti al decongestionamento dei centri urbani, mediante la creazione di strutture finalizzate all'interscambio con sistemi di trasporto collettivo;

VISTO, in particolare, l'art. 3, comma 6, della medesima legge, con il quale si prevede che il Presidente del Consiglio dei Ministri o, per sua delega, il Ministro per i problemi delle aree urbane, su parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome, determina, con decreto emanato di concerto con il Ministro dei Lavori Pubblici, le opere e gli interventi da ammettere ai contributi di cui al citato art. 4;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 16 maggio 1989, con il quale il Ministro per i problemi delle aree urbane è stato delegato all'esercizio delle funzioni di cui alla legge 122/1989;

VISTO il proprio decreto 14 febbraio 1989, emanato di concerto con il Ministro del Tesoro, con il quale si è approvato il "Regolamento recante disposizioni in ordine ai criteri di priorità tra gli interventi proposti nella realizzazione di parcheggi pubblici" di cui all'art. 2 comma 3, della legge 122/1989;

MODULARIO
P.C. 21.198



Presidenza del Consiglio dei Ministri

IL MINISTRO PER I PROBLEMI DELLE AREE URBANE
di concerto con
IL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI

VISTO il proprio decreto 6 aprile 1990 con il quale, nell'ambito del 75% del volume massimo di mutui attivabili nel biennio 1989/1990, si è preordinata, a favore di ciascuna Regione, la quota di competenza, con contestuale accantonamento del restante 25%, oggetto di successiva ripartizione;

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale della Regione Emilia Romagna n° 2719, del 13 settembre 1989, con la quale la Regione, ai sensi dell'art. 3, comma 1, della legge 122/1989 ha individuato i Comuni tenuti alla realizzazione dei P.U.P. di cui sopra;

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale della Regione Emilia Romagna n. 6365, del 18 dicembre 1990, con la quale la stessa Regione Emilia Romagna, nell'ambito dei Comuni tenuti alla realizzazione dei P.U.P., così come individuati con la menzionata delibera n° 2719 del 13 settembre 1989 ha approvato i programmi medesimi stabilendo le priorità degli interventi, secondo i criteri fissati dagli artt. 1, 2 e 3 del citato D.M. 41/1990;

VISTO il proprio decreto 13 marzo 1991, Rep. 75, con il quale, nel determinare gli interventi ammessi al contributo di cui all'art. 3 della citata Legge 122/1989, si accantonava l'intervento di "Via Castrocario", nel Comune di Riccione, compreso al n° 17 delle priorità regionali, per ulteriori approfondimenti d'ordine tecnico-funzionale;

ACCERTATO, a seguito degli approfondimenti condotti, che l'intervento, così come approvato dalla Regione Emilia Romagna, soddisfa il disposto di cui all'art. 3 della legge 122/1989 in quanto evidenzia una completa funzionalità dell'intervento ad uso pubblico, ne consente la concreta fattibilità nei tempi previsti, presenta congruità del piano economico-finanziario ed inoltre pare volto a favorire il decongestionamento del Centro urbano e la fluidità del traffico veicolare sulla principale viabilità cittadina ed è destinato ad uso del pubblico in base a criteri di rotazione;

MODULARIO
P.C.M. 194

MOD. 251



Presidenza del Consiglio dei Ministri

IL MINISTRO PER I PROBLEMI DELLE AREE URBANE
di concerto con
IL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI

CONSIDERATO che in relazione alla priorità dell'intervento, alla tipologia dello stesso, nonché ai parametri di valutazione applicabili, la spesa ammissibile a contributo statale viene a determinarsi nell'importo segnato a margine dell'intervento, così come indicato nel quadro "A" che, allegato al presente decreto, ne forma parte integrante;

VISTO che la sommatoria degli interventi ammessi al contributo statale con il citato D.M. 13 marzo 1991, Rep. 75, con l'intervento di cui al presente decreto, riferibile al Comune di Riccione e descritto sub quadro "A", trova capienza nell'ambito della quota di competenza della stessa Regione Emilia Romagna, pari a lire 93,4 mld., preordinata per lo scopo dal citato D.M. 6 aprile 1990;

VISTO il parere favorevole espresso dalla richiamata Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome, nella seduta del 19 dicembre 1990;

VISTO il proprio decreto del 30 ottobre 1990, con il quale si è provveduto all'impegno della somma di lire 150 mld., occorrenti per l'erogazione dei contributi di cui all'art. 4 della legge 122/89, a carico del capitolo 7651/R 89, iscritto nello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri, per l'esercizio 1990;

MOD. 251



Presidente del Consiglio dei Ministri

IL MINISTRO PER I PROBLEMI DELLE AREE URBANE
di concerto con
IL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI

DETERMINA

il seguente intervento, approvato dalla Regione Emilia Romagna al n° 17 dell'ordine delle priorità, è ammesso al contributo previsto dall'art. 4 della legge 24 marzo 1989 n° 122, quale prima annualità del programma urbano parcheggi 1989/1990, entro il limite di spesa massimo a fianco dello stesso indicato.

N. d'ord.	COMUNE	DENOMINAZIONE	POSTI AUTO PUBBLICI	SPESA AMMESSA (ml.)
17	Riccione	V. Castrocaro	960	7.000

Roma, 8 MAG 1991

IL MINISTRO DEI
LAVORI PUBBLICI

IL MINISTRO
AREE URBANE

2206
5/3/91

REG. ALLA CORTE DEI CONTI

ADDI - 6 NOV. 1991

REG. N. 15 PRESIDENZA FOG. N. 191

Valente

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

L. 122/89 - AMMISSIBILITÀ AL CONTRIBUTO STATALE - P.U.P. DI CUI ART. 3
 REGIONE EMILIA-ROMAGNA

I. Comune	II. Prov.	III. Ord. Com.	IV. N. Ord. Com.	V. Denominazione intervento	VI. Delibera Giunta	VII. Delibera Comunale	VIII. Delibera Consiglio Regionale	IX. Delibera Consiglio Regionale	X. Delibera Consiglio Regionale	XI. Delibera Consiglio Regionale	XII. PRIORITA' D.M. 41/90	XIII. Posti auto	XIV. Posti auto	XV. Posti auto	XVI. A. rotazione	XVII. Moto Cicli Bus
7. RICCIONE	FO	1.	V. CASTROCARO	1491/31.10.89							6365/18.12.90	A	960	=	=	24

1) A. interscambio B. sessicentrale C. fruizione aree pedonali

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

segue REGIONE ..EMILIA ROMAGNA.....

	IXX	XX	XXI	XXII	XXIII	XXIV	XXV	XXVI	XXVII	XXVIII	XXX	NOTE
1.	Tip. Cos.	Reg. Giur.	Costo Real. (2) (3)	Ricavo Interv. (4)	Risorse Proprie Cessioni	Indebitam.	Richiesta Contributo	D.M. Cassa DD.PP.	41/90 Altri Istituti	Costo Standard		
17	4	3	13.500	=	6.500	7.000	=	7.000	14.772	7.000	*	

2) 1.raso 2.elevazione 3.sottosuolo 4.misto
 3) 1.diritto 2.appalto 3.concessione
 4) al netto dei servizi

MODULARIO
P.C.M. 1986

★ 7 SET. 1991

4595

LAW 1991
MOP 251
7 SET. 1991
4593

Rep. 136

Presidente del Consiglio dei Ministri

Determinazione degli interventi della regione Lazio da ammettere al contributo previsto dall'art. 4 della legge 24 marzo 1989, n° 122 - Prima annualità - Anno 1989 -

IL MINISTRO PER I PROBLEMI DELLE AREE URBANE
di concerto con
IL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI

VISTA la legge 24 marzo 1989, n° 122, recante "Disposizioni in materia di parcheggi, programma triennale per le aree urbane maggiormente popolate, nonché modificazioni del T.U. sulla disciplina della circolazione stradale, approvato con D.P.R. 15 giugno 1959, n° 393", che prevede, all'art. 4, la concessione, da parte dello Stato, di contributi a favore dei Comuni individuati dalle Regioni per la realizzazione di prioritari programmi urbani di parcheggi, di seguito denominati P.U.P., volti al decongestionamento dei centri urbani, mediante la creazione di strutture finalizzate all'interscambio con sistemi di trasporto collettivo;

VISTO, in particolare, l'art. 3, comma 6, della medesima legge, con il quale si prevede che il Presidente del Consiglio dei Ministri o, per sua delega, il Ministro per i problemi delle aree urbane, su parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome, determina, con decreto emanato di concerto con il Ministro dei Lavori Pubblici, le opere e gli interventi da ammettere ai contributi di cui al citato art. 4;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 16 maggio 1989, con il quale il Ministro per i problemi delle aree urbane è stato delegato all'esercizio delle funzioni di cui alla legge 122/1989;

VISTO il proprio decreto 14 febbraio 1989, emanato di concerto con il Ministro del Tesoro, con il quale si è approvato il "Regolamento recante disposizioni in ordine ai criteri di priorità tra gli interventi proposti nella realizzazione di parcheggi pubblici" di cui all'art. 2 comma 3, della legge 122/1989;



Presidenza del Consiglio dei Ministri

IL MINISTRO PER I PROBLEMI DELLE AREE URBANE
di concerto con
IL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI

VISTO il proprio decreto 6 aprile 1990 con il quale, nell'ambito del 75% del volume massimo di mutui attivabili nel biennio 1989/1990, si è preordinata, a favore di ciascuna Regione, la quota di competenza, con contestuale accantonamento del restante 25%, oggetto di successiva ripartizione;

VISTA la deliberazione del Consiglio Regionale della Regione Lazio n° 1140 del 22.2.1990, con la quale la Regione, ai sensi dell'art. 3, comma 1, della legge 122/1989 ha individuato i Comuni tenuti alla realizzazione dei P.U.P. di cui sopra;

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale del Lazio n° 3287 del 30.4.1991, con la quale la stessa Regione, nell'ambito dei Comuni tenuti alla realizzazione dei P.U.P., così come individuati con la menzionata delibera n° 1140 del 22.2.1990 ha approvato i programmi medesimi stabilendo le priorità degli interventi, secondo i criteri fissati dagli artt. 1, 2 e 3 del citato D.M. 41/1990;

CONSIDERATO che in relazione alle priorità degli interventi, alla tipologia degli stessi, nonché ai parametri di valutazione applicabili a ciascuno di essi, la spesa ammissibile a contributo statale viene a determinarsi nell'importo segnato a margine di ciascun intervento, così come indicato nel quadro "A" che, allegato al presente decreto, ne forma parte integrante;

CONSIDERATO che i P.U.P. comunali, così come approvati dalla Regione Lazio soddisfano i disposti di cui all'art. 3 della legge 122/1989 in quanto evidenziano una completa funzionalità degli interventi ad uso pubblico, ne consentono la concreta fattibilità nei tempi previsti, presentano congruità dei piani economico-finanziari ed inoltre paiono volti a favorire il decongestionamento dei Centri urbani e la fluidità del traffico veicolare sulla principale viabilità cittadina e sono destinati ad uso del pubblico in base a criteri di rotazione;

MODULAZIONE
P.C.M. 198

MOD. 251



Presidenza del Consiglio dei Ministri

IL MINISTRO PER I PROBLEMI DELLE AREE URBANE
di concerto con
IL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI

VISTO che il totale degli interventi descritti sub quadro "A" trova capienza nell'ambito della quota di competenza della Regione Lazio, pari a lire 38,3 mld, preordinata per lo scopo dal citato D.M. 6 aprile 1990;

VISTO il parere favorevole espresso dalla richiamata Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome, nella seduta del 19 dicembre 1990;

VISTO il proprio decreto del 30 ottobre 1990, con il quale si è provveduto all'impegno della somma di lire 150 mld., occorrenti per l'erogazione dei contributi di cui all'art. 4 della legge 122/89, a carico del capitolo 7651/R 89, iscritto nello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri, per l'esercizio 1990;

D E T E R M I N A

i seguenti interventi, approvati dalla Regione Lazio secondo l'ordine di priorità, sono ammessi al contributo previsto dall'art. 4 della legge 24 marzo 1989 n° 122, quale prima annualità del programma urbano parcheggi 1989/1990, entro il limite di spesa massimo a fianco di ciascuno indicato.



Presidente del Consiglio dei Ministri

IL MINISTRO PER I PROBLEMI DELLE AREE URBANE
di concerto con
IL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI

N. d'ord.	COMUNE	DENOMINAZIONE	POSTI AUTO PUBBLICI	SPESA AMMESSA (ml.)
1	Veroli	Porta Romana	160	1.200
2	Viterbo	Strada Teverina	434	6.335
3	Frosinone	Stazione Ferroviaria	350	5.078
4	Rieti	V. Mazzini	280	5.600
5	Velletri	Ponte Regina I	60	151
6	Velletri	Ponte Regina II	60	151
7	Nettuno	Cimitero Americano	190	475
8	Sezze	Scalo	280	705
9	Acquapendente	Porta Madonna	65	605
10	Antrodoco	Stazione Ferroviaria	80	200
11	Guarcino	V. Milani	180	1.850
12	Filettino	Seggiovia	826	2.125
				24.395

Roma, 26 LUG 1991

IL MINISTRO
DEI LAVORI PUBBLICI

2204
5/3/91

Valente

IL MINISTRO
PER LE AREE URBANE

REG. ALLA CORTE DEI CONTI

ADDI - 6 NOV. 1991

REG. N. 15 PRESIDENZA FOG. N. 193

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

EGGE 122/89 - AMMISSIBILITA' AL CONTRIBUTO STATALE - P.U.P. DI CUI ART. 3 (in milioni di lire)

REGIONE LAZIO

I.	Comune	Prov. Ord.	N. Con.	Denominazione intervento	VI VII Delibera Giunta	VIII IX Comunale Consiglio	X Deliberazione Regionale	XI PRIORITA' D.M. 41/90	XII Posti auto Art. 3 (1)	XIII Rot. Art. 3 (1)	XIV Posti auto Art. 3 (1)	XV Posti auto Art. 3 (1)	XVI Mot. Cicli Bub	XVII A rotazione
1. VEROLI	FR	1	Porta Romana	492	5.6.90	96	1.9.90	3287	30.4.91 A		160	=	=	=
2. VITERBO	VT	1	Str.Teverina	2060	6.6.90						434	=	=	=
3. FROSINONE	FR	5	Stazz.Ferroviaria			7	30.1.91	"	" A		350	=	30	=
4. RIETI	RI	1	Mazzini-Oberdan		37	25.7.88	"	" A			280	=	=	=
5. VELLETRI	RM	4	Ponte Regina I	723	30.5.90			"	" A		60	=	8	=
6. VELLETRI	RM	5	" "	II	"			"	" A		60	=	=	=
7. NETTUNO	RM	2	Cimitero Americ	786	7.6.90	23.7.90	"	" A			190	=	=	=
8. SEZZE	L'		Sezze Scalo					"	" A		280	=	50	=
9. ACQUAPENDENTE	VT	1	Porta Madonna	460	1.6.90			"	" A		65	8	6	=
10. ANTRODOCO	RI	1	Staz.F.S.Antrodoco		226	2.6.90	"	" A			80	=	=	=
11. GUARCINO	FR	1	Via Milani		89	6.6.90	"	" A			180	=	=	=
12. FILETTINO	FR	1	Seggiovia	65	7.6.90			"	" A		826	=	=	8
														1

1) A.interscambio B.semicentrale C. fruizione aree pedonali

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

REGIONS AND REGIONS READING

N.	Ixx	XX	XXI	Costo Interv.	Ricavo Cessioni	Risorse Proprie	Indebitan.	Richiesta Contributo	XXVI		D.M. 41/90 Costo Standard	XXVII	XXVIII Ammissibile	NOTE	
									(2)	(3)	(4)	Cassa	Altri	DD.PP.	Istituti
1	2	3	4600	=	800		3800				3.800		2.320		1.200 (*) completamento
2	4	3	7035	=			7035				7.035		6.335		
3	2	3	5078	=			5078				5.078		5.078		
4	3	5	5600	=			5600				5.600		5.600		
5	1	2	180	=			180				180		151		
6	1	2	300	=			300				300		151		
7	1	2	741	=			741				741		475		
8	1	2	1540				835				835		705		
9	4	3	765	160	=					605		605			
10	1	2	200	=						200		200			
11	4	2	1850	=						1850		3270		1850	
12	1	3	2125	=						2125		2125			

2.1. raso 2.elevazione 3.sottosuolo 4.misto
3.1. diretto 2.appalto

(4) al netto dei servizi

1640
Ref. 76 28 MAR. 1991



MINISTERO DEL TESORO
Regione Centro P.C.M.
20 MAR. 1991
Prot. N° 2443

Presidente del Consiglio dei Ministri

Determinazione degli interventi della Regione Friuli Venezia Giulia da ammettere al contributo previsto dall'art.4 della legge 24 marzo 1989, n.122 - Prima annualità - Anno 1989 -

IL MINISTRO PER I PROBLEMI DELLE AREE URBANE
di concerto con
IL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI

VISTA la legge 24 marzo 1989, n.122, recante "Disposizioni in materia di parcheggi, programma triennale per le aree urbane maggiormente popolate, nonchè modificazioni del T.U. sulla disciplina della circolazione stradale, approvato con D.P.R. 15 giugno 1959, n.393", che prevede, all'art.4, la concessione, da parte dello Stato, di contributi a favore dei Comuni individuati dalle Regioni per la realizzazione di prioritari programmi urbani di parcheggi, di seguito denominati P.U.P., volti al decongestionamento dei centri urbani, mediante la creazione di strutture finalizzate all'interscambio con sistemi di trasporto collettivo;

VISTO, in particolare, l'art.3, comma 6, della medesima legge, con il quale si prevede che il Presidente del Consiglio dei Ministri o, per sua delega, il Ministro per i problemi delle aree urbane, su parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome, determina, con decreto emanato di concerto con il Ministro dei lavori pubblici, le opere e gli interventi da ammettere ai contributi di cui al citato art.4;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 16 maggio 1989, con il quale il Ministro per i problemi delle aree urbane è stato delegato all'esercizio delle funzioni di cui alla legge 122/1989;



Presidente del Consiglio dei Ministri

IL MINISTRO PER I PROBLEMI DELLE AREE URBANE
di concerto con
IL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI

VISTO il proprio decreto 14 febbraio 1989, emanato di concerto con il Ministro del tesoro, con il quale si è approvato il "Regolamento recante disposizioni in ordine ai criteri di priorità tra gli interventi proposti nella realizzazione di parcheggi pubblici" di cui all'art.2 comma 3, della legge 122/1989;

VISTO il proprio decreto 6 aprile 1990 con il quale, nell'ambito del 75% del volume massimo di mutui attivabili nel biennio 1989/1990, si è preordinata, a favore di ciascuna regione, la quota di competenza, con contestuale accantonamento del restante 25%, oggetto di successiva ripartizione;

VISTA le deliberazioni della Giunta Regionale della Regione Friuli Venezia Giulia n. 4048 del 7 settembre 1989 e n. 511 del 1 febbraio 1990 , con le quali la Regione, ai sensi dell'art.3, comma 1, della legge 122/1989 ha individuato i comuni tenuti alla realizzazione dei P.U.P. di cui sopra;

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale della Regione Friuli Venezia Giulia n. 6667, del 14 dicembre 1990, con la quale la stessa Regione Friuli Venezia Giulia, nell'ambito dei Comuni tenuti alla realizzazione dei P.U.P., così come individuati con le menzionate delibere n. 4048 del 7 settembre 1989 e n. 511 del 1 febbraio 1990, ha approvato i programmi medesimi stabilendo le priorità degli interventi, secondo i criteri fissati dagli artt. 1, 2 e 3 del citato D.M. 41/1990;

CONSIDERATO che in relazione alla priorità degli interventi, alla tipologia degli stessi, nonché ai



Presidente del Consiglio dei Ministri

IL MINISTRO PER I PROBLEMI DELLE AREE URBANE
di concerto con
IL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI

parametri di valutazione applicabili a ciascuno di essi, la spesa ammissibile a contributo statale viene a determinarsi nell'importo segnato a margine di ciascun intervento, così come indicato nel quadro "A" che, allegato al presente decreto, ne forma parte integrante;

CONSIDERATO che i P.U.P. comunali, così come approvati dalla Regione Friuli Venezia Giulia soddisfano i disposti di cui all'art.3 della legge 122/1989 in quanto evidenziano una completa funzionalità degli interventi ad uso pubblico, ne consentono la concreta fattibilità nei tempi previsti, presentano congruità dei piani economico-finanziari ed inoltre paiono volti a favorire il decongestionamento dei Centri urbani e la fluidità del traffico veicolare sulla principale viabilità cittadina e sono destinati ad uso del pubblico in base a criteri di rotazione;

VISTO che il totale degli interventi descritti sub quadro "A" trova capienza nell'ambito della quota di competenza della Regione Friuli Venezia Giulia, pari a lire 28,1 mld, preordinata per lo scopo dal citato D.M. 6 aprile 1990;

VISTO il parere favorevole espresso dalla richiamata Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome, nella seduta del 19 dicembre 1990;

VISTO il proprio decreto del 30 ottobre 1990, con il quale si è provveduto all'impegno della somma di lire 150 mld., occorrenti per l'erogazione dei contributi di cui all'art. 4 della legge 122/89, a carico del capitolo 7651/R 89, iscritto nello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri, per l'esercizio 1990;



Presidente del Consiglio dei Ministri

IL MINISTRO PER I PROBLEMI DELLE AREE URBANE
di concerto con
IL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI

DETERMINA

I seguenti interventi, approvati dalla Regione Friuli Venezia Giulia secondo l'ordine di priorità, sono ammessi al contributo previsto dall'art.4 della legge 24 marzo 1989 n.122, quale prima annualità del programma urbano parcheggi 1989/1990, entro il limite di spesa massimo a fianco di ciascuno indicato.

N. d'ord.	Comune	Denominazione	Posti auto tot. pubbli.	Spesa ammessa (milioni)
1	Gorizia	V.le Virgilio	300	750
2	Grado	Sacca Moreri	3100	8.155
3	Pordenone	P.zza del Popolo	266	3.567
4	Pordenone	V. Oberdan	404	5.163
				TOTALE 17.635

Roma 11

IL MINISTRO DEI
LAVORI PUBBLICI

IL MINISTRO
AREE URBANE

MINISTERO DEL TESORO-Regione Friuli Venezia Giulia
presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri

Visto e registrato al n. 9078

Roma 26 Maggio 1991

IS

IL DIRETTORE

Valente

REG. ALLA CORTE DEI CONTI

ADDI 3.1 MAG.1991

REG. N. 8 PRESIDENZA F.G. N. 86

Valente

XI LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

AL LUNGHETTO SIALE - P. U. R. DI G. A. K. (in milioni di lire) —

I. N.	II. Comune	III. Prov.	IV. N. Ord. Com.	V. Denominazione intervento	VI. Delibera	VII. Comunale	VIII. Giunta	X. Delibera	XI. Regionale	XII. D.M. 41/90	XIII. Posti auto	XIV. D.M. 41/90	XV. Rotazio-	XVI. Moto	XVII. Cicli	XVIII. Bu
					N. data	N. data	N. data	N. data	N. data	Art 1 Art 3	Art 1 (1)	Art 3	Rot.	Priv.	Not.	
1	GORIZIA		2	Viale Virgilio	1112	8.11.89		6667	14.12.90	B	*	300				
2	GRADO		1	Sacca Moretti	382	13.4.90		"	"	A	3.100		300	300	50	
3	PORDENONE		1	P.zza Popolo	3925	30.11.90		"	"	A	266		500			
4	PORDENONE		2	P.zza Oberdan	"	"		"	"	A	404		300			

(1) A. interscambio B. semicentrale C. fruizione aree pedonali

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

FRIULI VENEZIA GIULIA (segue)

(2) 1.raso 2.elevazione 3.sottosuolo 4.misto

(3) 1.diretto 2.appalto 3.concessione

(4) al netto dei servizi

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

MONULIRCO
P.C.M. 198

Rcp. 77

1641

29 MAR. 1991



MONULIRCO DEL 1980
Ragioneria Città P.C.M.
20 MAR. 1991
Prot. N° 2644

Presidenza del Consiglio dei Ministri

Determinazione degli interventi della Regione Liguria da emettere al contributo previsto dall'art.4 della legge 24 marzo 1989, n.122 - Prima annualità - Anno 1989 -

IL MINISTRO PER I PROBLEMI DELLE AREE URBANE
di concerto con
IL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI

VISTA la legge 24 marzo 1989, n.122, recante "Disposizioni in materia di parcheggi, programma triennale per le aree urbane maggiormente popolate, nonchè modificazioni del T.U. sulla disciplina della circolazione stradale, approvato con D.P.R. 15 giugno 1959, n.393", che prevede, all'art.4, la concessione, da parte dello Stato, di contributi a favore dei Comuni individuati dalle Regioni per la realizzazione di prioritari programmi urbani di parcheggi, di seguito denominati P.U.P., volti al decongestionamento dei centri urbani, mediante la creazione di strutture finalizzate all'interscambio con sistemi di trasporto collettivo;

VISTO, in particolare, l'art.3, comma 6, della medesima legge, con il quale si prevede che il Presidente del Consiglio dei Ministri o, per sua delega, il Ministro per i problemi delle aree urbane, su parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome, determina, con decreto emanato di concerto con il Ministro dei lavori pubblici, le opere e gli interventi da emettere ai contributi di cui al citato art.4;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 16 maggio 1989, con il quale il Ministro per i problemi delle aree urbane è stato delegato all'esercizio delle funzioni di cui alla legge 122/1989;



Presidente del Consiglio dei Ministri

IL MINISTRO PER I PROBLEMI DELLE AREE URBANE
di concerto con
IL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI

VISTO il proprio decreto 14 febbraio 1989, emanato di concerto con il Ministro del tesoro, con il quale si è approvato il "Regolamento recante disposizioni in ordine ai criteri di priorità tra gli interventi proposti nella realizzazione di parcheggi pubblici" di cui all'art.2 comma 3, della legge 122/1989;

VISTO il proprio decreto 6 aprile 1990 con il quale, nell'ambito del 75% del volume massimo di mutui attivabili nel biennio 1989/1990, si è preordinata, a favore di ciascuna regione, la quota di competenza, con contestuale accantonamento del restante 25%, oggetto di successiva ripartizione;

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale della Regione Liguria n. 4897, del 16 ottobre 1989, con la quale la Regione, ai sensi dell'art.3, comma 1, della legge 122/1989 ha individuato i comuni tenuti alla realizzazione dei P.U.P. di cui sopra;

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale della Regione Liguria n. 4347, del 12 ottobre 1990, con la quale la stessa Regione Liguria, nell'ambito dei Comuni tenuti alla realizzazione dei P.U.P., così come individuati con la menzionata delibera n. 4897 del 16 ottobre 1989 ha approvato i programmi medesimi stabilendo le priorità degli interventi, secondo i criteri fissati dagli artt. 1, 2 e 3 del citato D.M. 41/1990;

CONSIDERATO che in relazione alla priorità degli interventi, alla tipologia degli stessi, nonché ai



Presidenza del Consiglio dei Ministri

IL MINISTRO PER I PROBLEMI DELLE AREE URBANE
di concerto con
IL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI

parametri di valutazione applicabili a ciascuno di essi, la spesa ammissibile a contributo statale viene a determinarsi nell'importo segnato a margine di ciascun intervento, così come indicato nel quadro "A" che, allegato al presente decreto, ne forma parte integrante;

CONSIDERATO che i P.U.P. comunali, così come approvati dalla Regione Liguria, soddisfano i disposti di cui all'art.3 della legge 122/1989 in quanto evidenziano una completa funzionalità degli interventi ad uso pubblico, ne consentono la concreta fattibilità nei tempi previsti, presentano congruità dei piani economico-finanziari ed inoltre paiono volti a favorire il decongestionamento dei Centri urbani e la fluidità del traffico veicolare sulla principale viabilità cittadina e sono destinati ad uso del pubblico in base a criteri di rotazione;

VISTO che il totale degli interventi descritti sub quadro "A" trova capienza nell'ambito della quota di competenza della Regione Liguria, pari a lire 23,6 mld, preordinata per lo scopo dal citato D.M. 6 aprile 1990;

VISTO il parere favorevole espresso dalla richiamata Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome, nella seduta del 19 dicembre 1990;

VISTO il proprio decreto del 30 ottobre 1990, con il quale si è provveduto all'impegno della somma di lire 150 mld., occorrenti per l'erogazione dei contributi di cui all'art. 4 della legge 122/89, a carico del capitolo 7651/R 89, iscritto nello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri, per l'esercizio 1990;



Presidente del Consiglio dei Ministri

IL MINISTRO PER I PROBLEMI DELLE AREE URBANE
di concerto con
IL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI

D E T E R M I N A

I seguenti interventi, approvati dalla Regione Liguria secondo l'ordine di priorità, sono ammessi al contributo previsto dall'art.4 della legge 24 marzo 1989 n.122, quale prima annualità del programma urbano parcheggi 1989/1990, entro il limite di spesa massimo a fianco di ciascuno indicato.

N. d'ord.	Comune	Denominazione	Posti auto tot. pubbl.	Spesa ammessa (milioni)
1	Rapallo	P.zza Nazioni	458	9.160
2	Chiavari	Assarotti	468	8.703
<hr/>				TOTALE 17.863

Roma

IL MINISTRO DEI
LAVORI PUBBLICI

IL MINISTRO
AREE URBANE

MINISTERO del TESORO-Ragioneria Centrale
presso la PRESIDENZA E.I. CONSIGLIO DEI MINISTRI
Visto e registrato el n. 2079

REG. ALLA CORTE DEI CONTI

ANNO 31 MAR. 1991

REG. N. 8 PRESIDENZA E.G. N. 87

VS

DIRETTORE

Valente

Belotti

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

LEGGE 122/89 - AMMISSIBILITA' AL CONTRIBUTO STATALE - P.U.P. DI CUI ART. 3-QUADRO "A" (in milioni di lire)

REGIONE...LIGURIA.....

N.	Comune	Prov.	N.	Denominazione intervento	Ord. Com.	VI Delibera Giunta N. date	VII Comunale Consiglio N. date	X Delibera Consiglio N. date	XI Posti auto D.M. 41/90 N. date	XII Priorita' Regionale Art 1 ART 3 (1)	XIV Posti auto D.M. 41/90 Rot.	XV Posti auto Rot. su Priv.	XVI A rotazione Hote Cicli Bus
1	RAPALLO	GE	2	P.zia Nazioni					4347	12.10.90	A	458	= = =
2	CHIAVARA	GE	1	Assarotti					12	16.2.90	h h A	468	= = = 16

(1) A.interscambio B.semicentrale C. fruizione aree pedonali

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

segue REGIONE 7.....
LIGURIA

N. Ces. (2)	TIP. (3)	XX Reg. Giur. Real. (*)	XXI Costo Interv. (*)	XXII Ricavo Cessioni (*)	XXIII Risorse Proprie	XXIV Indebitam.	XXV Richieste Contributo DD.PP.	XXVI Cassa Altri Istituti	XXVII D.M. 41/90 Costo Standard	XXVIII Ammissibile	IXXX - NOTE
1 3	3	11.728	=	681	11.047		11.047	9.160	9.160		
2 4	3	10.492	=	1789	8.703		8.703	8.703	8.703		16 autobus considerati in elevazione

(2) 1.raso 2.elevazione 3.sotto suolo 4.misto
 (3) 1.diritto 2.appalto 3.concessione
 (4) al netto dei servizi

D.L.R.O.
M. 1981Reb 73-1642
29 MAR. 1991

MINISTERO DEL TESORO	
Ragioneria Centrale P.C.M.	
20 MAR. 1991	
Prot. N°	2445

Presidente del Consiglio dei Ministri

Determinazione degli interventi della Regione Lombardia da ammettere al contributo previsto dall'art.4 della legge 24 marzo 1989, n.122 - Prima annualità - Anno 1989 -

IL MINISTRO PER I PROBLEMI DELLE AREE URBANE
di concerto con
IL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI

VISTA la legge 24 marzo 1989, n.122, recante "Disposizioni in materia di parcheggi, programma triennale per le aree urbane maggiormente popolate, nonchè modificazioni del T.U. sulla disciplina della circolazione stradale, approvato con D.P.R. 15 giugno 1959, n.393", che prevede, all'art.4, la concessione, da parte dello Stato, di contributi a favore dei Comuni individuati dalle Regioni per la realizzazione di prioritari programmi urbani di parcheggi, di seguito denominati P.U.P., volti al decongestionamento dei centri urbani, mediante la creazione di strutture finalizzate all'interscambio con sistemi di trasporto collettivo;

VISTO, in particolare, l'art.3, comma 6, della medesima legge, con il quale si prevede che il Presidente del Consiglio dei Ministri o, per sua delega, il Ministro per i problemi delle aree urbane, su parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome, determina, con decreto emanato di concerto con il Ministro dei lavori pubblici, le opere e gli interventi da ammettere ai contributi di cui al citato art.4;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 16 maggio 1989, con il quale il Ministro per i problemi delle aree urbane è stato delegato all'esercizio delle funzioni di cui alla legge 122/1989;



Presidente del Consiglio dei Ministri

IL MINISTRO PER I PROBLEMI DELLE AREE URBANE
di concerto con
IL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI

VISTO il proprio decreto 14 febbraio 1989, emanato di concerto con il Ministro del tesoro, con il quale si è approvato il "Regolamento recante disposizioni in ordine ai criteri di priorità tra gli interventi proposti nella realizzazione di parcheggi pubblici" di cui all'art.2 comma 3, della legge 122/1989;

VISTO il proprio decreto 6 aprile 1990 con il quale, nell'ambito del 75% del volume massimo di mutui attivabili nel biennio 1989/1990, si è preordinata, a favore di ciascuna regione, la quota di competenza, con contestuale accantonamento del restante 25%, oggetto di successiva ripartizione;

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale della Regione Lombardia n. 46544, del 12 settembre 1989, con la quale la Regione, ai sensi dell'art.3, comma 1, della legge 122/1989 ha individuato i comuni tenuti alla realizzazione dei P.U.P. di cui sopra;

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale della Regione Lombardia n. 5055 , del 22 gennaio 1991, con la quale la stessa Regione Lombardia, nell'ambito dei Comuni tenuti alla realizzazione dei P.U.P., così come individuati con la menzionata delibera n. 46544 del 12 settembre 1989, ha confermato l'approvazione dei programmi medesimi stabilendo, inoltre, a parziale deroga di quanto precedentemente deliberato con atti n. 52460 e n. 54417, rispettivamente del 7 marzo e 26 aprile 1990, che gli interventi da ultimo indicati vengano ammessi a contributo statale per il 70% della spesa massima ammissibile, calcolata secondo i parametri standard di cui al D.M. 41/90, fatti salvi gli interventi che presentino un costo inferiore;



Presidente del Consiglio dei Ministri

IL MINISTRO PER I PROBLEMI DELLE AREE URBANE
di concerto con
IL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI

CONSIDERATO che in relazione alle priorità degli interventi, alla tipologia degli stessi, nonchè ai parametri di valutazione applicabili a ciascuno di essi, la spesa ammissibile a contributo statale viene a determinarsi nell'importo segnato a margine di ciascun intervento, così come indicato nel quadro "A" che, allegato al presente decreto, ne forma parte integrante;

CONSIDERATO che i P.U.P. comunali, così come approvati dalla Regione Lombardia soddisfano i disposti di cui all'art.3 della legge 122/1989 in quanto evidenziano una completa funzionalità degli interventi ad uso pubblico, ne consentono la concreta fattibilità nei tempi previsti, presentano congruità dei piani economico-finanziari ed inoltre paiono volti a favorire il decongestionamento dei Centri urbani e la fluidità del traffico veicolare sulla principale viabilità cittadina e sono destinati ad uso del pubblico in base a criteri di rotazione;

VISTO che il totale degli interventi descritti sub quadro "A" trova capienza nell'ambito della quota di competenza della Regione Lombardia, pari a lire 149,6 mld, preordinata per lo scopo dal citato D.M. 6 aprile 1990;

VISTO il parere favorevole espresso dalla richiamata Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome, nella seduta del 19 dicembre 1990;

VISTO il proprio decreto del 30 ottobre 1990, con il quale si è provveduto all'impegno della somma di lire 150 mld., occorrenti per l'erogazione dei contributi di cui all'art. 4 della legge 122/89, a carico del capitolo 7651/R 89, iscritto nello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri, per l'esercizio 1990;



Presidente del Consiglio dei Ministri

IL MINISTRO PER I PROBLEMI DELLE AREE URBANE
di concerto con
IL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI

DETERMINA

I seguenti interventi, approvati dalla Regione Lombardia secondo l'ordine di priorità, sono ammessi al contributo previsto dall'art.4 della legge 24 marzo 1989 n.122, quale prima annualità del programma urbano parcheggi 1989/1990, entro il limite di spesa massimo a fianco di ciascuno indicato.

N. d'ord.	Comune	Denominazione	Posti auto tot. pubbl.	Spesa ammessa (milioni)
1	Monza	P.zza Castello	620	6.293
2	Paderno D.	Tilane Sud	250	2.517
3	Cernusco s.			
	Naviglio	Villa Fiorita	700	9.800
4	Garbagnate Milanese	Stazione Centro	104	216
5	Melzo	V.le Spagna	150	263
7	Melegnano	Repubblica	482	928
8	Arcore	Interscambio I	210	383
9	Bussero	Interscambio II	103	180
10	Bussero	Interscambio I	182	319
11	Gessate	M.M. Nord	246	431
12	Melzo	Interscambio	73	193
13	Lecco	Serpentino	245	1.808
14	Lecco	Ex Caserma	210	1.760
16	Brescia	V. D.D. Abruzzi	3000	5.250
17	Como	F.S. Albate	55	109
18	Como	F. N. M. Grandate	250	471
19	Pavia	P. Stazione	650	8.702
20	Pavia	V. Bramante	419	733
21	Cinisello Balsamo	V. Marconi	120	210

./.

ARIO
198

Presidente del Consiglio dei Ministri

IL MINISTRO PER I PROBLEMI DELLE AREE URBANE
 di concerto con
 IL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI

N. d'ord.	Comune	Denominazione	Posti auto tot. pubbl.	Spesa ammessa (milioni)
22	Busto A.	Parcheggio F.S.	450	6.353
23	Cremona	Ex Tramvie	529	4.518
25	Mantova	Virgiliana	700	9.800
26	Bollate	V. S. Pietro	370	670
27	Lodi	A/2 Linificio 2	120	616
28	Lodi	A/1 Linificio 1	122	616
29	Crema	V.le S. Maria	400	875
30	Bresso	Martiri Libertà	300	2.800
31	Abbiategrasso	V. Colombo 2°	20	35
32	Abbiategrasso	V. Colombo 1°	65	114
33	Treviglio	Stazione Ovest	450	4.568
37	Parabiago	V. Matteotti	545	4.200
40	Trezzano s.			
	Naviglio	Stazione FF.SS	40	72
41	Mariano C.	XX Settembre	176	1.789
43	Suzzara	Staz. FF.SS.	60	113
44	Codogno	Stazione	200	350
45	Castiglione d. Stiviere	Staz. Autolinee	88	209
46	Castellanza	St. MONTEISON	100	175
47	Carate B.	V. Marengo	40 Bus	210
48	Albino	Zona Stazione	400	700
49	Luino	V.le Dante	256	448
50	Gorgonzola	M.M. 2 Nord	156	295
51	Samarate	S. Bosco	123	224
52	Romano di Lombardia	Stazione	190	336

./.



Presidente del Consiglio dei Ministri

IL MINISTRO PER I PROBLEMI DELLE AREE URBANE
di concerto con
IL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI

N. d'ord.	Comune	Denominazione	Posti auto tot. pubbl.	Spesa ammessa (milioni)
53	Casal-			
	pusterlengo	Stazione	112	238
54	Mannate	V. Milano	300	528
55	Lentate s.			
	Seveso	Stazione	95	168
56	Cassina de'			
	Pecchi	V. Olmi	76	133
57	Cassina de'			
	Pecchi	V. Mameli	100	175
58	Caronno P.	V. Matella	84	149
59	Caronno P.	Stazione	46	84
60	Rescaldina	Ex Fond. Giudici	100	175
61	Rescaldina	Mangrate	154	270
62	B. Masciago	V. Marangoni I	31	55
66	S. Calende	Nord F.S. 1	102	191
67	Castanoprimo	Staz. 4 Novembre	133	233
68	Castanoprimo	Staz. V. Ariosto	31	55
69	Soresina	Interscambio	70	158
70	Tirano	Stazione	95	198
71	L. Mombello	V. Garibaldi	64	124
73	Vittuone	Nuova Strada F.S.	298	526



Presidente del Consiglio dei Ministri

IL MINISTRO PER I PROBLEMI DELLE AREE URBANE
di concerto con
IL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI

N. d'ord.	Comune	Denominazione	Posti auto tot. pubbl.	Spesa ammessa (milioni)
74	Piadena	Parcheggio 1	120	235
75	Iseo	V. Roma	248	2.517
76	Seveso	F. N. M.Lato Est	168	1.805
77	Chiari	Area Consorzio	525	5.492
78	Cuggiono	P.zza S. Giorgio	40	72
79	B. Masciago	V. Montello	135	237
80	Stradella	Stazione	228	2.316
81	G. Riviera	Gardone S. ESSO	105	1.893
82	Cesano M.	V. Monteverdi	80	140
TOTALE				98.819

Roma

IL MINISTRO DEI
LAVORI PUBBLICIIL MINISTRO
AREE URBANE

MINISTERO del TESORO-Ragioneria Centrale
presso la PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Visto e registrato al n. 20.80

Roma 26 MAR 91

VS

IL DIRETTORE

Valente

REG. ALLA CORTE DEI CONTI

ADDI 3.1 MAG.1991

REG. N. 8 PRESIDENZA FOG. N. 88

Verani

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

LEGGE 122/89 AMMISSIBILITA' AL CONTRIBUTO STATALE P.U.P. di cui art.3
REGIONE LOMBARDIA.....

I. N.	II Comune	III Prov. Ord.	IV N. intervento	V Denominazione com.	VI Giunta	VII Delibera	VIII Comunale	IX Consiglio	X Delibera Regionale	XI Priorita' D.M.41/90	XII Posti auto	XIII Posti a rotazio'	XIV Rot.	XV Priv.	XVI Moto	XVII Bici
											(1)	(1)	Rot.	Priv.	Moto	Bici
1	Monza	MI	1	P.zza Castello		159	22.12.89	5055	22.1.91	A	620	-	-	-	-	-
2	Paderno D. MI	MI	1	Tilane Sud	1535	28.12.89	3	19. 2.90	*	A	250	-	-	-	-	-
3	Cernusco s.			Villa Fiorita	1232	21.12.89	5	26. 1.90	*	A	700	-	-	-	-	-
4	Garbagnate	MI	1	Staz. Centro	2024	29.12.89	57	8.3.90	*	A	104	-	-	26	6	
5	Melzo	MI	1	V.le Spagna	862	21.12.89	31	5.2.90	*	A	150	-	-	-	-	
7	Melegnano	MI	1	Repubblica	335	15.12.89	*	*	*	A	482	-	-	-	16	
8	Arcore	MI	1	Interscambio I	885	18.12.89	50	19. 2.90	*	A	210	-	-	-	3	
9	Bussago	MI	2	Interscam. II	152	29.12.89	*	*	*	A	103	-	-	-	-	
10	Bussago	MI	1	Interscam. I	152	29.12.89	*	*	*	A	182	-	-	-	-	
11	Gessate	MI	1	M.M. Nord	95	24.11.89	*	*	*	A	246	-	-	-	-	
12	Melzo	MI	2	Interscam.	862	21.12.89	31	5. 2.90	*	A	73	-	-	-	10	
13	Lecco	CO	3	Serpentino	122	28.12.89	*	*	*	B	*	245	105	30	-	
14	Lecco	CO	1	Ex Caserma	122	28.12.89	*	*	*	B	*	210	90	20	-	
16	Brescia	BS	1	V. D.D. Abruzzi	1004	19.12.89	*	*	*	A	3000	-	-	-	-	
17	Como	CO	6	F.S. Albatro	3188	22.12.89	*	*	*	A	55	-	-	38	2	
18	Como	CO	1	F.N.M. Grandate	*	*	*	*	*	A	250	-	-	98	5	
19	Pavia	PV	1	P. Stazione	2875	27.12.89	*	*	*	A	650	-	-	239	-	
20	Pavia	PV	4	V. Bramante	*	*	*	*	*	A	419	-	-	-	-	
21	Cinisello Balsamo	MI	3	V. Marconi	1274	20.12.89	*	*	*	A	120	-	-	-	-	

(1) A. interscambio B. semicentrale C. fruizione aree pedonali

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

	segue	REGIONE	.LOMBARDIA.....			XXIV Indebitam.	XXV Richiesta Contributo	XXVI Cassa Altri	XXVII D.M. 41/90 Costo	XXVIII Standard	XXIX Ammissibile	NOTE
			XIX N. Cos. (2)	XX Tip. Giur. (3)	XXI Reg. Interv. Real. (4)							
1	2	3	11.160	-	4.867	6.293	6.293	8.990	8.990	6.293	6.293	
2	2	3	3.300	-	3.783	2.517	2.517	5.000	5.000	2.517	2.517	
3	3	1	13.000	-	3.200	9.800	9.800	14.000	14.000	9.800	9.800	
4	1	3	919	-	703	216	216	353	353	216	216	
5	1	1	360	-	97	263	263	375	375	263	263	
7	1	1	2.200	-	1.272	928	928	1.325	1.325	928	928	
8	1	1	630	-	247	383	383	548	548	383	383	
9	1	1	360	-	180	180	180	258	258	180	180	
10	1	1	525	-	206	319	319	455	455	319	319	
11	1	1	720	-	289	431	431	615	615	431	431	
12	1	1	480	-	287	193	193	258	258	193	193	
13	2	3	7.350	2.415	3.127	1.808	1.808	3.555	3.555	1.808	1.808	
14	4	3	7.012	2.385	2.867	1.760	1.760	3.458	3.458	1.760	1.760	
16	1	1	7.500	-	2.250	5.250	5.250	7.500	7.500	5.250	5.250	
17	1	1	208	-	99	109	109	157	157	109	109	
18	1	1	882	-	411	471	471	673	673	471	471	
19	3	3	12.471	-	3.729	8.702	8.702	13.024	13.024	8.702	8.702	
20	1	1	1.048	-	315	733	733	1.048	1.048	733	733	
21	1	1	290	-	80	210	210	300	300	210	210	

(2) 1. raso 2. elevazione 3. sottosuolo 4. misto
 (3) 1. diretto 2. appalto 3. concessione
 (4) al netto dei servizi

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

LEGGE 122/89 AMMISSIBILITA' AL CONTRIBUTO STATALE

P.U.P. di cui art.3

REGIONE .LOMBARDIA.....

QUADRO A
(milioni di lire)

N.	Comune	II Prov. Ord. com.	III IV N. Denominazione intervento	V Giunta	VI Delibera Consiglio	VII Communale Consiglio	X Delibera Regionale	XI Priorita' D.M. 41/90	XII (1)	XIII (1)	XIV Rot.	XV Priv.	XVI Moto Bu: Cicli
									XII XIII (1)	XIV Rot.	XV Priv.	XVI Moto Bu: Cicli	
									N.	data	N.	data	N.
22	Busto A.	VA	1	Parcheggio F.S.	635	22. 2.90	5055	22.1.91	A	450	-	-	10
23	Cremona	CR	1	Ex Tranvie	1119	18.12.89	"	"	A	529	-	-	41
25	Mantova	MN	1	Virgiliана	2022	21.12.89	"	"	A	700	-	-	-
26	Bollate	MI	1	V. S. Pietro	1456	22.11.89	10	19. 2.90	A	370	-	100	3
27	Lodi	MI	2	A/2 Linificio 2	368	29.12.89	"	"	A	120	-	-	-
28	Lodi	MI	1	A/1 Linificio 1	"	"	"	"	A	122	-	-	-
29	Crema	CR	1	V.le S. Maria	328	21.12.89	"	"	A	400	-	250	30
30	Bresso	MI	1	Martiri Lib.tà	1162	27.12.89	"	"	A	200	-	-	-
31	Abbiatograsso	MI	1	V. Colombo 2*	1098	18.12.89	66	7. 3.90	"	A	20	-	-
32	Abbiatore di Grasso	MI	1.3	V. Colombo 1*	"	"	"	"	A	65	-	-	-
33	Treviglio	BG	1	Staz. Ovest	"	"	"	"	A	450	-	-	-
37	Parabiago	MI	1	V. Matteotti	1038	20.12.89	"	"	A	545	-	-	-
40	Trezzano s. Naviglio	MI	5	Staz. FF.SS.	1236	21.12.89	"	"	A	40	-	20	-
41	Mariano C.	CO	2	XX Settembre	300	18.12.89	"	"	A	176	-	30	-
43	Suzzara	MN	3	Staz. FF.SS.	527	20.12.89	"	"	A	60	-	100	-
44	Codogno	MI	1	Staz. N. 1	1177	29.12.89	47	23. 2.90	A	200	-	-	-
45	C.Stiviere	MN	1	St.Autolinee	"	"	"	"	A	88	-	26	10
46	Castellanza	VA	1	St. MONTEDISON	1397	29.12.89	"	"	A	100	-	-	-
47	Carate B.	MI	1	V. Marengo	1348	30.12.89	"	"	A	-	-	-	40

(1) A. interscambio B. aeraicentrale C. fruizione aree pedonali

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

segue	REGIONE	. LOMBARDIA.....						XXV	XXVI	XXVII	XXVIII	XXIX	
		XIX	XX	XXI	XXII	Ricavo	Risorse	Indebitam.	Richiesta	D.M. 41/90	Costo	Ammissibile	Note
N.	Tip.	Reg.	Costa	Cessioni	Proprie		Contributo	Standard					
(2)	(3)	(4)											
22	4	3	9.000	-	2.647	6.353	6.353	9.075	6.353	6.353	6.353	6.353	
23	4	3	5.253	-	735	4.518	4.518	6.454	4.518	4.518	4.518	4.518	
25	3	3	14.000	-	4.200	9.800	9.800	14.000	9.800	9.800	9.800	9.800	
26	1	1	1.250	-	580	670	670	958	670	670	670	670	
27	2	1	616	-	-	616	616	1.740	1.740	1.740	616	616	
28	2	1	616	-	-	616	616	1.769	1.769	1.769	616	616	
29	1	1	1.700	-	825	875	875	1.250	1.250	1.250	875	875	
30	3	3	5.000	-	2.200	2.800	2.800	4.000	4.000	4.000	2.800	2.800	
31	1	3	65	-	30	35	35	50	50	50	35	35	
32	1	3	187	-	73	114	114	163	163	163	114	114	
33	2	1	9.320	-	4.752	4.568	4.568	6.525	6.525	6.525	4.568	4.568	
37	4	1	7.500	-	3.300	4.200	4.200	6.000	6.000	6.000	4.200	4.200	
40	1	1	1.103	-	31	72	72	102	102	102	72	72	
41	2	1	2.550	-	761	1.789	1.789	2.555	2.555	2.555	1.789	1.789	
43	1	1	269	-	156	113	113	160	160	160	113	113	
44	1	1	466	-	116	350	350	500	500	500	350	350	
45	1	1	430	-	221	209	209	298	298	298	209	209	
46	1	1	250	-	75	175	175	250	250	250	175	175	
47	1	3	588	-	378	210	210	300	300	300	210	210	

(2) 1. raso 2. elevazione 3. sottosuolo 4. misto
 (3) 1. diretto 2. appalto 3. concessione
 (4) al netto dei servizi

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

tip found in

CONTRIBUTO STIALE = P-H-P_o DI CUI ARI: 3
AMMISCIONI VTA: AI

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

segue REGIONE ... LOMBARDIA.....

N.	Tip. Cos.	XX Reg. Giur.	XXI Costo Interv.	XXII Ricavo Cessioni	Risorse Proprie	Indebitam.	Richieste Contributo	D.M. 41/90 Costo Standard	XXX	
									XXXI	
									Cassa DD.PP.	Altri Istituti
(2)	(3)	(4)	(4)							
48	1	1	1000	=	300	700	700		1000	700
49	1	1	700	=	252	448	448		640	448
50	1	1	450	=	155	295	295		422	295
51	1	1	320	=	96	224	224		320	224
52	1	1	605	=	269	336	336		480	336
53	1	1	410	=	172	238	238		340	238
54	1	1	900	=	372	528	528		754	528
55	1	1	264	=	86	168	168		239	168
56	1	1	191	=	58	133	133		191	133
57	1	1	250	=	75	175	175		250	175
58	1	1	210	=	61	149	149		213	149
59	1	1	1371	=	53	84	84		120	84
60	1	1	192	=	17	175	175		250	175
61	1	1	296	=	26	270	270		385	270
62	1	1	78	=	23	55	55		78	55

(2) 1.raso 2.elevazione 3.sottosuolo 4.misto

(3) 1.diretto 2.appalto 3.concessione

(4) al netto dei servizi

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

**LEGG. 122/89 - AMMISSIBILIA: AL CONTRIBUTO STATALE - P.U.P. DI CUI ART. 3
(in milioni di L.)**

(1) A: intercambio B: semicentrale C: fruizione aree pedonali

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Lombardia - Regione • Seque

N.	Tip. Cos.	XX (2)	XXI (3)	XXII Costo Interv. Real.	Reg. Giur. Real.	XXIII Ricavo Cessioni (4)	XXIV Risorse Proprie	Indebitan.	Richiesta Contributo	D.M. 41/90 Costo Standard	XXXVIII Ammissibile	
											XXXV Cassa DD.PP.	XXXVIII Altri Istituti
66	1	1	360	=		169	191			273		191
67	1	1	333	=		100	233			333		233
68	1	1	78	=		23	55			78		55
69	1	1	399	=		241	158			225		158
70	1	1	450	=		252	198			283		198
71	1	1	325	=		201	124			176		124
73	1	1	970	=		444	526			752		526
74	1	1	306	=		70	235			323		235
75	2	3	4480	1220		743	2517			2517	3596	2517
76	3	3	2651	846			1805			1805	3360	1805
77	4	1	11250	4500		1258	5492			7845		5492
78	1	1	143			71	72	72		103		72
79	4	3	1498	1160		101	237			237	338	237
80	2	3	3309	=		993	2316			2316	3309	2316
81	3	3	2820	900		27	1893			1893	2705	1893

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(in milioni di

LEGGE 122/89 - AMMISSIBILITÀ AL CONTRIBUTO STATALE - P.U.P. DI CUI ART. 3

REGIONE - LOMBARDIA.....

I N.	II Comune	III Prov.	IV N. Ord. Com.	V Denominazione d'intervento	VI Delibera Giunte N.	VII Communale Consiglio N.	VIII X Delibera Giunte N.	XI Deliberazione Regionale N.	XII Priorità D.M. 41/90 N. data	XIII Posti auto Art.1 N. data	XIV A rotaz. Art.1 (1)	XV Posti auto Rot. Art.3 (1)	XVI Moto Priv. Cicli =	
82	CESANO MADERNO	MI	A5	V. Monteverdi			110	18.12.89	5055	22.1.90	A	80	=	=

(1) A. interscambio B. semicentrale C. fruizione aree pedonali

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

segue REGIONE... LOMBARDIA.....

N. Cos.	Tip. Cos.	Reg. Giur.	Costo Interv.	Ricavo Cessioni	Risorse Proprie	Indebitam.	Richieste Contributo	Cassa DD.PP.	Altri Istituti	D.M. 41/90 Costo Standard	Ammissibile	NOTE	XXX
82	1	1	200	=	60	140	140		200	200	140		

(2) 1.raso 2.elevazione 3.sottosuolo 4.misto

(3) 1.diretto 2.appalto 3.concessione

(4) al netto dei servizi

MCCHILLARIO
P.C.M. 19811649
Ref. 79 29 MAR. 1991

Ragioneria Centrale P.C.M.
20 MAR. 1991
Prot. N° 2452

Presidente del Consiglio dei Ministri

Determinazione degli interventi della Regione Marche da ammettere al contributo previsto dall'art.4 della legge 24 marzo 1989, n.122 - Prima annualità - Anno 1989 -

IL MINISTRO PER I PROBLEMI DELLE AREE URBANE
di concerto con
IL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI

VISTA la legge 24 marzo 1989, n.122, recante "Disposizioni in materia di parcheggi, programma triennale per le aree urbane maggiormente popolate, nonchè modificazioni del T.U. sulla disciplina della circolazione stradale, approvato con D.P.R. 15 giugno 1959, n.393", che prevede, all'art.4, la concessione, da parte dello Stato, di contributi a favore dei Comuni individuati dalle Regioni per la realizzazione di prioritari programmi urbani di parcheggi, di seguito denominati P.U.P., volti al decongestionamento dei centri urbani, mediante la creazione di strutture finalizzate all'interscambio con sistemi di trasporto collettivo;

VISTO, in particolare, l'art.3, comma 6, della medesima legge, con il quale si prevede che il Presidente del Consiglio dei Ministri o, per sua delega, il Ministro per i problemi delle aree urbane, su parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome, determina, con decreto emanato di concerto con il Ministro dei lavori pubblici, le opere e gli interventi da ammettere ai contributi di cui al citato art.4;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 16 maggio 1989, con il quale il Ministro per i problemi delle aree urbane è stato delegato all'esercizio delle funzioni di cui alla legge 122/1989;



Presidente del Consiglio dei Ministri

IL MINISTRO PER I PROBLEMI DELLE AREE URBANICHE
di concerto con
IL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI

VISTO il proprio decreto 14 febbraio 1989, emanato di concerto con il Ministro del tesoro, con il quale si è approvato il "Regolamento recante disposizioni in ordine ai criteri di priorità tra gli interventi proposti nella realizzazione di parcheggi pubblici" di cui all'art.2 comma 3, della legge 122/1989;

VISTO il proprio decreto 6 aprile 1990 con il quale, nell'ambito del 75% del volume massimo di mutui attivabili nel biennio 1989/1990, si è preordinata, a favore di ciascuna regione, la quota di competenza, con contestuale accantonamento del restante 25%, oggetto di successiva ripartizione;

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale della Regione Marche n. 5820, del 13 settembre 1989, con la quale la Regione, ai sensi dell'art.3, comma 1, della legge 122/1989 ha individuato i comuni tenuti alla realizzazione dei P.U.P. di cui sopra;

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale della Regione Marche n. 2946, del 24 aprile 1990, con la quale la stessa Regione Marche, nell'ambito dei Comuni tenuti alla realizzazione dei P.U.P., così come individuati con la menzionata delibera n. 5820 del 13 settembre 1989 ha approvato i programmi medesimi stabilendo le priorità degli interventi, secondo i criteri fissati dagli artt. 1, 2 e 3 del citato D.M. 41/1990;

CONSIDERATO che in relazione alla priorità degli interventi, alle tipologie degli stessi, nonché ai



Presidente del Consiglio dei Ministri

IL MINISTRO PER I PROBLEMI DELLE AREE URBANE
di concerto con
IL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI

parametri di valutazione applicabili a ciascuno di essi, la spesa ammissibile a contributo statale viene a determinarsi nell'importo segnato a margine di ciascun intervento, così come indicato nel quadro "A" che, allegato al presente decreto, ne forma parte integrante;

CONSIDERATO che i P.U.P. comunali, così come approvati dalla Regione Marche, soddisfano i disposti di cui all'art.3 della legge 122/1989 in quanto evidenziano una completa funzionalità degli interventi ad uso pubblico, ne consentono la concreta fattibilità nei tempi previsti, presentano congruità dei piani economico-finanziari ed inoltre paiono volti a favorire il decongestionamento dei Centri urbani e la fluidità del traffico veicolare sulla principale viabilità cittadina e sono destinati ad uso del pubblico in base a criteri di rotazione;

VISTO che il totale degli interventi descritti sub quadro "A" trova capienza nell'ambito della quota di competenza della Regione Marche, pari a lire 43,9 mld, preordinata per lo scopo dal citato D.M. 6 aprile 1990;

VISTO il parere favorevole espresso dalla richiamata Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome, nella seduta del 19 dicembre 1990;

VISTO il proprio decreto del 30 ottobre 1990, con il quale si è provveduto all'impegno della somma di lire 150 mld., occorrenti per l'erogazione dei contributi di cui all'art. 4 della legge 122/89, a carico del capitolo 7651/R 89, iscritto nello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri, per l'esercizio 1990;



Presidente del Consiglio dei Ministri

IL MINISTRO PER I PROBLEMI DELLE AREE URBANE
di concerto con
IL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI

D E T E R M I N A

I seguenti interventi, approvati dalla Regione Marche secondo l'ordine di priorità, sono ammessi al contributo previsto dall'art.4 della legge 24 marzo 1989 n.122, quale prima annualità del programma urbano parcheggi 1989/1990, entro il limite di spesa massimo a fianco di ciascuno indicato.

N. d'ord.	Comune	Denominazione	Posti auto tot. pubbli.	Spesa ammessa (milioni)
1	Ancona	Area ex Gas	514	7.453
2	Macerata	Viale Leopardi	419	8.380
3	Pesaro	S.Decenzio	700	1.750
4	Ascoli P.	Ex Gil	154	2.866
5	Camerino	Meccanizzato	559	10.007
6	Porto Recanati	Area Volpini	300	770
<hr/>				
				TOTALE 31.226
<hr/>				

Roma

IL MINISTRO DEI
LAVORI PUBBLICI

MINISTERO del TESORO-Ragioneria Centrale
presso la PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Visito e registrato cf n. 2087

Roma 26 MAR 91

VS

Il DIRETTORE

Valente

IL MINISTRO
AREE URBANE

REG. ALLA CORTE DEI CONTI

ADDI 3-1-MAG-1991

REG. N. 8 PRESIDENZA FCG. N. 95

Valente

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(in milioni di lire)

FECC 122/89 - AMMISSIBILITÀ AL CONTRIBUTO STATALE - P.U.P. DI CUI ART. 3

Quadro "A"

(1) A. interscambio B. semicentrale C. fruizione aree pedonali

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(2) 1.resso 2.elevazione 3.sottosuolo 4.misto
(3) 1.diretto 2.appalto 3.concessione
(4) ai netto dei servizi

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI



Determinazione degli interventi della Regione Piemonte da ammettere al contributo previsto dall'art.4 della legge 24 marzo 1989, n.122 - Prima annualità - Anno 1989 -

IL MINISTRO PER I PROBLEMI DELLE AREE URBANE
di concerto con
IL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI

VISTA la legge 24 marzo 1989, n.122, recante "Disposizioni in materia di parcheggi, programma triennale per le aree urbane maggiormente popolate, nonchè modificazioni del T.U. sulla disciplina della circolazione stradale, approvato con D.P.R. 15 giugno 1959, n.393", che prevede, all'art.4, la concessione, da parte dello Stato, di contributi a favore dei Comuni individuati dalle Regioni per la realizzazione di prioritari programmi urbani di parcheggi, di seguito denominati P.U.P., volti al decongestionamento dei centri urbani, mediante la creazione di strutture finalizzate all'interscambio con sistemi di trasporto collettivo;

VISTO, in particolare, l'art.3, comma 6, della medesima legge, con il quale si prevede che il Presidente del Consiglio dei Ministri o, per sua delega, il Ministro per i problemi delle aree urbane, su parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome, determina, con decreto emanato di concerto con il Ministro dei lavori pubblici, le opere e gli interventi da ammettere ai contributi di cui al citato art.4;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 16 maggio 1989, con il quale il Ministro per i problemi delle aree urbane è stato delegato all'esercizio delle funzioni di cui alla legge 122/1989;



Presidente del Consiglio dei Ministri

IL MINISTRO PER I PROBLEMI DELLE AREE URBANE
di concerto con
IL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI


VISTO il proprio decreto 14 febbraio 1989, emanato di concerto con il Ministro del tesoro, con il quale si è approvato il "Regolamento recante disposizioni in ordine ai criteri di priorità tra gli interventi proposti nella realizzazione di parcheggi pubblici" di cui all'art.2 comma 3, della legge 122/1989;

VISTO il proprio decreto 6 aprile 1990 con il quale, nell'ambito del 75% del volume massimo di mutui attivabili nel biennio 1989/1990, si è preordinata, a favore di ciascuna regione, la quota di competenza, con contestuale accentonamento del restante 25%, oggetto di successiva ripartizione;

VISTA la deliberazione del Consiglio Regionale della Regione Piemonte n. 1119 - CR 12136 del 28 settembre 1989, con la quale la Regione, ai sensi dell'art.3, comma 1, della legge 122/1989 ha individuato i comuni tenuti alla realizzazione dei P.U.P. di cui sopra;

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale della Regione Piemonte n. 233-3317 del 28 dicembre 1990, con la quale la stessa Regione Piemonte, nell'ambito dei Comuni tenuti alla realizzazione dei P.U.P., così come individuati con la menzionata delibera n. 1119 - CR 12136 del 28 settembre 1989, ha approvato i programmi medesimi stabilendo le priorità degli interventi, secondo i criteri fissati dagli artt. 1, 2 e 3 del citato D.M. 41/1990;

CONSIDERATO che in relazione alla priorità degli interventi, alla tipologia degli stessi, nonché ai



Presidenza del Consiglio dei Ministri

IL MINISTRO PER I PROBLEMI DELLE AREE URBANE
di concerto con
IL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI

parametri di valutazione applicabili a ciascuno di essi, la spesa ammissibile a contributo statale viene a determinarsi nell'importo segnato a margine di ciascun intervento, così come indicato nel quadro "A" che, allegato al presente decreto, ne forma parte integrante;

CONSIDERATO che i P.U.P. comunali, così come approvati dalla Regione Piemonte, soddisfano i disposti di cui all'art.3 della legge 122/1989 in quanto evidenziano una completa funzionalità degli interventi ad uso pubblico, ne consentono la concreta fattibilità nei tempi previsti, presentano congruità dei piani economico-finanziari ed inoltre paiono volti a favorire il decongestionamento dei Centri urbani e la fluidità del traffico veicolare sulla principale viabilità cittadina e sono destinati ad uso del pubblico in base a criteri di rotazione;

VISTO che il totale degli interventi descritti sub quadro "A" trova capienza nell'ambito della quota di competenza della Regione Piemonte, pari a lire 63 mld, preordinata per lo scopo dal citato D.M. 6 aprile 1990;

VISTO il parere favorevole espresso dalla richiamata Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome, nella seduta del 19 dicembre 1990;

VISTO il proprio decreto del 30 ottobre 1990, con il quale si è provveduto all'impegno della somma di lire 150 mld., occorrenti per l'erogazione dei contributi di cui all'art. 4 della legge 122/89, a carico del capitolo 7651/R 89, iscritto nello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri, per l'esercizio 1990;



Presidente del Consiglio dei Ministri


IL MINISTRO PER I PROBLEMI DELLE AREE URBANE
di concerto con
IL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI

DETERMINA

I seguenti interventi, approvati dalla Regione Piemonte secondo l'ordine di priorità, sono ammessi al contributo previsto dall'art.4 della legge 24 marzo 1989 n.122, quale prima annualità del programma urbano parcheggi 1989/1990, entro il limite di spesa massimo a fianco di ciascuno indicato.

N. d'ord.	Comune	Denominazione	Posti auto tot. pubbl.	Spesa ammessa (milioni)
1	Settimo T.	Poliambulatorio	102	250
2	Ivrea	P.zza Bretella	500	1.625
3	Chivasso	V. Ceresa	470	1.183
4	Carmagnola	V.. Valfrè	280	630
5	Borgaro	Stazione	79	166
6	Valenza	P.zza Gramsci	438	8.386
7	Domodossola	V. Piave	80	200
8	Ovada	Stazione	123	252
9	Riverolo	Interse. Satti	950	1.606
10	Susa	P.zza Repubblica	208	1.399

./.





Presidente del Consiglio dei Ministri

IL MINISTRO PER I PROBLEMI DELLE AREE URBANE
di concerto con
IL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI

N. d'ord.	Comune	Denominazione	Posti auto tot. pubb.	Spesa ammessa (milioni)
11	Chieri	P.zza Dante	314	3.996
12	Asti	P.zza Palio	500	1.250
13	Vercelli	P.zza Camana	441	6.395
14	Venaria Reale V. Roma		120	1.810
15	Avigliana	Stazione F.S.	170	425
16	Cuneo	P. Martiri L. 1°	339	6.393
17	Borgosesia	Ex Mercato Coperto	80	1.602
18	Novara	V. Marconi	510	8.520
				TOTALE 46.088

Roma

IL MINISTRO DEI
LAVORI PUBBLICI

MINISTERO DEL TESORO-Roggereria Centrale
presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri

Visto e registrato al n. 2081

Roma 26 MAR 91

VS

— IL DIRETTORE
Valente



Roma, 20 GIU 1991
PER CORRER CONFORME
ALLA CORTA DEI CONTI
(C.C. — C.R.D.)

IL MINISTRO
AREE URBANE

REG. ALLA CORTE DEI CONTI

ADDI 3.1 MAG.1991

REG. N. 8 PRESIDENZA FOGL. N. 89

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

LEGGE 122/89 - AMMISSIBILITA' AL CONTRIBUTO STATALE - P.U.P. DI CUI ART. 3 - QUADRO "A" - (in milioni di L...)

PIEMONTE

I N.	II Comune	III Prov. Ord. Cen.	IV Denominazione intervento	V Delibera Giunta N. data	VI Delibera Consiglio N. data	VII Communale Consiglio N. data	VIII X Delibera Regionale N. data	IX Delibera Regionale N. data	X XIII Priorita' D.M. 41/90	XI Posti auto Art. 1 Art. 3 (1)	XII Posti auto Art. 1 Art. 3 (1)	XIV Posti auto Art. 1 Art. 3 (1)	XV Posti auto Art. 1 Art. 3 (1)	XVI Posti auto Art. 1 Art. 3 (1)
									X D.M. 41/90	XI Art. 1 Art. 3 (1)	XII Art. 1 Art. 3 (1)	XIV Art. 1 Art. 3 (1)	XV Art. 1 Art. 3 (1)	XVI Art. 1 Art. 3 (1)
1	SETTIMO TOR.	TO	1	Poliambulatorio			1009	27.X.89	1233		102	=	=	=
2	IVREA	TO	1	P.zza Bretella	1590	29.11.89	761	29.11.89	"	A	500	=	=	50
3	CHIVASSO	TO	1	V. Ceresa			541	16.1.90	"	A	470	=	80	=
4	CARMAGNOLA	TO	1	V. Valfredd	937	27.11.89	294	15.11.89	"	A	280	=	100	=
5	BORGARO	TO	1	Stazione			347	27.11.89	"	A	79	=	18	=
6	VALENZA	AL	1	P.zza Gramsci			154	20.11.89	"	A	438	187	=	=
7	DOMODOSSOLA	NO	1	Via Piave	1153	27.12.89	243	28.11.89	"	A	80	=	=	=
8	OVADA	AL	1	Stazione	806	24.11.89	222	27.11.89	"	A	123	=	=	=
9	RIVAROLO	TO	1	Inters. Satti			311	24.11.89	"	A	950	=	=	=
10	SUSA	TO	1	P.zza Repubblica			209	31.X.89	"	A	208	=	30	10
11	CHIERI	TO	1	P.zza Dante			347	24.11.89	"	A	314	120	=	=
12	ASTI	AT	2	P.zza Palio			594	27.11.89	"	A	500	=	=	=
13	VERCELLI	VC	2	P.zza Camana	1934	27.11.89		"	"	A	441	=	=	=
14	VENARIA REALE	TO	4	Via Roma	1234	27.11.89	658	20.12.89	"	A	120	50	=	=
15	AVIGLIANA	TO	2	Stazione F.S.			334	27.11.89	"	A	170	=	=	=

(1) A.intercambio B. eoncentrale C. fruizione aree pedonali



XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI


segue REGIONE PIEMONTE

N.	Tip. Com.	XX Reg. Giur. Real. (2)	XXI Costo Interv. (4)	XXII Ricavo Cessioni (5)	XXIII Risorse Proprie (6)	XXIV Indebitam.	XXV Richiesta Contributo (7)	XXVI D.M. 41/90 Costo Standard	XXXVIII Ammissibile		NOTE H 2-3 e
									Casse	Altri Istituti	
									DD.P.P.	Istituti	
1	1	3	250	=	=	250	250	255	250	250	
2	1	2	3200	=	=	3200	3200	1625	1625	1625	
3	1	1	1220	=	=	1220	1220	1183	1183	1183	
4	1	1	922	=	292	630	682	710	710	630	Detratti H 2-3 e
5	1	2	166	=	=	166	166	199	199	166	
6	3	2	12500	4114	=	8386	8386	8760	8760	8386	
7	1	2	200	=	=	200	200	200	200	200	
8	1	2	252	=	=	252	252	307	307	252	
9	1	2	1606	=	=	1606	1606	2375	2375	1606	
10	4	2	1998	=	599	1399	1399	1998	1998	1399	
11	4	3	6816	2820		3996	3996	5720	5720	3996	
12	1	3	1250	=	=	1250	1250	1250	1250	1250	
13	2	1	6395	=	=	6395	6395	6395	6395	6395	
14	3	3	2760	950	=	1810	1810	2400	2400	1810	
15	1	2	459	=	37	482	482	425	425	425	

(2) 1. raso 2. elevazione 3. sottosuolo 4. misto

(3) 1. diretto 2. appalto 3. concessione

(4) al netto dei servizi



XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI


(in milioni di ...)

L.G.G.E. 122/89 - AMMISSIBILITA' AL CONTRIBUTO STRADALE - P.U.P. DI CUI ANI. >

REGIONE ... PIEMONTE.....

I. N.	II. Comune	III. Prov.	IV. Ord.	V. Denominazione intervento	VI. Delibera Giunta	VII. Delibera Consunale	X. Delibera Regionale	XI. Priorita' D.M. 41/90	XII. Posti auto	XIII. A rotazione	XIV. Moto	XV. Cicli	XVI. Bus	
16. CUNEO	CN	1	P.zza Martiri Liber tà - I. Lato	1733	27.11.89	650	19.12.89	233	28.12.90	B	*	339	145	=
17. BORGOSESA	VC	1	Ex Mercato coperto		487	24.11.89	"	"	"	R	*	80	=	20
18. NOVARA	NO	1	Via Marconi		753	27.11.89	"	"	"	B	*	510	=	=

(1) A.intercambio B.semicentrale C. fruizione area pedonali



XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

segue REGGIONE, ... DIEMONTE, ...

(2) 1-raso 2-elevazione 3.sottosuolo 4.misto
(3) 1.diretto 2.appalto 3.concessione
(4) si netta dei servizi



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Determinazione degli interventi della Regione Puglia da ammettere al contributo previsto dall'art. 4 della legge 24 marzo 1989, n° 122 - Prima annualità - Anno 1989 -

IL MINISTRO PER I PROBLEMI DELLE AREE URBANE
di concerto con
IL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI

VISTA la legge 24 marzo 1989, n° 122, recante "Disposizioni in materia di parcheggi, programma triennale per le aree urbane maggiormente popolate, nonché modificazioni del T.U. sulla disciplina della circolazione stradale, approvato con D.P.R. 15 giugno 1959, n° 393", che prevede, all'art. 4, la concessione, da parte dello Stato, di contributi a favore dei Comuni individuati dalle Regioni per la realizzazione di prioritari programmi urbani di parcheggi, di seguito denominati P.U.P., volti al decongestionamento dei centri urbani, mediante la creazione di strutture finalizzate all'interscambio con sistemi di trasporto collettivo;

VISTO, in particolare, l'art. 3, comma 6, della medesima legge, con il quale si prevede che il Presidente del Consiglio dei Ministri o, per sua delega, il Ministro per i problemi delle aree urbane, su parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome, determina, con decreto emanato di concerto con il Ministro dei Lavori Pubblici, le opere e gli interventi da ammettere ai contributi di cui al citato art. 4;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 16 maggio 1989, con il quale il Ministro per i problemi delle aree urbane è stato delegato all'esercizio delle funzioni di cui alla legge 122/1989;

VISTO il proprio decreto 14 febbraio 1990, emanato di concerto con il Ministro del Tesoro, con il quale si è approvato il "Regolamento recante disposizioni in ordine ai criteri di priorità tra gli interventi proposti nella realizzazione di parcheggi pubblici" di cui all'art. 2 comma 3, della legge 122/1990;

**IL MINISTRO PER I PROBLEMI DELLE AREE URBANE
di concerto con
IL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI**

VISTO il proprio decreto 6 aprile 1990 con il quale, nell'ambito del 75% del volume massimo di mutui attivabili nel biennio 1989/1990, si è preordinata, a favore di ciascuna Regione, la quota di competenza, con contestuale accantonamento del restante 25%, oggetto di successiva ripartizione;

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale della Regione Puglia n° 6646, del 22 novembre 1989, con la quale la Regione, ai sensi dell'art. 3, comma 1, della legge 122/1989 ha individuato i Comuni tenuti alla realizzazione dei P.U.P. di cui sopra;

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale della Regione Puglia n. 4000, del 28 agosto 1991, con la quale la stessa Regione Puglia, nell'ambito dei Comuni tenuti alla realizzazione dei P.U.P., così come individuati con la menzionata delibera n° 6646 del 22 novembre 1989 ha approvato i programmi medesimi stabilendo le priorità degli interventi, secondo i criteri fissati dagli artt. 1, 2 e 3 del citato D.M. 41/1990;

CONSIDERATO che in relazione alla priorità degli interventi, alla tipologia degli stessi, nonché ai parametri di valutazione applicabili a ciascuno di essi, la spesa ammissibile a contributo statale viene a determinarsi nell'importo segnato a margine di ciascun intervento, così come indicato nel quadro "A" che, allegato al presente decreto, ne forma parte integrante;

CONSIDERATO che i P.U.P. comunali, così come approvati dalla Regione Puglia, soddisfano i disposti di cui all'art. 3 della legge 122/1989 in quanto evidenziano una completa funzionalità degli interventi ad uso pubblico, ne consentono la concreta fattibilità nei tempi previsti, presentano congruità dei piani economico-finanziari ed inoltre paiono volti a favorire il decongestionamento dei Centri urbani e la fluidità del traffico veicolare sulla principale viabilità cittadina e sono destinati ad uso del pubblico in base a criteri di rotazione;

**IL MINISTRO PER I PROBLEMI DELLE AREE URBANE
di concerto con
IL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI**

VISTO che il totale degli interventi descritti sub quadro "A" trova capienza nell'ambito della quota di competenza della regione Puglia, pari a lire 56,2 mld, preordinata per lo scopo dal citato D.M. 6 aprile 1990;

VISTO il parere favorevole espresso dalla richiamata Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome, nella seduta del 19 dicembre 1990;

VISTO il proprio decreto del 30 ottobre 1990, con il quale si è provveduto all'impegno della somma di lire 150 mld., occorrenti per l'erogazione dei contributi di cui all'art. 4 della legge 122/89, a carico del capitolo 7651/R 89, iscritto nello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri, per l'esercizio 1990;

D E T E R M I N A

i seguenti interventi, approvati dalla Regione Puglia secondo l'ordine di priorità, sono ammessi al contributo previsto dall'art. 4 della legge 24 marzo 1989 n° 122, quale prima annualità del programma urbano parcheggi 1989/1990, entro il limite di spesa massimo a fianco di ciascuno indicato.

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

N. d'ord.	COMUNE	DENOMINAZIONE	POSTI AUTO PUBBLICI	SPESA AMMESSA (ml.)
1	Brindisi	Ex Area Militare	358	4.804
2	Lecce	Porta Rudiae	225	4.082
3	Gravina	P.zza Pellicciari	330	6.600
4	Manfredonia	Via Caravaggio	350	5.250
5	Martinafranca	Via Bellini	410	4.160
6	Fasano	Fasano Centro	300	5.400
7	Tricase	Magnuni	50	105
8	Tricase	Via della Vela	137	288
9	Tricase	Sauli	50	105
10	Tricase	Via Mirabello	124	260
11	Molfetta	P.zza Moro	210	3.660
12	Cerignola	ex Caserma Carabinieri	130	1.333
13	Maruggio	Parcheggio 9	94	235
14	Copertino	Mogadiscio	125	313
15	Trani	P.zza xx Settembre	200	3.500
16	S.Severo	Area Intervento n.2	240	4.800
17	Pulsano	Fata Morgana Lido	40	100
18	Pulsano	Camping Nord	66	165
19	Galatina	Zona Quart. fieristico	1000	2.327
20	Monopoli	Milite Ignoto	200	3.455
21	Mattinata	Località Giorni	100	250
22	Lizzano	Canale Mascia	450	960
23	Porto Cesario	Torre Lapillo	800	2.000
24	Corato	P.zza Corsica	56	1.080
25	Castro	Frasciule	200	500
26	Melendugno	S. Foca-Via Fieramosca	96	120
TOTALE				55.852

Roma, 31 GEN. 1992

IL MINISTRO DEI
LAVORI PUBBLICIMINISTERO DEL TESORO - Registrato Centrale
presso la PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto e registrato al n. 7061

Roma 27/3/92

IL DIRETTORE
IL DINGENTE GENERALE

Valente

IL MINISTRO
AREE URBANELucci
REG. ALLA CORTE DEI CONTI

ADDI 25 MAG. 1992

REG. N. 9 PRESIDENZA FOG. N. 127

Borsari

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

REGIONE .. Puglia

I N. Comune	II Prov. Ord. Com.	III N. Prov.	IV Denominazione intervento	V Delibera Giunta N. date	VI Comunale Consiglio N. date	VII Delibera Giunta N. date	X Posti auto D.M. 41/90	XI Posti auto D.M. 41/90	XII Posti auto Art. 1 Art. 3	XIII Posti auto (1)	XIV Posti auto Rotazion Bust	
											Posti auto Rotazion Bust	
1. BRINDISI		1	ExArea Militare				1000	28.8.91 C			358	153
2. LECCE		5	Porta Rudiae						B		225	15
3. GRAVINA	BA	2	P.zza Pellicciari	189	17.2.90			C			330	
4. MANFREDONIA	FG	1	Via Caravaggio	82	24.2.90			A			350	
MARTINA FRANCA	TA	1	Via Bellini	131	16.2.90			A			410	90
6. FASANO	BR	1	Fasano Centro	196	13.2.90			B			300	
7. TRICASE	LE	3	Magnuni	647	5.11.91			A			50	
8. TRICASE	LE	4	Via della Vela	"	"			A			137	
9. TRICASE	LE	6	Sauli	"	"			A			50	
10. TRICASE	LE	8	Via Mirabello	"	"			A			124	
11. MOLFETTA	BA	1	P.zza Moro					A			210	90
12. CERIGNOLA	FG	2	Ex Caserma Carab					B			130	
13. MARUGGIO	TA	1	Parcheggio	9				C			94	
14. COPERTINO	LE	1	Mogadiscio				7	16.2.90			B	125
15. TRANI	BA	2	P.zza XX Settembre						A		200	80

(1) A.interscambio B.semicentrale C. fruizione aree pedonali

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

segue REGIONE

N. Cas.	Tip. (2)	Reg. (3)	Costo Interv. (4)	Cass. Real. (2)	XXI Costo Interv. (4)	XXII Ricavo Cessioni	XXIII Risorse Proprie	XXIV Indebitam.	XXV Richiesta Contributo Cassa DD.PP.	XXVI Altri Istituti	XXVII D.M. 41/90 Costo Standard	XXVIII Ammissibile	NOTE
1	2	3	7,864	3,060			4,804		4804	5,191		4,804	
2	4	3	6,750			6,750		6,750	4,081,5		4,082		
3	3	1	8,580			8,580		8580		6,600		6,600	
4	4	3	5,250			5,250		5,250	5,250		5,250		
5	4	3	6,500	2,340		4,160		4,160	4,700		4,160		
6	3.	3	5,400			5,400		5,400	5,400		5,400		
7	1		105			105		105		125		105	
8	1		287,7			287,7		287,7		342,5		288	
9	1	3	105			105		105		125		105	
10	1	3	260,4			260,4		260,4	0,310		260		
11	3	3	6,000	2,340		3,660		3660	4,200		3,660		
12	4	2	1,3325			1,3325		1,3325		1,332,5		1,333	
13	1	1	235			235		235		235		235	
14	1	2	312,5			312,5		312,5		312,5		313	
15	3	3	5,500	2,000		3,500		3,500	4,000		3,500		

(2) 1. rassegna 2. sollevazione 3. sotto suolo 4. misto

(3) 1. diretto 2. appalto 3. concessione
(4) al netto dei servizi

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(in milioni di lire)

REGIONE										XII	XIII	XIV	XV	XVI	XVII
I N.	II Comune	III Prov. Ord.	IV N. Com.	V Denominazione intervento	VI Delibera Giunta N. date	VII Comunale Consiglio N. date	X Delibera Giunta N. date	XI PRIORITA' D.M. 41/90 Regionale N. date	XII Posti auto Art.1 Art.3 (1)	XIII Posti auto Rot. Priv.	XIV Posti auto Rot. Priv.	XV Posti auto Rot. Priv.	XVI Posti auto Rot. Priv.	XVII Posti auto Rot. Priv.	
16.	S. Severo	FG	2	Area Int. n. 2	195	17.2.90				B	240	45			
17.	Pulsano	TA	1	Fata Morgana Lido						A/B/C	40				
18.	Pulsano	TA	2	Camping Nord		12	21.2.90			A/B/C	66				
19.	Galatina	LE	1	Zona Q.Fieristica	191	16.2.90				A	1000	100	100	100	10
20.	Monopoli	BA	1	Militte Ignoto		415	15.2.90	115	15.2.90	A	200				
21.	Mattinata	FG	2	Località Giorni	200	26.2.90	113	19.3.90		C	100				
22.	Lizzano	TA	1	Canale Mascia						C	450		75	75	4
23.	Porto Cesareo	LE	1	Torre Lapillo	106	19.2.90				A/C	800				
24.	Corato	BA	1	P.zza Corsica	140	19.2.90				B	56	24			
25.	Castro	LE	1	Frasciule						B	200				
26.	Melendugno	LE	1	S.Foca-V.Fierampetra	54	12.2.90				C	96				

(1) A.intercambio B.semicentrale C. fruizione aree pedonali

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

segue REGIONE

N.	Tip. Cos.	Reg. Giur.	Costo Interv.	Ricavo	Risorse Proprie	Indebitam.	XXV	XXVI	XXVII	XXVIII	N O T E
							IXX	XX	XXI	D.M. 41/90 Costo Standard	
(2)	(3)	(4)	(4)				Cassa DD.PP.	Altri Istituti	Ammisibile		
16	3	3	5.700	22,5		5.677,5		5677,5	4.800	4.800	
17	1	1	100			100	100	100	100	100	
18	1	1	165			165	165	165	165	165	
19	1	1	2585	258	2.327	2327		2585	2327		
20	3	2	4000	544,95	3.455,05		3455	4.000	3.455		
21	1	1	250			250	250		250	250	
22	1	1	960			960	960		1162,5	960	
23	1	3	2.000			2.000		2000	2000	2000	
24	3	3	1.680	0.600		1.080		1080	1.120	1.080	
25	1	3	500			500		500	500	500	
26	1	2	172,8	52,8	120	120		240	120		

(2) 1. rassegna 2. elevazione 3. sottosuolo 4. misto
 (3) 1. diretto 2. appalto 3. concessione
 (4) al netto dei servizi

REGISTRAZIONE
C.M. 198

★ 7 SET. 1991

4591



MOD. 251

Ref. 134

Presidenza del Consiglio dei Ministri

7594

Determinazione degli interventi della regione Sardegna da ammettere al contributo previsto dall'art. 4 della legge 24 marzo 1989, n° 122 - Prima annualità - Anno 1989 -

IL MINISTRO PER I PROBLEMI DELLE AREE URBANE
di concerto con
IL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI

VISTA la legge 24 marzo 1989, n° 122, recante "Disposizioni in materia di parcheggi, programma triennale per le aree urbane maggiormente popolate, nonché modificazioni del T.U. sulla disciplina della circolazione stradale, approvato con D.P.R. 15 giugno 1959, n° 393", che prevede, all'art. 4, la concessione, da parte dello Stato, di contributi a favore dei Comuni individuati dalle Regioni per la realizzazione di prioritari programmi urbani di parcheggi, di seguito denominati P.U.P., volti al decongestionamento dei centri urbani, mediante la creazione di strutture finalizzate all'interscambio con sistemi di trasporto collettivo;

VISTO, in particolare, l'art. 3, comma 6, della medesima legge, con il quale si prevede che il Presidente del Consiglio dei Ministri o, per sua delega, il Ministro per i problemi delle aree urbane, su parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome, determina, con decreto emanato di concerto con il Ministro dei Lavori Pubblici, le opere e gli interventi da ammettere ai contributi di cui al citato art. 4;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 16 maggio 1989, con il quale il Ministro per i problemi delle aree urbane è stato delegato all'esercizio delle funzioni di cui alla legge 122/1989;

VISTO il proprio decreto 14 febbraio 1989, emanato di concerto con il Ministro del Tesoro, con il quale si è approvato il "Regolamento recante disposizioni in ordine ai criteri di priorità tra gli interventi proposti nella realizzazione di parcheggi pubblici" di cui all'art. 2 comma 3, della legge 122/1989;



Presidenza del Consiglio dei Ministri

IL MINISTRO PER I PROBLEMI DELLE AREE URBANE
di concerto con
IL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI

VISTO il proprio decreto 6 aprile 1990 con il quale, nell'ambito del 75% del volume massimo di mutui attivabili nel biennio 1989/1990, si è preordinata, a favore di ciascuna Regione, la quota di competenza, con contestuale accantonamento del restante 25%, oggetto di successiva ripartizione;

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale della Regione Sardegna n° 43/42, del 14.11.1989, con la quale la Regione, ai sensi dell'art. 3, comma 1, della legge 122/1989 ha individuato i Comuni tenuti alla realizzazione dei P.U.P. di cui sopra;

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale della Regione Sardegna, n° 15/98, del 9.4.1991, con la quale la stessa Regione Sardegna, nell'ambito dei Comuni tenuti alla realizzazione dei P.U.P., così come individuati con la menzionata delibera n° 43/42 del 14 novembre 1989 ha approvato i programmi medesimi stabilendo le priorità degli interventi, secondo i criteri fissati dagli artt. 1, 2 e 3 del citato D.M. 41/1990;

CONSIDERATO che in relazione alle priorità degli interventi, alla tipologia degli stessi, nonché ai parametri di valutazione applicabili a ciascuno di essi, la spesa ammissibile a contributo statale viene a determinarsi nell'importo segnato a margine di ciascun intervento, così come indicato nel quadro "A" che, allegato al presente decreto, ne forma parte integrante;

MODULARIO
P.C.M. 198



Presidente del Consiglio dei Ministri

IL MINISTRO PER I PROBLEMI DELLE AREE URBANE
di concerto con
IL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI

CONSIDERATO che i P.U.P comunali, così come approvati dalla Regione Sardegna, soddisfano i disposti di cui all'art. 3 della legge 122/1989 in quanto evidenziano una completa funzionalità degli interventi ad uso pubblico, ne consentono la concreta fattibilità nei tempi previsti, presentano congruità dei piani economico-finanziari ed inoltre paiono volti a favorire il decongestionamento dei Centri urbani e la fluidità del traffico veicolare sulla principale viabilità cittadina e sono destinati ad uso del pubblico in base a criteri di rotazione;

VISTO che il totale degli interventi descritti sub quadro "A" trova capienza nell'ambito della quota di competenza della Regione Sardegna, pari a lire 31,5 mld, preordinata per lo scopo dal citato D.M. 6 aprile 1990;

CONSIDERATO che nell'ambito delle priorità indicate dalla Regione Sardegna, ai sensi dell'art. 3 del D.M. 41/90, sono stati deliberati gli interventi dal n° 9 al n° 19 e n° 21 e 22 derogatori dai criteri dettati dagli artt. 1 e 2 del citato D.M. 41/90, in relazione a situazioni di carattere locale motivate dai Comuni ed approvate dalla Regione medesima;

VISTO il parere favorevole espresso dalla richiamata Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome, nella seduta del 19 dicembre 1990;

VISTO il proprio decreto del 30 ottobre 1990, con il quale si è provveduto all'impegno della somma di lire 150 mld., occorrenti per l'erogazione dei contributi di cui all'art. 4 della legge 122/89, a carico del capitolo 7651/R 89, iscritto nello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri, per l'esercizio 1990;



Presidenza del Consiglio dei Ministri

IL MINISTRO PER I PROBLEMI DELLE AREE URBANE
di concerto con
IL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI

D E T E R M I N A

i seguenti interventi, approvati dalla Regione Sardegna secondo l'ordine di priorità, sono ammessi al contributo previsto dall'art. 4 della legge 24 marzo 1989 n° 122, quale prima annualità del programma urbano parcheggi 1989/1990, entro il limite di spesa massimo a fianco di ciascuno indicato.

N. d'ord.	COMUNE	DENOMINAZIONE	POSTI AUTO PUBBLICI	SPESA AMMESSA (ml.)
1	Assemini	V. Amsicora	500	750
2	Carloforte	Zona La Golfa	400	7800
3	Sinnai	V. Concas	50	863
4	Sinnai	V. Napoli	24	414
5	Sinnai	V. Soleminis	216	540
6	Sestu	Strada per Monserrato	300	750
7	Sestu	Svincolo S.Sperata	300+30 bus	750
8	Quartu	P.zza Dessy	164	3280
9	Macomer	V. Mentana	36	90
10	Macomer	V. Piemonte	80	200
11	Siniscola	Zona Purreddu	200	2254
12	Arzachena	Baia Sardinia	150	500
13	Olbia	Nord	24	61
14	Olbia	V. Moro	94	238
15	Olbia	V. D'Annunzio	194	490

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI



Presidenza del Consiglio dei Ministri

IL MINISTRO PER I PROBLEMI DELLE AREE URBANE
di concerto con
IL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI

16	Olbia	V. P. Romano	167	422
17	Olbia	V. Mameli	154	388
18	Olbia	V. Genova I	78	198
19	Olbia	V. Genova II	69	174
20	Sassari	V. Pirandello	242	650
21	Sassari	V. Dante	140	180
22	Sassari	V. Sicilia	200	300
			21.292	

Roma, 26 LUG 1991

IL MINISTRO
DEI LAVORI PUBBLICI
[Signature]

IL MINISTRO
PER LE AREE URBANE
[Signature]

- 2205
5/8/91

REG. ALLA CORTE DEI CONTI.

ANNO - 6 NOV. 1991

REG. N. 15 PRECIGENZA FCS. N. 192

Falante

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

L.GGE 122/69 - AMMISSIBILITA' AL CONTRIBUTO STATALE - P.U.P. DI CUI ART. 3
(in milioni di lire)

I.	II. Comune	III. Prov.	IV. N. Ord. Con.	V. Denominazione intervento	VI. Delibera Giunta	VII. Comunale Consiglio Regionale	X. Priorità' D.M. 41/90	XII. Posti auto	XIII. Posti auto	XIV. Posti auto	XV. Posti auto	XVI. Posti auto	XVII. Posti auto	
								N. data	N. data	N. data	N. data	A. rotazione		
								Art.1	Art.3	Art.3	Art.3	Moto	Cicli	Bus
1	ASSEMINI	CA	2	V. Amsicora		45	6.3.90	15/98	9.4.91	B	500	=	=	=
2	CARLOFORTE	CA	1	Zona La Golfa Ca stello		13	23.4.91	"	"	A	400	=	=	=
3	SINNAI	CA	1	V. Concas		16	11.4.90	"	"	A	50	=	=	=
4	SINNAI	CA	2	V. Napoli		"	"	"	"	A	24	=	=	=
5	SINNAI	CA	5	V. Soleminis		"	"	"	"	A	216	=	=	=
6	SESTU	CA	1	Str. x Monserrato		31	20.3.90	"	"	A	300	=	=	=
7	SESTU	CA	4	Svinc.S.Sperata		"	"	"	"	A	300	=	=	30
8	QUARTU S.E.	CA	1	P.zza Dessimy		2709	27.12.89	"	"	A	164	=	=	=
9	MACOMER	NU	3	V. Mentana		177	16.2.90	"	"	C	36	=	=	=
10	MACOMER	NU	6	V. Piemonte		"	"	"	"	B	80	=	=	=
11	SINISCOLA	NU		Zona Pureddu		52	16.2.90	"	"	C	200	=	35	=
12	ARZACHENA	SS	2	Baia Sardinia		252	29.3.90	"	"	B	150	50	125	20
13	OLBIA	SS	1	Nord		69	19.3.90	"	"	C	24	=	6	=
14	OLBIA	SS	2	V. Moro		11	"	"	"	C	94	=	25	=
15	OLBIA	SS	3	V. D'Annunzio		"	"	"	"	C	194	=	52	=

1) A.interscambio B.semicentrale C. fruizione aree pedonali

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

seque REGIONE ... SARDEGNA

(2)	(3)	(4)	XXX	XX	XXI	Ricavo	Risorse	Indebitam.	Richiesta	XXVII	XXVIII
			N.	Tip.	Reg.	Costo	Cassioni	Proprie	Contributo	D.M. 41/90	Assimilabile
			Cos.	Giur.	Interv.				Cassa	Altri	NOTE
(2)	(3)	(4)							DD.PP.	Istituti	
1	1	2	750	=	=	750	750		1250	750	
2	3	2	7.800	=	=	7800	7800		8000	7800	
3	4	2	980	=	=	980	980		863	863	
4	4	2	470	=	=	470	470		414	414	
5	1	2	972	=	=	972	972		540	540	
6	1	2	900	=	=	900	900		750	750	
7	1	2	750	=	=	750	750		1.050	750	
8	3	2	3858	=	=	3858	3858		3280	3280	
9	1	2	200	=	=	200	200		90	90	
10	1	2	300	=	=	300	300		200	200	
11	4	2	3003	=	=	3003	3003		2253,5	2254	
12	1	2	500	=	=	500	500		537,5	500	
13	1	1	70	=	=	79	79		60,6	61*	
14	1	2	310	=	=	310	310		238	238	
15	1	1	640	=	=	640	640		490	490	

(2) 1.raso 2.elevazione 3.sottosuolo 4.misto

(3) 1.diretto 2.appalto 3.concessione

(4) al netto dei servizi

XI LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(in milioni di lire)

LEGGE 122/89 - AMMISSIBILITÀ: AL CONTRIBUTO SIAIALE - P.U.P. DI CUI ART. 3

Reg.	SARDEGNA																	
	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	XIII	XIV	XV	XVI	XVII		
Comune	Prov.	N.	Denominazione	Delibera	Giunta	Comunale	Consiglio	PRIORITA'	Posti auto	Posti moto	Rotatoria	D.M. 41/90	Art 1	Art 3	Rot.	Priv.	Cicli	Bus
				N.	data	N.	data	N.	data	N.	data	(1)						
16	OLBIA	SS	4	V.P. ROMANO				69	19.3.90	15/98	9.4.91	C			167		41	
17	OLBIA	SS	5	V. MAMELI				"	"	"	"	C			154		33	
18	OLBIA	SS	6	V. GENOVA I				"	"	"	"	C			78		26	
19	OLBIA	SS	7	V. GENOVA II				"	"	"	"	C			69		18	
20	SASSARI		3	N.3 V.PIRANDELLO	251	13.2.90				"	"	A			242		30	
21	SASSARI		2	N.8 V. DANTE				"	"	"	"	B			140		20	
22	SASSARI		6	N.6 V. SICILIA				"	"	"	"	B			200		6	

1) A.intercambio B.semicentrale C.sfruizione aree pedonali

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

seque REGIONE

N. W.	XX Tip. Cos.	XXI Reg. Giur.	Costo Interv. Real. (2) (3)	XXII Cassa (4)	Ricavo Cessioni	Risorse Proprie	Indebitan.	Richiesta Contributo	XXV D.M. 41/90	XXVI Costo Standard	XXVII D.M. 41/90	XXVIII Ammissibile	NOTE
									Cassa	Altri	DD.PP.	Istituti	
6	1	1	518	=	=		518	518			421,6	422	
7	1	1	508	=	=		508	508			388,3	388	
8	1	1	257	=	=		257	257			197,6	198	
9	1	1	228	=	=		228	228			174,3	174	
10	1	2	900	=	250		650	650			.653	650	
11	1	1	180	=	=		180	180			352	180	
12	1	1	700	=	400		300	300			500	300	

[2] 1.raso 2.elevazione 3.sottosuolo 4.misto

(3) 1.diretto 2.appalto 3.concessione

(4) al netto dei servizi

ODULARIO
12. N° 198

* 4 GIU. 1991

3051



11.6.91 MOD. 151

13.7.91

Prot. N° 3542

Presidente del Consiglio dei Ministri

Rep. 143

Determinazione degli interventi della Regione Sicilia da ammettere al contributo previsto dall'art.4 della legge 24 marzo 1989, n.122 - Prima annualità - Anno 1989 -

IL MINISTRO PER I PROBLEMI DELLE AREE URBANE
di concerto con
IL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI

VISTA la legge 24 marzo 1989, n.122, recante "Disposizioni in materia di parcheggi, programma triennale per le aree urbane maggiormente popolate, nonchè modificazioni del T.U. sulla disciplina della circolazione stradale, approvato con D.P.R. 15 giugno 1959, n.393", che prevede, all'art.4, la concessione, da parte dello Stato, di contributi a favore dei Comuni individuati dalle Regioni per la realizzazione di prioritari programmi urbani di parcheggi, di seguito denominati P.U.P., volti al decongestionamento dei centri urbani, mediante la creazione di strutture finalizzate all'interscambio con sistemi di trasporto collettivo;

VISTO, in particolare, l'art.3, comma 6, della medesima legge, con il quale si prevede che il Presidente del Consiglio dei Ministri o, per sua delega, il Ministro per i problemi delle aree urbane, su parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome, determina, con decreto emanato di concerto con il Ministro dei lavori pubblici, le opere e gli interventi da ammettere ai contributi di cui al citato art.4;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 16 maggio 1989, con il quale il Ministro per i problemi delle aree urbane è stato delegato all'esercizio delle funzioni di cui alla legge 122/1989;



Presidente del Consiglio dei Ministri

IL MINISTRO PER I PROBLEMI DELLE AREE URBANE
di concerto con
IL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI

VISTO il proprio decreto 14 febbraio 1989, emanato di concerto con il Ministro del tesoro, con il quale si è approvato il "Regolamento recante disposizioni in ordine ai criteri di priorità tra gli interventi proposti nella realizzazione di parcheggi pubblici" di cui all'art.2 comma 3, della legge 122/1989;

VISTO il proprio decreto 6 aprile 1990 con il quale, nell'ambito del 75% del volume massimo di mutui attivabili nel biennio 1989/1990, si è preordinata, a favore di ciascuna regione, la quota di competenza, con contestuale accantonamento del restante 25%, oggetto di successiva ripartizione;

VISTO il decreto dell' Assessore per il Turismo, le Comunicazioni ed i Trasporti della Regione Sicilia n. 682/6TR del 5 dicembre 1989, con il quale la Regione, ai sensi dell'art.3, comma 1, della legge 122/1989 ha individuato i comuni tenuti alla realizzazione dei P.U.P. di cui sopra;

VISTO il decreto dell' Assessore per il Turismo, le Comunicazioni ed i Trasporti della Regione Sicilia n. 499/6TR del 29 novembre 1990, con il quale la stessa Regione Sicilia, nell'ambito dei Comuni tenuti alla realizzazione dei P.U.P., così come individuati con il menzionato decreto assessorile n. 682/6TR del 5 dicembre 1989, ha approvato i programmi medesimi stabilendo le priorità degli interventi, secondo i criteri fissati dagli artt. 1, 2 e 3 del citato D.M. 41/1990;

CONSIDERATO che in relazione alla priorità degli interventi, alla tipologia degli stessi, nonchè ai



Presidenza del Consiglio dei Ministri

IL MINISTRO PER I PROBLEMI DELLE AREE URBANE
di concerto con
IL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI

parametri di valutazione applicabili a ciascuno di essi, la spesa ammissibile a contributo statale viene a determinarsi nell'importo segnato a margine di ciascun intervento, così come indicato nel quadro "A" che, allegato al presente decreto, ne forma parte integrante;

CONSIDERATO che i P.U.P. comunali, così come approvati dalla Regione Sicilia, soddisfano i disposti di cui all'art.3 della legge 122/1989 in quanto evidenziano una completa funzionalità degli interventi ad uso pubblico, ne consentono la concreta fattibilità nei tempi previsti, presentano congruità dei piani economico-finanziari ed inoltre paiono volti a favorire il decongestionamento dei Centri urbani e la fluidità del traffico veicolare sulla principale viabilità cittadina e sono destinati ad uso del pubblico in base a criteri di rotazione;

VISTO che il totale degli interventi descritti sub quadro "A" trova capienza nell'ambito della quota di competenza della Regione Sicilia, pari a lire 75,4 mld, preordinata per lo scopo dal citato D.M. 6 aprile 1990;

✓ **VISTO** il parere favorevole espresso dalla richiamata Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome, nella seduta del 19 dicembre 1990;

VISTO il proprio decreto del 30 ottobre 1990, con il quale si è provveduto all'impegno della somma di lire 150 mld., occorrenti per l'erogazione dei contributi di cui all'art. 4 della legge 122/89, a carico del capitolo 7651/R 89, iscritto nello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri, per l'esercizio 1990;



Presidente del Consiglio dei Ministri

IL MINISTRO PER I PROBLEMI DELLE AREE URBANE
di concerto con
IL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI

DETERMINA

I seguenti interventi, approvati dalla Regione Sicilia secondo l'ordine di priorità, sono ammessi al contributo previsto dall'art.4 della legge 24 marzo 1989 n.122, quale prima annualità del programma urbano parcheggi 1989/1990, entro il limite di spesa massimo a fianco di ciascuno indicato.

N. d'ord.	Comune	Denominazione	Posti auto tot.	Spesa pubbl. ammessa (milioni)
1	Milazzo	S. Giovanni	259	725
2	Milazzo	P.zza XXV Aprile	198	4.000
3	Capo di Orlando	Centro Comunale I	484	1.210
4	T.Vigliatore	Zona Terme Centro	114	285
5	T.Vigliatore	Zona S. Biagio	60	150
6	Patti	P.zza Marconi	336	7.339
7	Mistretta	Zona "Palo"	450	6.528
8	Cefalù	V. del Faro	140	2.330
9	Cefalù	Biv. Gibilmanna	150	2.450
10	Ter.Imerese	V. Aurora	250	3.637
11	Bagheria	V.C. Palermo S.S.113	120	900
12	Bagheria	P.zza Stazione	80	200
13	Ustica	Loc. Perriera	300	2.470
14	Sciacca	P.zza Scandaliato	700	14.000
TOTALE				46.224

Roma 11 APR. 1991

REG. ALLA CORTE DEI CON

ADDI 3 LUG. 1991

REG. N. 10 PRECENDA F.G. 1

IL MINISTRO DEI
LAVORI PUBBLICI

IL MINISTRO
AREE URBANE

Vista e registrata il d. 2148

Roma 3/6/91

IL DIRETTORE

Il Dirigente Corrente
Dip. C. V. Quirico

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

LEGGE 122/89 ANMISSIBILITA' AL CONTRIBUTO STIALE P.U.P. di cui art.3

QUADRO A

N.	Comune	Prov.	N.	Denominazione intervento ord. com.	V Delibera Giunta	VI Delibera Comunale	VII Consiglio Regionale	X Decreto D.M. 41/90 (1)	XI Posti auto D.M. 41/90 (1)	XII Priorita' Rot.	XIII Posti auto Rot.	XIV Posti auto Priv.	XV Moto Art. 1	XVI Bus Cicli	(milioni di lire)				
															N.	data	N.	data	
1	MILAZZO	ME	1	S. Giovanni		351	30.11.89	499	29.11.90	A.	259	-	-	25	10				
2	MILAZZO	ME	2	P.XXV Aprile		"	"	"	"	A	198	-	-	40	-				
3	C.D'ORLANDO	ME	2	Centro com.le I		277	18.12.87	"	"	A	484	-	-	-	-				
4	T.VIGLIATORE	ME	1	Z.Terme Centro	824	3.11.89	"	"	"	B	*	114	-	-	-				
5	T.VIGLIATORE	ME	4	Z. S. Biagio	"	"	"	"	"	B	*	60	-	-	-				
6	PATTI	ME	1	P. Marconi	660	30.11.89	"	"	"	A	336	-	-	186	10				
7	MISTRETTA	ME	4	Z. "Palermo"	252	28.11.89	"	"	"	A	450	-	-	30	-				
8	CEFALU'	PA	3/4	V.del Faro		300	27.11.87	"	"	A	140	-	-	40	-				
9	CEFALU'	PA	5	B.Gibilmannia		"	"	"	"	A	150	-	-	-	-				
10	T.IMERESE	PA	1	V. Aurora	848	28.10.89	"	"	"	A	250	-	-	120	-				
11	BAGHERIA	PA	1	V.C.Palermo ss113		406	28.11.89	"	"	A	120	-	-	-	-				
12	BAGHERIA	PA	4	P.Stazione		"	"	"	"	A	80	-	-	-	-				
13	USTICA	PA	1	L.Perriera	357	28.11.89	"	"	"	A	300	-	-	75	8				
14	SCIACCA	AG	1	P.Scandalaito	202	21.7.88	"	"	"	A	700	-	-	-	-				


(1) A. interscambio B. semicentrale C. fruizione aree pedonali

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

segue	REGIONE	SICILIA.....						XXIX				
		XIX	XX	XXI	XXII	XXIII	XXIV	XXV	XXVI	XXVII	XXVIII	XXIX
N.	Tip.	Reg.	Costo	Ricavo	Risorse	Indebitam.	Richiesta	D.M. 41/90	Costo	Ammisibile	Note	
Cos.	Giur.	Interv.	Cessioni	Proprie			Contributo		Standard			
Real.	(2)	(3)	(4)				Cassa	Altro	DD.PP. Istituti			
1	1	2	725	-	-	-	725	-	-	725	-	
2	3	2	4.000	-	-	-	4.000	-	-	4.000	-	4.000
3	1	2	1.500	-	-	-	1.500	1.500	-	1.210	-	1.210
4	1	2	805	-	-	-	805	805	-	285	-	285
5	1	2	364	-	-	-	364	364	-	150	-	150
6	3	2	9.150	-	100	9.050	9.050	-	-	7.339	-	7.339
7	2	2	6.528	-	-	6.528	6.528	-	-	6.528	-	6.528
8	4	1	3.130	-	-	3.130	3.130	-	-	2.350	-	2.350
9	4	1	2.475	-	-	2.475	2.475	-	-	2.450	-	2.450
10	2	2	4.200	-	400	3.800	3.800	-	-	3.637	-	3.637
11	1	2	980	-	-	980	980	-	-	900	-	900
12	1	2	200	-	-	200	200	-	-	200	-	200
13	4	2	2.570	-	100	2.470	2.470	-	-	2.567	-	2.470
14	3	1	18.900	-	-	18.900	18.900	-	-	14.000	-	14.000

(2) 1. raso 2. elevazione
 (3) 1. diretto 2. appalto
 (4) al netto dei servizi

3. sottosuolo 4. misto
 3. concessione



Presidente del Consiglio dei Ministri

Determinazione degli interventi della Regione Toscana da ammettere al contributo previsto dall'art.4 della legge 24 marzo 1989, n.122 - Prima annualità - Anno 1989 -

IL MINISTRO PER I PROBLEMI DELLE AREE URBANE
di concerto con
IL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI

VISTA la legge 24 marzo 1989, n.122, recante "Disposizioni in materia di parcheggi, programma triennale per le aree urbane maggiormente popolate, nonchè modificazioni del T.U. sulla disciplina della circolazione stradale, approvato con D.P.R. 15 giugno 1959, n.393", che prevede, all'art.4, la concessione, da parte dello Stato, di contributi a favore dei Comuni individuati dalle Regioni per la realizzazione di prioritari programmi urbani di parcheggi, di seguito denominati P.U.P., volti al decongestionamento dei centri urbani, mediante la creazione di strutture finalizzate all'interscambio con sistemi di trasporto collettivo;

VISTO, in particolare, l'art.3, comma 6, della medesima legge, con il quale si prevede che il Presidente del Consiglio dei Ministri o, per sua delega, il Ministro per i problemi delle aree urbane, su parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome, determina, con decreto emanato di concerto con il Ministro dei lavori pubblici, le opere e gli interventi da ammettere ai contributi di cui al citato art.4;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 16 maggio 1989, con il quale il Ministro per i problemi delle aree urbane è stato delegato all'esercizio delle funzioni di cui alla legge 122/1989;



Presidente del Consiglio dei Ministri

IL MINISTRO PER I PROBLEMI DELLE AREE URBANE
di concerto con
IL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI

VISTO il proprio decreto 14 febbraio 1989, emanato di concerto con il Ministro del tesoro, con il quale si è approvato il "Regolamento recante disposizioni in ordine ai criteri di priorità tra gli interventi proposti nella realizzazione di parcheggi pubblici" di cui all'art.2 comma 3, della legge 122/1989;

VISTO il proprio decreto 6 aprile 1990 con il quale, nell'ambito del 75% del volume massimo di mutui attivabili nel biennio 1989/1990, si è preordinata, a favore di ciascuna regione, la quota di competenza, con contestuale accantonamento del restante 25%, oggetto di successiva ripartizione;

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale della Regione Toscana n. 7407, del 4 settembre 1989, con la quale la Regione, ai sensi dell'art.3, comma 1, della legge 122/1989 ha individuato i comuni tenuti alla realizzazione dei P.U.P. di cui sopra;

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale della Regione Toscana n. 288, del 9 aprile 1990, con la quale la stessa Regione Toscana, nell'ambito dei Comuni tenuti alla realizzazione dei P.U.P., così come individuati con la menzionata delibera n. 7407 del 14 settembre 1989 ha approvato i programmi medesimi stabilendo le priorità degli interventi, secondo i criteri fissati dagli artt. 1, 2 e 3 del citato D.M. 41/1990;

CONSIDERATO che in relazione alla priorità degli interventi, alla tipologia degli stessi, nonché ai



Presidenza del Consiglio dei Ministri

IL MINISTRO PER I PROBLEMI DELLE AREE URBANE
di concerto con
IL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI

parametri di valutazione applicabili a ciascuno di essi, la spesa ammissibile a contributo statale viene a determinarsi nell'importo segnato a margine di ciascun intervento, così come indicato nel quadro "A" che, allegato al presente decreto, ne forma parte integrante;

CONSIDERATO che i P.U.P. comunali, così come approvati dalla Regione Toscana, soddisfano i disposti di cui all'art.3 della legge 122/1989 in quanto evidenziano una completa funzionalità degli interventi ad uso pubblico, ne consentono la concreta fattibilità nei tempi previsti, presentano congruità dei piani economico-finanziari ed inoltre paiono volti a favorire il decongestionamento dei Centri urbani e la fluidità del traffico veicolare sulla principale viabilità cittadina e sono destinati ad uso del pubblico in base a criteri di rotazione;

VISTO che il totale degli interventi descritti sub quadro "A" trova capienza nell'ambito della quota di competenza della Regione Toscana, pari a lire 74,2 mld, preordinata per lo scopo dal citato D.M. 6 aprile 1990;

VISTO il parere favorevole espresso dalla richiamata Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome, nella seduta del 19 dicembre 1990;

VISTO il proprio decreto del 30 ottobre 1990, con il quale si è provveduto all'impegno delle somma di lire 150 mld., occorrenti per l'erogazione dei contributi di cui all'art. 4 della legge 122/89, a carico del capitolo 7651/R 89, iscritto nello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri, per l'esercizio 1990;



Presidente del Consiglio dei Ministri

IL MINISTRO PER I PROBLEMI DELLE AREE URBANE
di concerto con
IL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI

DETERMINA

I seguenti interventi, approvati dalla Regione Toscana secondo l'ordine di priorità, sono ammessi al contributo previsto dall'art.4 della legge 24 marzo 1989 n.122, quale prima annualità del programma urbano parcheggi 1989/1990, entro il limite di spesa massimo a fianco di ciascuno indicato.

N. d'ord.	Comune	Denominazione	Posti auto tot. pubbl.	Spesa ammessa (milioni)
1	Prato	Staz. Serraglio	670	13.775
2	Livorno	Stazione	500	1.345
3	Livorno	Libertà	300	762
4	Livorno	Banditella	480	1.207
5	Livorno	Luogo Pio	140	350
6	Livorno	Dogana-Pontino	160	406
7	Livorno	Lavagna	140	357
8	Livorno	Ex Pascoli	130	340
9	Livorno	Carrozze	160	407
10	Pisa	V. Pratale	400	1.000

./.



Presidente del Consiglio dei Ministri

IL MINISTRO PER I PROBLEMI DELLE AREE URBANE
di concerto con
IL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI

N. d'ord.	Comune	Denominazione	Posti auto tot. pubbli.	Spesa ammessa (milioni)
11	Pisa	V. Pietra Santina	1900	4.750
12	Pisa	V. Brennero	1250	3.125
13	Lucca	V. Barsanti e M.	500	9.000
14	Pistoia	V. Cellini	400	800
15	Pistoia	V. Olimpiadi	126	250
16	Pistoia	Fonderia Lippi	67	168
17	Arezzo	Lott. Bisaccioni	800	16.000
TOTALE				54.042

Roma

IL MINISTRO DEI
LAVORI PUBBLICIIL MINISTRO
AREE URBANE

MINISTERO del TESORO-Registrazione Centrale
presso la PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Visto e registrato al n. 2083

Roma 26 MAR 91

VS

X DIRETTORE
Valente

REG. ALLA CORTE DEI CONTI

ADDI 3. 1 MAG. 1991

REG. N. 8 PRESIDENZA FOG. N. 91

Villani

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

LEGGE 122/89 - AMMISSIBILITÀ AL CONTRIBUTO STATALE - P.U.P. DI CUI ART. 3- QUADRO "A" (in milioni di lire)

REGIONE TOSCANA

N.	Comune	Prov. Ord. Com.	Denominazione intervento	VI N. data	VII N. data	VIII Delibera Giunta	IX N. data	X Delibera Consiglio Regionale	XI N. data	XII PRIORITY D.M. 41/90	XIII Posti auto Art. 1 Art. 3 (1)	XIV Posti auto Art. 1 Art. 3 (1)	XV Posti auto Art. 1 Art. 3 (1)	XVI Posti auto Art. 1 Art. 3 (1)
1	PRATO	FI	1	Staz. Serraglio	27/17	7.11.89			28/8	9.4.90	A	670		50
2	LIVORNO	LI	1	Stazione	240	30.1.90			"	"	A	500	200	10
3	LIVORNO	LI	2	S.8 Libertà	"	"			"	"	A.	300	125	
4	LIVORNO	LI	3	S.1-2-3 Banditella	"	"			"	"	A	480		75
5	LIVORNO	LI	4	N. 9 Lungo Plo	"	"			"	"	B	*	140	=
6	LIVORNO	LI	5	N.6-7 Dogana Portico	"	"			"	"	B	*	160	60
7	LIVORNO	LI	6	E 8 Lavagna	"	"			"	"	B	*	140	75
8	LIVORNO	LI	7	E 10 ex Pascoli	"	"			"	"	B	*	130	150
9	LIVORNO	LI	8	S 18 P Carrozze	"	"			"	"	A	160	75	
10	PISA	PI	1	Via Pratale	65/59	3.11.89			"	"	A	400	=	=
11	PISA	PI	2	V. Pietra Santina	"	"			"	"	A	1900	=	=
12	PISA	PI	3	V. Brennero	"	"			"	"	A	1250	=	=
3	LUCCA	LU	1	V. Barsanti e Mat teucci	25/80	8.11.89	527	1.12.89	"	"	A	500	=	100
4	PISTOIA	PT	1	V. Cellini			1289	26.10.89	"	"	A	400		
5	PISTOIA	PT	2	V. Olimpiadi			1291	"	"	"	A	126	=	=

(1) A. interscambio B. escentiale C. fruizione aree pedonali

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

segue REGIONE

N.	Tip. Cos.	X Reg. Giur. Real. (2)	XX Costo Interv. (3)	XXI Ricavo Cessioni (4)	XXII Risorse Proprie	XXIII Indebitam.	XXIV Richiesta Contributi Cassa DD.PP. Istituti	XXV Costo Standard	XXVI D.M. 41/90	XXVII Ammissibile	XXX NOTE
1	4	2	15000	=	=	15000	15000		13775	13775	50 BUS - (1) 670. - (3)
2	1	1	1350	=	=	1350	1350		1345	1345	
3	1	1	762	=	=	762	762		762	762	
4	1	1	1207	=	=	1207	1207		1207	1207	
5	1	1	350	=	=	350	350		350	350	
6	1	1	406	=	=	406	406		406	406	
7	1	1	357	=	=	357	357		357	357	
8	1	1	340	=	=	340	340		340	340	
9	1	1	407	=	=	407	407		407	407	
10	1	1	1000	=	=	1000	1000		1000	1000	
11	1	1	4750	=	=	4750	4750		4750	4750	
12	1	1	3125	=	=	3125	3125		3125	3125	
13	3	3	12000	=	=	3000	9000		10010	9000	
14	1	3	800	=	=	800	800		1000	800	
15	1	1	250	=	=	250	250		315	250	

(2) 1.raso 2.elevazione 3.sottosuolo 4.misto
 (3) 1.diretto 2.appalto 3.concessione
 (4) al netto dei servizi

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

LEGGE 122/89 - AMMISSIBILITA' AL CONTRIBUTO STATALE - P.U.P. DI CUI ART. 3

REGIONE TOSCANA

I N.	II Comune	III Prov. Ord.	IV N. Intervento Com.	V Denominazione Intervento	VI Giunta	VII Delibera	VIII Communale	X Consiglio Regionale	XI Delibera	XII PRIORITA' D.M. 41/90	XIII Posti auto	XIV A rotazione	XV	XVI	XVII
					N. data	N. data	N. data		N. data	Art. 1 (1)	Art. 1 (1)	Art. 1 (1)	Art. 1 (1)	Art. 1 (1)	Art. 1 (1)
16	PISTOIA	PT	3	Fonderia Lippi		289	291	26.X.89		A	67	=	=	=	=
17	AREZZO	AR	1	Lottizzazione Biscaccioni				12/10/8.11.89		A	800	200	=	=	=

(1) A.interscambio B.semicentrale C. fruizione erca pedonali

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

segue REGIONE ..TOSCANA.....

N. (2)	Tip. Cis. (3)	XX Reg. Giur. Real. (4)	XXI Costo Interv. (4)	XXII Ricavo Cessioni (4)	XXIII Risorse Proprie (4)	XXIV Indebitam.	XXV Richiesta Contributo Cassa DD.PP. (4)	XXVI Altri Istituti	XXVII Costo Standard	D.M. 41/90	Costo Standard	XXXVIII Ammissibile	XXXIX - NOTE
16	1	1	425	=	=	425	425		168		168		
17	3	3	20000	4000	=	16000		16000	16000		16000		

(2) 1.rasse 2.elevazione 3.sotto suolo 4.misto
 (3) 1.diritto 2.appalto 3.concessione
 (4) al netto dei servizi

ODULARIO
C 1000

1644
 28 MAR. 1991
 Rep. 83



MINISTERO DEL TESORO	
Ragioneria Centrale P.C.M.	
20 MAR. 1991	
Prot. N°	2447

Presidente del Consiglio dei Ministri

Determinazione degli interventi della Regione Umbria da ammettere al contributo previsto dall'art.4 della legge 24 marzo 1989, n.122 - Prima annualità - Anno 1989 -

IL MINISTRO PER I PROBLEMI DELLE AREE URBANE
 di concerto con
 IL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI

VISTA la legge 24 marzo 1989, n.122, recante "Disposizioni in materia di parcheggi, programma triennale per le aree urbane maggiormente popolate, nonchè modificazioni del T.U. sulla disciplina della circolazione stradale, approvato con D.P.R. 15 giugno 1989, n.393", che prevede, all'art.4, la concessione, da parte dello Stato, di contributi a favore dei Comuni individuati dalle Regioni per la realizzazione di prioritari programmi urbani di parcheggi, di seguito denominati P.U.P., volti al decongestionamento dei centri urbani, mediante la creazione di strutture finalizzate all'interscambio con sistemi di trasporto collettivo;

VISTO, in particolare, l'art.3, comma 6, della medesima legge, con il quale si prevede che il Presidente del Consiglio dei Ministri o, per sua delega, il Ministro per i problemi delle aree urbane, su parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome, determina, con decreto emanato di concerto con il Ministro dei lavori pubblici, le opere e gli interventi da ammettere ai contributi di cui al citato art.4;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 16 maggio 1989, con il quale il Ministro per i problemi delle aree urbane è stato delegato all'esercizio delle funzioni di cui alla legge 122/1989;



Presidente del Consiglio dei Ministri

IL MINISTRO PER I PROBLEMI DELLE AREE URBANE
di concerto con
IL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI

VISTO il proprio decreto 14 febbraio 1989, emanato di concerto con il Ministro del tesoro, con il quale si è approvato il "Regolamento recante disposizioni in ordine ai criteri di priorità tra gli interventi proposti nella realizzazione di parcheggi pubblici" di cui all'art.2 comma 3, della legge 122/1989;

VISTO il proprio decreto 6 aprile 1990 con il quale, nell'ambito del 75% del volume massimo di mutui attivabili nel biennio 1989/1990, si è preordinata, a favore di ciascuna regione, la quota di competenza, con contestuale accantonamento del restante 25%, oggetto di successiva ripartizione;

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale della Regione Umbria n. 6430, del 30 agosto 1989, con la quale la Regione, ai sensi dell'art.3, comma 1, della legge 122/1989 ha individuato i comuni tenuti alla realizzazione dei P.U.P. di cui sopra;

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale della Regione Umbria n. 10.560, del 20 dicembre 1990, con la quale la stessa Regione Umbria, nell'ambito dei Comuni tenuti alla realizzazione dei P.U.P., così come individuati con la menzionata delibera n. 6430 del 30 agosto 1989 ha approvato i programmi medesimi stabilendo le priorità degli interventi, secondo i criteri fissati dagli artt. 1, 2 e 3 del citato D.M. 41/1990;

CONSIDERATO che in relazione alla priorità degli interventi, alla tipologia degli stessi, nonché ai



Presidente del Consiglio dei Ministri

IL MINISTRO PER I PROBLEMI DELLE AREE URBANE
di concerto con
IL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI

parametri di valutazione applicabili a ciascuno di essi, la spesa ammissibile a contributo statale viene a determinarsi nell'importo segnato a margine di ciascun intervento, così come indicato nel quadro "A" che, allegato al presente decreto, ne forma parte integrante;

CONSIDERATO che i P.U.P. comunali, così come approvati dalla Regione Umbria, soddisfano i disposti di cui all'art.3 della legge 122/1989 in quanto evidenziano una completa funzionalità degli interventi ad uso pubblico, ne consentono la concreta fattibilità nei tempi previsti, presentano congruità dei piani economico-finanziari ed inoltre paiono volti a favorire il decongestionamento dei Centri urbani e la fluidità del traffico veicolare sulla principale viabilità cittadina e sono destinati ad uso del pubblico in base a criteri di rotazione;

VISTO che il totale degli interventi descritti sub quadro "A" trova capienza nell'ambito della quota di competenza della Regione Umbria, pari a lire 25,9 mld, preordinata per lo scopo dal citato D.M. 6 aprile 1990;

VISTO il parere favorevole espresso dalla richiamata Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome, nella seduta del 19 dicembre 1990;

VISTO il proprio decreto del 30 ottobre 1990, con il quale si è provveduto all'impegno della somma di lire 150 mld., occorrenti per l'erogazione dei contributi di cui all'art. 4 della legge 122/89, a carico del capitolo 7651/R 89, iscritto nello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri, per l'esercizio 1990;

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI



Presidente del Consiglio dei Ministri

IL MINISTRO PER I PROBLEMI DELLE AREE URBANE
di concerto con
IL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI

DETERMINA

I seguenti interventi, approvati dalla Regione Umbria secondo l'ordine di priorità, sono ammessi al contributo previsto dall'art.4 della legge 24 marzo 1989 n.122, quale prima annualità del programma urbano parcheggi 1989/1990, entro il limite di spesa massimo a fianco di ciascuno indicato.

N. d'ord.	Comune	Denominazione	Posti auto tot. pubbli.	Spesa ammessa (milioni)
1	Terni	Rinascita S. Francesco	513	10.263
2	Perugia	Piazzale Europa	634	10.678
TOTALE				20.941

Roma

IL MINISTRO DEI
LAVORI PUBBLICI

IL MINISTRO
AREE URBANE

MINISTERO del TESORO-Registrazione Centrale
presso la PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Visto e registrato al n. 2082

Roma 26 MAR 91

REG. ALLA CORTE DEI CONTI

ADDI 3.1 MAG.1991

REG. N. 8 PRESIDENZA FOG. N. 90

VS

IL DIRETTORE
Valente

Bellan

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

LEGGE 122/89 - AMMISSIBILITA' AL CONTRIBUTO STATALE - P.U.P. DI CUI ART. 3-QUADRO "A"

REGIONE UMBRIA

I N. Comune	II Prov.	III Ord. Com.	IV N. intervento	V Denominazione intervento	VI Delibera Giunta	VII Communale Consiglio	VIII IX X XI XII XIII XIV XV XVI	X Delibera Regionale	XI Posti auto D.M. 41/90	XII PRIORITA' Art. 1 Art. 3 (1)	XIII Rot. Art. 1 Art. 3 (1)	XIV auto	XV auto	XVI A rotazion Moto Cicli Bus
1 TERMI	TR	1	Rinascita S. Francesco				66	26.11.90	056020.12.90	A		513		30
2 PERUGIA	PG	3	P.le Europa	459	20.12.90		"	"	"	A	634	-	-	-

(1) A.interscambio B.semicontrale C. fruizione aree pedonali

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

segue REGIONE.....UMBRIA.....

N. Cus. (2)	Tip. Giur. (3)	Reg. Interv. (4)	Costo Cessioni (4)	Ricavo Proprie (4)	Risorse Indebitam.	Richiesta Contributo Cassa DD.PP.	D.M. 41/90 Costo Standard	Altri Istituti	XXX		XXVIII		XXVII		XXVI	
									XXIX		XXIV		XXIII		XXII	
									I	II	V	VI	III	IV	X	XI
1	3	3	12.773	=	2.510	10.263			10.263	10.263						10.263
2	4	3	12.430	=	1.750	10.680			12.430	10.678						10.678

(2) 1.resso 2.elevazione 3.sotto suolo 4.misto
 (3) 1.diritto 2.appalto 3.concessione
 (4) al netto dei servizi

★ 4 GIU. 1991
3050

7c
V.F. - 3542
SISDRO

Presidenza del Consiglio dei Ministri
Aer. 142

Determinazione degli interventi della Regione Valle d'Aosta da ammettere al contributo previsto dall'art.4 della legge 24 marzo 1989, n.122 - Prima annualità - Anno 1989 -

IL MINISTRO PER I PROBLEMI DELLE AREE URBANE
di concerto con
IL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI

VISTA la legge 24 marzo 1989, n.122, recante "Disposizioni in materia di parcheggi, programma triennale per le aree urbane maggiormente popolate, nonché modificazioni del T.U. sulla disciplina della circolazione stradale, approvato con D.P.R. 15 giugno 1959, n.393", che prevede, all'art.4, la concessione, da parte dello Stato, di contributi a favore dei Comuni individuati dalle Regioni per la realizzazione di prioritari programmi urbani di parcheggi, di seguito denominati P.U.P., volti al decongestionamento dei centri urbani, mediante la creazione di strutture finalizzate all'interscambio con sistemi di trasporto collettivo;

VISTO, in particolare, l'art.3, comma 6, della medesima legge, con il quale si prevede che il Presidente del Consiglio dei Ministri o, per sua delega, il Ministro per i problemi delle aree urbane, su parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome, determina, con decreto emanato di concerto con il Ministro dei lavori pubblici, le opere e gli interventi da ammettere ai contributi di cui al citato art.4;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 16 maggio 1989, con il quale il Ministro per i problemi delle aree urbane è stato delegato all'esercizio delle funzioni di cui alla legge 122/1989;



Presidenza del Consiglio dei Ministri

IL MINISTRO PER I PROBLEMI DELLE AREE URBANE
di concerto con
IL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI

VISTO il proprio decreto 14 febbraio 1989, emanato di concerto con il Ministro del tesoro, con il quale si è approvato il "Regolamento recante disposizioni in ordine ai criteri di priorità tra gli interventi proposti nella realizzazione di parcheggi pubblici" di cui all'art.2 comma 3, della legge 122/1989;

VISTO il proprio decreto 6 aprile 1990 con il quale, nell'ambito del 75% del volume massimo di mutui attivabili nel biennio 1989/1990, si è preordinata, a favore di ciascuna regione, la quota di competenza, con contestuale accantonamento del restante 25%, oggetto di successiva ripartizione;

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale della Regione Valle d'Aosta n. 7674 del 25 agosto 1989, con la quale la Regione, ai sensi dell'art.3, comma 1, della legge 122/1989 ha individuato i comuni tenuti alla realizzazione dei P.U.P. di cui sopra;

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale della Regione Valle d'Aosta n. 2335 del 8 marzo 1991, con la quale la stessa Regione Valle d'Aosta, nell'ambito dei Comuni tenuti alla realizzazione dei P.U.P., così come individuati con la menzionata delibera n. 7674 del 25 agosto 1989 ha approvato i programmi medesimi stabilendo le priorità degli interventi, secondo i criteri fissati dagli artt. 1, 2 e 3 del citato D.M. 41/1990;

CONSIDERATO che in relazione alla priorità degli interventi, alla tipologia degli stessi, nonché ai



Presidenza del Consiglio dei Ministri

IL MINISTRO PER I PROBLEMI DELLE AREE URBANE
di concerto con
IL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI

parametri di valutazione applicabili a ciascuno di essi, la spesa ammissibile a contributo statale viene a determinarsi nell'importo segnato a margine di ciascun intervento, così come indicato nel quadro "A" che, allegato al presente decreto, ne forma parte integrante;

CONSIDERATO che i P.U.P. comunali, così come approvati dalla Regione Valle d'Aosta soddisfano i disposti di cui all'art.3 della legge 122/1989 in quanto evidenziano una completa funzionalità degli interventi ad uso pubblico, ne consentono la concreta fattibilità nei tempi previsti, presentano congruità dei piani economico-finanziari ed inoltre paiono volti a favorire il decongestionamento dei Centri urbani e la fluidità del traffico veicolare sulla principale viabilità cittadina e sono destinati ad uso del pubblico in base a criteri di rotazione;

VISTO che il totale degli interventi descritti sub quadro "A" trova capienza nell'ambito della quota di competenza della Regione Valle d'Aosta, pari a lire 5,6 mld, preordinata per lo scopo dal citato D.M. 6 aprile 1990;

VISTO il parere favorevole espresso dalla richiamata Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome, nella seduta del 19 dicembre 1990;

VISTO il proprio decreto del 30 ottobre 1990, con il quale si è provveduto all'impegno della somma di lire 150 mld., occorrenti per l'erogazione dei contributi di cui all'art. 4 della legge 122/89, a carico del capitolo 7651/R 89, iscritto nello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri, per l'esercizio 1990;



Presidente del Consiglio dei Ministri

IL MINISTRO PER I PROBLEMI DELLE AREE URBANE
di concerto con
IL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI

DETERMINA

I seguenti interventi, approvati dalla Regione Valle d'Aosta secondo l'ordine di priorità, sono ammessi al contributo previsto dall'art.4 della legge 24 marzo 1989 n.122, quale prima annualità del programma urbano parcheggi 1989/1990, entro il limite di spesa massimo a fianco di ciascuno indicato.

N. d'ord.	Comune	Denominazione	Posti auto tot.	Spesa pubbl. ammessa (milioni)
1	Chatillon	Area Peso Pubblico	84	1.250
2	Chatillon	Chameran	28	70
3	Aosta	Chabod/Consolata I	250	2.400
				TOTALE 3.720

Roma 1 APR. 1991

IL MINISTRO DEI
LAVORI PUBBLICI

IL MINISTRO
AREE URBANE

MINISTERO DEI PROBLEMI DELLE AREE URBANE
DIRETTORE GENERALE

2149

Roma 3/6/91

Il DIRETTORE

Il Direttore Generale

C. VENTI

Valente

REG. ALLA CORTE DEI CONTI

ADDI 3 LUG. 1991

REG. N. 10 PRESIDENZA F.G. N. 18

XI LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

QUADRO A
 (milioni di lire)

(missioni dirette)

LEGGE 122/89 AMMISSIBILITA' AL CONTRIBUTO STATALE										P.U.P. di cui art.3		QUADRO A	
REGIONE . VALLE D'AOSTA.....										(milioni di lire)			
I N.	II Comune	III Prov. Ord.	IV N.	V Denominazione intervento	VI Delibera Giunta	VII Comunale Consiglio	VIII X Delibera Regionale	XI XII PRIORITA' D.M. 41/90	XIV Posti auto D.M. 41/90	XV A rotazio-	XVI Rot.	XV Priv.	XV Moto Bu- cicli
1	CHATILLON	A0	1	Area Peso Pub.			448 19.12.89 2335	8.3.91	A	84	-	5	1
2	CHATILLON	A0	3	Chameran	"	"	"	"	A	28	-	-	-
3	AOSTA	3		Chabod/Consol.	58	19.	1.90	"	"	A	250	-	-

(1) A. interscambio B. semicentrale C. fruizione aree pedonali

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

segue R IONE . VALLE D'AOSTA.....

N. Cos. Real.	Tip. Giur. Real.	XX Costo Interv. (2)	XXI Ricava Cessioni (3)	XXII Risorse Proprie (4)	XXIII Indebitam.	XXIV Richiesta Contributo Cassa DD.PP. Istituti	XXV D.M. 41/90 Costo Standard	XXVI Altri	XXVII Ammissibile	XXVIII Note	XXIX

1	2	1	1.250	-	-	1.250	1.250	1.262	1.250		
2	1	1	231	-	-	231	70	70	70		
3	4	3	4.750	-	-	4.750	4.750	5.375	2.400	I Lotto funz	

(2) 1. raso 2. elevazione 3. sottosuolo 4. misto
 (3) 1. diretto 2. appalto 3. concessione
 (4) al netto dei servizi

MODULARIO
P.C. 755

Rif. 84 - 1646

 29 MAR 1991

MINISTERO DEL TESORO
Ragione di Cogn. o C.M.
20 MAR. 1991
Prot. N° 2449

Presidente del Consiglio dei Ministri

Determinazione degli interventi della Regione Veneto da ammettere al contributo previsto dall'art.4 della legge 24 marzo 1989, n.122 - Prima annualità - Anno 1989 -

IL MINISTRO PER I PROBLEMI DELLE AREE URBANE
 di concerto con
 IL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI

VISTA la legge 24 marzo 1989, n.122, recante "Disposizioni in materia di parcheggi, programma triennale per le aree urbane maggiormente popolate, nonché modificazioni del T.U. sulla disciplina della circolazione stradale, approvato con D.P.R. 15 giugno 1989, n.393", che prevede, all'art.4, la concessione, da parte dello Stato, di contributi a favore dei Comuni individuati dalle Regioni per la realizzazione di prioritari programmi urbani di parcheggi, di seguito denominati P.U.P., volti al decongestionamento dei centri urbani, mediante la creazione di strutture finalizzate all'interscambio con sistemi di trasporto collettivo;

VISTO, in particolare, l'art.3, comma 6, della medesima legge, con il quale si prevede che il Presidente del Consiglio dei Ministri o, per sua delega, il Ministro per i problemi delle aree urbane, su parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome, determina, con decreto emanato di concerto con il Ministro dei lavori pubblici, le opere e gli interventi da ammettere ai contributi di cui al citato art.4;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 16 maggio 1989, con il quale il Ministro per i problemi delle aree urbane è stato delegato all'esercizio delle funzioni di cui alla legge 122/1989;



Presidenza del Consiglio dei Ministri

IL MINISTRO PER I PROBLEMI DELLE AREE URBANE
di concerto con
IL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI

VISTO il proprio decreto 14 febbraio 1989, emanato di concerto con il Ministro del tesoro, con il quale si è approvato il "Regolamento recante disposizioni in ordine ai criteri di priorità tra gli interventi proposti nella realizzazione di parcheggi pubblici" di cui all'art.2 comma 3, della legge 122/1989;

VISTO il proprio decreto 6 aprile 1990 con il quale, nell'ambito del 75% del volume massimo di mutui attivabili nel biennio 1989/1990, si è preordinata, a favore di ciascuna regione, la quota di competenza, con contestuale accantonamento del restante 25%, oggetto di successiva ripartizione;

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale della Regione Veneto n. 4465, del 1 agosto 1989, con la quale la Regione, ai sensi dell'art.3, comma 1, della legge 122/1989 ha individuato i comuni tenuti alla realizzazione dei P.U.P. di cui sopra;

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale della Regione Veneto n. 6805, del 11 dicembre 1990, con la quale la stessa Regione Veneto, nell'ambito dei Comuni tenuti alla realizzazione dei P.U.P., così come individuati con la menzionata delibera n. 4465 del 1 agosto 1989 ha approvato i programmi medesimi stabilendo le priorità degli interventi, secondo i criteri fissati dagli artt. 1, 2 e 3 del citato D.M. 41/1990;

CONSIDERATO che in relazione alla priorità degli interventi, alla tipologia degli stessi, nonché ai



Presidenza del Consiglio dei Ministri

IL MINISTRO PER I PROBLEMI DELLE AREE URBANE
di concerto con
IL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI

parametri di valutazione applicabili a ciascuno di essi, la spesa ammissibile a contributo statale viene a determinarsi nell'importo segnato a margine di ciascun intervento, così come indicato nel quadro "A" che, allegato al presente decreto, ne forma parte integrante;

CONSIDERATO che i P.U.P. comunali, così come approvati dalla Regione Veneto, soddisfano i disposti di cui all'art.3 della legge 122/1989 in quanto evidenziano una completa funzionalità degli interventi ad uso pubblico, ne consentono la concreta fattibilità nei tempi previsti, presentano congruità dei piani economico-finanziari ed inoltre paiono volti a favorire il decongestionamento dei Centri urbani e la fluidità del traffico veicolare sulla principale viabilità cittadina e sono destinati ad uso del pubblico in base a criteri di rotazione;

VISTO che il totale degli interventi descritti sub quadro "A" trova capienza nell'ambito della quota di competenza della Regione Veneto, pari a lire 104,6 mld, preordinata per lo scopo dal citato D.M. 6 aprile 1990;

VISTO il parere favorevole espresso dalla richiamata Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome, nella seduta del 19 dicembre 1990;

VISTO il proprio decreto del 30 ottobre 1990, con il quale si è provveduto all'impegno della somma di lire 150 mld., occorrenti per l'erogazione dei contributi di cui all'art. 4 della legge 122/89, a carico del capitolo 7651/R 89, iscritto nello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri, per l'esercizio 1990;



Presidenza del Consiglio dei Ministri

IL MINISTRO PER I PROBLEMI DELLE AREE URBANE
di concerto con
IL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI

DETERMINA

I seguenti interventi, approvati dalla Regione Veneto secondo l'ordine di priorità, sono ammessi al contributo previsto dall'art.4 della legge 24 marzo 1989 n.122, quale prima annualità del programma urbano parcheggi 1989/1990, entro il limite di spesa massimo a fianco di ciascuno indicato.

N. d'ord.	Comune	Denominazione	Posti auto tot. pubbl.	Spesa ammessa (milioni)
1	Padova	S.Lazzaro Palasport	511	885
2	Rovigo	Di Vittorio	524	7.000
3	Treviso	Area Camuzzi	525	8.580
4	Verona	Gasometro	1000	7.250
5	Vicenza	Viale Cricoli	550	1.375
6	Belluno	Parco C. Bologna	265	4.982
7	Rovigo	Di Vitorio	524	3.480
8	Verona	Gasometro	1000	7.250
9	Vicenza	Zona F.T.V	550	7.400
10	Padova	V.Ponte Vigodarzere	650	1.532



Presidente del Consiglio dei Ministri

IL MINISTRO PER I PROBLEMI DELLE AREE URBANE
di concerto con
IL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI

N. d'ord.	Comune	Denominazione	Posti auto tot.	Spesa pubbl. ammessa (milioni)
11	Treviso	Area Miani	250	625
12	Vicenza	Viale Dal Verme	1200	2.880
13	Padova	V. dei Colli	1330	3.155
14	Vicenza	V. F.lli Bandiera	299	686
15	Padova	Area ex Canova	780	6.336
16	Agordo	le Motte	370	860
17	Abano T.	Colli Euganei	30 Bus	225
18	Badia P.	V. F.lli Rosselli	150	381
19	Asolo	S. Caterina	290	2.560
20	Caorle	Lung. Trieste	777	1.670
21	Bardolino	Mezzariva	90	216
TOTALE				69.328

Roma

IL MINISTRO DEI
LAVORI PUBBLICI

IL MINISTRO
AREE URBANE

MINISTERO del TESORO - Regione: Roma
presso la PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visito e registrato al n. 20.84

REG. ALLA CORTE DEI CONTI

Roma 26 MAR 91

ADDI 31 MAG 1991

Il Ministro

REG. N. 8 PRESINENZA FOGL. N. 92 VS

Valente

Blanca

LEGEA 122/82 - AMMISSIBILITÀ AL CONTRIBUTO STATALE - P.U.P. DI CUI ART. 3-ADABRU A:

VENENO ECLOGIQUE

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

segue REGIONE ... VENETO

Ixx N. (2)	XX Reg. Cos. (3)	XXI Costo Giur. Real. (4)	XXII Ricavo Interv. Cessioni	XXXIII Risorse Proprie Indebitam.	XXXIV Richieste Contributo Casse DD.PP.	XXXV Altri Istituti	XXXVI D.M. 41/90 Costo Standard	XXXVII Annessibile	XXXVIII Note
1	1	2	885	=	885	885	1.323	885	Complementare n.7
2	3	3	12.200	=	12.200	12.200	10.480	7.000	
3	4	2	10.184	=	10.184	10.184	8.580	8.580	Complementare n.8
4	2	2	17.500	=	2.500	15.000	15.000	14.500	7.250
5	1	2	1.458	=	1.458	1.458	1.375	1.375	
6	3	3	7.482	2.500	=	4.982	5.300	4.982	Complementare n.2
7	3	3	12.200	=	2.500	12.200	12.200	10.480	3.480
8	2	2	17.500	=		15.000	15.000	14.500	7.250
9	4	3	11.400	4.000	=	7.400	7.400	7.500	7.400
10	1	2	1.532	=	=	1.532	1.532	1.677	1.532
11	1	2	625	=	=	625	625	625	
12	1	2	2.880	=	=	2.880	2.880	3.000	2.880
13	1	2	3.155	=	=	3.155	3.155	3.407	3.155
14	1	2	686	=	=	686	686	750	686
15	4	3	8.335	=	2.000	6.336	6.336	10.620	6.336

[2] 1. raso 2. elevazione 3. sottosuolo 4. misto
 (3) 1. diretto 2. appalto 3. concessione
 (4) al netto dei servizi

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

LEGGE 122/89 - AMMISSIBILITÀ AL CONTRIBUTO STATALE - P.U.P. DI CUI ART. 3
 REGIONE VENETO.....

I. N.	II. Comune	III. Prov.	IV. Ord. Com.	V. Denominazione intervento	VI. Delibera Giunta	VII. Communale	VIII. Consiglio Regionale	IX. Delibera D.M. 41/90	X. Priorità'	XI. Posti auto	XII. Posti auto	XIII. Moto cicli	XIV. Arti Art3	XV. Rot.	XVI. Posti auto	XVII. A rotazion Buse
16	AGORDO	BL	1	Le Motti	232	27.X.89	6805	11.12.90	B	*	370	=	=	20		
17	ABANO T.	PD	2	Colli Euganei	154	30.X.89	"	"	B	*	=	=	=	30		
18	BADIA P.	RO	2	V. F.lli Rosselli	139	9.11.89	"	"	C	*	150	=	55	=		
19	ASOLO	TV	2	S. Caterina	128	31.X.89	"	"	B	*	290	115	=	=		
20	CAORLE	VE	3	Lungomare Trieste E stralcio	254	28.11.89	"	"	C	*	777	=	=	=		
21	BARDOLINO	VR	2	Mezzavalle	79	26.10.89	"	"	C	*	90	=	=	=		

(1) A.interraccchio B.semicentrale C. fruizione aree pedonali

XI LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

REGLIONE VENETO VENEZIA

I.	XX Tip. Cos.	XXI Reg. Giur.	Costo Interv. (3)	XXII Ricavo Cessioni (4)	XXIII Risorse Proprie	XXIV Indebitam.	XXV			XXVI		D.M. 41/90 Costo Standard	XXXVIII Ammissibile	NOTE
								Casse	Contributo	Altri	Istituti			
16	1	2	860	=	=	860	860			1075		860		
17	1	3	860	=	=	860		860		225		225		
18	1	1	478	=	97	381	381	=		381		381		
19	3	1	7695	2530	=	5165	5165	=		5800		2560		I stralcio
20	1	1	1670	=	=	1670	1670	=		1943		1670		
21	1	2	216	=	=	216	216			225		216		

[2] 1.raso 2.elevazione 3.sottosuolo 4.misto
 [3] 1.diretto 2.apalto 3.concessione
 [4] al netto dei servizi



Determinazione degli interventi della Provincia Autonoma di Bolzano da ammettere al contributo previsto dall'art.4 della legge 24 marzo 1989, n.122 - Prima annualità - Anno 1989 -

**IL MINISTRO PER I PROBLEMI DELLE AREE URBANE
di concerto con
IL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI**

VISTA la legge 24 marzo 1989, n.122, recante "Disposizioni in materia di parcheggi, programma triennale per le aree urbane maggiormente popolate, nonché modificazioni del T.U. sulla disciplina della circolazione stradale, approvato con D.P.R. 15 giugno 1959, n.393", che prevede, all'art.4, la concessione, da parte dello Stato, di contributi a favore dei Comuni individuati dalle Regioni per la realizzazione di prioritari programmi urbani di parcheggi, di seguito denominati P.U.P., volti al decongestionamento dei centri urbani, mediante la creazione di strutture finalizzate all'interscambio con sistemi di trasporto collettivo;

VISTO, in particolare, l'art.3, comma 6, della medesima legge, con il quale si prevede che il Presidente del Consiglio dei Ministri o, per sua delega, il Ministro per i problemi delle aree urbane, su parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome, determina, con decreto emanato di concerto con il Ministro dei lavori pubblici, le opere e gli interventi da ammettere ai contributi di cui al citato art.4;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 16 maggio 1989, con il quale il Ministro per i problemi delle aree urbane è stato delegato all'esercizio delle funzioni di cui alla legge 122/1989;



Presidente del Consiglio dei Ministri

IL MINISTRO PER I PROBLEMI DELLE AREE URBANE
di concerto con
IL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI

VISTO il proprio decreto 14 febbraio 1989, emanato di concerto con il Ministro del tesoro, con il quale si è approvato il "Regolamento recante disposizioni in ordine ai criteri di priorità tra gli interventi proposti nella realizzazione di parcheggi pubblici" di cui all'art.2 comma 3, della legge 122/1989;

VISTO il proprio decreto 6 aprile 1990 con il quale, nell'ambito del 75% del volume massimo di mutui attivabili nel biennio 1989/1990, si è preordinata, a favore di ciascuna regione, la quota di competenza, con contestuale accantonamento del restante 25%, oggetto di successiva ripartizione;

VISTA la deliberazione della Giunta Provinciale di Bolzano n. 2299, del 23 aprile 1990, con la quale la Provincia Autonoma di Bolzano, ai sensi dell'art.3, comma 1, della legge 122/1989 ha individuato i comuni tenuti alla realizzazione dei P.U.P. di cui sopra;

VISTA la deliberazione della Giunta Provinciale di Bolzano n. 196, del 21 gennaio 1991, con la quale la stessa Provincia Autonoma di Bolzano, nell'ambito dei Comuni tenuti alla realizzazione dei P.U.P., così come individuati con la menzionata delibera n. 2299 del 23 aprile 1990 ha approvato i programmi medesimi stabilendo le priorità degli interventi, secondo i criteri fissati dagli artt. 1, 2 e 3 del citato D.M. 41/1990;

CONSIDERATO che in relazione alla priorità degli interventi, alla tipologia degli stessi, nonché ai



Presidente del Consiglio dei Ministri

IL MINISTRO PER I PROBLEMI DELLE AREE URBANE
di concerto con
IL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI

parametri di valutazione applicabili a ciascuno di essi, la spesa ammissibile a contributo statale viene a determinarsi nell'importo segnato a margine di ciascun intervento, così come indicato nel quadro "A" che, allegato al presente decreto, ne forma parte integrante;

CONSIDERATO che i P.U.P. comunali, così come approvati dalla Provincia Autonoma di Bolzano, soddisfano i disposti di cui all'art.3 della legge 122/1989 in quanto evidenziano una completa funzionalità degli interventi ad uso pubblico, ne consentono la concreta fattibilità nei tempi previsti, presentano congruità dei piani economico-finanziari ed inoltre paiono volti a favorire il decongestionamento dei Centri urbani e la fluidità del traffico veicolare sulla principale viabilità cittadina e sono destinati ad uso del pubblico in base a criteri di rotazione;

VISTO che il totale degli interventi descritti sub quadro "A" trova capienza nell'ambito della quota di competenza della Provincia Autonoma di Bolzano, pari a lire 13,14 mld, preordinata per lo scopo dal citato D.M. 6 aprile 1990;

VISTO il parere favorevole espresso dalla richiamata Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome, nella seduta del 19 dicembre 1990;

VISTO il proprio decreto del 30 ottobre 1990, con il quale si è provveduto all'impegno della somma di lire 150 mld., occorrenti per l'erogazione dei contributi di cui all'art. 4 della legge 122/89, a carico del capitolo 7651/R 89, iscritto nello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri, per l'esercizio 1990;



Presidenza del Consiglio dei Ministri

IL MINISTRO PER I PROBLEMI DELLE AREE URBANE
di concerto con
IL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI

DETERMINA

I seguenti interventi, approvati dalla Provincia Autonoma di Bolzano secondo l'ordine di priorità, sono ammessi al contributo previsto dall'art.4 della legge 24 marzo 1989 n.122, quale prima annualità del programma urbano parcheggi 1989/1990, entro il limite di spesa massimo a fianco di ciascuno indicato.

N. d'ord.	Comune	Denominazione	Posti auto tot. pubbl.	Spesa ammessa (milioni)
1	Bolzano	Mayr - Nusser	1281	13.140
			TOTALE	13.140

Roma

IL MINISTRO DEI
LAVORI PUBBLICI

IL MINISTRO
AREE URBANE

MINISTERO del TESORO-Riunione Centrale
presso la PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Visito e registrato el n. 2085

Roma 26 MAR 91

VS.

Il DIRETTORE
Valente



REG. ALLA CORTE DEI CONTI

ADDI 3. 1 MAG. 1991

REG. N. 8 PRESIDENZA FOG. N. 93

bella
Roma, 26 MAR 1991
PER COPIA CONFORME
Il D. diligente
(Dr. Dario RATTI)

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(in milioni di lire)

CONTRIBUICAO ESTADUAL = P-III-P-
RI-CHI-ARTI: 3

REGIONE PROVINCIA AUTONOMA DI PIAZZA

(1) A-intercassbio B-semicentrale C- fruizione area pedonale



XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

segue REGIONE , PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO

N. Tip. Cos.	XX Reg. Giur. Real. (2)	XXI Costo Interv. (3)	XXII Ricavo Cessioni (4)	XXIII Risorse Proprie	XXIV Indebitam.	XXV Richiesta Contributo Casse DD.PP. Istituti	XXVI Costo Standard	XXVII D.M. 41/90	XXVIII Ammissibile	I XXXX	- N O T E
1	4	2	18.200		5.060	13.140	13.140	=	18.326	13.140	

- (2) 1.raso 2.elevazione 3.sottosuolo 4.misto
 (3) 1.diretto 2.aperto 3.concessione
 (4) al netto dei servizi



MODULARIO
PCM 198

1648
29 MAR. 1991
Rib. 81



MINISTERO DEL TESORO	
Ragioneria C.M. - P.C.M.	
20 MAR. 1991	
Prot. N°	2451

Presidente del Consiglio dei Ministri

Determinazione degli interventi della Provincia Autonoma di Trento da ammettere al contributo previsto dall'art.4 della legge 24 marzo 1989, n.122 - Prima annualità - Anno 1989 -

IL MINISTRO PER I PROBLEMI DELLE AREE URBANE
di concerto con
IL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI

VISTA la legge 24 marzo 1989, n.122, recante "Disposizioni in materia di parcheggi, programma triennale per le aree urbane maggiormente popolate, nonchè modificazioni del T.U. sulla disciplina della circolazione stradale, approvato con D.P.R. 15 giugno 1959, n.393", che prevede, all'art.4, la concessione, da parte dello Stato, di contributi a favore dei Comuni individuati dalle Regioni per la realizzazione di prioritari programmi urbani di parcheggi, di seguito denominati P.U.P., volti al decongestionamento dei centri urbani, mediante la creazione di strutture finalizzate all'interscambio con sistemi di trasporto collettivo;

VISTO, in particolare, l'art.3, comma 6, della medesima legge, con il quale si prevede che il Presidente del Consiglio dei Ministri o, per sua delega, il Ministro per i problemi delle aree urbane, su parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome, determina, con decreto emanato di concerto con il Ministro dei lavori pubblici, le opere e gli interventi da ammettere ai contributi di cui al citato art.4;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 16 maggio 1989, con il quale il Ministro per i problemi delle aree urbane è stato delegato all'esercizio delle funzioni di cui alla legge 122/1989;



Presidenza del Consiglio dei Ministri

IL MINISTRO PER I PROBLEMI DELLE AREE URBANE
di concerto con
IL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI

VISTO il proprio decreto 14 febbraio 1989, emanato di concerto con il Ministro del tesoro, con il quale si è approvato il "Regolamento recante disposizioni in ordine ai criteri di priorità tra gli interventi proposti nella realizzazione di parcheggi pubblici" di cui all'art.2 comma 3, della legge 122/1989;

VISTO il proprio decreto 6 aprile 1990 con il quale, nell'ambito del 75% del volume massimo di mutui attivabili nel biennio 1989/1990, si è preordinata, a favore di ciascuna regione, la quota di competenza, con contestuale accantonamento del restante 25%, oggetto di successiva ripartizione;

VISTA la deliberazione della Giunta Provinciale della Provincia Autonoma di Trento n. 10080, del 1 settembre 1989, con la quale la Provincia Autonoma, ai sensi dell'art.3, comma 1, della legge 122/1989 ha individuato i comuni tenuti alla realizzazione dei P.U.P. di cui sopra;

VISTA la deliberazione della Giunta Provinciale della Provincia Autonoma di Trento n. 4382, del 24 aprile 1990, con la quale la stessa Provincia di Trento, nell'ambito dei Comuni tenuti alla realizzazione dei P.U.P., così come individuati con la menzionata delibera n. 10080 del 1 settembre 1989 ha approvato i programmi medesimi stabilendo le priorità degli interventi, secondo i criteri fissati dagli artt. 1, 2 e 3 del citato D.M. 41/1990;

CONSIDERATO che in relazione alle priorità degli interventi, alla tipologia degli stessi, nonché ai



Presidente del Consiglio dei Ministri

IL MINISTRO PER I PROBLEMI DELLE AREE URBANE
di concerto con
IL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI

parametri di valutazione applicabili a ciascuno di essi, la spesa ammissibile a contributo statale viene a determinarsi nell'importo segnato a margine di ciascun intervento, così come indicato nel quadro "A" che, allegato al presente decreto, ne forma parte integrante;

CONSIDERATO che i P.U.P. comunali, così come approvati dalla Provincia Autonoma di Trento, soddisfano i disposti di cui all'art.3 della legge 122/1989 in quanto evidenziano una completa funzionalità degli interventi ad uso pubblico, ne consentono la concreta fattibilità nei tempi previsti, presentano congruità dei piani economico-finanziari ed inoltre paiono volti a favorire il decongestionamento dei Centri urbani e la fluidità del traffico veicolare sulla principale viabilità cittadina e sono destinati ad uso del pubblico in base a criteri di rotazione;

VISTO che il totale degli interventi descritti sub quadro "A" trova capienza nell'ambito della quota di competenza della Provincia Autonoma di Trento, pari a lire 11,6 mld, preordinata per lo scopo dal citato D.M. 6 aprile 1990;

VISTO il parere favorevole espresso dalla richiamata Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome, nella seduta del 19 dicembre 1990;

VISTO il proprio decreto del 30 ottobre 1990, con il quale si è provveduto all'impegno della somma di lire 150 mld., occorrenti per l'erogazione dei contributi di cui all'art. 4 della legge 122/89, a carico del capitolo 7651/R 89, iscritto nello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri, per l'esercizio 1990;



Presidente del Consiglio dei Ministri

IL MINISTRO PER I PROBLEMI DELLE AREE URBANE
di concerto con
IL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI

DETERMINA

I seguenti interventi, approvati dalla Provincia Autonoma di Trento secondo l'ordine di priorità, sono ammessi al contributo previsto dall'art.4 della legge 24 marzo 1989 n.122, quale prima annualità del programma urbano parcheggi 1989/1990, entro il limite di spesa massimo a fianco di ciascuno indicato.

N. d'ord.	Comune	Denominazione	Posti auto tot. pubbli.	Spesa ammessa (milioni)
1	Riva del Garda	Via Pilati	600	11.660
<hr/>				TOTALE 11.660

Roma

IL MINISTRO DEI
LAVORI PUBBLICI

IL MINISTRO
AREE URBANE

MINISTERO del TESORO-Ragioneria Centrale
presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri
Visto e registrato ci n. 10.86

Roma 26.1.91

U.S.

DIRETTORE

Valente

REG. ALLA CORTE DEI CONTI

ADDI 3.1 MAG.1991

REG. N. 8 PRESIDENZA F.G. N. 94

Levan

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

...L.GGE 122/89 - AMMISSIBILITA' AL CONTRIBUTO STATALE - P.U.P. DI CUI ART. 3 - QUADRO "A"
 REGIONE PROVINCIA AUTONOMA TRENTO

I N.	II Comune	III Prov.	IV N. Ord. Com.	V Denominazione Intervento	VI Delibera Giunta N. data	VII Comunale Consiglio N. data	X Delibera Regionale N. data	XI Priorita' D.M. 41/90	XII Posti auto	XIII Art1 Art3 (1)	XIV Rotazione	XV Rot. Priv.	XVI Moto Cicli	XVII Bus
1	Riva del Garda	TN	1	Via Pilati	5735	18.4.90		438224.4.90	B	*	60			

(1) A.interseccabio B.semicentrale C. fruizione aree pedonali

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

segue RECLAME PROT. N. 14059/93 TRENTO

N. (2)	Tip. (3)	XX (2)	XXI (3)	Costo Interv. Giur. Cose. Real.	XXII (4)	Ricavo Cessioni	Proprie Risorse	Indebitam.	XXXV	XXXVI	XXXVII	XXXVIII	Ammissibile	NOTE
									Richieste Contributo	Cassa DD.PP.	Altri Istituti	D.M. 41/90 Costo Standard		
1	3	12000	-		340		11.660	11.660	→	12000	11.660	11.660		


(2) 1. raso 2. elevazione 3. sottosuolo 4. misto

(3) 1. diretto 2. appalto 3. concessione

(4) al netto dei servizi

**Determinazione degli interventi del Comune di Bari
da ammettere al contributo previsto dagli articoli 6 e 7
della legge 24 marzo 1989, n. 122 - Prima annualità -**

Anno 1989



Determinazione degli interventi del Comune di Bari da ammettere al contributo previsto dall'art. 7 della legge 24 marzo 1989, n° 122. Prima annualità - 1989.

IL MINISTRO PER I PROBLEMI DELLE AREE URBANE

VISTA la legge 24 marzo 1989, n° 122, recante: "Disposizioni in materia di parcheggi, programma triennale per le aree urbane maggiormente popolate, nonché modificazioni del testo unico sulla disciplina della circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n° 393";

VISTI gli articoli 6 e 7 della legge sopracitata recanti misure contributive in favore dei comuni di Roma, Milano, Torino, Genova, Venezia, Trieste, Bologna, Firenze, Napoli, Bari, Reggio Calabria, Messina, Cagliari, Catania e Palermo per l'attuazione di programmi urbani di parcheggi;

VISTO, in particolare, il comma 1 dell'articolo 7 sopracitato in base al quale il Presidente del Consiglio dei Ministri o, per sua delega, il Ministro per i problemi delle aree urbane determina con proprio decreto - previo parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome, di cui all'art. 12 della legge 23 agosto 1988, n° 400, che ha sostituito la Commissione interregionale di cui all'art. 13 della legge 16 maggio 1970, n° 281 - le opere e gli interventi da ammettere ai contributi, tenuto conto dei programmi comunali e delle conseguenti deliberazioni regionali;

VISTO il regolamento recante disposizioni in ordine ai criteri di priorità tra gli interventi proposti nella realizzazione dei parcheggi pubblici ai fini dell'ammissione ai contributi previsti dalla legge 24 marzo 1989, n° 122, approvato con decreto del Ministro per i problemi delle aree urbane, di concerto con il Ministro del tesoro, in data 14 febbraio 1990, n° 41, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana in data 2 marzo 1990, n° 51;



Presidente del Consiglio dei Ministri

IL MINISTRO PER I PROBLEMI DELLE AREE URBANE

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 16 maggio 1989, registrato alla Corte dei Conti il 30 maggio 1989, con il quale è stato delegato al Ministro per i problemi delle aree urbane l'esercizio delle funzioni di cui alla prefata legge n° 122 del 1989;

VISTA la deliberazione della Giunta Municipale di Bari, immediatamente eseguibile, in data 31 agosto 1989, n° 4358, con la quale è stato adottato il programma urbano dei parcheggi del Comune di Bari per il triennio 1989-1991;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale della Puglia, immediatamente eseguibile, del 22 novembre 1989 n° 6647, con la quale è stato approvato il programma urbano dei parcheggi del Comune di Bari per il triennio 1989-1991, adottato con la richiamata deliberazione della Giunta Municipale n° 4358 limitatamente ai progetti contraddistinti dai numeri d'ordine 1, 2, 3 e 5;

CONSIDERATO che il richiamato programma urbano dei parcheggi del Comune di Bari prevede, per l'anno 1989, la realizzazione dei seguenti interventi:

Numero d'ordine	Denominazione	POSTI AUTO		%
		Totali	Pubblici	
1	Caserma Rossani	1400	1400	100
2	Largo 2 Giugno	400	400	100
3	Corso Mazzini	400	400	100
5	Nuovo Lungomare di Torre a mare	1200	1200	100



Presidente del Consiglio dei Ministri

IL MINISTRO PER I PROBLEMI DELLE AREE URBANE

CONSIDERATO che la tipologia degli interventi e le priorità degli stessi debbono valutarsi ai sensi degli artt. 1 e 2 del D.M. 14 febbraio 1990, n° 41, così come indicati nel "quadro A" che, allegato al presente decreto, ne forma parte integrante;

PRESO ATTO che la Giunta Municipale di Bari, con la citata deliberazione n° 4358 del 31 agosto 1989, assentita dalla Giunta Regionale della Regione Puglia con deliberazione immediatamente eseguibile n° 6647 del 22 novembre 1989, nell'approvare il programma urbano dei parcheggi ha riconosciuto priorità eccezionali ai quattro progetti più sopra indicati;

CONSIDERATO che dei quattro progetti, i primi tre risultano già prioritari in quanto ascrivibili alla lettera "A" dell'art. 1 del D.M. 41/1990 e che quindi la deroga ai criteri di cui agli artt. 1 e 2 del D.M. 41/1990, per l'art. 3 del citato D.M. 41/1990, può essere invocata dalla Giunta Municipale per il solo parcheggio "Nuovo Lungomare di Torre a mare";

CONSIDERATI i parametri di valutazione dei singoli interventi così come specificatamente indicati nel "quadro B" che, allegato al presente decreto, ne forma parte integrante;

CONSIDERATO che ai sensi dell'art. 4 del D.M. n° 41/1990, la spesa ammissibile a contributo statale, con riferimento a ciascun intervento, viene determinata nell'importo come sotto indicato:

Numero d'ordine	RICHIESTA CONTRIBUTO Cassa DD.PP. Altri Istituti (in milioni)	Spesa ammissibile (in milioni)
1	28.000	===== 24.185
2	8.000	===== 6.910
3	5.800	===== 5.293
5	3.000	===== 2.591



Presidente del Consiglio dei Ministri

IL MINISTRO PER I PROBLEMI DELLE AREE URBANE

CONSIDERATO che il programma del comune di Bari, approvato dalla Regione, soddisfa i disposti di cui all'art. 6 della legge n° 122/1989 in quanto evidenzia una completa funzionalità degli interventi, ne consente la concreta fattibilità nei tempi previsti e presenta congruità dei piani economico-finanziari;

CONSIDERATO che gli interventi previsti appaiono volti a favorire il decongestionamento del centro urbano in quanto sono finalizzati all'interscambio con sistemi di trasporto collettivo, urbano o extraurbano, a favorire la fluidità del traffico veicolare e sono destinati ad uso del pubblico in base a criteri di rotazione;

VISTO il decreto del Ministro per i problemi delle aree urbane in data 6 aprile 1990, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 18 aprile 1990, n° 90, recante: "Ripartizione parziale tra i comuni di cui all'art. 6 della legge 24 marzo 1989, n° 122, dei fondi disponibili nell'ambito dei volumi massimi di mutui stabiliti dall'art. 7 della legge stessa, con contestuale accantonamento dei fondi da destinare per le successive ripartizioni";

VISTO che il totale degli interventi più sopra descritti trova capienza nell'ambito della quota di competenza del Comune di Bari, pari a lire 87 mld., preordinata per lo scopo dal citato D.M. 6 aprile 1990;

VISTO il parere favorevole espresso dalla richiamata Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome, nella seduta del 15 novembre 1990;



Presidente del Consiglio dei Ministri

IL MINISTRO PER I PROBLEMI DELLE AREE URBANE

DETERMINA

I seguenti interventi del Comune di Bari sono ammessi al contributo previsto dall'art. 7 della legge 24 marzo 1989, n° 122, quale prima annualità del programma urbano triennale di parcheggi 1989/1991, entro il limite di spesa a fianco di ciascuno indicato:

Nº d'ord.	Denominazione	POSTI AUTO Totale Pubblici	%	SPESA AMMESSA (in milioni)
1	Caserma Rossani	1400	1400	100
2	Largo 2 Giugno	400	400	100
3	Corso Mazzini	400	400	100
5	Nuovo Lungomare di Torre a mare	1200	1200	100

Roma, 30 Marzo 1990

MINISTERO DEL LAVORO - Regione Centrale
TASS. DA PARIFICARE AL COMUNE DI BARI

Visto e registrato al n. 771

Roma 30/3/90

INDIRETTORE

Valente

IL MINISTRO
[Signature]

REG. ALLA CORTE DEI CONTI

ADDI 2 E MAR 1991

REG. N. 5 PRESIDENZA FCG. N.

24



Presidente del Consiglio dei Ministri

"Y" ACTIVITY

ART. 6 Legge 122/1989 - Tipologia e priorità Interventi

Outline BRI

N. D'ORDINE.	POSTI AUTO	ALTRI POSTI	CRITERI PRIORITA'	TIROLOGIA	N. PLAN.	SUPERF. PARCM.
TOTALE	RUBBLICI PUBBLICI	PUBBL. PUBBL.	D.M. 41/90	D.M. 41/90	D.M. 41/90	EQ.
1	1400	1400	==	==	(*) A	27.3
2	400	400	==	==	(*) A	27.3
3	400	400	==	==	(*) A	27.3
5	1200	1200	==	==	(*) C	20

(*) Rappresentata priorità eccezionale ai sensi art. 3 D.M. 41/90 in deroga artt. 1 e 2.

(**) A) = riduzione afflusso veicoli centro; B) = fluidità traffico zone limitrofe centro; C) = fruizione aree pedonali.

(n.s.) a= destinati uso pubblico; b)= prevalente uso pubblico; c)= con strutture servizi

(www) 1 = falso; 2 = in elevazione; 3 = in sottosuolo; 4 = misto.

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI



Presidente del Consiglio dei Ministri

३४८

ART. 6 - Legge 122/1989 - Parametri valutazione interventi

Cahier BART

N.	TIPLOGIA	COSTO TOTALE	COSTO COSTRIZ.	COSTO PER AL NETTO SERVIZI	POSTO AUTO	POSTO AUTO	RICAVI	RISORSE PROPRIE	PREZZO IN CEDIMENTO	FINANZIAMENTO	INTERVENTI
DIORDINE	DI REALIZZAZ.	INTERV.	(*)	(in milioni di lire)	(in milioni di lire)	(in milioni di lire)	(in milioni di lire)	(in milioni di lire)	(in milioni)	(in milioni)	(in milioni)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	1	2	28.000	28.000	20	—	—	—	3.815	24.185	—
2	2	2	8.000	8.000	20	—	—	—	1.090	6.910	—
3	2	2	5.800	5.800	14.5	—	—	—	507	5.293	—
5	2	3.000	3.000	2.5	—	—	—	—	409	2.591	—

(*) 1 = diretta; 2 = affidam. a terzi in appalto; 3 = affid. a terzi in concessione; 4 = mista

19 L.G. 1990



6375

MINISTERO DEL TESORO	
Regione Centrale F.C.M.	
- 5 DIC. 1990	
Prot. N°	9681

Rep. sc

Presidente del Consiglio dei Ministri

Determinazione degli interventi del Comune di Bologna da ammettere al contributo previsto dall'art. 7 della legge 24 marzo 1989, n° 122. Prima annualità - 1989.

IL MINISTRO PER I PROBLEMI DELLE AREE URBANE

VISTA la legge 24 marzo 1989, n° 122, recante: "Disposizioni in materia di parcheggi, programma triennale per le aree urbane maggiormente popolate, nonchè modificazioni del testo unico sulla disciplina della circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n° 393";

VISTI gli articoli 6 e 7 della legge sopracitata recanti misure contributive in favore dei comuni di Roma, Milano, Torino, Genova, Venezia, Trieste, Bologna, Firenze, Napoli, Bari, Reggio Calabria, Messina, Cagliari, Catania e Palermo per l'attuazione di programmi urbani di parcheggi;

VISTO, in particolare, il comma 1 dell'articolo 7 sopracitato in base al quale il Presidente del Consiglio dei Ministri o, per sua delega, il Ministro per i problemi delle aree urbane determina con proprio decreto - previo parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome, di cui all'art. 12 della legge 23 agosto 1988, n° 400, che ha sostituito la Commissione interregionale di cui all'art. 13 della legge 16 maggio 1970, n° 281 - le opere e gli interventi da ammettere ai contributi, tenuto conto dei programmi comunali e delle conseguenti deliberazioni regionali;

VISTO il regolamento recante disposizioni in ordine ai criteri di priorità tra gli interventi proposti nella realizzazione dei parcheggi pubblici ai fini dell'ammissione ai contributi previsti dalla legge 24 marzo 1989, n° 122, approvato con decreto del Ministro per i problemi delle aree urbane, di concerto con il Ministro del tesoro, in data 14 febbraio 1990, n° 41, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana in data 2 marzo 1990, n° 51;



Presidente del Consiglio dei Ministri

IL MINISTRO PER I PROBLEMI DELLE AREE URBANE

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 16 maggio 1989, registrato alla Corte dei Conti il 30 maggio 1989, con il quale è stato delegato al Ministro per i problemi delle aree urbane l'esercizio delle funzioni di cui alla prefata legge n° 122 del 1989;

VISTA la deliberazione consiliare del Comune di Bologna dell'11 dicembre 1989, n° 642, con la quale è stato adottato il programma urbano dei parcheggi del Comune di Bologna per il triennio 1989-1991 e le relative priorità;

VISTA la deliberazione della Giunta della Regione Emilia Romagna n° 1 del 5 gennaio 1990, ratificata dal consiglio in data 27 febbraio 1990, con la quale è stato approvato il programma urbano dei parcheggi del Comune di Bologna per il triennio 1989-1991, con le relative priorità;

CONSIDERATO che il richiamato programma urbano dei parcheggi del Comune di Bologna prevede, per l'anno 1989, la realizzazione dei seguenti interventi:

Numero d'ordine	Denominazione	POSTI AUTO		%
		Totali	Pubblici	
1	Parco Montagnola	600	420	70
2	Ospedale S. Orsola	500	500	100
3	Tribunali	150	150	100
4	Ex manifattura	500	350	70



Presidenza del Consiglio dei Ministri

IL MINISTRO PER I PROBLEMI DELLE AREE URBANE

CONSIDERATO che la tipologia degli interventi e le priorità degli stessi debbono valutarsi ai sensi degli artt. 1 e 2 del D.M. 14 febbraio 1990, n° 41, così come indicati nel "quadro A" che, allegato al presente decreto, ne forma parte integrante;

PRESO ATTO che il Consiglio Comunale di Bologna, con la citata deliberazione n° 642 dell'11 dicembre 1989, assentita dal Consiglio della Regione Emilia Romagna con delibera del 27 febbraio 1990, ha approvato il programma urbano dei parcheggi 1989 riconoscendo, ai sensi dell'art. 3 del D.M. 14 febbraio 1990, n° 41, priorità eccezionali e derogatorie, rispetto a quelle fissate dagli artt. 1 e 2 del citato D.M. 41/1990, ai quattro interventi facenti parte del programma 1989;

CONSIDERATI i parametri di valutazione dei singoli interventi così come specificatamente indicati nel "quadro B" che, allegato al presente decreto, ne forma parte integrante;

CONSIDERATO che ai sensi dell'art. 4 del D.M. n° 41/1990, la spesa ammissibile a contributo statale, con riferimento a ciascun intervento, viene determinata nell'importo come sotto indicato:

Numero d'ordine	RICHIESTA CONTRIBUTO Cassa DD.PP. Altri Istituti (in milioni)	Spesa ammissibile (in milioni)
1	====	14.000
2	====	14.000
3	====	4.000
4	====	9.800



Presidente del Consiglio dei Ministri

IL MINISTRO PER I PROBLEMI DELLE AREE URBANE

CONSIDERATO che il programma del comune di Bologna approvato dalla Regione, soddisfa i disposti di cui all'art. 6 della legge n° 122/1989 in quanto evidenzia una completa funzionalità degli interventi, ne consente la concreta fattibilità nei tempi previsti e presenta congruità dei piani economico-finanziari;

CONSIDERATO che gli interventi previsti appaiono volti a favorire il decongestionamento del centro urbano in quanto sono finalizzati all'interscambio con sistemi di trasporto collettivo urbano o extraurbano, a favorire la fluidità del traffico veicolare e sono destinati ad uso del pubblico in base a criteri di rotazione;

VISTO il decreto del Ministro per i problemi delle aree urbane in data 6 aprile 1990, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 18 aprile 1990, n° 90, recante: "Ripartizione parziale tra i comuni di cui all'art. 6 della legge 24 marzo 1989, n° 122, dei fondi disponibili nell'ambito dei volumi massimi di mutui stabiliti dall'art. 7 della legge stessa, con contestuale accantonamento dei fondi da destinare per le successive ripartizioni";

VISTO che il totale degli interventi più sopra descritti trova capienza nell'ambito della quota di competenza del Comune di Bologna, pari a lire 58,5 mld., preordinata per lo scopo dal citato D.M. 6 aprile 1990;

VISTO il parere favorevole espresso dalla richiamata Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome, nella seduta del 15 novembre 1990;



Presidenza del Consiglio dei Ministri

IL MINISTRO PER I PROBLEMI DELLE AREE URBANE

DETERMINA

I seguenti interventi del Comune di Bologna sono ammessi al contributo previsto dall'art. 7 della legge 24 marzo 1989, n° 122, quale prima annualità del programma urbano triennale di parcheggi 1989/1991, entro il limite di spesa a fianco di ciascuno indicato:

Nº d'ord.	Denominazione	POSTI AUTO		%	SPESA AMMESSA (in milioni)
		Totale	Pubblici		
1	Parco Montagnola	600	420	70	11.405
2	Ospedale S. Orsola	500	500	100	10.005
3	Tribunali	150	150	100	2.702
4	Ex Manifattura	500	350	70	7.005

Roma,

MINISTERO DEL TESORO - Ragioneria Centrale
FACSS. LA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto e registrato al n. 770

Roma 13/12/90

Il DIRETTORE

Valente

IL MINISTRO

Serrati

REG. ALLA CORTE DEI CONTI

ADDI 28 MAR 1991

REG. N. 5 PRESIDENZA FOB. N. 25



Presidenza del Consiglio dei Ministri

QUADRO "A"

Art. 6 Legge 122/1989 - Tipologia e priorità interventi

Comune BOLOGNA

N. D'ORDINE.	POSTI AUTO	ALTRI POSTI	CRITERI PRIORITY	TIPOLOGIA		N. PIANI	SUPERF. PARCM.
				ART. 1 CICLO	ART. 2 AUTOM.		
	TOTALE . di cui . di cui . MOTO						
	RUBBLICI . PRIVATI . pubbli. . pubbli.						
	a rotaz. . a rotaz. . a rotaz. . a rotaz.			(*)	(**)		
1	600 . 420 . 180 . ==	100 . 50 . (*) B . b		3	4	22.6	
2	500 . 500 . == . ==	100 . == . (*) C . a		3	3	23.4	
3	150 . 150 . == . ==	50 . == . (*) C . a		3	1	13	
4	500 . 350 . 150 . ==	100 . == . (*) C . b		3	3	23.4	

(**) Rappresentata priorità eccezionale ai sensi art. 3 D.M. 41/90 in deroga artt. 1 e 2.

(**) A) = riduzione afflusso veicoli centro; B) = riduttività traffico zone lontane centro; C) = riduzione aree pedonali.

(*** a)= destinati uso pubblico; b)= prevalente uso pubblico; c)= con strutture servizi.

(****) 1= raso; 2= in elevazione; 3= in sottosuolo; 4= misto.




Presidenza del Consiglio dei Ministri

QUADRO "IP"
Art. 6 - Legge 122/1989 - Parametri valutazione Interventi

Comune BOLOGNA

N. D'ORDINE (*)	TIPOLOGIA DI REALIZZAZ. (*)	COSTO TOTALE (in milioni di lire)	COSTO COSTRuz. (in milioni di lire)	COSTO al netto servizi (in milioni di lire)	PREZZO PER USO AUTO (in milioni di lire)	PREZZO POSTO AUTO (in milioni di lire)	PREZZO POSTO ALANO (in milioni di lire)	PREZZO RICOVO (in milioni di lire)	PREZZO cessione da uso privato (in milioni di lire)	PREZZO cessione da proprie t (2 - 5 - 6) (in milioni) (in milioni) (in milioni) (in milioni)	
1	2	3	4	5	6	7					
1	1	3	19.000	19.000	25,3	28,0	5.000	—	—	—	14.000
2	2	3	14.000	14.000	24,0	—	—	—	—	—	14.000
3	3	3	4.000	4.000	23,3	—	—	—	—	—	4.000
4	4	3	14.000	14.000	24,0	28,0	4.200	—	—	—	9.800

(*) 1 = diretta; 2 = affidam. a terzi in appalto; 3 = affid. a terzi in concessione; 4 = mista.



Determinazione degli interventi del Comune di Cagliari da ammettere al contributo previsto dall'art. 7 della legge 24 marzo 1989, n° 122. Prima annualità - 1989.

IL MINISTRO PER I PROBLEMI DELLE AREE URBANE

VISTA la legge 24 marzo 1989, n° 122, recante: "Disposizioni in materia di parcheggi, programma triennale per le aree urbane maggiormente popolate, nonchè modificazioni del testo unico sulla disciplina della circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n° 393";

VISTI gli articoli 6 e 7 della legge sopracitata recanti misure contributive in favore dei comuni di Roma, Milano, Torino, Genova, Venezia, Trieste, Bologna, Firenze, Napoli, Bari, Reggio Calabria, Messina, Cagliari, Catania e Palermo per l'attuazione di programmi urbani di parcheggi;

VISTO, in particolare, il comma 1 dell'articolo 7 sopracitato in base al quale il Presidente del Consiglio dei Ministri o, per sua delega, il Ministro per i problemi delle aree urbane determina con proprio decreto - previo parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome, di cui all'art. 12 della legge 23 agosto 1988, n° 400, che ha sostituito la Commissione interregionale di cui all'art. 13 della legge 16 maggio 1970, n° 281 - le opere e gli interventi da ammettere ai contributi, tenuto conto dei programmi comunali e delle conseguenti deliberazioni regionali;

VISTO il regolamento recante disposizioni in ordine ai criteri di priorità tra gli interventi proposti nella realizzazione dei parcheggi pubblici ai fini dell'ammissione ai contributi previsti dalla legge 24 marzo 1989, n° 122, approvato con decreto del Ministro per i problemi delle aree urbane, di concerto con il Ministro del tesoro, in data 14 febbraio 1990, n° 41, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana in data 2 marzo 1990, n° 51;



Presidente del Consiglio dei Ministri

IL MINISTRO PER I PROBLEMI DELLE AREE URBANE

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 16 maggio 1989, registrato alla Corte dei Conti il 30 maggio 1989, con il quale è stato delegato al Ministro per i problemi delle aree urbane l'esercizio delle funzioni di cui alla prefata legge n° 122 del 1989;

VISTA la deliberazione della Giunta Municipale di Cagliari dell'11 luglio 1989, n° 2943, ratificata dal Consiglio Comunale con deliberazione n° 241 del 16 novembre 1989, con la quale è stato adottato il programma urbano dei parcheggi del Comune di Cagliari per il triennio 1989-1991, con annesse priorità;

VISTA l'attestazione del Sindaco di Cagliari del 4 dicembre 1989 con la quale lo stesso, ai sensi dell'articolo 6, comma 4, della legge 122/1989, dichiara, in carenza di rigetto regionale, approvato il programma triennale per "silenzio approvazione";

CONSIDERATO che il richiamato programma urbano dei parcheggi del Comune di Cagliari prevede, per l'anno 1989, la realizzazione dei seguenti interventi:

Numero d'ordine	Denominazione	POSTI AUTO		%
		Totali	Pubblici	
1	S. Paolo	2100	2100	100
2	Via Jenner	800	800	100
6	Via Puglia	750	750	100



Presidente del Consiglio dei Ministri

IL MINISTRO PER I PROBLEMI DELLE AREE URBANE

CONSIDERATO che la tipologia degli interventi e le priorità degli stessi debbono valutarsi ai sensi degli artt. 1 e 2 del D.M. 14 febbraio 1990, n° 41, così come indicati nel "quadro A" che, allegato al presente decreto, ne forma parte integrante;

PRESO ATTO che la Giunta Municipale di Cagliari, con la citata deliberazione n° 2943 dell'11 luglio 1989, assentita dal Consiglio Regionale della Regione Sardegna con deliberazione n° 241 del 16 novembre 1989, ha approvato il programma urbano dei parcheggi 1989, riconoscendo ai progetti contraddistinti dai numeri d'ordine 1, 2 e 6 priorità eccezionali da valutarsi ai sensi dell'art. 3 del D.M. 41/1990;

CONSIDERATI i parametri di valutazione dei singoli interventi così come specificatamente indicati nel "quadro B" che, allegato al presente decreto, ne forma parte integrante;

CONSIDERATO che ai sensi dell'art. 4 del D.M. n° 41/1990, la spesa ammissibile a contributo statale, con riferimento a ciascun intervento, viene determinata nell'importo come sotto indicato:

Numero d'ordine	RICHIESTA CONTRIBUTO Cassa DD.PP. Altri Istituti (in milioni)	Spesa ammissibile (in milioni)
1	30.450	===== 29.850
2	12.000	===== 10.239
6	4.500	===== 1.875



Presidenza del Consiglio dei Ministri

IL MINISTRO PER I PROBLEMI DELLE AREE URBANE

CONSIDERATO che il programma del comune di Cagliari approvato dalla Regione, soddisfa i disposti di cui all'art. 6 della legge n° 122/1989 in quanto evidenzia una completa funzionalità degli interventi, ne consente la concreta fattibilità nei tempi previsti e presenta congruità dei piani economico-finanziari;

CONSIDERATO che gli interventi previsti appaiono volti a favorire il decongestionamento del centro urbano in quanto sono finalizzati all'interscambio con sistemi di trasporto collettivo, urbano o extraurbano, a favorire la fluidità del traffico veicolare e sono destinati ad uso del pubblico in base a criteri di rotazione;

VISTO il decreto del Ministro per i problemi delle aree urbane in data 6 aprile 1990, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 18 aprile 1990, n° 90, recante: "Ripartizione parziale tra i comuni di cui all'art. 6 della legge 24 marzo 1989, n° 122, dei fondi disponibili nell'ambito dei volumi massimi di mutui stabiliti dall'art. 7 della legge stessa, con contestuale accantonamento dei fondi da destinare per le successive ripartizioni";

VISTO che il totale degli interventi più sopra descritti trova capienza nell'ambito della quota di competenza del Comune di Cagliari, pari a lire 51 mld., preordinata per lo scopo dal citato D.M. 6 aprile 1990;

VISTO il parere favorevole espresso dalla richiamata Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome, nella seduta del 15 novembre 1990;



Presidente del Consiglio dei Ministri

IL MINISTRO PER I PROBLEMI DELLE AREE URBANE

DETERMINA

I seguenti interventi del Comune di Cagliari sono ammessi al contributo previsto dall'art. 7 della legge 24 marzo 1989, n° 122, quale prima annualità del programma urbano triennale di parcheggi 1989/1991, entro il limite di spesa a fianco di ciascuno indicato:

Nº d'ord.	Denominazione	POSTI AUTO		%	SPESA AMMESSA (in milioni)
		Totali	Pubblici		
1	S. Paolo	2100	2100	100	29.850
2	Via Jenner	800	800	100	10.239
6	Via Puglia	750	750	100	1.875

Roma, 30 luglio 1990

MINISTERO del TESORO - Regionaria Centrale
PRES. LA PRESIDENZA AL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visito e registrato al n. 782

Roma 30 luglio 1990

IL GESTORE
Fatturante

IL MINISTRO

REG. ALLA PORTA DEI CONTI

ADDI 26 MAG 1991

REG. N. 5 RESIDENZA FOGLIO 23



Presidenza del Consiglio dei Ministri

QUADRO "A"

ART. 6 - Legge 122/1989 - Tipologia e priorità Interventi

Comune CAGLIARI

N.	POSTI AUTO D'ORDINE.	ALTRI POSTI	CRITERI PRIORITY	TIPOLOGIA COSTRIZ.	N. PLANI	SUPERF. PARCAM.		
.		
.	TOTALE , di cui .	di cui .	CICLO	AUTOBUS	Art. 1 . Art. 2 . Art. 4 .	.		
.	PUBBLICI . PRIVATI .	pubbli .	pubbli .	D.M. 41/90 . D.M. 41/90 . D.M. 41/80 .	.	mq.		
.	a rotaz .	a rotaz .	a rotaz .	(*)	(***)	(****)		
1	2100	2100	==	(*) A	a	2	4	20.94
2	800	800	==	(*) A	a	4	4	41.95
6	750	750	==	(*) A	a	1	1	48.33

(*) Rappresentata priorità eccezionale ai sensi art. 3 D.M. 41/90 in deroga artt. 1 e 2.

(**) A) = riduzione afflusso veicoli centro; B) = fluidità traffico zone limitrofe centro; C) = fruizione aree pedonali.

(***) a)= destinati uso pubblico; b)= prevalente uso pubblico; c)= con strutture servizi.

(****) 1 = solo; 2 = in elevazione; 3 = in sottosuolo; 4 = misto.



Presidente del Consiglio dei Ministri


QUANDO "IP"

Art. 6 - Legge 122/1989 - Parametri valutazione interventi

Comune CAGLIARI

N.	TIPOLOGIA	COSTO TOTALE	COSTO COSTRUZ.	COSTO	PREZZO	FINANZIAMENTO	INTERVENTI
D'ORDINE	DI			PER	CESSIONE		
REALIZZAZ.	INTERV.		al netto servizi	POSTO AUTO	POSTO AUTO	RUCAVO	RISORSE
(*)					uso privato	DA	INDEBITAM. (2 - 5 - 6)
		(in milioni di lire)	(in milioni (in milioni), (in milioni), (in milioni)				
		1	2	3	4	5	6
							7
1	2	30.450	29.850	14.2	****	****	29.850
2	2	12.000	11.400	14.2	****	****	11.400
6	2	4.500	4.000	5.3	****	****	4.000

(*) 1 = diretta; 2 = affidam. a terzi in appalto; 3 = affid. a terzi in concessione; 4 = mista.



Presidente del Consiglio dei Ministri

Determinazione degli interventi del Comune di Catania da ammettere ai contributi previsto dall'art. 7 della legge 24 marzo 1989, n° 122. Prima annualità - 1989.

IL MINISTRO PER I PROBLEMI DELLE AREE URBANE

VISTA la legge 24 marzo 1989, n° 122, recante: "Disposizioni in materia di parcheggi, programma triennale per le aree urbane maggiormente popolate, nonchè modificazioni del testo unico sulla disciplina della circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n° 393";

VISTI gli articoli 6 e 7 della legge sopracitata recanti misure contributive in favore dei comuni di Roma, Milano, Torino, Genova, Venezia, Trieste, Bologna, Firenze, Napoli, Bari, Reggio Calabria, Messina, Cagliari, Catania e Palermo per l'attuazione di programmi urbani di parcheggi;

VISTO, in particolare, il comma 1 dell'articolo 7 sopracitato in base al quale il Presidente del Consiglio dei Ministri o, per sua delega, il Ministro per i problemi delle aree urbane determina con proprio decreto - previo parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome, di cui all'art. 12 della legge 23 agosto 1988, n° 400, che ha sostituito la Commissione interregionale di cui all'art. 13 della legge 16 maggio 1970, n° 281 - le opere e gli interventi da ammettere ai contributi, tenuto conto dei programmi comunali e delle conseguenti deliberazioni regionali;

VISTO il regolamento recante disposizioni in ordine ai criteri di priorità tra gli interventi proposti nella realizzazione dei parcheggi pubblici ai fini dell'ammissione ai contributi previsti dalla legge 24 marzo 1989, n° 122, approvato con decreto del Ministro per i problemi delle aree urbane, di concerto con il Ministro del tesoro, in data 14 febbraio 1990, n° 41, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana in data 2 marzo 1990, n° 51;



Presidente del Consiglio dei Ministri

IL MINISTRO PER I PROBLEMI DELLE AREE URBANE

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 16 maggio 1989, registrato alla Corte dei Conti il 30 maggio 1989, con il quale è stato delegato al Ministro per i problemi delle aree urbane l'esercizio delle funzioni di cui alla prefata legge n° 122 del 1989;

VISTA la deliberazione della Giunta Municipale di Catania n° 2860 del 28 giugno 1989, con la quale è stato adottato il programma urbano dei parcheggi del Comune di Catania per il triennio 1989-1991;

VISTO il decreto dell'Assessore al Turismo, Comunicazioni e Trasporti della Regione Sicilia, n° 003/67R del 31 gennaio 1990, con il quale sono stati approvati i programmi urbani dei parcheggi formulati dal Comune, ai sensi dell'art. 6 della legge 24 marzo 1989 n° 122;

CONSIDERATO che il richiamato programma urbano dei parcheggi del Comune di Catania prevede, per l'anno 1989, la realizzazione dei seguenti interventi:

Numero d'ordine	Denominazione	POSTI AUTO		%
		Totali	Pubblici	
1	P.zza Giovanni XXIII	1000	1000	100
2	Sanzio	1000	1000	100
3	Barriera del Bosco	1000	1000	100
4	Mesima	1000	1000	100



Presidente del Consiglio dei Ministri

IL MINISTRO PER I PROBLEMI DELLE AREE URBANE

CONSIDERATO che la tipologia degli interventi e le priorità degli stessi debbono valutarsi ai sensi degli artt. 1 e 2 del D.M. 14 febbraio 1990, n° 41, così come indicati nel "quadro A" che, allegato al presente decreto, ne forma parte integrante;

CONSIDERATI i parametri di valutazione dei singoli interventi così come specificatamente indicati nel "quadro B" che, allegato al presente decreto, ne forma parte integrante;

CONSIDERATO che ai sensi dell'art. 4 del D.M. n° 41/1990, la spesa ammissibile a contributo statale, con riferimento a ciascun intervento, viene determinata nell'importo come sotto indicato:

Numero d'ordine	RICHIESTA CONTRIBUTIVO Cassa DD.PP. Altri Istituti (in milioni)	Spesa ammissibile (in milioni)
1	23.100	====
2	21.650	====
3	22.000	====
4	16.030	====
		22.175
		21.087
		21.075
		15.587

CONSIDERATO che il programma del comune di Catania, approvato dalla Regione, soddisfa i disposti di cui all'art. 6 della legge n° 122/1989 in quanto evidenzia una completa funzionalità degli interventi, ne consente la concreta fattibilità nei tempi previsti e presenta congruità dei piani economico-finanziari;



Presidente del Consiglio dei Ministri

IL MINISTRO PER I PROBLEMI DELLE AREE URBANE

CONSIDERATO che gli interventi previsti appaiono volti a favorire il decongestionamento del centro urbano in quanto sono finalizzati all'interscambio con sistemi di trasporto collettivo, urbano o extraurbano, a favorire la fluidità del traffico veicolare e sono destinati ad uso del pubblico in base a criteri di rotazione;

VISTO il decreto del Ministro per i problemi delle aree urbane in data 6 aprile 1990, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 18 aprile 1990, n° 90, recante: "Ripartizione parziale tra i comuni di cui all'art. 6 della legge 24 marzo 1989, n° 122, dei fondi disponibili nell'ambito dei volumi massimi di mutui stabiliti dall'art. 7 della legge stessa, con contestuale accantonamento dei fondi da destinare per le successive ripartizioni";

VISTO che il totale degli interventi più sopra descritti eccede la quota triennale di competenza del Comune di Catania, pari a lire 72 mld., preordinata per lo scopo dal citato D.M. 6 aprile 1990;

RITENUTA la necessità di dover contenere gli impegni di spesa, nell'ambito della quota triennale di competenza del Comune medesimo, di cui al D.M. 6 aprile 1990, e di dover pertanto escludere il progetto contraddistinto dal n° 4, denominato "Mesima", che potrà essere incluso nelle successive annualità;

VISTO il parere favorevole espresso dalla richiamata Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome, nella seduta del 15 novembre 1990;



Presidente del Consiglio dei Ministri

IL MINISTRO PER I PROBLEMI DELLE AREE URBANE

DETERMINA

I seguenti interventi del Comune di Catania sono ammessi al contributo previsto dall'art. 7 della legge 24 marzo 1989, n° 122, quale prima annualità del programma urbano triennale di parcheggi 1989/1991, entro il limite di spesa a fianco di ciascuno indicato:

Nº d'ord.	Denominazione	POSTI AUTO Totale	Pubblici	%	SPESA AMMESSA (in milioni)
1	P.zza Giovanni XXIII	1000	1000	100	22.175
2	Sanzio	1000	1000	100	21.087
3	Barriera del Bosco	1000	1000	100	21.075

Roma, 30 aprile 1990

MINISTERO DELL'ESERCITO - Regione Centro
presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri

Visto e registrato al n. 773

Roma, 13/12/90

IL DIRETTORE

Valente

IL MINISTRO

REG. ALLA CORTE DEI CONTI

ADDI 28 MAG 1991

REG. N. 5 PRESIDENZA FOG. N. 22



Presidente del Consiglio dei Ministri

QUADRO "A"
Art. 6 - Legge 122/1989 - Tipologia e priorità interventi

Comune CAVOUR

N. D'ORDINE.	POSTI AUTO	ALTRI POSTI	CRITERI			TIROLOGIA	N. COSTRAZ.	SUPERF. PIANTI	PARCM.			
			TOTALE	di cui PUBBLICI	MOTO PRIVATI	CICLO pubblici	AUTOMOB. pubblici	ART. 1	ART. 2	ART. 4		
1	1000	1000	***	***	***	***	50	A	***	4	***	20
2	1000	1000	***	***	***	***	25	A	***	4	***	20
3	1000	1000	***	***	***	***	50	A	***	4	***	20
4	1000	1000	***	***	***	***	25	A	***	4	***	20

(*) Rappresentata priorità eccezionale ai sensi art. 3 D.M. 41/90 in deroga artt. 1 e 2.

(**) A) = riduzione afflusso veicoli centro; B) = fluidità traffico zone limitrofe centro; C) = fruizione aree pedonali.

(***) a)= destinati uso pubblico; b)= prevalente uso pubblico; c)= con strutture servizi.

(****) 1 = raso; 2 = in elevazione; 3 = in sottosuolo; 4 = misto.



Presidenza del Consiglio dei Ministri

QUADRO "E"

Art. 6 - Legge 122/1989 - Parametri valutazione interventi

Comune CATANIA

N.	TIPOLOGIA	COSTO	COSTO	COSTO	PREZZO	FINANZIAMENTO	INTERVENTI
D'ORDINE	DI	TOTALE	COSTRUZ.	PER	CESSIONE	POSTO AUTO	POSTO AUTO
(*)	REALIZZAZ.	INTERV.	al netto servizi	POSTO AUTO	POSTO AUTO	RICAVO	RISORSE
		(in milioni)	(in milioni)	(in milioni)	(in milioni)	(in milioni)	(2 - 5 - 6)
1	2	3	4	5	6	7	
1	2	24.200	23.100	20.	23.100	23.100	
2	2	22.650	21.650	20.	21.650	21.650	
3	2	23.100	22.000	20.	22.000	22.000	
4	2	16.830	16.030	14.5	16.030	16.030	

(*) 1 = diretta; 2 = affidam. in appalto; 3 = affidam. in concessione; 4 = mista.

12 DIC. 1991
Rep. 174 6783



MINISTERO DELLA TERRA	251
Regione Toscana	
15 NOV. 1991	
Prot. N° 10754	

Presidente del Consiglio dei Ministri

Modifica D.M. 30 novembre 1990 - Rep. 60, relativo Comune di Firenze -
Art. 7 Legge 122/1989 - I Annualità.

IL MINISTRO PER I PROBLEMI DELLE AREE URBANE

VISTA la legge 24 marzo 1989, n° 122, recante "Disposizioni in materia di parcheggi, programma triennale per le aree urbane maggiormente popolate, nonché modificazioni del T.U. sulla disciplina della circolazione stradale, approvato con D.P.R. 15 giugno 1959, n° 393";

VISTI gli articoli 6 e 7 della legge sopracitata recanti misure contributive in favore dei Comuni di Roma, Milano, Torino, Genova, Venezia, Trieste, Bologna, Firenze, Napoli, Bari, Reggio Calabria, Messina, Cagliari, Catania e Palermo per l'attuazione di programmi urbani di parcheggi;

VISTO il proprio precedente decreto 30 novembre 1990 - Rep. 60, registrato alla Corte dei Conti il 28.marzo.91 - Reg.5 Pres. Fg.21 con il quale sono stati ammessi a contributo statale, prima annualità, ai sensi della più volte citata legge 122/1989, 11 interventi del Comune di Firenze, dichiarati prioritari dalla Regione Toscana con deliberazione del Consiglio n. 457 del 31 ottobre 1989, fra i quali vi è quello denominato "Piazza Stazione" per 780 posti auto, di cui 546 pubblici a rotazione, entro il limite di spesa di lire 10.950 milioni;

VISTA la Deliberazione del Consiglio Comunale di Firenze n. 4254 del 16.settembre.1991, esecutiva ai sensi di legge, con la quale il Comune di Firenze ha approvato:

- il progetto esecutivo relativo al parcheggio di Piazza della Stazione;
- il nuovo contratto di affidamento in concessione, alla Firenze Parcheggi s.p.a., della realizzazione e gestione del parcheggio di "Piazza della Stazione":
- l'aumento a n. 900 dei posti auto inizialmente previsti in n. 780, fermo restando che i posti cedibili, pari a n. 270, rientrano nell'ambito del tetto massimo previsto dall'art. 2, comma 1, lettera b), del D.M. 14 febbraio 1990 n. 41;

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

VISTO l'art. 6, comma 7, della legge 122/1989 che detta disposizioni in ordine ad eventuali modifiche del programma urbano parcheggi già approvato;

CONSIDERATO che nell'ambito dei n.630 posti auto pubblici a rotazione, n. 120 non sono ammessi a contributo statale ai sensi dell'art. 6, comma 2, della legge 122/1989 in quanto da vendersi alle FF.S. che li pone a disposizione del pubblico con sistema di pagamento a tariffa o abbonamento, ai sensi dell'art. 4 della Convenzione;

CONSIDERATO che conseguentemente il contributo di cui al combinato disposto dell'art. 7, comma 2, con l'articolo 4, comma 2, lettera b) della legge 122/1989 va calcolato in relazione ad una somma massima ammissibile pari a lire 7.000 milioni in luogo di quella precedentemente determinata in lire 10.950 milioni;

DETERMINA

A parziale modifica di quanto disposto con proprio precedente decreto 30 novembre 1990, Rep. 60, registrato alla Corte dei Conti il 28 marzo 1991 - Reg. 5 Pres. Fog. 21, relativo al Comune di Firenze, l'intervento n.1 di Piazza della Stazione, per n.900 posti auto, di cui pubblici a rotazione n. 630, viene ammesso a contributo statale sulla base di una spesa massima pari a lire 7.000 milioni.

N. d'ord.	DENOMINAZIONE	POSTI AUTO PUBBLICI	SPESA AMMESSA (ml.)
1	P.zza Stazione	630	7.000

Roma, 15 NOV. 1991

MINISTERO DEL TRASPORTO

Registrazione Centrale
Protocollo di ricezione
verso il 15/11/1991

IL MINISTRO

hwy

ALLA CORTE DEI CONTI

» 20 DIC. 1991

1.17 PRESIDENZA F.G. N. 341

11 DIC. 1991

DEPUTATO

Oller

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(in milioni di lire)

LEGGE 122/89 - AMMISSIBILITA' AL CONTRIBUTO STATALE - P.U.P. DI CUI ART. 6

...FIRENZE.....

I. Comune	II. Prov.	III. Ord. Com.	IV. N. Denominazione intervento	V. Delibera Giunta	VI. Delibera Consiglio	VII. Comunale	Delibera Consiglio	X. Delibera Consiglio	XI. Delibera Consiglio	XII. Delibera Consiglio	XIII. Delibera Consiglio	XIV. Delibera Consiglio	XV. Delibera Consiglio	XVI. Delibera Consiglio	XVII. Delibera Consiglio	A. rotazione	
1. FIRENZE	F1	1	P.zza STAZIONE	=	=	=	=	=	=	=	=	=	=	=	=	=	=

1) A. interscambio B. semicentrale C. fruizione aree pedonali

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

FIRENZE..... FIGURE.....

1. FAISU 2.810 Vazzutti 3.807 Cusumano 3. CONCURRENZA

4) a) netto dei servizi

4) Al netto posti da cedere F.F.S. (n. 120)



Determinazione degli interventi del Comune di Firenze da ammettere al contributo previsto dall'art. 7 della legge 24 marzo 1989, n° 122. Prima annualità - 1989.

IL MINISTRO PER I PROBLEMI DELLE AREE URBANE

VISTA la legge 24 marzo 1989, n° 122, recante: "Disposizioni in materia di parcheggi, programma triennale per le aree urbane maggiormente popolate, nonchè modificazioni del testo unico sulla disciplina della circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n° 393";

VISTI gli articoli 6 e 7 della legge sopracitata recanti misure contributive in favore dei comuni di Roma, Milano, Torino, Genova, Venezia, Trieste, Bologna, Firenze, Napoli, Bari, Reggio Calabria, Messina, Cagliari, Catania e Palermo per l'attuazione di programmi urbani di parcheggi;

VISTO, in particolare, il comma 1 dell'articolo 7 sopracitato in base al quale il Presidente del Consiglio dei Ministri o, per sua delega, il Ministro per i problemi delle aree urbane determina con proprio decreto - previo parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome, di cui all'art. 12 della legge 23 agosto 1988, n° 400, che ha sostituito la Commissione interregionale di cui all'art. 13 della legge 16 maggio 1970, n° 281 - le opere e gli interventi da ammettere ai contributi, tenuto conto dei programmi comunali e delle conseguenti deliberazioni regionali;

VISTO il regolamento recante disposizioni in ordine ai criteri di priorità tra gli interventi proposti nella realizzazione dei parcheggi pubblici ai fini dell'ammissione ai contributi previsti dalla legge 24 marzo 1989, n° 122, approvato con decreto del Ministro per i problemi delle aree urbane, di concerto con il Ministro del tesoro, in data 14 febbraio 1990, n° 41, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana in data 2 marzo 1990, n° 51;



Presidente del Consiglio dei Ministri

IL MINISTRO PER I PROBLEMI DELLE AREE URBANE

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 16 maggio 1989, registrato alla Corte dei Conti il 30 maggio 1989, con il quale è stato delegato al Ministro per i problemi delle aree urbane l'esercizio delle funzioni di cui alla prefata legge n° 122 del 1989;

VISTA la deliberazione della Giunta Municipale di Firenze, immediatamente eseguibile, in data 2 settembre 1989, n° 5693/3598, con la quale è stato adottato il programma urbano dei parcheggi del Comune di Firenze per il triennio 1989-1991;

VISTA la deliberazione del Consiglio regionale della Toscana in data 31 ottobre 1989, n° 457, con la quale è stato approvato il programma urbano dei parcheggi del Comune di Firenze per il triennio 1989-1991, adottato con la richiamata deliberazione della Giunta Municipale n° 5693/3598;

CONSIDERATO che il richiamato programma urbano dei parcheggi del Comune di Firenze prevede, per l'anno 1989, la realizzazione dei seguenti interventi:

Numero d'ordine	Denominazione	POSTI AUTO		%
		Totali	Pubblici	
1	P.zza Stazione	780	546	70
2	Parterre	1000	700	70
3	P.zza Ghiberti	400	280	70
4	Fortezza da Basso	400	400	100
5	P.zza Calza	240	240	100
7	Via del Gelsomino	200	200	100
8	Via del Romito	130	130	100
9	Aeroporto di Peretola	825	825	100
10	Via del Sansovino	240	240	100
11	Sollicciano	285	285	100



Presidente del Consiglio dei Ministri

IL MINISTRO PER I PROBLEMI DELLE AREE URBANE

CONSIDERATO che la tipologia degli interventi e le priorità degli stessi debbono valutarsi ai sensi degli artt. 1 e 2 del D.M. 14 febbraio 1990, n° 41, così come indicati nel "quadro A" che, allegato al presente decreto, ne forma parte integrante;

PRESO ATTO che la Giunta Municipale di Firenze, con la citata deliberazione n° 5693/3598 del 2 settembre 1989, assentita dal Consiglio Regionale della Regione Toscana con deliberazione n° 457 del 31 ottobre 1989, nell'approvare il programma urbano dei parcheggi 1989 ha riconosciuto, ai sensi dell'art. 3 del D.M. 14 febbraio 1990, n° 41, priorità eccezionali e derogatorie rispetto a quelle fissate dagli artt. 1 e 2 del medesimo decreto n° 41/1990, agli interventi contraddistinti dai numeri d'ordine 1, 2, 3, 4, 5 e 8, per particolari e rilevanti situazioni di carattere locale;

CONSIDERATI i parametri di valutazione dei singoli interventi così come specificatamente indicati nel "quadro B" che, allegato al presente decreto, ne forma parte integrante;

CONSIDERATO che ai sensi dell'art. 4 del D.M. n° 41/1990, la spesa ammissibile a contributo statale, con riferimento a ciascun intervento, viene determinata nell'importo come sotto indicato:

Numero d'ordine	RICHIESTA CONTRIBUTO Cassa DD.PP. Altri Istituti (in milioni)	Spese ammissibile (in milioni)
1	=====	10.950
2	=====	10.500
3	=====	5.600
4	=====	1.000
5	=====	600
7	=====	500
8	=====	326
9	=====	2.144
10	=====	604
11	570	=====



Presidenza del Consiglio dei Ministri

IL MINISTRO PER I PROBLEMI DELLE AREE URBANE

CONSIDERATO che il programma del comune di Firenze approvato dalla Regione, soddisfa i disposti di cui all'art. 6 della legge n° 122/1989 in quanto evidenzia una completa funzionalità degli interventi, ne consente la concreta fattibilità nei tempi previsti e presenta congruità dei piani economico-finanziari;

CONSIDERATO che gli interventi previsti appaiono volti a favorire il decongestionamento del centro urbano in quanto sono finalizzati all'interscambio con sistemi di trasporto collettivo, urbano o extraurbano, a favorire la fluidità del traffico veicolare e sono destinati ad uso del pubblico in base a criteri di rotazione;

VISTO il decreto del Ministro per i problemi delle aree urbane in data 6 aprile 1990, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 18 aprile 1990, n° 90, recante: "Ripartizione parziale tra i comuni di cui all'art. 6 della legge 24 marzo 1989, n° 122, dei fondi disponibili nell'ambito dei volumi massimi di mutui stabiliti dall'art. 7 della legge stessa, con contestuale accantonamento dei fondi da destinare per le successive ripartizioni";

VISTO che il totale degli interventi più sopra descritti trova capienza nell'ambito della quota di competenza del Comune di Firenze, pari a lire 69 mld., preordinata per lo scopo dal citato D.M. 6 aprile 1990;

VISTO il parere favorevole espresso dalla richiamata Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome, nella seduta del 15 novembre 1990;



Presidente del Consiglio dei Ministri

IL MINISTRO PER I PROBLEMI DELLE AREE URBANE

DETERMINA

I seguenti interventi del Comune di Firenze sono ammessi al contributo previsto dall'art. 7 della legge 24 marzo 1989, n° 122, quale prima annualità del programma urbano triennale di parcheggi 1989/1991, entro il limite di spesa a fianco di ciascuno indicato:

Nº d'ord.	Denominazione	POSTI AUTO Totale Pubblici	%	SPESA AMMESSA (in milioni)
1	P.zza Stazione	780	546	70 10.950
2	Parterre	1000	700	70 10.500
3	P.zza Ghiberti	400	280	70 5.600
4	Fortezza da Basso	400	400	100 1.000
5	P.zza Calza	240	240	100 600
7	Via del Gelsomino	200	200	100 500
8	Via del Romito	130	130	100 326
9	Aeroporto di Peretola	825	825	100 2.144
10	Via del Sansovino	240	240	100 604
11	Sollicciano	285	285	100 570

Roma, 30 Aprile 1990

MINISTERO DEL TESORO - Ragiuniera Centrale
PARTE LA PARTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto e registrato al n. 74

Roma 13/12/90

IL DIRETTORE

Valente

IL MINISTRO
Sorbo

REG. ALLA CORTE DEI CONTI

ADDI 2 APRILE 1991

REG. N. 5 PRESIDENZA FOG. N. 21

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI



Presidente del Consiglio dei Ministri

QUADRO "A"
Art. 6 - Legge 122/1989 - Tipologia e priorità interventi
Comune FIRENZE

N. D'ORDINE.	POSTI AUTO	ALTRI POSTI	CRITERI PREFERENZIALI	TIPOLOGIA			N. PLANI	SUPERF. PARCAG.
				Art. 1 D.M. 41/90	Art. 2 D.M. 41/90	Art. 4 D.M. 41/90		
1	780	546	di cui pubbli. privati	234	200	200	3	22.0
2	1000	700		300	200	200	(*) C (1)	mg.
3	400	280		120	---	---	(*) C (2)	25.0
4	400	400		---	---	---	(*) B (3)	27.0
5	240	240		---	---	---	(*) C (4)	27.0
6	130	130		---	10	10	A (*) C (5)	18.9
7	200	200		---	40	50	A (6)	24.7
8	130	130		---	10	10	A (7)	26.0
9	825	825		40	50	10	A (8)	25.8
10	240	240		20	40	---	A (9)	22.4
11	285	285		---	---	---	C (10)	

(*) Priorità ai sensi art. 3 d.m. 41/90

(1) A = interscambio; B = fluidità traffico; C = fruizione aree pedonali

(2) a) = destinati uso pubblico; b) = prevalente uso pubblico; c) = con servizi

(3) 1 = reso; 2 = elevazione; 3 = sottosuolo; 4 = misto

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI




Presidente del Consiglio dei Ministri

QUADRO "B"
Art. 6 - Legge 122/1989 - Parametri valutazione interventi

Comune FIRENZE

N. D'ORDINE REALIZZAZ. (*)	TIPOLOGIA DI INTERV.	COSTO TOTALE	COSTO COSTRuz.	COSTO al netto servizi	POSTO AUTO	POSTO AUTOM.	RISCHIO	RISORSE	PREZZO PER PRIVATO	PREZZO PER PROPRIE	FINANZIAMENTO		INTERVENTI (12 - 5 - 6 (in milioni)
											(in milioni)	(in milioni)	
1	2	3	4	5	6	7							
1	3	20.000	18.000	23.0	•	30.0	•	7.050	•	•	•	•	10.950
2	3	19.000	18.000	18.0	•	25.0	•	7.500	•	•	•	•	10.500
3	3	9.500	9.500	23.7	•	32.5	•	3.900	•	•	•	•	5.600
4	3	1.000	1.000	2.5	•	•	•	•	•	•	•	•	1.000
5	3	600	600	2.5	•	•	•	•	•	•	•	•	600
6	3	950	600	3.0	•	•	•	•	•	•	•	•	100
7	3	397	371	2.9	•	•	•	•	•	•	•	•	326
8	3	2.300	2.145	2.6	•	•	•	•	•	•	•	1	2.144
9	3	624	624	2.6	•	•	•	•	•	•	•	20	604
10	3	750	570	2.0	•	•	•	•	•	•	•	•	570
11	2	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•

(*) 1 = diretta; 2 = affid. a terzi in appalto; 3 = affid. a terzi in cessione; 4 = mista



Determinazione degli interventi del Comune di Genova da ammettere al contributo previsto dall'art. 7 della legge 24 marzo 1989, n° 122. Prima annualità - 1989.

IL MINISTRO PER I PROBLEMI DELLE AREE URBANE

VISTA la legge 24 marzo 1989, n° 122, recante: "Disposizioni in materia di parcheggi, programma triennale per le aree urbane maggiormente popolate, nonchè modificazioni del testo unico sulla disciplina della circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n° 393";

VISTI gli articoli 6 e 7 della legge sopracitata recanti misure contributive in favore dei comuni di Roma, Milano, Torino, Genova, Venezia, Trieste, Bologna, Firenze, Napoli, Bari, Reggio Calabria, Messina, Cagliari, Catania e Palermo per l'attuazione di programmi urbani di parcheggi;

VISTO, in particolare, il comma 1 dell'articolo 7 sopracitato in base al quale il Presidente del Consiglio dei Ministri o, per sua delega, il Ministro per i problemi delle aree urbane determina con proprio decreto - previo parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome, di cui all'art. 12 della legge 23 agosto 1988, n° 400, che ha sostituito la Commissione interregionale di cui all'art. 13 della legge 16 maggio 1970, n° 281 - le opere e gli interventi da ammettere ai contributi, tenuto conto dei programmi comunali e delle conseguenti deliberazioni regionali;

VISTO il regolamento recante disposizioni in ordine ai criteri di priorità tra gli interventi proposti nella realizzazione dei parcheggi pubblici ai fini dell'ammissione ai contributi previsti dalla legge 24 marzo 1989, n° 122, approvato con decreto del Ministro per i problemi delle aree urbane, di concerto con il Ministro del tesoro, in data 14 febbraio 1990, n° 41, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana in data 2 marzo 1990, n° 51;



Presidente del Consiglio dei Ministri

IL MINISTRO PER I PROBLEMI DELLE AREE URBANE

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 16 maggio 1989, registrato alla Corte dei Conti il 30 maggio 1989, con il quale è stato delegato al Ministro per i problemi delle aree urbane l'esercizio delle funzioni di cui alla prefata legge n° 122 del 1989;

VISTA la deliberazione della Giunta Municipale di Genova del 13 febbraio 1990 n° 732, ratificata dal Consiglio Comunale con delibera n. 200 del 12 marzo 1990, con la quale è stato adottato il programma urbano dei parcheggi del Comune di Genova per il triennio 1989-1991;

VISTO il verbale redatto in data 17 ottobre 1990 con il quale, ai sensi dell'art. 6, comma 5, della legge 122/89, si dà atto dell'intesa raggiunta fra la Regione Liguria ed il Comune di Genova, ai fini del superamento delle pregiudiziali avanzate dalla Giunta Regionale della Liguria, con deliberazione 11 giugno 1990, n° 2670, che faceva propri i limiti, le condizioni e le prescrizioni mosse al programma triennale dalla Conferenza dei dirigenti appositamente sentita;

CONSIDERATO che il richiamato programma urbano dei parcheggi del Comune di Genova prevede, per l'anno 1989, la realizzazione dei seguenti interventi:

Numero d'ordine	Denominazione	POSTI AUTO		%
		Totali	Pubblici	
1	Piombelli	400	400	100
2	Degola	946	946	100
3	Europa-Sturla	640	640	100
4	S. Benigno Cantore	1130	1130	100
5	Quarto: P.le Crispi	400	400	100



Presidente del Consiglio dei Ministri

IL MINISTRO PER I PROBLEMI DELLE AREE URBANE

CONSIDERATO che la tipologia degli interventi e le priorità degli stessi debbono valutarsi ai sensi degli artt. 1 e 2 del D.M. 14 febbraio 1990, n° 41, così come indicati nel "quadro A" che, allegato al presente decreto, ne forma parte integrante;

CONSIDERATI i parametri di valutazione dei singoli interventi così come specificatamente indicati nel "quadro B" che, allegato al presente decreto, ne forma parte integrante;

CONSIDERATO che ai sensi dell'art. 4 del D.M. n° 41/1990, la spesa ammissibile a contributo statale, con riferimento a ciascun intervento, viene determinata nell'importo come sotto indicato:

Numero d'ordine	RICHIESTA CONTRIBUTO Cassa DD.PP. Altri Istituti (in milioni)	Spesa ammissibile (in milioni)
1	====	6.160
2	====	13.443
3	====	7.168
4	====	18.080
5	====	8.344



Presidente del Consiglio dei Ministri

IL MINISTRO PER I PROBLEMI DELLE AREE URBANE

CONSIDERATO che il programma del comune di Genova, approvato dalla Regione, soddisfa i disposti di cui all'art. 6 della legge n° 122/1989 in quanto evidenzia una completa funzionalità degli interventi, ne consente la concreta fattibilità nei tempi previsti e presenta congruità dei piani economico-finanziari;

CONSIDERATO che gli interventi previsti appaiono volti a favorire il decongestionamento del centro urbano in quanto sono finalizzati all'interscambio con sistemi di trasporto collettivo, urbano o extraurbano, a favorire la fluidità del traffico veicolare e sono destinati ad uso del pubblico in base a criteri di rotazione;

VISTO il decreto del Ministro per i problemi delle aree urbane in data 6 aprile 1990, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 18 aprile 1990, n° 90, recante: "Ripartizione parziale tra i comuni di cui all'art. 6 della legge 24 marzo 1989, n° 122, dei fondi disponibili nell'ambito dei volumi massimi di mutui stabiliti dall'art. 7 della legge stessa, con contestuale accantonamento dei fondi da destinare per le successive ripartizioni";

VISTO che il totale degli interventi più sopra descritti trova capienza nell'ambito della quota di competenza del Comune di Genova, pari a lire 67,5 mld., preordinata per lo scopo dal citato D.M. 6 aprile 1990;

VISTO il parere favorevole espresso dalla richiamata Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome, nella seduta del 15 novembre 1990;



Presidente del Consiglio dei Ministri

IL MINISTRO PER I PROBLEMI DELLE AREE URBANE

• D E T E R M I N A

I seguenti interventi del Comune di Genova sono ammessi al contributo previsto dall'art. 7 della legge 24 marzo 1989, n° 122, quale prima annualità del programma urbano triennale di parcheggi 1989/1991, entro il limite di spesa a fianco di ciascuno indicato:

Nº d'ord.	Denominazione	POSTI AUTO		%	SPESA AMMESSA (in milioni)
		Totale	Pubblici		
1	Piombelli	400	400	100	6.160
2	Degola	946	946	100	13.443
3	Europa-Sturla	640	640	100	7.168
4	S. Benigno-Cantore	1130	1130	100	16.385
5	Quarto:P.le Crispi	400	400	100	7.580

Roma, 30 MAR 1991

MINISTERO DEL TESORO - Regione Centrale
F.I.S.S. LA PAZIONE - Ufficio di Genova

Visto e registrato el. n. 475

Roma 13/2/90

IL DIRETTORE

Valente

IL MINISTRO

Scutellà

REG. ALLA CORTE DEI CONTI

ADDI 28 MAR 1991

REG. N. 5 PRESIDENZA FOG. N. 20



Presidente del Consiglio dei Ministri

QUADRO "B"

Art. 6 - Legge 122/1989 - Parametri valutazione interventi

Comune GENOVA

N.	TIPOLOGIA	COSTO DI REALIZZAZ. (*)	COSTO TOTALE INTERV. (in milioni)	COSTO COSTRUZ. al netto servizi (in milioni)	COSTO PER CESSIONE (in milioni)	PREZZO POSTO AUTO uso privato .DA CESSAZIONI (in milioni)	POSTO AUTO RICAVO usato .DA CESSAZIONI (in milioni)	FINANZIAMENTO RISORSE PROPRIE (in milioni)	INTERVENTI TOT. .ABBIDAM. (2 - 5 - 6) (in milioni)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	3	8.800	8.800	22	—	—	—	2.640	6.160
2	3	19.204	19.204	20.3	—	—	—	5.761	13.443
3	3	10.240	10.240	16	—	—	—	3.072	7.168
4	3	18.080	18.080	16	—	—	—	—	18.080
5	3	8.344	8.344	20.8	—	—	—	—	8.344

(*) 1 = diretta; 2 = affidam. a terzi in appalto; 3 = affidam. a terzi in concessione; 4 = mista.



Presidenza del Consiglio dei Ministri

QUADRO "A"

Art. 6 - Legge 122/1989 - Tipologia e priorità interventi

Città di Genova


N. D'ORDINE.	POSTI AUTO	ALTRI POSTI		CRITERI		TIPOLOGIA	N. COSTRAZ.	SUPERF. PIANI	PARCAM.
				PRIORITA'	(***)				
1	400	400	-	A	a	3	2	29	
2	946	946	-	A	a	3	4	23	
3	640	640	-	A	a	2	4	33	
4	1130	1130	-	A	a	2	7	37	
5	400	400	-	A	a	4	2	29	

(**) Rappresentata priorità eccezionale ai sensi art. 3 D.M. 41/90 in deroga artt. 1 e 2.

(***) A) = riduzione afflusso veicoli centro; B) = fluidità traffico zone limitrofe centro; C) = fruizione aree pedonali.

(***) a)= destinati uso pubblico; b)= prevalente uso pubblico; c)= con strutture servizi.

(***) 1 = reso; 2 = in elevazione; 3 = in sottosuolo; 4 = misto.



Determinazione degli interventi del Comune di Milano da ammettere al contributo previsto dall'art. 7 della legge 24 marzo 1989, n° 122. Prima annualità - 1989.

IL MINISTRO PER I PROBLEMI DELLE AREE URBANE

VISTA la legge 24 marzo 1989, n°122, recante: "Disposizioni in materia di parcheggi, programma triennale per le aree urbane maggiormente popolate, nonchè modificazioni del testo unico sulla disciplina della circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n° 393";

VISTI gli articoli 6 e 7 della legge sopracitata recanti misure contributive in favore dei comuni di Roma, Milano, Torino, Genova, Venezia, Trieste, Bologna, Firenze, Napoli, Bari, Reggio Calabria, Messina, Cagliari, Catania e Palermo per l'attuazione di programmi urbani di parcheggi;

VISTO, in particolare, il comma 1 dell'articolo 7 sopracitato in base al quale il Presidente del Consiglio dei Ministri o, per sua delega, il Ministro per i problemi delle aree urbane determina con proprio decreto - previo parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome, di cui all'art. 12 della legge 23 agosto 1988, n° 400, che ha sostituito la Commissione interregionale di cui all'art. 13 della legge 16 maggio 1970, n° 281 - le opere e gli interventi da ammettere ai contributi, tenuto conto dei programmi comunali e delle conseguenti deliberazioni regionali;

VISTO il regolamento recante disposizioni in ordine ai criteri di priorità tra gli interventi proposti nella realizzazione dei parcheggi pubblici ai fini dell'ammissione ai contributi previsti dalla legge 24 marzo 1989, n° 122, approvato con decreto del Ministro per i problemi delle aree urbane, di concerto con il Ministro del tesoro, in data 14 febbraio 1990, n° 41, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana in data 2 marzo 1990, n° 51;



Presidente del Consiglio dei Ministri

IL MINISTRO PER I PROBLEMI DELLE AREE URBANE

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 16 maggio 1989, registrato alla Corte dei Conti il 30 maggio 1989, con il quale è stato delegato al Ministro per i problemi delle aree urbane l'esercizio delle funzioni di cui alla prefata legge n° 122 del 1989;

VISTA la deliberazione della Giunta Municipale di Milano, immediatamente eseguibile, in data 29 agosto 1989, n° 5727, con la quale è stato adottato il programma urbano dei parcheggi del Comune di Milano per il triennio 1989-1991;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale della Lombardia n° 50457 del 22 dicembre 1989, con la quale è stato approvato il programma urbano dei parcheggi del Comune di Milano per il triennio 1989-1991, con le segnalate priorità, adottato con la richiamata deliberazione della Giunta Municipale n° 5727;

CONSIDERATO che il richiamato programma urbano dei parcheggi del Comune di Milano prevede, per l'anno 1989, la realizzazione dei seguenti interventi:

Numero d'ordine	Denominazione	POSTI AUTO		%
		Totali	Pubblici	
1	Famagosta	2000	2000	100
2	S. Donato	2000	2000	100
3	Molino Dorino (Ampliamento)	318	318	100



Presidente del Consiglio dei Ministri

IL MINISTRO PER I PROBLEMI DELLE AREE URBANE

CONSIDERATO che la tipologia degli interventi e le priorità degli stessi debbono valutarsi ai sensi degli artt. 1 e 2 del D.M. 14 febbraio 1990, n° 41, così come indicati nel "quadro A" che, allegato al presente decreto, ne forma parte integrante;

CONSIDERATI i parametri di valutazione dei singoli interventi così come specificatamente indicati nel "quadro B" che, allegato al presente decreto, ne forma parte integrante;

CONSIDERATO che ai sensi dell'art. 4 del D.M. n° 41/1990, la spesa ammissibile a contributo statale, con riferimento a ciascun intervento, viene determinata nell'importo come sotto indicato:

Numero d'ordine	RICHIESTA CONTRIBUTO Cassa DD.PP. Altri Istituti (in milioni)	Spesa ammissibile (in milioni)
1	====	29.000
2	====	32.480
3	====	795

CONSIDERATO che il programma del comune di Milano approvato dalla Regione, soddisfa i disposti di cui all'art. 6 della legge n° 122/1989 in quanto evidenzia una completa funzionalità degli interventi, ne consente la concreta fattibilità nei tempi previsti e presenta congruità dei piani economico-finanziari;



Presidente del Consiglio dei Ministri

IL MINISTRO PER I PROBLEMI DELLE AREE URBANE

CONSIDERATO che gli interventi previsti appaiono volti a favorire il decongestionamento del centro urbano in quanto sono finalizzati all'interscambio con sistemi di trasporto collettivo, urbano o extraurbano, a favorire la fluidità del traffico veicolare e sono destinati ad uso del pubblico in base a criteri di rotazione;

VISTO il decreto del Ministro per i problemi delle aree urbane in data 6 aprile 1990, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 18 aprile 1990, n° 90, recante: "Ripartizione parziale tra i comuni di cui all'art. 6 della legge 24 marzo 1989, n° 122, dei fondi disponibili nell'ambito dei volumi massimi di mutui stabiliti dall'art. 7 della legge stessa, con contestuale accantonamento dei fondi da destinare per le successive ripartizioni";

VISTO che il totale degli interventi più sopra descritti trova capienza nell'ambito della quota di competenza del Comune di Milano, pari a lire 247,5 mld., preordinata per lo scopo dal citato D.M. 6 aprile 1990;

VISTO il parere favorevole espresso dalla richiamata Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome, nella seduta del 15 novembre 1990, subordinato all'accoglimento delle proposte di rettifica presentate dalla Regione Lombardia, d'intesa con il Comune di Milano e che di seguito si riportano:

- Stralcio 3º intervento "Molino Dorino";
- Ammissibilità al contributo di n° 80 posti autobus, in intervento n° 2 "S. Donato";



Presidenza del Consiglio dei Ministri

IL MINISTRO PER I PROBLEMI DELLE AREE URBANE

DETERMINA

I seguenti interventi del Comune di Milano sono ammessi al contributo previsto dall'art. 7 della legge 24 marzo 1989, n° 122, quale prima annualità del programma urbano triennale di parcheggi 1989/1991, entro il limite di spesa a fianco di ciascuno indicato:

Nº d'ord.	Denominazione	POSTI AUTO Totale Pubblici	%	SPESA AMMESSA (in milioni)
1	Famagosta	2000 2000	100	29.000
2	S. Donato	2000 2000	100	32.480

Roma, 30 l.c. 1.1990

MINISTERO DELLA TERRA - Regionale Centrale
Roma, la Presidenza del Consiglio dei Ministri

Vicolo e registrato s/n. 476

Roma, 13/12/90

fm

Il DIRETTORE

Valente

IL MINISTRO
Scattà

REG. ALLA CORTE DEI CONTI

ADDI 2 E MAR 1991

REG. N. 5 PRESIDENZA FOR. N. 19

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI



Presidente del Consiglio dei Ministri

QUADRO "A"

Art. 6 - Legge 122/1989 - Tipologia e priorità interventi

Comune MILANO

N.	POSTI AUTO D'ORDINE.	ALTRI POSTI	CRITERI PREFERENZIALI	TIPOLOGIA	N.	SUPERF.				
TOTALE	di cui PUBBLICI a rotaz.	di cui PRIVATI a rotaz.	MOTO pubbl. a rotaz.	CICLO pubbl. a rotaz.	AUTOBUS pubbl. a rotaz.	Art. 1 D.M. 41/90 (**)	Art. 2 D.M. 41/90 (***)	ART. 4 D.M. 41/90 (****)	COSTRIZ. PIANI	PARCAM.
1	2000	2000	---	---	---	A	A	2	2	54
2	2000	2000	---	---	80	A	a	2	5	34
3	318	318	---	---	---	A	a	1	---	36

(*) Rappresentata priorità eccezionale ai sensi art. 3 D.M. 41/90 in deroga artt. 1 e 2.

(**) A) = riduzione afflusso veicoli centro; B) = fluidità traffico zone limitrofe centro; C) = fruizione aree pedonali.

(***) a)= destinati uso pubblico; b)= prevalentemente uso pubblico; c)= con strutture servizi.

(****) 1 = raso; 2 = in elevazione; 3 = in sottosuolo; 4 = misto.



Presidenza del Consiglio dei Ministri

QUADRO "B"

Art. 6 - Legge 122/1989 - Parametri valutazione interventi

Comune MILANO

N. D'ORDINE	TIPOLOGIA DI REALIZZAZ.	COSTO TOTALE	COSTO COSTRuz. INTERV.	COSTO al netto servizi	POSTO AUTO	PREZZO PER CESSIONE	FINANZIAMENTO	INTERVENTI
(*)		(in milioni di lire)	(in milioni di lire)	(in milioni di lire)	uso privato	DA RISORSE	INDENNITAM.	(2 - 5 - 6)
		1	2	3	4	5	6	7
1		43.000	43.000	21.5	—	—	14.000	29.000
2		38.000	38.000	16.9	—	—	5.520	32.480 (1)
3		830	830	2.6	—	—	35	795

(*) 1 = diretta; 2 = affidem. a terzi in appalto; 3 = affid. a terzi in concessione; 4 = mista.

(1) Ivi comprendendo n. 80 posti autobus secondo standard art.4 D.M. 41/1980.



Presidente del Consiglio dei Ministri

Determinazione degli interventi del Comune di Napoli da ammettere al contributo previsto dall'art. 7 della legge 24 marzo 1989, n° 122. Prima annualità - 1989.

IL MINISTRO PER I PROBLEMI DELLE AREE URBANE

VISTA la legge 24 marzo 1989, n° 122, recante: "Disposizioni in materia di parcheggi, programma triennale per le aree urbane maggiormente popolate, nonché modificazioni del testo unico sulla disciplina della circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n° 393";

VISTI gli articoli 6 e 7 della legge sopracitata recanti misure contributive in favore dei comuni di Roma, Milano, Torino, Genova, Venezia, Trieste, Bologna, Firenze, Napoli, Bari, Reggio Calabria, Messina, Cagliari, Catania e Palermo per l'attuazione di programmi urbani di parcheggi;

VISTO, in particolare, il comma 1 dell'articolo 7 sopracitato in base al quale il Presidente del Consiglio dei Ministri o, per sua delega, il Ministro per i problemi delle aree urbane determina con proprio decreto - previo parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome, di cui all'art. 12 della legge 23 agosto 1988, n° 400, che ha sostituito la Commissione interregionale di cui all'art. 13 della legge 16 maggio 1970, n° 281 - le opere e gli interventi da ammettere ai contributi, tenuto conto dei programmi comunali e delle conseguenti deliberazioni regionali;

VISTO il regolamento recante disposizioni in ordine ai criteri di priorità tra gli interventi proposti nella realizzazione dei parcheggi pubblici ai fini dell'ammissione ai contributi previsti dalla legge 24 marzo 1989, n° 122, approvato con decreto del Ministro per i problemi delle aree urbane, di concerto con il Ministro del tesoro, in data 14 febbraio 1990, n° 41, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana in data 2 marzo 1990, n° 51;



Presidente del Consiglio dei Ministri

IL MINISTRO PER I PROBLEMI DELLE AREE URBANE

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 16 maggio 1989, registrato alla Corte dei Conti il 30 maggio 1989, con il quale è stato delegato al Ministro per i problemi delle aree urbane l'esercizio delle funzioni di cui alla prefata legge n° 122 del 1989;

VISTA la deliberazione della Giunta Municipale di Napoli, immediatamente eseguibile, in data 18 gennaio 1990, n° 70, con la quale è stato adottato il programma urbano dei parcheggi del Comune di Napoli per il triennio 1989-1991;

CONSIDERATO che il Ministro per i problemi delle Aree Urbane, in carenza di approvazione o diniego della citata deliberazione comunale da parte della Regione, al fine di definire il programma da realizzare, ha attivato i poteri di convocazione delle Amministrazioni interessate;

VISTO il verbale della riunione del 27 settembre 1990 che dà atto dell'intesa raggiunta fra la Regione Campania, rappresentata dal Presidente On.le Ferdinando Clemente di San Luca, ed il Comune di Napoli, rappresentato dall'Assessore all'urbanistica Dott. Franco Verde, giusta delega del Sindaco, con la quale si dà per acquisito il parere favorevole Regionale sia sul programma che sulle priorità poste;

CONSIDERATO che il richiamato programma urbano dei parcheggi del Comune di Napoli prevede, per l'anno 1989, la realizzazione dei seguenti interventi:



Presidenza del Consiglio dei Ministri

IL MINISTRO PER I PROBLEMI DELLE AREE URBANE

Numero d'ordine	Denominazione	POSTI AUTO		%
		Totali	Pubblici	
1	Bagnoli	500	500	100
2	Antonino Pio	450	450	100
3	Pianura	300	300	100
4	Mostra/Tecchio/C.Flegrei	400	400	100
5	Chiaiano	600	600	100
6	Piscinola	600	600	100
7	Arzano/Secondigliano	400	400	100
8	Via Pintor	500	500	100
9	Gianturco	800	800	100
10	Autostr. NA-SA S. Giorgio	500	500	100
11	Colli Aminei	550	550	100
12	Viale Dohrn	800	800	100
13	P.zza Italia	400	400	100
14	Cilea Tangenziale	1000	1000	100
15	V. Kennedy/Secondigliano	400	400	100
16	Leopardi F.S.	400	400	100
17	Emiciclo Poggioreale	400	400	100
18	P.zza Artisti	350	350	100
19	Via Jannelli	500	500	100
20	Via Terracina	350	350	100
21	Cardarelli	400	400	100

CONSIDERATO che la tipologia degli interventi e le priorità degli stessi debbono valutarsi ai sensi degli artt. 1 e 2 del D.M. 14 febbraio 1990, n° 41, così come indicati nel "quadro A" che, allegato al presente decreto, ne forma parte integrante;

PRESO ATTO che la Giunta Municipale di Napoli, con la citata deliberazione n° 70 del 18 gennaio 1990, assentita dalla Regione con il verbale d'intesa del 27 settembre 1990, nell'approvare il programma urbano dei parcheggi ha riconosciuto priorità eccezionali ai progetti più sopra indicati;



Presidente del Consiglio dei Ministri

IL MINISTRO PER I PROBLEMI DELLE AREE URBANE

CONSIDERATI i parametri di valutazione dei singoli interventi così come specificatamente indicati nel "quadro B" che, allegato al presente decreto, ne forma parte integrante;

CONSIDERATO che ai sensi dell'art. 4 del D.M. n° 41/1990, la spesa ammissibile a contributo statale, con riferimento a ciascun intervento, viene determinata nell'importo come sotto indicato:

Numero d'ordine	RICHIESTA CONTRIBUTO Cassa DD.PP. Altri Istituti (in milioni)	Spesa ammissibile (in milioni)
1	5.625	5.625
2	6.525	6.525
3	750	750
4	8.000	8.000
5	8.700	8.700
6	8.700	8.700
7	1.000	1.000
8	1.250	1.250
9	11.600	11.600
10	1.250	1.250
11	8.910	8.910
12	===== 16.007	16.007
13	===== 8.004	8.004
14	===== 14.509	14.509
15	===== 1.003	1.003
16	===== 6.519	6.519
17	===== 8.004	8.004
18	===== 7.003	7.003
19	===== 7.254	7.254
20	===== 5.253	5.253
21	===== 7.124	7.124



Presidente del Consiglio dei Ministri

IL MINISTRO PER I PROBLEMI DELLE AREE URBANE

CONSIDERATO che il programma del comune di Napoli approvato dalla Regione, soddisfa i disposti di cui all'art. 6 della legge n° 122/1989 in quanto evidenzia una completa funzionalità degli interventi, ne consente la concreta fattibilità nei tempi previsti e presenta congruità dei piani economico-finanziari;

CONSIDERATO che gli interventi previsti appaiono volti a favorire il decongestionamento del centro urbano in quanto sono finalizzati all'interscambio con sistemi di trasporto collettivo, urbano o extraurbano, a favorire la fluidità del traffico veicolare e sono destinati ad uso del pubblico in base a criteri di rotazione;

VISTO il decreto del Ministro per i problemi delle aree urbane in data 6 aprile 1990, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 18 aprile 1990, n° 90, recante: "Ripartizione parziale tra i comuni di cui all'art. 6 della legge 24 marzo 1989, n° 122, dei fondi disponibili nell'ambito dei volumi massimi di mutui stabiliti dall'art. 7 della legge stessa, con contestuale accantonamento dei fondi da destinare per le successive ripartizioni";

VISTO che il totale degli interventi più sopra descritti trova capienza nell'ambito della quota di competenza del Comune di Napoli, pari a lire 211,5 mld., preordinata per lo scopo dal citato D.M. 6 aprile 1990;

VISTO il parere favorevole espresso dalla richiamata Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome, nella seduta del 15 novembre 1990;



Presidente del Consiglio dei Ministri

IL MINISTRO PER I PROBLEMI DELLE AREE URBANE

DETERMINA

I seguenti interventi del Comune di Napoli sono ammessi al contributo previsto dall'art. 7 della legge 24 marzo 1989, n° 122, quale prima annualità del programma urbano triennale di parcheggi 1989/1991, entro il limite di spesa a fianco di ciascuno indicato:

Nº d'ord.	Denominazione	POSTI AUTO		%	SPESA AMMESSA (in milioni)
		Totale	Pubblici		
1	Bagnoli	500	500	100	5.625
2	Antonino Pio	450	450	100	6.525
3	Pianura	300	300	100	750
4	Mostra/Tecchio/Campi Flegrei	400	400	100	8.000
5	Chiaiano	600	600	100	8.700
6	Piscinola	600	600	100	8.700
7	Arzano/Secondigliano	400	400	100	1.000
8	Via Pintor	500	500	100	1.250
9	Gianturco	800	800	100	11.600
10	Aut. NA-SA S. Giorgio	500	500	100	1.250
11	Colli Aminei	550	550	100	8.910
12	Viale Dohrn	800	800	100	16.007
13	P.zza Italia	400	400	100	8.004
14	Cilea Tangenziale	1000	1000	100	14.509
15	V. Kennedy/Second.	400	400	100	1.003
16	Leopardi F.S.	400	400	100	6.519
17	Emiciclo Poggioreale	400	400	100	8.004
18	P.zza Artisti	350	350	100	7.003
19	Via Jannelli	500	500	100	7.254
20	Via Terracina	350	350	100	5.253
21	Cerdarelli	400	400	100	7.124

Roma, 30 aprile 1990

MINISTERO DEL TESORO - Ragiunaria Centrale
presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri

Visto e registrato al n. 777

Roma 13/12/86

a BIETTORE

Valente

IL MINISTRO

REG. ALLA CORTE DEI CONTI

ADDI 2 E MAG 1991

REG. N. 5 PRESIDENZA F.G. N. 18



Presidenza del Consiglio dei Ministri

QUADRO "A"
Art. 6 - Legge 122/1989 - Tipologia e priorità interventi
Comune NAPOLI

N. D'ORDINE.	POSTI AUT.	ALTRI POSTI	CRITERI PRIORITA'	TIPOLOGIA			N. PIANI	SUPERF. PARCM.
				TOTALE	di cui PUBBLICI a rotaz.	MOTO pubbl. a rotaz.		
1	500	500	A	4				22,5
2	450	450	A	2				31,1
3	300	300	A	1				30,3
4	400	400	A					26,25
5	600	600	A					27
6	600	600	A	2				24,9
7	400	400	A	1				30,2
8	500	500	A	1				28,3
9	800	800	A	2				35,5
10	500	500	A	1				34,3
11	550	550	A	4				29,8
12	800	800	B	3				30,3
13	400	400	B	3				29,7
14	1000	1000	B	2				40,5
15	400	400	B	1				25,2
16	400	400	B	4				22,5
17	400	400	B	3				28,2
18	350	350	B	3				25,7
19	500	500	B	2				24,8
20	350	350	B	4				27,1
21	400	400	C	4				28

(*) Rappresentata priorità eccezionale ai sensi art. 3 D.M. 41/90 in deroga artt. 1 e 2.
 (**) A) = riduzione afflusso veicoli centro; B) = fluidità traffico zone limitrofe centro; C) = fruizione aree pedonali.
 (***) a)= destinati uso pubblico; b)= prevalentemente uso pubblico; c)= con strutture servizi.
 (****) 1 = respi; 2 = in elevazione; 3 = in sottosuolo; 4 = misto.

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI




Presidente del Consiglio dei Ministri

QUADRO "B"
Art. 6 - Legge 122/1989 - Parametri valutazione interventi
Comune NAPOLI

N. D'ORDINE REALIZZAZ. (*)	TIROLOGIA DI INTERV.	COSTO TOTALE (in milioni)	COSTO COSTRUZ. (in milioni)	COSTO PER AL NETTO SERVIZI (in milioni)	POSTO AUTO (in milioni)	POSTO AUTO USO PRIVATO DA CESSIONE (in milioni)	RICAVO PROPRIE (in milioni) (in milioni) (in milioni)	PREZZO IN CEDIMENTO FINANZIAMENTO INTERVENTI		
								1	2	3
1	1	5.625	5.625	11.3	—	—	—	—	—	5.625
2	1	6.525	6.525	14.5	—	—	—	—	—	6.525
3	1	750	750	2.5	—	—	—	—	—	750
4	1	8.000	8.000	20.0	—	—	—	—	—	8.000
5	1	8.700	8.700	14.5	—	—	—	—	—	8.700
6	1	8.700	8.700	14.5	—	—	—	—	—	8.700
7	1	1.000	1.000	2.5	—	—	—	—	—	1.000
8	1	1.250	1.250	2.5	—	—	—	—	—	1.250
9	1	11.600	11.600	14.5	—	—	—	—	—	11.600
10	1	1.250	1.250	2.5	—	—	—	—	—	1.250
11	1	8.910	8.910	16.2	—	—	—	—	—	8.910
12	3	32.000	32.000	40.0	—	—	—	—	—	15.993
13	3	14.000	14.000	35.0	—	—	—	—	—	5.996
14	3	28.000	28.000	28.	—	—	—	—	—	13.491
15	3	1.003	1.003	2.5	—	—	—	—	—	1.003
16	3	7.570	7.570	18.9	—	—	—	—	—	1.051
17	3	14.000	14.000	35.0	—	—	—	—	—	5.996
18	3	12.250	12.250	35.0	—	—	—	—	—	5.247
19	3	10.000	10.000	20.0	—	—	—	—	—	7.254
20	3	10.250	10.250	29.3	—	—	—	—	—	4.997
21	3	12.800	12.800	32.	—	—	—	—	—	5.676
										7.124

(*) 1 = diretta; 2 = affidam. in appalto;

3 = affid. a terzi in concessione; 4 = mista.



Determinazione degli interventi del Comune di Palermo da ammettere al contributo previsto dall'art. 7 della legge 24 marzo 1989, n° 122. Prima annualità - 1989.

IL MINISTRO PER I PROBLEMI DELLE AREE URBANE

VISTA la legge 24 marzo 1989, n° 122, recante: "Disposizioni in materia di parcheggi, programma triennale per le aree urbane maggiormente popolate, nonché modificazioni del testo unico sulla disciplina della circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n° 393";

VISTI gli articoli 6 e 7 della legge sopracitata recanti misure contributive in favore dei comuni di Roma, Milano, Torino, Genova, Venezia, Trieste, Bologna, Firenze, Napoli, Bari, Reggio Calabria, Messina, Cagliari, Catania e Palermo per l'attuazione di programmi urbani di parcheggi;

VISTO, in particolare, il comma 1 dell'articolo 7 sopracitato in base al quale il Presidente del Consiglio dei Ministri o, per sua delega, il Ministro per i problemi delle aree urbane determina con proprio decreto - previo parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome, di cui all'art. 12 della legge 23 agosto 1988, n° 400, che ha sostituito la Commissione interregionale di cui all'art. 13 della legge 16 maggio 1970, n° 281 - le opere e gli interventi da ammettere ai contributi, tenuto conto dei programmi comunali e delle conseguenti deliberazioni regionali;

VISTO il regolamento recante disposizioni in ordine ai criteri di priorità tra gli interventi proposti nella realizzazione dei parcheggi pubblici ai fini dell'ammissione ai contributi previsti dalla legge 24 marzo 1989, n° 122, approvato con decreto del Ministro per i problemi delle aree urbane, di concerto con il Ministro del tesoro, in data 14 febbraio 1990, n° 41, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana in data 2 marzo 1990, n° 51;



Presidente del Consiglio dei Ministri

IL MINISTRO PER I PROBLEMI DELLE AREE URBANE

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 16 maggio 1989, registrato alla Corte dei Conti il 30 maggio 1989, con il quale è stato delegato al Ministro per i problemi delle aree urbane l'esercizio delle funzioni di cui alla prefata legge n° 122 del 1989;

VISTA la deliberazione della Giunta Municipale di Palermo n° 28 del 19 gennaio 1990, ratificata dal Consiglio Comunale con delibera n° 91 del 13 aprile 1990, con la quale è stato adottato il programma urbano dei parcheggi del Comune di Palermo per il triennio 1989-1991;

VISTI i Decreti Assessoriali Turismo e Trasporti n° 003/67R del 31 gennaio 1990 e n° 50/6/T2 del 6 aprile 1990 relativi all'approvazione del programma urbano dei parcheggi del Comune di Palermo per il triennio 1989-1991, adottato con la richiamata deliberazione della Giunta Municipale n° 28;

CONSIDERATO che il richiamato programma urbano dei parcheggi del Comune di Palermo prevede, per l'anno 1989, la realizzazione dei seguenti interventi:

Numero d'ordine	Denominazione	POSTI AUTO		%
		Totali	Pubblici	
1	Oreto-Circonvallazione	500	500	100
2	Tommaso Natale	600	600	100
3	Via F. Crispi	637	637	100
4	Porto	120	120	100
5	Via Generale di Maria	438	438	100
6	Via Vespri	300	300	100
7	Via Imperatore Federico	380	380	100
8	Sferracavallo	800	800	100



Presidente del Consiglio dei Ministri

IL MINISTRO PER I PROBLEMI DELLE AREE URBANE

CONSIDERATO che la tipologia degli interventi e le priorità degli stessi debbono valutarsi ai sensi degli artt. 1 e 2 del D.M. 14 febbraio 1990, n° 41, così come indicati nel "quadro A" che, allegato al presente decreto, ne forma parte integrante;

CONSIDERATI i parametri di valutazione dei singoli interventi così come specificatamente indicati nel "quadro B" che, allegato al presente decreto, ne forma parte integrante;

CONSIDERATO che ai sensi dell'art. 4 del D.M. n° 41/1990, la spesa ammissibile a contributo statale, con riferimento a ciascun intervento, viene determinata nell'importo come sotto indicato:

Numero d'ordine	RICHIESTA CONTRIBUTO Cassa DD.PP.	Altri Istituti (in milioni)	Spesa ammissibile (in milioni)
1	1.250	====	1.250
2	1.500	====	1.500
3	====	9.236	9.236
4	300	====	300
5	====	8.760	8.760
6	750	====	750
7	====	4.275	4.275
8	2.000	====	2.000



Presidente del Consiglio dei Ministri

IL MINISTRO PER I PROBLEMI DELLE AREE URBANE

CONSIDERATO che il programma del comune di Palermo, approvato dalla Regione, soddisfa i disposti di cui all'art. 6 della legge n° 122/1989 in quanto evidenzia una completa funzionalità degli interventi, ne consente la concreta fattibilità nei tempi previsti e presenta congruità dei piani economico-finanziari;

CONSIDERATO che gli interventi previsti appaiono volti a favorire il decongestionamento del centro urbano in quanto sono finalizzati all'interscambio con sistemi di trasporto collettivo, urbano o extraurbano, a favorire la fluidità del traffico veicolare e sono destinati ad uso del pubblico in base a criteri di rotazione;

VISTO il decreto del Ministro per i problemi delle aree urbane in data 6 aprile 1990, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 18 aprile 1990, n° 90, recante: "Ripartizione parziale tra i comuni di cui all'art. 6 della legge 24 marzo 1989, n° 122, dei fondi disponibili nell'ambito dei volumi massimi di mutui stabiliti dall'art. 7 della legge stessa, con contestuale accantonamento dei fondi da destinare per le successive ripartizioni";

VISTO che il totale degli interventi più sopra descritti trova capienza nell'ambito della quota di competenza del Comune di Palermo, pari a lire 97,5 mld., preordinata per lo scopo dal citato D.M. 6 aprile 1990;

VISTO il parere favorevole espresso dalla richiamata Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome, nella seduta del 15 novembre 1990;



Presidente del Consiglio dei Ministri

IL MINISTRO PER I PROBLEMI DELLE AREE URBANE

DETERMINA

I seguenti interventi del Comune di Palermo sono ammessi al contributo previsto dall'art. 7 della legge 24 marzo 1989, n° 122, quale prima annualità del programma urbano triennale di parcheggi 1989/1991, entro il limite di spesa a fianco di ciascuno indicato:

Nº d'ord.	Denominazione	POSTI AUTO		%	SPESA AMMESSA (in milioni)
		Totali	Pubblici		
1	Oreto-Circonvallazione	500	500	100	1.250
2	Tommaso Natale	600	600	100	1.500
3	Via F. Crispi	637	637	100	9.236
4	Porto	120	120	100	300
5	Via Generale di Maria	438	438	100	8.760
6	Via Vespri	300	300	100	750
7	V. Imperatore Federico	380	380	100	4.275
8	Sferracavallo	800	800	100	2.000

Roma, 30 Nov. 1990

IN MINISTRO

MINISTERO DEL LAVORO - Ragioneria Centrale
FOLIO LA PRESUNTA DEL CONSIGLIO DEI LAVORI

Visto e registrato al n. YZ8

Roma 13/12/90

IL DIRETTORE

REG. ALLA CORTE DEI CONTI

ADDI 28 MAR 1991

REG. N. 5 PRESIDENZA FOG. N. 17

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI



Presidenza del Consiglio dei Ministri

QUADRO "A"

Art. 6 - Legge 122/1989 - Tipologia e priorità interventi

Comune PALEMO

N.	POSTI AUTO D'ORDINE.	ALTRI POSTI	CRITERI PRIORITA'	TIPOLOGIA	N.	SUPERF.
TOTALE	di cui PUBBLICI	CICLO pubbl.	ART. 1 D.M. 41/90	ART. 2 D.M. 41/90	ART. 4 D.M. 41/90	PIANI PARCAG.
	a rotaz. a rotaz.	a rotaz.	(**)	(***)	(****)	
1	500	500	***	***	4	***
2	600	600	***	***	1	***
3	637	637	***	***	2	7
4	120	120	***	***	1	***
5	438	438	***	***	3	2
6	300	300	***	***	1	***
7	380	380	***	***	4	28.
8	800	800	***	***	1	***
						21.4

(**) Rappresentata priorità eccezionale ai sensi art. 3 D.M. 41/90 in deroga artt. 1 e 2.

(**) A) = riduzione afflusso veicoli centro; B) = fluidità traffico zone limitrofe centro; C) = fruizione aree pedonali.

(*** a) = destinati uso pubblico; b) = prevalente uso pubblico; c) = con strutture servizi.

(****) 1 = raso; 2 = in elevazione; 3 = in sottosuolo; 4 = misto.

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI



Presidenza del Consiglio dei Ministri


QUADRO "B"

Art. 6 - Legge 122/1989 - Parametri valutazione interventi

Comune PALEMO

N.	TIPOLOGIA	COSTO DI REALIZZAZ. (*)	COSTO TOTALE INTERV.	COSTO COSTRIZ. al netto servizi	COSTO PER CESSIONE	PREZZO POSTO AUTO	PREZZO POSTO AUTO uso privato	RICAVO DA PROPRIE	RISORSE TOT. INDEBITAM.	FINANZIAMENTO INTERVENTI
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	2	1.250	1.250	2.5	1.250
2	2	1.500	1.500	2.5	1.500
3	3	9.237	9.237	14.5	9.237
4	2	300	300	2.5	300
5	3	8.760	8.760	20	8.760
6	2	750	750	2.5	750
7	3	4.275	4.275	20	4.275
8	2	2.000	2.000	2.5	2.000

(*) 1 = diretta; 2 = affidam. a terzi in appalto; 3 = affid. a terzi in concessione; 4 = misra.



Presidente del Consiglio dei Ministri

Determinazione degli interventi del Comune di Reggio Calabria da ammettere al contributo previsto dall'art. 7 della legge 24 marzo 1989, n° 122. Prima annualità - 1989.

IL MINISTRO PER I PROBLEMI DELLE AREE URBANE

VISTA la legge 24 marzo 1989, n° 122, recante: "Disposizioni in materia di parcheggi, programma triennale per le aree urbane maggiormente popolate, nonchè modificazioni del testo unico sulla disciplina della circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n° 393";

VISTI gli articoli 6 e 7 della legge sopracitata recanti misure contributive in favore dei comuni di Roma, Milano, Torino, Genova, Venezia, Trieste, Bologna, Firenze, Napoli, Bari, Reggio Calabria, Messina, Cagliari, Catania e Palermo per l'attuazione di programmi urbani di parcheggi;

VISTO, in particolare, il comma 1 dell'articolo 7 sopracitato in base al quale il Presidente del Consiglio dei Ministri o, per sua delega, il Ministro per i problemi delle aree urbane determina con proprio decreto - previo parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome, di cui all'art. 12 della legge 23 agosto 1988, n° 400, che ha sostituito la Commissione interregionale di cui all'art. 13 della legge 16 maggio 1970, n° 281 - le opere e gli interventi da ammettere ai contributi, tenuto conto dei programmi comunali e delle conseguenti deliberazioni regionali;

VISTO il regolamento recante disposizioni in ordine ai criteri di priorità tra gli interventi proposti nella realizzazione dei parcheggi pubblici ai fini dell'ammissione ai contributi previsti dalla legge 24 marzo 1989, n° 122, approvato con decreto del Ministro per i problemi delle aree urbane, di concerto con il Ministro del tesoro, in data 14 febbraio 1990, n° 41, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana in data 2 marzo 1990, n° 51;



Seduta del Consiglio dei Ministri

IL MINISTRO PER I PROBLEMI DELLE AREE URBANE

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 16 maggio 1989, registrato alla Corte dei Conti il 30 maggio 1989, con il quale è stato delegato al Ministro per i problemi delle aree urbane l'esercizio delle funzioni di cui alla prefata legge n° 122 del 1989;

VISTA la deliberazione della Giunta Municipale di Reggio Calabria n. 65 del 29 gennaio 1990, con la quale è stato adottato il programma urbano dei parcheggi del Comune di Reggio Calabria per il triennio 1989-1991;

VISTO il provvedimento n. 1765 del 16 ottobre 1990, con il quale il Sindaco di Reggio Calabria, ai sensi dell'art. 6, comma 4, della citata legge 122/1989, attesta l'inerzia della Regione, in ordine all'approvazione o diniego del programma urbano dei parcheggi adottato dal Comune con la deliberazione n. 65/1989 e dichiara, di conseguenza, il "silenzio approvazione" del programma medesimo;

CONSIDERATO che il richiamato programma urbano dei parcheggi del Comune di Reggio Calabria prevede, per l'anno 1989, la realizzazione dei seguenti interventi:

Numero d'ordine	Denominazione	POSTI AUTO		%
		Totali	Pubblici	
1	Calopinace ex AMA	900	900	100
2	Annunziata Sud	500	500	100



Si siede del Consiglio dei Ministri

IL MINISTRO PER I PROBLEMI DELLE AREE URBANE

CONSIDERATO che la tipologia degli interventi e le priorità degli stessi debbono valutarsi ai sensi degli artt. 1 e 2 del D.M. 14 febbraio 1990, n° 41, così come indicati nel "quadro A" che, allegato al presente decreto, ne forma parte integrante;

PRESO ATTO che la Giunta Municipale di Reggio Calabria, con la citata deliberazione n° 65 del 29 gennaio 1990, nell'approvare il programma urbano dei parcheggi ha riconosciuto i due progetti prioritari in quanto ascrivibili alla lettera A dell'art. 1 del D.M. 41/1990;

CONSIDERATI i parametri di valutazione dei singoli interventi così come specificatamente indicati nel "quadro B" che, allegato al presente decreto, ne forma parte integrante;

CONSIDERATO che ai sensi dell'art. 4 del D.M. n° 41/1990, la spesa ammissibile a contributo statale, con riferimento a ciascun intervento, viene determinata nell'importo come sotto indicato:

Numero d'ordine	RICHIESTA CONTRIBUTO Cassa DD.PP. Altri Istituti (in milioni)	Spesa ammissibile (in milioni)
1	22.000	====
2	7.600	====

CONSIDERATO che il programma del comune di Reggio Calabria soddisfa i disposti di cui all'art. 6 della legge n° 122/1989 in quanto evidenzia una completa funzionalità degli interventi, ne consente la concreta fattibilità nei tempi previsti e presenta congruità dei piani economico-finanziari;



Presidenza del Consiglio dei Ministri

IL MINISTRO PER I PROBLEMI DELLE AREE URBANE

CONSIDERATO che gli interventi previsti appaiono volti a favorire il decongestionamento del centro urbano in quanto sono finalizzati all'interscambio con sistemi di trasporto collettivo, urbano o extraurbano, a favorire la fluidità del traffico veicolare e sono destinati ad uso del pubblico in base a criteri di rotazione;

VISTO il decreto del Ministro per i problemi delle aree urbane in data 6 aprile 1990, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 18 aprile 1990, n° 90, recante: "Ripartizione parziale tra i comuni di cui all'art. 6 della legge 24 marzo 1989, n° 122, dei fondi disponibili nell'ambito dei volumi massimi di mutui stabiliti dall'art. 7 della legge stessa, con contestuale accantonamento dei fondi da destinare per le successive ripartizioni";

VISTO che il totale degli interventi più sopra descritti trova capienza nell'ambito della quota di competenza del Comune di Reggio Calabria, pari a lire 34,5 mld., preordinata per lo scopo dal citato D.M. 6 aprile 1990;

VISTO il parere favorevole espresso dalla richiamata Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome, nella seduta del 19 dicembre 1990;



Seduta del Consiglio dei Ministri

IL MINISTRO PER I PROBLEMI DELLE AREE URBANE

DETERMINA

I seguenti interventi del Comune di Reggio Calabria sono ammessi al contributo previsto dall'art. 7 della legge 24 marzo 1989, n° 122, quale prima annualità del programma urbano triennale di parcheggi 1989/1991, entro il limite di spesa a fianco di ciascuno indicato:

Nº d'ord.	Denominazione	POSTI AUTO Totale Pubblici	%	SPESA AMMESSA (in milioni)
1	Calopinace ex AMA	900	900	100
2	Annunziata Sud	500	500	100

Roma, 20 gennaio 1990

MINISTERO DEL TESORO-Roggeria Centrale
PRESSO LA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto e registrato el n. 300/F

Roma 16 GEN 91

VS

IL DIRETTORE

Valente

IL MINISTRO

Scutella

REG. ALLA CORTE DEI CONTI

ADDE - 3000/1991

REG. N. 5 PRESENZA PGS 263

Jem



Presidente del Consiglio dei Ministri

quando "a"

Art. 6 Legge 122/1980 - Tipologie e priorità interventi

Comune REGGIO CALABRIA

M.	POSTI AUTO	ALTRI POSTI	CARRENI	PRIORITÀ*	N.	SUPERF.
D'ORDINE:						
	TOTALE . di cui . di cui . MONO	CICLO . AUTOMS .	ART. 1 . ART. 2 . ART. 4 .			
	FAMILIARI . PRIVATI . publ. . publ.		D.M. 41/80 . D.M. 41/80 . D.M. 41/80 .			
	a rotaz. . a rotaz. . a rotaz. .		(**) . (**) . (****)			
1	900 . 900 . — . — . — . — . 30 . A . * . * . * . * . 1 . 4 . 25,12 .					
2	500 . 500 . — . — . — . — . 10 . A . * . * . * . * . 2 . 3 . 25 .					

(*) Representata priorità eccezionale ai sensi art. 3 D.M. 41/80 in deroga artt. 1 e 2.

(**) A) = riduzione afflusso veicoli centro; B) = fluidità traffico zone limitrofe centri; C) = fruizione area periferia.

(*** a)= destinati uso pubblico; b)= prevalente uso pubblico; c)= con strutture servizi.

(****) 1 = ruoto; 2 = in elevazione; 3 = in sottosopra; 4 = misto.



Presidenza del Consiglio dei Ministri

QUADRO D'IMPRESA

Art. 6 - Legge 122/1989 - Parametri valutazione interventi

Dannate REGGIO CALABRIA

M.	RIPARAZIA DI REALIZZAZ. (*)	COSTO TOTALE NETTO REALIZZAZ. (in milioni di lire)	COSTO COSTRUZ. al netto servizi (in milioni di lire)	PER POSTO AUTO uso privato da	PREZZO POSTO AUTO RICAMO posto privile cessione al netto di lire) (in milioni di lire)	FINANZIAMENTO PER CESSIONE RISERVE IMBATTUTA (2 - 5 - 6)	INTERVENTI IMMATERIALI INTERATUA INTERATUA INTERATUA INTERATUA (in milioni), (in milioni)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	2	22.000	22.000	20	—	—	22.000
2	2	7.600	7.600	14,5	—	—	7.600

(*) 1 = attività 2 = affitti, a tarzi in appalto; 3 = affitti, a tarzi in concessione; 4 = alzata.



MOD. 2

Presidenza del Consiglio dei Ministri

Determinazione degli interventi del Comune di Roma da ammettere al contributo previsto dall'art. 7 della legge 24 marzo 1989, n° 122. Prima annualità - 1989.

IL MINISTRO PER I PROBLEMI DELLE AREE URBANE

VISTA la legge 24 marzo 1989, n° 122, recante: "Disposizioni in materia di parcheggi, programma triennale per le aree urbane maggiormente popolate, nonché modificazioni del testo unico sulla disciplina della circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n° 393";

VISTI gli articoli 6 e 7 della legge sopracitata recanti misure contributive in favore dei comuni di Roma, Milano, Torino, Genova, Venezia, Trieste, Bologna, Firenze, Napoli, Bari, Reggio Calabria, Messina, Cagliari, Catania e Palermo per l'attuazione di programmi urbani di parcheggi;

VISTO, in particolare, il comma 1 dell'articolo 7 sopracitato in base al quale il Presidente del Consiglio dei Ministri o, per sua delega, il Ministro per i problemi delle aree urbane determina con proprio decreto - previo parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome, di cui all'art. 12 della legge 23 agosto 1988, n° 400, che ha sostituito la Commissione interregionale di cui all'art. 13 della legge 16 maggio 1970, n° 281 - le opere e gli interventi da ammettere ai contributi, tenuto conto dei programmi comunali e delle conseguenti deliberazioni regionali;

VISTO il regolamento recante disposizioni in ordine ai criteri di priorità tra gli interventi proposti nella realizzazione dei parcheggi pubblici ai fini dell'ammissione ai contributi previsti dalla legge 24 marzo 1989, n° 122, approvato con decreto del Ministro per i problemi delle aree urbane, di concerto con il Ministro del tesoro, in data 14 febbraio 1990, n° 41, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana in data 2 marzo 1990, n° 51;



Presidente del Consiglio dei Ministri

IL MINISTRO PER I PROBLEMI DELLE AREE URBANE

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 16 maggio 1989, registrato alla Corte dei Conti il 30 maggio 1989, con il quale è stato delegato al Ministro per i problemi delle aree urbane l'esercizio delle funzioni di cui alla prefata legge n° 122 del 1989;

VISTA la deliberazione del Commissario Straordinario del Comune di Roma, assunta con i poteri del Consiglio Comunale, in data 3 novembre 1989, n° 2671, con la quale è stato approvato il programma urbano dei parcheggi del Comune di Roma per il triennio 1989-1991;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale del Lazio in data 27 dicembre 1989, n° 12557, con la quale è stato approvato il programma urbano dei parcheggi del Comune di Roma limitatamente al primo anno (1989) nonché la deliberazione del Consiglio regionale del Lazio resa in data 22 febbraio 1990, n° 1132, di ratifica della predetta deliberazione di Giunta n° 12557/89;

CONSIDERATO che il richiamato programma urbano dei parcheggi del Comune di Roma prevede, per l'anno 1989, la realizzazione dei seguenti interventi:

Numero d'ordine	Denominazione	POSTI AUTO		%
		Totali	Pubblici	
1	Saxa Rubra	900	900	100
2	Cinecittà	445	445	100
3	Stazione Tiburtina	375	375	100
4	Partigiani	550	550	100
6	M.llo Giardino	220	220	100
7	Muratella	360	360	100
8	Ostia Antica	350	350	100
9	Rebibbia	280	280	100
10	Feronia	800	800	100
11	Flaminio Stadio	1500	1500	100



Presidente del Consiglio dei Ministri

IL MINISTRO PER I PROBLEMI DELLE AREE URBANE

CONSIDERATO che la tipologia degli interventi e le priorità degli stessi debbono valutarsi ai sensi degli artt. 1 e 2 del D.M. 14 febbraio 1990, n° 41, così come indicati nel "quadro A", che, allegato al presente decreto, ne forma parte integrante;

CONSIDERATI i parametri di valutazione dei singoli interventi così come specificatamente indicati nel "quadro B" che, allegato al presente decreto, ne forma parte integrante;

CONSIDERATO che ai sensi dell'art. 4 del D.M. n° 41/1990, la spesa ammissibile a contributo statale, con riferimento a ciascun intervento, viene determinata nell'importo come sotto indicato:

Numero d'ordine	RICHIESTA CONTRIBUTO Cassa DD.PP.	RICHIESTA CONTRIBUTO Altri Istituti (in milioni)	Spesa ammissibile (in milioni)
1	2.250	====	2.250
2	1.290	====	1.112,5
3	938	====	938
4	13.100	====	6.975
6	550	====	550
7	900	====	900
8	875	====	875
9	=====	700	700
10	2.000	====	2.000
11	3.100	====	3.100

CONSIDERATO che il programma del comune di Roma, approvato dalla Regione, soddisfa i disposti di cui all'art. 6 della legge n° 122/1989 in quanto evidenzia una completa funzionalità degli interventi, ne consente la concreta fattibilità nei tempi previsti e presenta congruità dei piani economico-finanziari;



Presidente del Consiglio dei Ministri

IL MINISTRO PER I PROBLEMI DELLE AREE URBANE

CONSIDERATO che gli interventi previsti appaiono volti a favorire il decongestionamento del centro urbano in quanto sono finalizzati all'interscambio con sistemi di trasporto collettivo, urbano o extraurbano, a favorire la fluidità del traffico veicolare e sono destinati ad uso del pubblico in base a criteri di rotazione;

CONSIDERATO che il Sindaco del Comune di Roma, con nota acquisita al protocollo del Dipartimento delle Aree Urbane al n° 1529 in data 15 maggio 1990, ha inviato una relazione tecnica dalla quale si rileva che gli interventi di cui ai numeri d'ordine del sopraindicato elenco del programma della I annualità - (1989) - 1, 2, 3, 4, 6 ed 11, sono stati già realizzati o sono in via di ultimazione per motivi di urgenza, in quanto infrastrutture necessarie per lo svolgimento delle manifestazioni sportive del Campionato mondiale di calcio 1990 e ciò nelle more del perfezionamento del programma in argomento ai sensi della legge n° 122/89;

CONSIDERATO che gli interventi di cui ai numeri d'ordine 1, 2, 3, 4, 6 ed 11, sono assistiti da mutui concessi al Comune di Roma dalla Cassa Depositi e Prestiti ed i cui oneri di ammortamento sono posti integralmente a carico della stessa Amministrazione comunale, mentre l'intervento di cui al numero d'ordine 5 del suddetto elenco (parcheggio Mancini) fruisce di mutuo ventennale assistito dalla contribuzione statale prevista dall'art. 5, comma 3, della legge 29 maggio 1989, n° 205;



Presidente del Consiglio dei Ministri

IL MINISTRO PER I PROBLEMI DELLE AREE URBANE

CONSIDERATO che il Comune di Roma, con la relazione tecnica sopra richiamata, ha richiesto di usufruire per i suddescritti interventi del contributo previsto dalla legge n° 122/1989 al fine di ridurre l'esposizione finanziaria relativa alle annualità di mutuo già in corso e consentire, quindi, di destinare la parte di risorse che si renderanno conseguentemente disponibili alla realizzazione di ulteriori interventi;

CONSIDERATO che la Circolare della Cassa Depositi e Prestiti n° 1164, in data 15 giugno 1988, avente per oggetto "Istruzioni generali per l'accesso al credito della Cassa Depositi e Prestiti", al punto 14.10 precisa che "dopo la concessione del prestito, possono essere ceduti alla Cassa contributi in annualità da parte dello Stato, delle Regioni, delle Province e scomputo, parziale o totale, degli oneri di ammortamento", e condizioni che appaiono soddisfatte;

CONSIDERATO, pertanto, che i menzionati interventi, già realizzati od in via di ultimazione, individuati con i numeri d'ordine 1, 2, 3, 4, 6 ed 11 possono usufruire dei benefici di cui alla legge n° 122/1989;

VISTO il decreto del Ministro per i problemi delle aree urbane in data 6 aprile 1990, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 18 aprile 1990, n° 90, recante: "Ripartizione parziale tra i comuni di cui all'art. 6 della legge 24 marzo 1989, n° 122, dei fondi disponibili nell'ambito dei volumi massimi di mutui stabiliti dall'art. 7 della legge stessa, con contestuale accantonamento dei fondi da destinare per le successive ripartizioni";

VISTO il parere favorevole espresso dalla richiamata Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome, nella seduta del 15 novembre 1990;



Presidente del Consiglio dei Ministri

IL MINISTRO PER I PROBLEMI DELLE AREE URBANE

DETERMINA

I seguenti interventi del Comune di Roma sono ammessi al contributo previsto dall'art. 7 della legge 24 marzo 1989, n° 122, quale prima annualità del programma urbano triennale di parcheggi 1989/1991, entro il limite di spesa a fianco di ciascuno indicato:

Nº d'ord.	Denominazione	POSTI AUTO Totale Pubblici	%	SPESA AMMESSA (in milioni)
1	Saxa Rubra	900	900	100
2	Cinecittà	445	445	100
3	Stazione Tiburtina	375	375	100
4	Partigiani	550	550	100
6	M.llo Giardino	220	220	100
7	Muratella	360	360	100
8	Ostia Antica	350	350	100
9	Rebibbia	280	280	100
10	Feronia	800	800	100
11	Flaminio Stadio	1500	1500	100

Roma, 30 Nov. 1990

MINISTERO DEL TESORO - Regionearia Centrale
FONDO DI FAVORENTIA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto e registrato al n. 429

Roma 13/12/90

IL DIRETTORE

Valente

IL MINISTRO
[Signature]

REG. ALLA COTTE DEI CONTI

ADDI 2 FEBBRAIO 1991

REG. N. 5 PRESIDENZA FOGL. N. 16

Mur



Presidente del Consiglio dei Ministri

QUADRO "A"

Art. 6 - Legge 122/1989 - Tipologia e priorità interventi

Comune ROMA

N. D'ORDINE.	POSTI AUTO		ALTRI POSTI	CRITERI PRIORITA'	TIPOLOGIA COSTRIZ. PIANI PARCM.	N.	SUPERF.	
						ART. 1 D.M. 41/90	ART. 2 D.M. 41/90	ART. 4 D.M. 41/90
1	900	900	***	***	***	A	***	1
2	445	445	***	***	***	A	***	1
3	375	375	***	***	***	A	***	1
4	550	550	***	***	***	A	***	4
5	220	220	***	***	***	B	***	1
6	360	360	***	***	***	A	***	1
7	350	350	***	***	***	A	***	1
8	280	280	***	***	***	A	***	1
9	800	800	***	***	***	A	***	1
10	1.500	1.500	***	***	***	A	***	1
11			***	***	***	A	***	1

(*) Rappresentata priorità eccezionale ai sensi art. 3 D.M. 41/90 in deroga artt. 1 e 2.

(**) A) = riduzione afflusso veicoli centro; B) = fluidità traffico zone limitrofe centro; C) = fruizione aree pedonali.

(***) a)= destinati uso pubblico; b)= prevalente uso pubblico; c)= con strutture servizi.

(****) 1 = reso; 2 = in elevazione; 3 = in sottosopra; 4 = misto.

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI



Proclamazione del Consiglio dei Ministri

QUADRO "B"
Art. 6 - Legge 122/1989 - Parametri valutazione interventi

Comune ROMA

N. D'ORDINE (*)	TIROLOGIA DI REALIZZAZ. (*)	COSTO TOTALE INTERV.	COSTO COSTRuz. al netto servizi	COSTO PER CESSIONE	PREZZO	FINANZIAMENTO	INTERVENTI	TOT. INDEBITUM.						
								POSTO AUTO	POSTO AUTO uso privato	RICAVO	RISORSE	DA	PROPRIE	(2 - 5 - 6)
(in milioni di lire)			(in milioni di lire)			(in milioni di lire)			(in milioni di lire)			(in milioni)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	2	14.299	2.250	25	2.250
2	2	1.280	1.220	2.7	107	1.112
3	2	2.453	938	2.5	938
4	2	13.100	12.000	22	5.025	6.975
5	2	1.100	550	2.5	550
6	2	1.500	900	2.5	900
7	2	875	875	2.5	875
8	2	840	840	3	140	700
9	3	2.000	2.000	2.5	2.000	2.000
10	2	3.350	3.100	2.0	3.100
11	2

(*) 1 = diretta; 2 = affidam. a terzi in appalto; 3 = affid. a terzi in concessione; 4 = mista.



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Determinazione degli interventi del Comune di Torino da ammettere al contributo previsto dall'art. 7 della legge 24 marzo 1989, n° 122. Prima annualità - 1989.

IL MINISTRO PER I PROBLEMI DELLE AREE URBANE

VISTA la legge 24 marzo 1989, n° 122, recante: "Disposizioni in materia di parcheggi, programma triennale per le aree urbane maggiormente popolate, nonché modificazioni del testo unico sulla disciplina della circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n° 393";

VISTI gli articoli 6 e 7 della legge sopracitata recanti misure contributive in favore dei comuni di Roma, Milano, Torino, Genova, Venezia, Trieste, Bologna, Firenze, Napoli, Bari, Reggio Calabria, Messina, Cagliari, Catania e Palermo per l'attuazione di programmi urbani di parcheggi;

VISTO, in particolare, il comma 1 dell'articolo 7 sopracitato in base al quale il Presidente del Consiglio dei Ministri o, per sua delega, il Ministro per i problemi delle aree urbane determina con proprio decreto - previo parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome, di cui all'art. 12 della legge 23 agosto 1988, n° 400, che ha sostituito la Commissione interregionale di cui all'art. 13 della legge 16 maggio 1970, n° 281 - le opere e gli interventi da ammettere ai contributi, tenuto conto dei programmi comunali e delle conseguenti deliberazioni regionali;

VISTO il regolamento recante disposizioni in ordine ai criteri di priorità tra gli interventi proposti nella realizzazione dei parcheggi pubblici ai fini dell'ammissione ai contributi previsti dalla legge 24 marzo 1989, n° 122, approvato con decreto del Ministro per i problemi delle aree urbane, di concerto con il Ministro del tesoro, in data 14 febbraio 1990, n° 41, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana in data 2 marzo 1990, n° 51;



Presidente del Consiglio dei Ministri

IL MINISTRO PER I PROBLEMI DELLE AREE URBANE

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 16 maggio 1989, registrato alla Corte dei Conti il 30 maggio 1989, con il quale è stato delegato al Ministro per i problemi delle aree urbane l'esercizio delle funzioni di cui alla prefata legge n° 122 del 1989;

VISTA la deliberazione n° 8280 assunta dalla Giunta Municipale in via d'urgenza il 5 settembre 1989 e ratificata dal Consiglio Comunale il 21 marzo 1990, nonché la deliberazione n° 12396 assunta in via d'urgenza dalla Giunta Municipale il 19 dicembre 1989, ratificata dal Consiglio il 7 febbraio 1990, con le quali è stato approvato il programma urbano dei parcheggi del Comune di Torino per il triennio 1989-1991;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale del Piemonte, in data 29 dicembre 1989 n° 213-34396 con la quale sono state approvate le priorità relative alla prima annualità di interventi, così come proposte dal Comune di Torino nel programma urbano dei parcheggi;

CONSIDERATO che il richiamato programma urbano dei parcheggi del Comune di Torino prevede, per l'anno 1989, la realizzazione dei seguenti interventi:

Numero d'ordine	Denominazione	POSTI AUTO		%
		Totali	Pubblici	
1	Spezia	1118	1118	100
2	Bolzano	1000	1000	100



Presidente del Consiglio dei Ministri

IL MINISTRO PER I PROBLEMI DELLE AREE URBANE

CONSIDERATO che la tipologia degli interventi e le priorità degli stessi debbono valutarsi ai sensi degli artt. 1 e 2 del D.M. 14 febbraio 1990, n° 41, così come indicati nel "quadro A" che, allegato al presente decreto, ne forma parte integrante;

PRESO ATTO che la Giunta Municipale di Torino con la citata deliberazione n° 8280 del 5 settembre 1989, assentita dalla Giunta Regionale della Regione Piemonte il 29 dicembre 1989, nell'approvare il programma urbano dei parcheggi ha riconosciuto, al progetto "Spezia", contraddistinto dal numero d'ordine n° 1, priorità eccezionali da valutarsi, ai sensi dell'art. 3 del D.M. 41/90, in deroga ai criteri fissati con gli articoli 1 e 2 del medesimo D.M.;

CONSIDERATI i parametri di valutazione dei singoli interventi così come specificatamente indicati nel "quadro B" che, allegato al presente decreto, ne forma parte integrante;

CONSIDERATO che ai sensi dell'art. 4 del D.M. n° 41/1990, la spesa ammissibile a contributo statale, con riferimento a ciascun intervento, viene determinata nell'importo come sotto indicato:

Numero d'ordine	RICHIESTA CONTRIBUTO Cassa DD.PP.	RICHIESTA CONTRIBUTO Altri Istituti (in milioni)	Spesa ammissibile (in milioni)
1	20.500	====	17.313
2	20.000	====	20.000



Presidenza del Consiglio dei Ministri

IL MINISTRO PER I PROBLEMI DELLE AREE URBANE

CONSIDERATO che il programma del comune di Torino, approvato dalla Regione, soddisfa i disposti di cui all'art. 6 della legge n° 122/1989 in quanto evidenzia una completa funzionalità degli interventi, ne consente la concreta fattibilità nei tempi previsti e presenta congruità dei piani economico-finanziari;

CONSIDERATO che gli interventi previsti appaiono volti a favorire il decongestionamento del centro urbano in quanto sono finalizzati all'interscambio con sistemi di trasporto collettivo, urbano o extraurbano, a favorire la fluidità del traffico veicolare e sono destinati ad uso del pubblico in base a criteri di rotazione;

VISTO il decreto del Ministro per i problemi delle aree urbane in data 6 aprile 1990, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 18 aprile 1990, n° 90, recante: "Ripartizione parziale tra i comuni di cui all'art. 6 della legge 24 marzo 1989, n° 122, dei fondi disponibili nell'ambito dei volumi massimi di mutui stabiliti dall'art. 7 della legge stessa, con contestuale accantonamento dei fondi da destinare per le successive ripartizioni";

VISTO che il totale degli interventi più sopra descritti trova capienza nell'ambito della quota di competenza del Comune di Torino, pari a lire 138 mld., preordinata per lo scopo dal citato D.M. 6 aprile 1990;

VISTO il parere favorevole espresso dalla richiamata Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome, nella seduta del 15 novembre 1990;



Presidente del Consiglio dei Ministri

IL MINISTRO PER I PROBLEMI DELLE AREE URBANE

DETERMINA

I seguenti interventi del Comune di Torino sono ammessi al contributo previsto dall'art. 7 della legge 24 marzo 1989, n° 122, quale prima annualità del programma urbano triennale di parcheggi 1989/1991, entro il limite di spesa a fianco di ciascuno indicato:

Nº d'ord.	Denominazione	POSTI AUTO Totale Pubblici	%	SPESA AMMESSA (in milioni)
1	Spezia	1118	1118	100
2	Bolzano	1000	1000	20.000

Roma, 30 aprile 1990

MINISTERO DELL'INTERNO - DIREZIONE GENERALE CONTROLLI
TASSI DI PARCHEGGIO E DI CIRCOLAZIONE AUTOMOBILI

Visto e registrato el. n. 80

Roma 13/7/90

IL DIRETTORE

N

Valente

IL MINISTRO
Scilipoti

REG. ALLA CORTE DEI CONTI

ADDI 23 MAG 1991

REG. N. 5 RESIDENZA 600-N.

15



Presidenza del Consiglio dei Ministri

QUADRO "A"
Art. 6 - Legge 122/1989 - Tipologia e priorità interventi

Comune TORINO

N.	POSTI AUTO	ALTRI POSTI	CRITERI PRIORITA'	TIPOLOGIA	N. COSTRIZZ.	SUPERF. PIANE	PARCM.
D'ORDINE,							
.	.	.		ART. 1	ART. 2	ART. 4	
.	TOTALE . di cui . di cui . MOTO . CICLO . AUTOBUS .	D.M. 41/90 . D.M. 41/90 . D.M. 41/90 .					mq.
.	PUBBLICI . PRIVATI . pubblici . pubblici .	(**) . (**) . (**) .					
.	a rotaz. . a rotaz. . a rotaz. . a rotaz. .						
1	1118 . 1118	123 . 20	A . a	4	6	29,6	
2	1000 . 1000	A . a	3	2	28,5	

(*) Rappresentata priorità eccezionale ai sensi art. 3 D.M. 41/90 in deroga artt. 1 e 2.

(**) A) = riduzione afflusso veicoli centro; B) = fluidità traffico zone limitrofe centro; C) = fruizione aree pedonali.

(***) a)= destinati uso pubblico; b)= prevalente uso pubblico; c)= con strutture servizi.

(****) 1 = raso; 2 = in elevazione; 3 = in sottosuolo; 4 = misto.

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI



Presidente del Consiglio dei Ministri

QUADRO "B"

Art. 6 - Legge 122/1989 - Parametri valutazione interventi

Comune TORINO

N.	TIPOLOGIA DI REALIZZAZ. (*)	COSTO TOTALE	COSTO COSTRUZ.	COSTO PER INTERV.	PREZZO POSTO AUTO	FINANZIAMENTO POSTO AUTO	INTERVENTI
		(in milioni)	(in milioni)	(in milioni)	USO PRIVATO DA CESSIONI	RICAVO PROPRIE	TOT. INDEBITAM.
1	2	3	4	5	6	7	
1	1	20.500	20.500	17.7	****	****	20.500
2	4	20.000	20.000	20	****	****	20.000

(*) 1 = diretta; 2 = affidam. a terzi in appalto; 3 = affidam. a terzi in concessione; 4 = mista.

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

19 DIC. 1990
- 6361

Rep. 67

MINISTERO DEL TESORO	
Ragione di Città P.C.M.	
MOD. 25	
- 5 DIC. 1990	
Prot. N° 9692	

Presidente del Consiglio dei Ministri

Determinazione degli interventi del Comune di Trieste da ammettere al contributo previsto dall'art. 7 della legge 24 marzo 1989, n° 122. Prima annualità - 1989.

IL MINISTRO PER I PROBLEMI DELLE AREE URBANE

VISTA la legge 24 marzo 1989, n° 122, recante: "Disposizioni in materia di parcheggi, programma triennale per le aree urbane maggiormente popolate, nonché modificazioni del testo unico sulla disciplina della circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n° 393";

VISTI gli articoli 6 e 7 della legge sopracitata recanti misure contributive in favore dei comuni di Roma, Milano, Torino, Genova, Venezia, Trieste, Bologna, Firenze, Napoli, Bari, Reggio Calabria, Messina, Cagliari, Catania e Palermo per l'attuazione di programmi urbani di parcheggi;

VISTO, in particolare, il comma 1 dell'articolo 7 sopracitato in base al quale il Presidente del Consiglio dei Ministri o, per sua delega, il Ministro per i problemi delle aree urbane determina con proprio decreto - previo parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome, di cui all'art. 12 della legge 23 agosto 1988, n° 400, che ha sostituito la Commissione interregionale di cui all'art. 13 della legge 16 maggio 1970, n° 281 - le opere e gli interventi da ammettere ai contributi, tenuto conto dei programmi comunali e delle conseguenti deliberazioni regionali;

VISTO il regolamento recante disposizioni in ordine ai criteri di priorità tra gli interventi proposti nella realizzazione dei parcheggi pubblici ai fini dell'ammissione ai contributi previsti dalla legge 24 marzo 1989, n° 122, approvato con decreto del Ministro per i problemi delle aree urbane, di concerto con il Ministro del tesoro, in data 14 febbraio 1990, n° 41, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana in data 2 marzo 1990, n° 51;



Presidente del Consiglio dei Ministri

IL MINISTRO PER I PROBLEMI DELLE AREE URBANE

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 16 maggio 1989, registrato alla Corte dei Conti il 30 maggio 1989, con il quale è stato delegato al Ministro per i problemi delle aree urbane l'esercizio delle funzioni di cui alla prefata legge n° 122 del 1989;

VISTA la deliberazione della Giunta Municipale di Trieste n° 4623 del 30 dicembre 1989, ratificata dal Consiglio Comunale con delibera n° 121 del 19 febbraio 1990, con la quale è stato adottato il programma urbano dei parcheggi del Comune di Trieste per il triennio 1989-1991;

VISTA la deliberazione della Giunta Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia n° 1676 del 12 aprile 1990 con la quale è stato approvato il programma urbano dei parcheggi del Comune di Trieste per il triennio 1989-1991, adottato con la richiamata deliberazione della Giunta Municipale n° 4623, con esclusione del progetto contraddistinto dal numero d'ordine n° 1;

CONSIDERATO che il richiamato programma urbano dei parcheggi del Comune di Trieste prevede, per l'anno 1989, la realizzazione dei seguenti interventi:

Numero d'ordine	Denominazione	POSTI AUTO		%
		Totali	Pubblici	
2	Fabbrica Macchine	810	567	70
3	Polo Dreher	986	690	70
4	Foro Ulpiano	1079	756	70



Presidente del Consiglio dei Ministri

IL MINISTRO PER I PROBLEMI DELLE AREE URBANE

CONSIDERATO che la tipologia degli interventi e le priorità degli stessi debbono valutarsi ai sensi degli artt. 1 e 2 del D.M. 14 febbraio 1990, n° 41, così come indicati nel "quadro A" che, allegato al presente decreto, ne forma parte integrante;

PRESO ATTO che la Giunta regionale con la citata deliberazione n° 1676 del 12 aprile 1990, oltre ad escludere dall'ammissibilità al contributo il progetto di "Via Salem", di cui al numero 1 dell'elenco dei progetti proposti dal Comune, ha anche ascritto alla categoria C delle priorità individuate dall'art. 1 del D.M. 41/1990, i progetti contraddistinti ai numeri 3 e 4 del medesimo elenco, per i quali viene riconosciuta una priorità eccezionale in relazione ad esigenze di carattere locale (art. 3 D.M. 41/1990);

CONSIDERATI i parametri di valutazione dei singoli interventi così come specificatamente indicati nel "quadro B" che, allegato al presente decreto, ne forma parte integrante;

VISTA la deliberazione della Giunta Municipale di Trieste n° 3430 del 15 ottobre 1990, immediatamente eseguibile, con la quale il Comune di Trieste, per conformare il totale degli interventi da realizzare al volume mutui di cui al D.M. del 6 aprile 1990, ha stralciato dal programma urbano dei parcheggi, già previsti per l'anno 1989, l'intervento contrassegnato con il n° 3, concernente il parcheggio di "Polo Dreher";



Presidente del Consiglio dei Ministri

IL MINISTRO PER I PROBLEMI DELLE AREE URBANE

CONSIDERATO pertanto che il programma urbano dei parcheggi del Comune di Trieste, per l'anno 1989, è stato così rideterminato:

Numero d'ordine	Denominazione	POSTI TOT.	AUTO PUBBL.	%	TIPOL. REAL.	COSTO
n° 2	"Fabbrica macchine"	810	567	70	4	9.800
n° 4	"Foro Ulpiano"	800	560	70	3	11.200

CONSIDERATO che ai sensi dell'art. 4 del D.M. n° 41/1990, la spesa ammissibile a contributo statale, con riferimento a ciascun intervento, viene determinata nell'importo come sotto indicato:

Numero d'ordine	RICHIESTA CONTRIBUTO Cassa DD.PP. Altri Istituti (in milioni)	Spesa ammissibile (in milioni)
2	=====	9.800
4	=====	11.200

CONSIDERATO che il programma del comune di Trieste, approvato dalla Regione, soddisfa i disposti di cui all'art. 6 della legge n° 122/1989 in quanto evidenzia una completa funzionalità degli interventi, ne consente la concreta fattibilità nei tempi previsti e presenta congruità dei piani economico-finanziari;



Presidenza del Consiglio dei Ministri

IL MINISTRO PER I PROBLEMI DELLE AREE URBANE

CONSIDERATO che gli interventi previsti appaiono volti a favorire il decongestionamento del centro urbano in quanto sono finalizzati all'interscambio con sistemi di trasporto collettivo, urbano o extraurbano, a favorire la fluidità del traffico veicolare e sono destinati ad uso del pubblico in base a criteri di rotazione;

VISTO il decreto del Ministro per i problemi delle aree urbane in data 6 aprile 1990, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 18 aprile 1990, n° 90, recante: "Ripartizione parziale tra i comuni di cui all'art. 6 della legge 24 marzo 1989, n° 122, dei fondi disponibili nell'ambito dei volumi massimi di mutui stabiliti dall'art. 7 della legge stessa, con contestuale accantonamento dei fondi da destinare per le successive ripartizioni";

VISTO che il totale degli interventi più sopra descritti trova capienza nell'ambito della quota di competenza del Comune di Trieste, pari a lire 21 mld., preordinata per lo scopo dal citato D.M. 6 aprile 1990;

VISTO il parere favorevole espresso dalla richiamata Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome, nella seduta del 15 novembre 1990, subordinatamente all'accoglimento delle proposte di rettifica che, peraltro, formano oggetto della citata deliberazione n° 3430 del 15 ottobre 1990, assunta dalla Giunta Municipale del Comune di Trieste;



Presidenza del Consiglio dei Ministri

IL MINISTRO PER I PROBLEMI DELLE AREE URBANE

DETERMINA

I seguenti interventi del Comune di Trieste sono ammessi al contributo previsto dall'art. 7 della legge 24 marzo 1989, n° 122, quale prima annualità del programma urbano triennale di parcheggi 1989/1991, entro il limite di spesa a fianco di ciascuno indicato:

Nº d'ord.	Denominazione	POSTI AUTO		%	SPESA AMMESSA (in milioni)
		Totale	Pubblici		
2	Fabbrica macchine	810	567	70	9.800
4	Foro Ulpiano	800	560	70	11.200

Roma, 30 luglio 1990

IL MINISTRO

Lavante

Valente

REG. ALLA CORTE DEI CONTI

ADDI 2 APRILE 1991

REG. N. 5 PRESIDENZA FOGLIO N. 14



Presidente del Consiglio dei Ministri

QUADRO "A"

Art. 6 - Legge 12/1989 - Tipologia e priorità interventi

Città di TRIESTE

N.	POSTI AUTO D'ORDINE.	ALTRI POSTI	CRITERI PRIORITY	TIPOLOGIA COSTRUZ. PIANI PARCAM.	N. SUPERF. MQ.
.
.	TOTALE . di cui . di cui . MOTO . CICLO . AUTOBUS . Art. 1 . Art. 2 . Art. 4
.	PUBBLICI . PRIVATI . pabb. . pabb. .	.	.	D.M. 41/90 . D.M. 41/90 . D.M. 41/90 .	.
.	a rotaz. . a rotaz. . a rotaz. . a rotaz. .	.	(**) . (**) . (****) .	.	.
2	810 . 567 . 243 . *** . *** . *** . A . b . 4 . 2 . 25,8
3	986 . 690 . 296 . *** . *** . *** . C . b . 4 . 5 . 27,50
4	1079 . 756 . 323 . *** . *** . *** . C . b . 3 . 4 . 33,2

(**) Rappresentata priorità eccezionale ai sensi art. 3 D.M. 41/90 in deroga artt. 1 e 2.

(**) A) = rialzazione afflusso veicoli centro; B) = fluidità traffico zone limitrofe centro; C) = fruizione aree pedonali.

(***) a)= destinati uso pubblico; b)= prevalente uso pubblico; c)= con strutture servizi.

(***) 1 = raso; 2 = in elevazione; 3 = in sottosuolo; 4 = misto.



Presidente del Consiglio dei Ministri

QUADRO "B"

Art. 6 - Legge 122/1989 - Parametri valutazione interventi

Compte TRUSTE

Comme TRUSTE

(*) 1 = diretta; 2 = affidam. a terzi in appalto; 3 = affid. a terzi in concessione; 4 = mista.

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

19 DIC. 1990

6363



Rep. 68

MINISTERO DEL TESORO		DD 251
Registrazione Centrale P.C.M.		
		- 5 DIC. 1990
Pret. N°	9693	

Presidente del Consiglio dei Ministri

Determinazione degli interventi del Comune di Venezia da ammettere al contributo previsto dall'art. 7 della legge 24 marzo 1989, n° 122. Prima annualità - 1989.

IL MINISTRO PER I PROBLEMI DELLE AREE URBANE

VISTA la legge 24 marzo 1989, n° 122, recante: "Disposizioni in materia di parcheggi, programma triennale per le aree urbane maggiormente popolate, nonchè modificazioni del testo unico sulla disciplina della circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n° 393";

VISTI gli articoli 6 e 7 della legge sopracitata recanti misure contributive in favore dei comuni di Roma, Milano, Torino, Genova, Venezia, Trieste, Bologna, Firenze, Napoli, Bari, Reggio Calabria, Messina, Cagliari, Catania e Palermo per l'attuazione di programmi urbani di parcheggi;

VISTO, in particolare, il comma 1 dell'articolo 7 sopracitato in base al quale il Presidente del Consiglio dei Ministri o, per sua delega, il Ministro per i problemi delle aree urbane determina con proprio decreto - previo parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome, di cui all'art. 12 della legge 23 agosto 1988, n° 400, che ha sostituito la Commissione interregionale di cui all'art. 13 della legge 16 maggio 1970, n° 281 - le opere e gli interventi da ammettere ai contributi, tenuto conto dei programmi comunali e delle conseguenti deliberazioni regionali;

VISTO il regolamento recante disposizioni in ordine ai criteri di priorità tra gli interventi proposti nella realizzazione dei parcheggi pubblici ai fini dell'ammissione ai contributi previsti dalla legge 24 marzo 1989, n° 122, approvato con decreto del Ministro per i problemi delle aree urbane, di concerto con il Ministro del tesoro, in data 14 febbraio 1990, n° 41, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana in data 2 marzo 1990, n° 51;



Presidente del Consiglio dei Ministri

IL MINISTRO PER I PROBLEMI DELLE AREE URBANE

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 16 maggio 1989, registrato alla Corte dei Conti il 30 maggio 1989, con il quale è stato delegato al Ministro per i problemi delle aree urbane l'esercizio delle funzioni di cui alla prefata legge n° 122 del 1989;

VISTA la deliberazione della Giunta Municipale di Venezia n° 4931 del 31 agosto 1989 con la quale è stato adottato il programma urbano dei parcheggi del Comune di Venezia per il triennio 1989-1991;

VISTO il verbale redatto in data 17 ottobre 1990 con il quale, ai sensi dell'articolo 6, comma 5, della legge 122/89, si dà atto del protocollo d'intesa raggiunto in data 16 ottobre 1990 fra la Regione Veneto ed il Comune di Venezia, ai fini del superamento delle pregiudiziali ostative all'emissione del presente decreto, pregiudiziali che hanno motivato la delibera regionale n° 6551 del 17 novembre 1989, di mancata approvazione del programma triennale;

CONSIDERATO che il richiamato programma urbano dei parcheggi del Comune di Venezia, così come rimodulato dal citato protocollo d'intesa, prevede per l'anno 1989 la realizzazione dei seguenti interventi:

Numero d'ordine	Denominazione	POSTI AUTO		%
		Totali	Pubblici	
1	S. Maria dei Battuti A	400	400	100
2	S. Maria dei Battuti B	800	800	100
3	Ulloa	1600	1300	80



Presidente del Consiglio dei Ministri

IL MINISTRO PER I PROBLEMI DELLE AREE URBANE

CONSIDERATO che la tipologia degli interventi e le priorità degli stessi debbono valutarsi ai sensi degli artt. 1 e 2 del D.M. 14 febbraio 1990, n° 41, così come indicati nel "quadro A" che, allegato al presente decreto, ne forma parte integrante;

CONSIDERATI i parametri di valutazione dei singoli interventi così come specificatamente indicati nel "quadro B" che, allegato al presente decreto, ne forma parte integrante;

CONSIDERATO che ai sensi dell'art. 4 del D.M. n° 41/1990, la spesa ammissibile a contributo statale, con riferimento a ciascun intervento, viene determinata nell'importo come sotto indicato:

Numero d'ordine	RICHIESTA CONTRIBUTO Cassa DD.PP. Altri Istituti (in milioni)	Spesa ammissibile (in milioni)
1	6.350*	===== 6.350
2	12.700	===== 12.700
3	21.000	===== 21.000



Presidente del Consiglio dei Ministri

IL MINISTRO PER I PROBLEMI DELLE AREE URBANE

CONSIDERATO che il programma del comune di Venezia, approvato dalla Regione, soddisfa i disposti di cui all'art. 6 della legge n° 122/1989 in quanto evidenzia una completa funzionalità degli interventi, ne consente la concreta fattibilità nei tempi previsti e presenta congruità dei piani economico-finanziari;

CONSIDERATO che gli interventi previsti appaiono volti a favorire il decongestionamento del centro urbano in quanto sono finalizzati all'interscambio con sistemi di trasporto collettivo, urbano o extraurbano, a favorire la fluidità del traffico veicolare e sono destinati ad uso del pubblico in base a criteri di rotazione;

VISTO il decreto del Ministro per i problemi delle aree urbane in data 6 aprile 1990, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 18 aprile 1990, n° 90, recante: "Ripartizione parziale tra i comuni di cui all'art. 6 della legge 24 marzo 1989, n° 122, dei fondi disponibili nell'ambito dei volumi massimi di mutui stabiliti dall'art. 7 della legge stessa, con contestuale accantonamento dei fondi da destinare per le successive ripartizioni";

VISTO che il totale degli interventi più sopra descritti trova capienza nell'ambito della quota di competenza del Comune di Venezia, pari a lire 40,5 mld., preordinata per lo scopo dal citato D.M. 6 aprile 1990;

VISTO il parere favorevole espresso dalla richiamata Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome, nella seduta del 15 novembre 1990;



Presidente del Consiglio dei Ministri

IL MINISTRO PER I PROBLEMI DELLE AREE URBANE

DETERMINA

I seguenti interventi del Comune di Venezia sono ammessi al contributo previsto dall'art. 7 della legge 24 marzo 1989, n° 122, quale prima annualità del programma urbano triennale di parcheggi 1989/1991, entro il limite di spesa a fianco di ciascuno indicato:

Nº d'ord.	Denominazione	POSTI AUTO Totale	Pubblici	%	SPESA AMMESSA (in milioni)
1	S. Maria dei Battuti A	400	400	100	6.350
2	S. Maria dei Battuti B	800	800	100	12.700
3	Ulloa	1600	1300	80	21.000

Roma, 30 Nov. 1990

MINISTERO DELL'EDUCAZIONE - Paginegaria Centrale
R.G. LA FEDERAZIONE IN CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto e registrato c. n. 782

Nome 13/12/90

IL DIRETTORE

Valente

IL MINISTRO

Sciumi

REG. ALLA CORTE DEI CONTI

ADDI 2 FEB 1991

REG. N. 5 PREMIO DELLA F.E.B.

13



Presidenza del Consiglio dei Ministri

卷之三

Art. 6 - Legge 122/1989 - Tipologie e priorità interventi

Quattro vittorie

N.	POSTI AUTO	ALTRI POSTI	CRITERI	TIPOLOGIA	N.	SUPERF.				
D'ORDINE.			PRORITÀ	OSSERVAZ.	PIANI	PARCH.				
TOTALE	di cui	di cui	MOTO	CICLO	AUTOM.	Art. 1	Art. 2	ART. 4		
REPUBBLICI	PRIVATI	pubblici	pubblici	pubblici		D.M. 41/90	D.M. 41/90	D.M. 41/90		
a rotaz.			a rotaz.	a rotaz.		(**)	(***)	(****)		
1	400	400	---	---	---	A	a	4	2	24,25
2	800	800	---	---	---					
3	1600	1300	300	---	---					

(*) Rappresentata priorità eccezionale ai sensi art. 3 D.M. 41/90 in deroga artt. 1 e 2.

[10] A) = riduzione afflusso veicoli centro; B) = fluidità traffico zone limitrofe centro; C) = fruizione aree pedonali.

(**) a)= destinati uso pubblico; b)= prevalente uso pubblico; c)= con struttura servizi.

(****) 1 = raso; 2 = in elevazione; 3 = in sottosuolo; 4 = misto.



Presidente del Consiglio dei Ministri

QUADRO "B"

Art. 6 - Legge 122/1989 - Parametri valutazione interventi

Comune VENEZIA

N.	TIPOLOGIA DI REALIZZAZ. (*)	COSTO TOTALE INTERV.	COSTO COSTRUZ. al netto servizi	COSTO PER CESSIONE	PREZZO POSTO AUTO	PREZZO POSTO AUTO uso privato DA CESSAZIONI	RICAVO RISORSE PROPRIE (2 - 5 - 6)	FABBRICAZIONE (in milioni) .(in milioni). (in milioni). (in milioni)
1	2	3	4	5	6	7		
1	1	6.350	6.350	16	---	---	---	6.350
2	1	12.700	12.700	16	---	---	---	12.700
3	1	30.000	30.000	19	30	9000	---	27.000

(*) 1 = diretta; 2 = affidam. a terzi in appalto; 3 = affidam. a terzi con concorso; 4 = mista.

**Determinazione degli interventi della Regione Campania
da ammettere al contributo previsto dagli articoli 3 e 4
della legge 24 marzo 1989, n. 122 - Seconda annualità -
Anno 1990**

MODULARIO
P.C.N. 198



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Determinazione degli interventi della regione Campania da ammettere al contributo previsto dall'art. 4 della legge 24 marzo 1989, n° 122 - Seconda annualità - Anno 1990 -

IL MINISTRO PER I PROBLEMI DELLE AREE URBANE
di concerto con
IL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI

VISTA la legge 24 marzo 1989, n° 122, recante "Disposizioni in materia di parcheggi, programma triennale per le aree urbane maggiormente popolate, nonché modificazioni del T.U. sulla disciplina della circolazione stradale, approvato con D.P.R. 15 giugno 1959, n° 393";

VISTO, in particolare, il comma 6 dell'art. 3 della medesima legge, in base al quale il Presidente del Consiglio dei Ministri o, per sua delega, il Ministro per i problemi delle aree urbane, previo parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome, determina, con decreto emanato di concerto con il Ministro dei Lavori Pubblici, le opere e gli interventi da ammettere ai contributi, tenuto conto dei programmi comunali e delle conseguenti deliberazioni regionali;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 16 maggio 1989, registrato alla Corte dei Conti il 30 maggio 1989, con il quale il Ministro per i problemi delle aree urbane è stato delegato all'esercizio delle funzioni di cui alla legge 122/1989;

VISTI gli articoli 3 e 4 della legge sopracitata che prevedono la concessione, da parte dello Stato, di contributi a favore dei Comuni individuati dalle Regioni per la realizzazione di interventi prioritari inseriti nei Programmi Urbani dei Parcheggi;

VISTO il regolamento recante disposizioni in ordine ai criteri di priorità tra gli interventi proposti nella realizzazione di parcheggi pubblici ai fini dell'ammissione ai contributi previsti dalla legge 24 marzo 1989, n. 122 approvato con decreto del Ministro per i problemi delle aree urbane, di concerto con il Ministro del Tesoro, in data 14 febbraio 1990, n. 41 pubblicato sulla G.U. in data 2 marzo 1990, n. 51;

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

VISTI i propri decreti 6 aprile 1990 e 27 settembre 1991 con i quali, nell'ambito del volume massimo di mutui attivabili nel biennio 1989/1990, si è preordinata, a favore di ciascuna Regione, la quota di competenza;

VISTO il proprio precedente decreto del 19 marzo 1992, in corso di registrazione alla Corte dei Conti, con cui si è provveduto ad ammettere a contributo gli interventi prioritari della Regione Campania riferiti alla prima annualità;

CONSIDERATO che la Giunta Regionale della Regione Campania con le deliberazioni n° 1 del 15 gennaio 1990 e n° 933 del 1 marzo 1990, ai sensi dell'art. 3, comma 1, della legge 122/1989 ha individuato i Comuni tenuti alla realizzazione dei P.U.P. di cui sopra;

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale della Regione Campania n. 7905, del 19 novembre 1991, con la quale la stessa Regione Campania, nell'ambito dei Comuni tenuti alla realizzazione dei P.U.P., così come individuati con le menzionate delibere n° 1/1990 e n° 933/1990 ha approvato i programmi medesimi stabilendo le priorità degli interventi, secondo i criteri fissati dagli artt. 1, 2 e 3 del citato D.M. 41/1990;

CONSIDERATO che gli interventi da ammettere al contributo per la seconda annualità di cui all'art. 3, comma 5, della menzionata legge 122/1989 debbono seguire l'ordine delle priorità determinate dalla Regione con la citata delibera n. 7905 del 19 novembre 1991;

CONSIDERATO che in relazione alla priorità degli interventi, alla tipologia degli stessi, nonché ai parametri di valutazione applicabili a ciascuno di essi, la spesa ammissibile a contributo statale viene a determinarsi nell'importo segnato a margine di ciascun intervento, così come indicato nel quadro "A" che, allegato al presente decreto, ne forma parte integrante;

CONSIDERATO che i P.U.P. comunali, così come approvati dalla regione Campania, soddisfano i disposti della legge 122/1989 in quanto evidenziano una completa funzionalità degli interventi a prevalente uso pubblico, ne consentono la concreta fattibilità nei tempi previsti, presentano congruità dei piani economico-finanziari ed inoltre paiono volti a favorire il decongestionamento dei Centri urbani e la fluidità del traffico veicolare sulla principale viabilità cittadina;

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

VISTO che il totale degli interventi descritti sub quadro "A", trova capienza nell'ambito della quota di competenza della Regione Campania, pari a lire 123.066 mld, preordinata per lo scopo dai citati DD.MM. 6 aprile 1990 e 27 settembre 1991;

VISTO il parere favorevole espresso dalla richiamata Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome, nella seduta del 30 luglio 1992;

VISTO il proprio decreto del 13 dicembre 1990, con il quale si è provveduto all'impegno della somma di lire 250 mld., occorrenti per l'erogazione dei contributi di cui all'art. 4 della legge 122/89, a carico del capitolo 7651, iscritto nello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri, per l'esercizio 1992;

D E T E R M I N A

i seguenti interventi, approvati dalla Regione Campania secondo l'ordine di priorità, sono ammessi al contributo previsto dall'art. 4 della legge 24 marzo 1989 n° 122, quale seconda annualità del programma urbano parcheggi 1989/1990, entro il limite di spesa massimo a fianco di ciascuno indicato.

N. d'ord.	COMUNE	DENOMINAZIONE	POSTI AUTO PUBBLICI	SPESA AMMESSA (ml.)
22	Ercolano	Cent.Oss./Ferr.Vesuvio	85	250
22bis	Ercolano	Siesta / V. Semmola	75	211
23	Ponte	Centrostorico	99	220
24	Parete	P/10	55	138
25	Torella	P1 / Area P.D.R.	90	195
26	Cercola	Piazza Libertà	240	4.325
27	V.della Lucania	Vallo Capoluogo "A"	83	187
28	Formicola	Zona Municipio	80	200
29	S.Sebastiano a.V. V. Margherita		537	1.343

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

30	Vitulazio	Asilo Comune/V. Rimembranze	162	405
31	Capua	Piazza D'Armi	631	8.562
32	Pompeii	Porta Marina	604	7.130
33	Amalfi	Zona Porto	180	3.150
34	Paolisi	P/1 P/2	41	103
35	Vibonati	Capoluogo	271	678
36	Centola	Porto Palinuro	270	675
37	Agropoli	S. Marco / B2 Centro	125	313
38	Polla	S. Antonio	40	464
39	Giffoni	Chieve	28	70
40	Capaccio	Paestum	350	7000
41	Vietri s. Mare	Zona Monastero	150	2920
42	Sturno	V. del Gallo	115	288

TOTALE L. 38827

Roma,

IL MINISTRO DEI
LAVORI PUBBLICIIL MINISTRO
AREE URBANE

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(in milioni di lire)

RESPONTE C.A.M.P.A.N.I.A.

N.	Comune	III Prov. Ord. Con.	IV N. Denominazione intervento	V Delibera Giunta N. data	XII Communale Consiglio Regionale	XIII Prioritaria D.M. 41/90	XIV Posti auto Art. 1 Art. 3 N. data	XV Posti auto Rot. Rot. Priv. Ciclii Moto Ciclii Bus	XVI A rotazione
									X Posti auto Rot. Rot. Priv. Ciclii Moto Ciclii Bus
22	ERCOLANO	NA	CENTROSS./F.F./ESUV.	25/6/91	7305	19/11/91	A	85	- - 5
22 bis	ERCOLANO	NA	SIESTA/V/SENNOVA	"	"	"	A	75	- 10+10 3
23	PONTE	BN	1 CENTRO STORICO	3	15/2/91	"	A	93	/ 20+10 /
24	PARETE	CE	1 P/10	48	17/5/90	"	A	55	/ / /
25	TORELLA	AV	1 PA AREA P. di R.	25	12/4/91	"	A	90	12 / /
26	CERCOLA	NA	1 P.zza LIBERTÀ	623	19/5/90	78	24/7/90	1 A	240 / 50 /
27	VALDODELLA LUCANA	SA	1 VALLO CAP. A	30	26/5/90	"	A	83	/ / /
28	FORNICA LA	CE	1 MUNICIPIO-PARILLO	134	18/5/90	60	6/7/90	"	A 80 / 10+30 /
29	SEBASTIANO V.	NA	2 VIA MARGHERITA	96	21/5/90	"	A	537	/ / /
30	VITULAZIO	CE	1 ASILO - COMUNE VIA RIMENHANZE	37	1/6/91	"	A	162	/ / /
31	CAPUA	CE	1 Piazza d'AREHI	823	18/5/90	63	21/5/91	"	A 631 270 31 /
32	POMPEI	NA	1 PORTA MARINA	627	21/5/90	6	23/10/90	"	A 604 / / /
33	ANALFI	SA	2 ZONA PORTO	151	12/4/91	120	25/7/90	"	A 180 90 / 10
34	PAOLISI	BN	1 P1 / P2	201	18/5/90	"	"	41	/ / /
35	YIBONATI	SA	1 CAPOLUOGO	23	23/2/91	"	A	271	/ / /

1) A.interscambio B.semicontrario C. fruizione aree pedonali

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

segue REGIONE CAMPANIA

N.	Tip. Real.	XX (2)	XXI (3)	Costo Giur. Cos. Interv. (4)	Ricavo Cessioni	Risorse Proprie	Indebitam.	XXV		XXVI		XXVII	
								Cassa Altri DD.PP. Istituti	Richiesta Contributo	D.M. 41/90	Costo Standard	D.M. 41/90	Costo Standard
22	4	3	250	-	-	-	250	-	250	250	250	250	250
bis	1	3	258	-	-	-	258	-	258	211,5	211	211	211
23	1	2	250	/	30	220	220	/	250	220	220	220	220
24	1	2	137 ₅	/	/	137 ₅	137 ₅	/	137 ₅	138	138	138	138
25	1	3	255	60	/	185	/	185	225	195	195	195	195
26	3	1	5100	/	/	5100	5100	/	4325	4325	4325	4325	4325
27	1	1	207 ₅	/	207	186 ₂₅	207 ₅	/	207 ₅	187	187	187	187
28	1	2	450	/	250	200	200	/	2025	200	200	200	200
29	1	2	1350 ₆	/	81	1342 ₅	1342 ₅	/	1342 ₅	1343	1343	1343	1343
30	1	2	405	/	/	405	405	/	405	405	405	405	405
31	4	3	12.611 ₆	4.050	/	8.561 ₆	/	8.561 ₆	8.696 ₆	8.562	8.562	8.562	8.562
32	3	3	10.000	/	/	10.000	/	10.000	7.130	7.130	7.130	7.130	7.130
33	3	3	5.400	2.250	/	3.150	/	3.150	3.780	3.780	3.780	3.780	3.780
41	1	3	102 ₅	/	/	102 ₅	/	102 ₅	102 ₅	102 ₅	102 ₅	102 ₅	102 ₅
51	1	2	677 ₅	/	/	677 ₅	677 ₅	/	677 ₅	678	678	678	678

2) 1.raso 2.elevazione 3.sotto suolo 4.misto

3) 1.diretto 2.appalto

3.concessione

4) al netto dei servizi

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(in milioni di lire)

- LUGLIO 1947 - ANNOTAZIONI AL LUNGHETTOU DIAZIALE - P.U.P. DI CUI A.R.I. 3

REGIONE CALABRIA.

I. N.	II. Comune	III. Prov.	IV. N. Ord.	V. Denominazione intervento	VI. Delibera Giunta	VII. Communale Consiglio	X. Delibera Regionale	XI. Posti auto D.M. 41/90	XII. Posti auto Art. 1 Art. 3 (1)	XIII. Posti auto Art. 1 Art. 3 (1)	XIV. Posti auto Art. 1 Art. 3 (1)	XV. Posti auto Art. 1 Art. 3 (1)	XVI. Posti auto Art. 1 Art. 3 (1)	
36	CENTOLA	SA	1	Porto Palinuro	149	22/3/51	61	24/5/50	2805	13/1/51	A	270	/	/
37	AGROPOLI	SA	4	S MARCO/B2	533	22/5/50	42	22/3/50	88	"	A	125	/	/
38	POLLA	SA	1	S. ANTONIO	249	25/5/50	68	19/8/50	8	"	A	40	/	/
39	GIFFONI V.P.	SA	11	CHIEVE	126	26/1/51		"	"	"	A	28	/	/
40	CAPACCIO	SA	1	PAESTUM	605	11/4/51		"	"	"	A	350	/	/
41	VITETRI S.H.	SA	2	Zona Houarino	454	24/5/50		"	"	"	A	150	-	-
42	STURNOSO	AV	1	V. del Gallo	138	19/5/50	60	15/6/50	"	"	B	115	-	-

1) A.interscambio B.semicentrale C. fruizione aree pedonali

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

segue REGIONE CAMPANIA

N. (2)	Tip. (3)	XX Reg. Cos. Giur. Real.	XXI Costo Interv. Cesiun.	Ricavo Cessioni	Risorse Proprie	Indebitam.	Richieste Contributo	D.M. 41/90 Costo Standard	XXXVIII Ammissibile	XXXIX NOTE	
										XXV	XXVI
										Cassa DD.PP.	Istituti
36	1	1	675	/	/	675	/		675		675
37	1	1	385	/	/	385	/		313		313
38	2	2	515 ₃₃	/	515 ₃₃	464 ₃₄	464 ₃₄	/	580		464
39	1	2	198 ₈₀	/	128 ₈₀	70	70	/	70		70
40	3	1	7.000	/	/	7.000	7.000	/	7.000	7.000	30.000 / fissa
41	3	3	2920	-	-	2920	2920	3000	2920	2920	30.000 / fissa
42	1	1	400	/	143,5	284,5	284,5	-	284,5	284,5	

- (2) 1.raso 2.elevazione 3.sottosuolo 4.misto
 (3) 1.diretto 2.appalto 3.concessione
 (4) al netto dei servizi



Presidente del Consiglio dei Ministri

Determinazione degli interventi della Regione Emilia-Romagna da ammettere ai contributi previsto dall'art. 4 della legge 24 marzo 1989, n° 122 - Seconda annualità - Anno 1990 -

IL MINISTRO PER I PROBLEMI DELLE AREE URBANE
di concerto con
IL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI

VISTA la legge 24 marzo 1989, n° 122, recante "Disposizioni in materia di parcheggi, programma triennale per le aree urbane maggiormente popolate, nonché modificazioni del T.U. sulla disciplina della circolazione stradale, approvato con D.P.R. 15 giugno 1959, n° 393",

VISTO, in particolare, il comma 6 dell'art. 3, della medesima legge, in base al quale il Presidente del Consiglio dei Ministri o, per sua delega, il Ministro per i problemi delle aree urbane, previo parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome, determina, con decreto emanato di concerto con il Ministro dei Lavori Pubblici, le opere e gli interventi da ammettere ai contributi, tenuto conto dei programmi comunali e delle conseguenti deliberazioni regionali;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 16 maggio 1989, registrato alla Corte dei Conti il 30 maggio 1989, con il quale il Ministro per i problemi delle aree urbane è stato delegato all'esercizio delle funzioni di cui alla legge 122/1989;

VISTI gli articoli 3 e 4 della legge sopracitata che prevedono la concessione, da parte dello Stato, di contributi a favore dei Comuni individuati dalle Regioni per la realizzazione di interventi prioritari inseriti nei Programmi Urbani dei Parcheggi;

VISTO il regolamento recante disposizioni in ordine ai criteri di priorità tra gli interventi proposti nella realizzazione dei parcheggi pubblici ai fini dell'ammissione ai contributi previsti dalla legge 24 marzo 1989, n.122 approvato con decreto del Ministro per i problemi delle aree urbane, di concerto con il Ministro del Tesoro, in data 14 febbraio 1990 n. 41 pubblicato sulla G. U. in data 2 marzo 1990 n. 51;

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

VISTI i propri decreti 6 aprile 1990 e 27 settembre 1991 con i quali, nell'ambito del volume massimo di mutui attivabili nel biennio 1989/1990, si è preordinata, a favore di ciascuna Regione, la quota di competenza;

VISTO il proprio precedente decreto del 13 marzo 1991, registrato alla Corte dei Conti il 31 maggio 1991 con cui si è provveduto ad ammettere a contributo gli interventi prioritari della Regione Emilia-Romagna riferiti alla prima annualità;

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale della Regione Emilia-Romagna n° 2719 del 13 settembre 1989 con la quale la Regione, ai sensi dell'art. 3, comma 1, della legge 122/1989 ha individuato i Comuni tenuti alla realizzazione dei P.U.P. di cui sopra;

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale della Regione Emilia-Romagna n. 365 del 13 febbraio 1991 con la quale la stessa Regione Emilia-Romagna nell'ambito dei Comuni tenuti alla realizzazione dei P.U.P., così come individuati con la menzionata delibera n° 2719/1989 ha approvato i programmi medesimi stabilendo le priorità degli interventi, secondo i criteri fissati dagli artt. 1, 2 e 3 del citato D.M. 41/1990;

CONSIDERATO che gli interventi da ammettere al contributo per la seconda annualità di cui all'art. 3, comma 5, della menzionata legge 122/1989 debbono seguire l'ordine delle priorità determinate dalla Regione con la citata delibera n° 356 del 13 febbraio 1991;

CONSIDERATO che in relazione alla priorità degli interventi, alla tipologia degli stessi, nonché ai parametri di valutazione applicabili a ciascuno di essi, la spesa ammissibile a contributo statale viene a determinarsi nell'importo segnato a margine di ciascun intervento, così come indicato nel quadro "A" che, allegato al presente decreto, ne forma parte integrante;

CONSIDERATO che i P.U.P. comunali, così come approvati dalla Regione Emilia-Romagna soddisfano i disposti della legge 122/1989 in quanto evidenziano una completa funzionalità degli interventi a prevalente uso pubblico, ne consentono la concreta fattibilità nei tempi previsti, presentano congruità dei piani economico-finanziari ed

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

inoltre paiono volti a favorire il decongestionamento dei Centri urbani e la fluidità del traffico veicolare sulla principale viabilità cittadina;

VISTO che il totale degli interventi descritti sub quadro "A" trova capienza nell'ambito della quota di competenza della Regione Emilia-Romagna, così come risulta a seguito della emanazione dei citati DD MM 6. 4. 1990 e 27.9.1991;

VISTO il parere favorevole espresso dalla richiamata Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome, nella seduta del 30 luglio 1992;

VISTO il proprio decreto del 13 dicembre 1990, con il quale si è provveduto all'impegno della somma di lire 250 mld , occorrenti per l'erogazione dei contributi di cui all'art. 4 della legge 122/89, a carico del capitolo 7651, iscritto nello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri, per l'esercizio 1992;

D E T E R M I N A

i seguenti interventi, approvati dalla Regione Emilia-Romagna secondo l'ordine di priorità, sono ammessi al contributo previsto dall'art. 4 della legge 24 marzo 1989 n° 122, quale seconda annualità del programma urbano parcheggi 1989/1990, entro il limite di spesa massimo a fianco di ciascuno indicato.

N. d'ord.	COMUNE	DENOMINAZIONE	POSTI AUTO PUBBLICI	SPESA AMMESSA (ml.)
19	Imola	Area Stazione	430	1090
20	Reggio-Emilia	Area Questura	100	250
21	Parma	Viabilità sud	1000	2500

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

22	Lugo	Ospedale	500	2460
23	Modena	P.le Risorgimento	675	7900
24	Ferrara	Area Ex M.O.F.	600	8400
25	Ravenna	Circ. P.zza D'Armi	225	565
26	Ravenna	P.zza Baracca	306	5060
27	Parma	Tangenziale Nord	1000	2500
28	Reggio Emilia	Area Ex Sarsa	250	5000
29	Ferrara	Area S.Guglielmo	190	475
30	Rimini	Viale Tiberio	250	625
31	Forlì	V. Vittorio Veneto	259	3624
32	Piacenza	V. IV Novembre	700	12250
33	Rimini	Ospedale (Centro Studi)	315	788
34	Cesena	V. Serraglio	240	4608
		TOTALE L.		58095

Roma,

ge

IL MINISTRO DEI
LAVORI PUBBLICI

IL MINISTRO
AREE URBANE

ney

XI LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(in million di lire)

LEGGE 122/89 - AMMISSIBILITÀ AL CONTRIBUTO STATALE - P.U.P. DI CUI ART. 3											
(in milioni di lire)											
REGIONE EMILIA ROMAGNA											
I N.	II Comune	III Prov. Ord. Cons.	IV N. Denominazione intervento	V Delibera Giunta	VI VII Communale Consiglio Regionale	X XI Delibera Priorità D.M. 4/90	XII XIII Posti auto Art 1 Art 3 (1)	XIV XV Rob. Priv.	XVI Moto Cicli	XVII A rotazione Bus	
				N. data	N. data	N. data					
19	IMOLA	BO	5	AREA STAZIONE	1723	3.11.89	365	13.2.91	A	430	50
20	REGGIO EMILIA	RE	7	AREA QUESTURA	2550/212	30.1.90			A	100	200
21	PARMA	PR	2	VIABILITÀ SUD	3085	31.10.89			A	1000	
22	LUGO	RA	1	OSPEDALE	1168	31.10.89			A-B-C	500	50
23	MODENA	MO	5	P.L.E RISORGIMENTO	2855	31.10.89			A	675	100
24	FERRARA	FE	2	AREA EX M.O.F.	3B21	26.01.90			B'	600	
25	RAVENNA	RA	4	CIRC. P.ZZA D'ARMI	156	29.01.90			A	225	50
26	RAVENNA	RA	5	P.ZZA BARACCA	156	29.01.90			B	306	130
27	PARMA	PR	1	TANGENZIALE NORD	3805	31.10.89			A	1000	
28	REGGIO EMILIA	RE	6	AREA EX SARSA	2550/212	30.1.90			A	250	
29	FERRARA	FE	3	AREA S. GUGLIELMO	3821	26.01.90			C	190	
30	RIMINI	FO	3	V.LE TIBERIO	7	24.01.91			A	250	
31	FORLÌ	FO	3	V.VITTORIO VENETO	9	29.01.91			C	259	96
32	PIACENZA	PC	4	VIA IV NOVEMBRE	249	30.01.90			A	700	
33	RIMINI	FO	4	OSPEDALE (Centro St.)	7	24.01.91			C	315	

1) A-intercambio B-semicentrale C: fruizione aree pedonali

22

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

segue REGIONE EMILIA ROMAGNA

N. Cos.	Tip. (2)	Reg. (3)	Costo Interv. (4)	Ricavo Cessioni	Risorse Proprie	Indebitam.	XXXIX			XXXVIII		
							XXI	XXII	XXIII	XXIV	XXV	XXVI
							Richiesta Contributo Casse DD.PP.	Altri Istituti	D.M. 41/90 Costo Standard	Ammisibile	Note	
19	1	3	1.120			1.120		1.120	1.090	1.090		
20	1	3	250			250		250	250	250		
21	1	1	2.500			2.500		2.500	2.500	2.500		
22	4	1	4.000			4.000		4.000	2.460	2.460	400 R. 50 N. 100 EL. 100 C.	
23	4	3	7.900			7.900		7.900	8.250	7.900	300 R. 375 ST.	
24	2	3	8.400			8.400		8.400	8.700	8.400		
25	1	3	782			782		782	565	565	225 R. 50 R cicli	
26	3	3	8.700			5.060		8.700	5.508	5.060	Meccanico	
27	1	1	2.500			2.500		2.500	2.500	2.500		
28	3	3	5.000			5.000		5.000	5.000	5.000		
29	1	3	475			475		475	475	475		
30	1	1	625			625		625	625	625		
31	4	3	7.146			4.842		7.146	3.623,5	3.624	67 ROT a raso 192 ROT SOT.	
32	4	1	12.700			12.700		12.700	12.250	12.250	100 Raso 600 St.Trad.	
33	1	3	787,5					787,5	787,5	788		

- 2) 1. raso 2. elevazione 3. sottosuolo 4. misto
 3) 1. diretto 2. appalto 3. concessione
 4) al netto dei servizi

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(in milioni di lire)

LEGGE 122/89 - AMMISSIBILITA' AL CONTRIBUTO STIALE - P.U.P. DI CUI ART. 3

REGIONE EMILIA ROMAGNA

N.	Comune	II Prov. Ord. Com.	III IV N. Intervento	V Denominazione	VI Delibera Giunta N. data	VII Communale Consiglio N. data	X Priorita' Regionale N. data	XI Delibere Posti auto O.M. 4.1/90	XII Priorita' Art. 1 Art. 3 (1)	XIII Posti auto Rot. N. data	XIV Moto Priv. N. data	XV Moto Rot. N. data	XVI Cicli Priv. N. data	XVII Bus N. data
34	CESENA	FO	3	VIA SERRAGLIO			36	24.1.91			B	240		

1) A.intercambio B.semicentrale C. fruizione aree pedonali



XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

REGGIO EMILIA. ROMAGNA.

2) 1.raso 2.elevazione 3.sottosuelo 4.misto
 3) 1.diretto 2.appalto 3.concessione
 4) al netto dei servizi

Eugène Bataille

MODULARIO
P.C.L. 198



Presidente del Consiglio dei Ministri

Determinazione degli interventi della Regione Marche da ammettere al contributo previsto dall'art. 4 della legge 24 marzo 1989, n° 122 - Seconda annualità - Anno 1990 -

IL MINISTRO PER I PROBLEMI DELLE AREE URBANE
di concerto con
IL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI

VISTA la legge 24 marzo 1989, n° 122, recante "Disposizioni in materia di parcheggi, programma triennale per le aree urbane maggiormente popolate, nonché modificazioni del T.U. sulla disciplina della circolazione stradale, approvato con D.P.R. 15 giugno 1959, n° 393",

VISTO, in particolare, il comma 6 dell'art. 3, della medesima legge, in base al quale il Presidente del Consiglio dei Ministri o, per sua delega, il Ministro per i problemi delle aree urbane, previo parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome, determina, con decreto emanato di concerto con il Ministro dei Lavori Pubblici, le opere e gli interventi da ammettere ai contributi, tenuto conto dei programmi comunali e delle conseguenti deliberazioni regionali;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 16 maggio 1989, registrato alla Corte dei Conti il 30 maggio 1989, con il quale il Ministro per i problemi delle aree urbane è stato delegato all'esercizio delle funzioni di cui alla legge 122/1989;

VISTI gli articoli 3 e 4 della legge sopracitata che prevedono la concessione, da parte dello Stato, di contributi a favore dei Comuni individuati dalle Regioni per la realizzazione di interventi prioritari inseriti nei Programmi Urbani dei Parcheggi;

VISTO il regolamento recante disposizioni in ordine ai criteri di priorità tra gli interventi proposti nella realizzazione dei parcheggi

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

pubblici ai fini dell'ammissione ai contributi previsti dalla legge 24 marzo 1989, n.122 approvato con decreto del Ministro per i problemi delle aree urbane, di concerto con il Ministro del Tesoro, in data 14 febbraio 1990 n. 41 pubblicato sulla G. U. in data 2 marzo 1990 n. 51;

VISTI i propri decreti 6 aprile 1990 e 27 settembre 1991 con i quali, nell'ambito del volume massimo di mutui attivabili nel biennio 1989/1990, si è preordinata, a favore di ciascuna Regione, la quota di competenza;

VISTO il proprio precedente decreto del 13 marzo 1991, registrato alla Corte dei Conti il 31 maggio 1991 con cui si è provveduto ad ammettere a contributo gli interventi prioritari della Regione Marche riferiti alla prima annualità;

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale della Regione Marche n° 5820 del 13 settembre 1989 con la quale la Regione, ai sensi dell'art. 3, comma 1, della legge 122/1989 ha individuato i Comuni tenuti alla realizzazione dei P.U.P. di cui sopra;

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale della Regione Marche n. 2946 del 24 aprile 1990 con la quale la stessa Regione Marche nell'ambito dei Comuni tenuti alla realizzazione dei P.U.P., così come individuati con la menzionata delibera n° 5820/1989 ha approvato i programmi medesimi stabilendo le priorità degli interventi, secondo i criteri fissati dagli artt. 1, 2 e 3 del citato D.M. 41/1990;

CONSIDERATO che gli interventi da ammettere al contributo per la seconda annualità di cui all'art. 3, comma 5, della menzionata legge 122/1989 debbono seguire l'ordine delle priorità determinate dalla Regione con la citata delibera n° 2946 del 24 aprile 1990;

CONSIDERATO che in relazione alla priorità degli interventi, alla tipologia degli stessi, nonché ai parametri di valutazione applicabili a ciascuno di essi, la spesa ammissibile a contributo statale viene a determinarsi nell'importo segnato a margine di ciascun intervento, così come indicato nel quadro "A" che, allegato al presente decreto, ne forma parte integrante;

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

CONSIDERATO che i P.U.P. comunali, così come approvati dalla Regione Marche soddisfano i disposti della legge 122/1989 in quanto evidenziano una completa funzionalità degli interventi a prevalente uso pubblico, ne consentono la concreta fattibilità nei tempi previsti, presentano congruità dei piani economico-finanziari ed inoltre paiono volti a favorire il decongestionamento dei Centri urbani e la fluidità del traffico veicolare sulla principale viabilità cittadina;

VISTO che il totale degli interventi descritti sub quadro "A" trova capienza nell'ambito della quota di competenza della Regione Marche, così come risulta a seguito della emanazione dei citati DD MM 6. 4. 1990 e 27.9.1991;

VISTO il parere favorevole espresso dalla richiamata Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome, nella seduta del 30 luglio 1992;

VISTO il proprio decreto del 13 dicembre 1990, con il quale si è provveduto all'impegno della somma di lire 250 mld., occorrenti per l'erogazione dei contributi di cui all'art. 4 della legge 122/89, a carico del capitolo 7651, iscritto nello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri, per l'esercizio 1992;

D E T E R M I N A

i seguenti interventi, approvati dalla Regione Marche secondo l'ordine di priorità, sono ammessi al contributo previsto dall'art. 4 della legge 24 marzo 1989 n° 122, quale seconda annualità del programma urbano parcheggi 1989/1990, entro il limite di spesa massimo a fianco di ciascuno indicato.

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

N. d'ord.	COMUNE	DENOMINAZIONE	POSTI AUTO PUBBLICI	SPESA AMMESSA (ml.)
7	Jesi	Porta Valle	464	9280
8	Loreto	Park C	80	1600
9	Urbino	Lavagine	760	9150
10	Civitanova	Ceccotti	360	1048
11	Fabriano	1/A	51	747
12	Tolentino	Osimani-F.Filzi	400	4500
TOTALE				L. 26325

Roma,

af

IL MINISTRO DEI
LAVORI PUBBLICI

M. M.

IL MINISTRO
AREE URBANE

W.M.

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(in milioni di lire)

AMMISCIUTA: AI CONTRAIRO SIALE = P.U.P. DI CUI ART. 3

REGIONE MARCHE											A rotazione			
I. N.	II. Comune	III. Prov.	IV. N.	V. Denominazione intervento	VI. Delibera Giunta	VII. Delibera Consiglio	VIII. Communale	X. Delibera Regionale	XI. Posti auto	XII. Rot. Moto	XV. Posti auto	XVI. Rot. Moto	XVII. Cicli Bus	
					N. data	N. data	N. data	N. data	Art. 3 (1)					
7 JESI	AN	1	PORTA VALLE						A *	464	=	=	=	
8 LORETO	AN	3	PARK C		218	18.12.89		A *	80	=	=	=	=	
9 URBINO	PS	1	L.RVAGINE			270	11/12/89	A	760	=	=	=	=	
10 CIVITANOVA	MC	1	CFOCORTE					A	360	=	50+50	20		
11 FABRIANO	AN	1	1A			303	4.12.89	A	51	=	=	12		
12 TOLENTINO	MC	1	OSIMAN E FUZI		811	13/12/89		A *	400	=	=	=		

[1]) A.interscambio B.semacentrale C. fruizione aree pedonali

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

seque REGIONE

IXX N.	XX Tip. Ces.	XXI Reg. Giur.	Costo Interv. Real. (2)	XXII Ricavo Cessioni (4)	XXIII Risorse Proprie	XXIV Indebitam.	XXV Richiesta Contributo	XXVI D.M. Costo Standard	XXXVII D.M. 41/90	XXXVIII Ammissibile	NOTE
									Cassa DD.PP.	Istituti Altri	
7	3	3	10.208	=	=	10.208	=	10.208	9.280	9.280	
8	3	3	1.600	=	=	1.600		1.600	1.600	1.600	
9	3	1	13.750	=	4.600	9.150	9150		15.200	9.150	
10	1	3	1.507,5	=	459,75	1047,75		1047,75	1057	1048	
11	3	1	830		83	747	747		1740	747	
12	4	1	5700	=	1200	4500	4500		4500	4500	

2) 1. raso 2.elevazione 3.sottosuolo 4.misto

3) 1.diretto 2.appalto 3.concessione

4) al netto dei servizi

29

MODULARIO
P C M 198



Presidente del Consiglio dei Ministri

Determinazione degli interventi della Regione Toscana da ammettere al contributo previsto dall'art. 4 della legge 24 marzo 1989, n° 122 - Seconda annualità - Anno 1990 -

IL MINISTRO PER I PROBLEMI DELLE AREE URBANE
di concerto con
IL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI

VISTA la legge 24 marzo 1989, n° 122, recante "Disposizioni in materia di parcheggi, programma triennale per le aree urbane maggiormente popolate, nonché modificazioni del T.U. sulla disciplina della circolazione stradale, approvato con D.P.R. 15 giugno 1959, n° 393",

VISTO, in particolare, il comma 6 dell'art. 3, della medesima legge, in base al quale il Presidente del Consiglio dei Ministri o, per sua delega, il Ministro per i problemi delle aree urbane, previo parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome, determina, con decreto emanato di concerto con il Ministro dei Lavori Pubblici, le opere e gli interventi da ammettere ai contributi, tenuto conto dei programmi comunali e delle conseguenti deliberazioni regionali;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 16 maggio 1989, registrato alla Corte dei Conti il 30 maggio 1989, con il quale il Ministro per i problemi delle aree urbane è stato delegato all'esercizio delle funzioni di cui alla legge 122/1989;

VISTI gli articoli 3 e 4 della legge sopracitata che prevedono la concessione, da parte dello Stato, di contributi a favore dei Comuni individuati dalle Regioni per la realizzazione di interventi prioritari inseriti nei Programmi Urbani dei Parcheggi;

VISTO il regolamento recante disposizioni in ordine ai criteri di priorità tra gli interventi proposti nella realizzazione dei parcheggi pubblici ai fini dell'ammissione ai contributi previsti dalla legge 24

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

marzo 1989, n.122 approvato con decreto del Ministro per i problemi delle aree urbane, di concerto con il Ministro del Tesoro, in data 14 febbraio 1990 n. 41 pubblicato sulla G. U. in data 2 marzo 1990 n. 511

VISTI i propri decreti 6 aprile 1990 e 27 settembre 1991 con i quali, nell'ambito del volume massimo di mutui attivabili nel biennio 1989/1990, si è preordinata, a favore di ciascuna Regione, la quota di competenza;

VISTO il proprio precedente decreto del 13 marzo 1991, registrato alla Corte dei Conti il 31 maggio 1991 con cui si è provveduto ad ammettere a contributo gli interventi prioritari della Regione Toscana riferiti alla prima annualità;

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale della Regione Toscana n° 7407 del 4 settembre 1989 con la quale la Regione, ai sensi dell'art. 3, comma 1, della legge 122/1989 ha individuato i Comuni tenuti alla realizzazione dei P.U.P. di cui sopra;

VISTE le deliberazioni del Consiglio Regionale della Regione Toscana n. 141 del 22 maggio 1991 e n. 214 del 28 aprile 1992 con le quali la stessa Regione Toscana nell'ambito dei Comuni tenuti alla realizzazione dei P.U.P., così come individuati con la menzionata delibera n° 7407/1989 ha approvato i programmi medesimi stabilendo le priorità degli interventi, secondo i criteri fissati dagli artt. 1, 2 e 3 del citato D.M. 41/1990;

CONSIDERATO che gli interventi da ammettere al contributo per la seconda annualità di cui all'art. 3, comma 5, della menzionata legge 122/1989 debbono seguire l'ordine delle priorità determinate dalla Regione con le citate delibere n° 141 del 22 maggio 1991 e n. 214 del 28.4.1992;

CONSIDERATO che in relazione alla priorità degli interventi, alla tipologia degli stessi, nonché ai parametri di valutazione applicabili a ciascuno di essi, la spesa ammissibile a contributo statale viene a determinarsi nell'importo segnato a margine di ciascun intervento, così come indicato nel quadro "A" che, allegato al presente decreto, ne forma parte integrante;

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

CONSIDERATO che i P.U.P. comunali, così come approvati dalla Regione Toscana soddisfano i disposti della legge 122/1989 in quanto evidenziano una completa funzionalità degli interventi a prevalente uso pubblico, ne consentono la concreta fattibilità nei tempi previsti, presentano congruità dei piani economico-finanziari ed inoltre paiono volti a favorire il decongestionamento dei Centri urbani e la fluidità del traffico veicolare sulla principale viabilità cittadina ;

VISTO che il totale degli interventi descritti sub quadro "A" trova capienza nell'ambito della quota di competenza della Regione Toscana, così come risulta a seguito della emanazione dei citati DD MM 6. 4. 1990 e 27.9.1991;

VISTO il parere favorevole espresso dalla richiamata Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome, nella seduta del 30 luglio 1992;

VISTO il proprio decreto del 13 dicembre 1990, con il quale si è provveduto all'impegno della somma di lire 250 mld., occorrenti per l'erogazione dei contributi di cui all'art. 4 della legge 122/89, a carico del capitolo 7651, iscritto nello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri, per l'esercizio 1992;

D E T E R M I N A

i seguenti interventi, approvati dalla Regione Toscana secondo l'ordine di priorità, sono ammessi al contributo previsto dall'art. 4 della legge 24 marzo 1989 n° 122, quale seconda annualità del programma urbano parcheggi 1989/1990, entro il limite di spesa massimo a fianco di ciascuno indicato.

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

N. d'ord.	COMUNE	DENOMINAZIONE	POSTI AUTO PUBBLICI	SPESA AMMESSA (ml.)
18	Viareggio	Peep Cavalcavia	400	5040
19	Grosseto	V. Porciatti	240	4800
20	Siena	V. Peruzzi	417	3850
21	Scandicci	P. Togliatti	224	4172
22	Montecatini	V. Marconi-Salute	400	1350
23	Montecatini	V. Foscolo	320	800
24	Sesto F.no	V. D'Azeglio	70	135
25	Sesto F.no	V. Gramsci	300	650
26	Sesto F.no	V. Biancalani	70	140
27	Sesto F.no	V. Castellina	60	140
28	Capannori	Carraia	42	68
29	Empoli	P.zza Stazione	136	300
30	Campi B.	P.zza Matteucci	70	1400
31	Piombino	Aree Portuali	220	655
32	Camaiore	5 - Lido	41	103
33	Camaiore	6 - Lido C-Monte	43	108
34	Camaiore	14 - Camaiore	115	288
35	Cascina	Cascina - P5	152	380
36	Cascina	Navacchio - P6	360	900
37	Cecina	V. 2 Giugno	41	103
38	Chianciano	V. Trasimeno 1°	158	395
39	Rosignano	Quercetano-Castiglioncello	372	3830
40	Pietrasanta	Terminal	113	350
41	Bagno A R	S. Martino	40	100
42	Bagno A R	P.zza Tegolaia	50	125
43	Bagno A R	V. Granacci	100	250
44	Bagno A R	V. Amendola	35	88
45	Bagno A R	P. A Niccheri	100	250
46	Poggibonsi	L.go Gramsci	60	132
47	Poggibonsi	V. Sardelli	211	815
48	Montevarchi	V. Sugherella-Sottopasso	102	260
49	Montevarchi	V. Sugherella-Passerella	220	180
50	Follonica	Stazione	250	625

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

51	Massarosa	Vallecava	77	193
52	S.Giov.Valdarno	P. Chiesa	350	1750
53	Colle V. E.	Baluardo	197	2750
54	Certaldo	Borgo Garibaldi	200	2510
55	Figline	P.Caduti di Pian d'Albero	250	625
56	Fiesole	V. Bastianini	70	175
57	Fiesole	V. Sambre-Asilo	50	125
58	Fiesole	Sambre-Fosso	12	30
59	S.Pietro AS	4110-Defghil/V. Prov.	199	186
60	Pontremoli	V.del Seminario	400	3200
61	Livorno	E7 ex-Pirelli	120	312
62	Livorno	S.4 Ardenza Terra	100	253
		TOTALE L.		44891

Roma,

IL MINISTRO DEI
LAVORI PUBBLICI

IL MINISTRO
AREE URBANE

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(in milioni di lire)

LEGGE 122/89 - AMMISSIBILITÀ AL CONTRIBUTO STATALE - P.U.P. DI CUI ART. 3

REGIONE...TOSCANA.....

I V. Comune	II Prov. N. Ord. Com.	III Prov. N. Ord. Com.	IV Denominazione intervento	V Giunta N. data	VI Delibera Comunale Giunta N. data	X Delibera Consiglio Regionale N. data	XI PRIORITA' D.M. 4.1/90	XII Posti auto Art. 1 Art. 3 N. data	XIII Posti auto Art. 1 Art. 3 (1)	XIV Posti auto Rot. Cicali N. data	XV Posti auto Priv. Rot. Cicali Bus	XVI Posti auto A rotazione Note Cicali Bus	XVII
18 VIAREGGIO		1	PEEP Cavalcavia	250/7 10.11.89			141 22.05.91 A			400	-	-	-
19 GROSSETO		1	V. Porciatti		440	9.11.89					240	60	-
20 SIENA		1	V. Pazzetti			54	5.02.91		C		447	470	-
21 SCANDICCI	FI	1	P.Togliatti		627	10.11.89		B		224	96	-	-
22 MONTECATINI	PT	1	V. Marconi/Salute		269	7.11.89		A		400	-	-	-
23 MONTECATINI	PT	2	V.Foscolo		269	7.11.89		A		320	-	-	-
24 SESTO F.NO	FI	1	V. D'Azeglio		623	8.11.89		A		70	-	-	-
25 SESTO F.NO	FI	2	V.Gramsci		623	8.11.89		A		300	-	-	-
26 SESTO F.NO	FI	6	V.Biancalani		623	8.11.89		B		70	-	-	-
27 SESTO F.NO	FI	7	V.Castellina		623	8.11.89		B		60	-	-	-
28 CAPANNORI	LU	15	Carrara					A		42	-	-	-
29 EMPOLI	FI	1	P.zza Stazione		338	10.11.89		A		136	-	-	-
30 CAMPI B.	FI	1	P.zza Matteucci	1243 13.12.89				C		70	-	-	-
31 PIOMBINO	LI	1	Aree Portuali			1001 10.11.89		A		220	-	-	14
32 CANAIRORE	LU	5	5 - Lido			86 6.11.89		B		41	-	-	-

1) A.intercambio B. sismocentrale C. fruizione aree pedonali

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Regione REGIONE TOSCANA

4. Tip. Com.	5. Reg. Giur. Real.	6. Costo Interv.	7. Ricevo Cessioni	8. Risorse Proprie	9. Indebitaz.	XXIII	XXIV	XXV	XXVI	XXVII	D.M. 41/90 Costo Standard	XXVIII Ammissibile	NOTE	
													Richiesta Contributo Casse DD.PP. Altri Istituti	
8 4	2	7.200	-	2.160	5.040	5.040					6.900		5.040	
9 3	3	6.900	1.500	600	4.800						4.800		4.800	
0 3	3	43.200	4.330	5.020	3.850						3.850		3.850	
1 3	2	6.850	2.688		4.172	4.172					4.480		4.172	
2 4	1	1.350	-	-	1.350	1.350					4.500		1.350	
3 1	1	1.000	-	-	1.000	1.000					800		800	
4 1	2	135	-	-	135	135					175		135	
5 1	2	650	-	-	650	650					750		650	
6 1	2	140	-	-	140	140					175		140	
7 1	2	140	-	-	140	140					150		140	
8 1	1	68	-	-	68	68					105		68	
9 1	1	350	-	50	300	300					345		300	
0 3	2	1.400	-	-	1.400	1.400					1.400		1.400	
1 1	2	1.441	-	576	865	865					655		655	
2 1	2	125	-	22,5	102,5	102,5					102,5		103	
Σ) 1. rassegna 2. elevarono 3. sottosuolo 4. misura													23.603	

1) diretto 2. appalto 3. concessione
 4) al netto dei servizi

LAW 122/89 - ADMISSIBILITY' AL CONTRIBUTO STATALE - P.U.P. DI CUI ART. 3

REGIONE TOSCANA

I V. Comune	II Prov. Ord. Con.	III N. Domasinazione intervento	IV N. Giunta	VI N. date	VII Delibera Consiglio	VIII Communale N. date	IX Delibera Consiglio	X Regional N. date	XI Posti auto Art. 1 Art. 3 (1)	XII Priorita' D.M. 41/90 N. date	XIII Posti auto Rot. Note cicli	XIV Posti auto Rot. Note cicli	XV Posti auto Rot. Note cicli	XVI Posti auto Rot. Note cicli	
33 CAMAIORE		6-Lido C./Monte		86	6.11.89	141	22.5.91	B	43	-	-	-	-	-	-
34 CAMAIORE		14-Camaiore		86	6.11.89			B	115	-	-	-	-	-	-
35 CASCINA	1	Cascina - P5						A	152	-	-	-	-	-	-
36 CASCINA	2	Navacchio - P6						A	360	-	-	-	-	-	-
37 CECINA	LI	V. Due Giugno	2074	3.11.89				A-B-C	41	-	-	-	-	-	-
38 CHIANCIANO T.	SI	1 V. Trasimeno I'			11	21.02.91		A	158	67	-	-	-	-	-
39 ROSIGNANO	LI	Quercetano Castiglioncello	2461	11.11.89				C	372	-	-	-	-	-	-
PIETRASANTA		1 Terminal			144	8.11.89		A	113	-	-	-	-	-	9
1 BAGNO A.R.	1	S.Martino			366	6.11.89		A	40	-	-	-	-	-	-
2 BAGNO A.R.	2	P.zza Tegolaia						B	50	-	-	-	-	-	-
3 BAGNO A.R.	3	V. Granacci						A	100	-	-	-	-	-	-
4 BAGNO A.R.	4	V.Amendola.						C	35	-	-	-	-	-	-
5 BAGNO A.R.	5	P. A.Niccheri						A	100	-	-	-	-	-	-
6 POGGIBONSI	1	L.go Gramsci	1177	9.11.89	413	14.12.89		A	60	-	-	-	-	-	-
7 POGGIBONSI	2	V.Sardelli						A	211	-	-	-	-	-	-

1) A.interscambio B.semicentrale C. fruizione ares pedonali

(in milioni di lire)

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(in milioni di lire)

LEGGE 122/89 - AMMISSIBILITÀ AL CONTRIBUTO STATALE - P.U.P. DI CUI ART. 3

REGIONE TOSCANA.....

I. N.	II. Comune	III. Prov.	IV. N. Ord. con.	V. Denominazione Intervento	VI. Delibera Giunta N. data	VII. Communale Consiglio N. data	X. Delibera Regionale N. data	XI. Priorità D.M. 41/90 Art. 1 Art. 3 (1)	XII. Posti auto N. data	XIII. Posti auto N. data	XIV. Posti auto Rotazione N. data	XV. Posti auto Rotazione N. data	XVI. Posti auto Rotazione N. data	
48	MONTEVARCHI	AR	1	V.Sugherella Sottopasso	1312	7.11.89		144	32.3.91 28.4.92	A	102	-	45	-
49	MONTEVARCHI	AR	2	V.Sugherella Passerella	1312	7.11.89			A/B		220	-	-	-
50	FOLLONICA	GR	4	Stazione		5	7.2.90		A		250	-	50	-
51	MASSAROSA	LU	2	Vallecava	1082	7.11.89			C		77	-	-	-
52	S.GIOVANNI VALDARNO	AR	1	P.Chiesa					A		350	150	30	-
53	COLLE V.E.	SI	1	Baluardo			9.11.89		A		197	-	20	-
54	CERTALDO	FI	3	Borgo Garibaldi	663	9.11.89			A		200	20	-	-
55	FIGLINE		1	P.Caduti di Piano d'Albero		222	15.3.90		A		250	-	-	-
56	FIESOLE	FI	1	V.Bastianiru			411	8.11.89		B	70	-	-	-
57	FIESOLE		2	V.Sambre-Asile						B	50	-	-	-
58	FIESOLE		3	Sambre-Fosso						B	12	-	-	-
59	S.PIERO A.S.			4110-Defghil V.PROV.		180	7.11.89			B	199	-	-	-
60	PONTREMOLI	MS	1	V.dei Seminario	585	7.11.89			A		400	-	30	-
61	LIVORNO		11	E.7 Ex Pielli		28	28.4.92		A		120	-	125	
62	LIVORNO		12	S.4 Aiolera Terra					A		100	-	30	

1) A.interscambio B.semicontriale C. fruizione aree pedonali

11 12

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

segue REGIONE . TOSCANA.....

V.	Tip. Cos.	XX (3)	Reg. Giur. Real. (2)	XXI (4)	Costo Interv. Sessioni	Ricavo Proprie tà	Risorse Indebitate.	XXIII Richiesta Contributo Cassa	XXIV DD.PP. Istituti	XXV Costo Standard	O.M. 41/90	XXX Ammissibile	NOTE
18	1	2	300	-	-	300	300	-	-	2.595	-	260	
19	1	2	180	-	-	180	180	-	-	550	-	180	
20	1	2	1.063	-	438	625	625	-	-	630	-	625	
21	1	2	232,5	-	40	192,5	192,5	-	-	192,5	-	193	
22	4	3	5.500	3.750	-	1.750	-	1.750	-	4.028	-	1.750	
23	4	2	4.000	-	1.250	2.750	2.750	-	-	3.010	-	2.750	
24	4	3	2.940	300	80	2.560	-	2.560	-	2.510	-	2.510	
25	1	1	625	-	-	625	625	-	-	625	-	625	
26	1	2	400	-	-	400	400	-	-	175	-	175	
27	1	2	250	-	-	250	250	-	-	125	-	125	
28	1	2	285	-	-	285	285	-	-	30	-	30	
29	1	2	186	-	-	186	186	-	-	497,5	-	186	
30	4	3	3.200	-	-	3.200	-	3.200	-	3.403	-	3.200	
31	1	1	312	-	-	312	312	-	-	312,5	-	312	
32	1	1	253	-	-	253	253	-	-	253	-	253	

2) 1.resso 2.elevazione 3.sotto suolo 4.misto
 3) 1.diritto 2.appalto 3.concessione
 4) al netto dei servizi



Presidente del Consiglio dei Ministri

Determinazione degli interventi della Regione Umbria da ammettere al contributo previsto dall'art. 4 della legge 24 marzo 1989, n° 122 - Seconda annualità - Anno 1990 -

IL MINISTRO PER I PROBLEMI DELLE AREE URBANE
di concerto con
IL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI

VISTA la legge 24 marzo 1989, n° 122, recante "Disposizioni in materia di parcheggi, programma triennale per le aree urbane maggiormente popolate, nonché modificazioni del T.U. sulla disciplina della circolazione stradale, approvato con D.P.R. 15 giugno 1959, n° 393",

VISTO, in particolare, il comma 6 dell'art. 3, della medesima legge, in base al quale il Presidente del Consiglio dei Ministri o, per sua delega, il Ministro per i problemi delle aree urbane, previo parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome, determina, con decreto emanato di concerto con il Ministro dei Lavori Pubblici, le opere e gli interventi da ammettere ai contributi, tenuto conto dei programmi comunali e delle conseguenti deliberazioni regionali;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 16 maggio 1989, registrato alla Corte dei Conti il 30 maggio 1989, con il quale il Ministro per i problemi delle aree urbane è stato delegato all'esercizio delle funzioni di cui alla legge 122/1989;

VISTI gli articoli 3 e 4 della legge sopracitata che prevedono la concessione, da parte dello Stato, di contributi a favore dei Comuni individuati dalle Regioni per la realizzazione di interventi prioritari inseriti nei Programmi Urbani dei Parcheggi;

VISTO il regolamento recante disposizioni in ordine ai criteri di priorità tra gli interventi proposti nella realizzazione dei parcheggi pubblici ai fini dell'ammissione ai contributi previsti dalla legge 24 marzo 1989, n.122 approvato con decreto del Ministro per i problemi delle aree urbane, di concerto con il Ministro del Tesoro, in data 14 febbraio 1990 n. 41 pubblicato sulla G. U. in data 2 marzo 1990 n. 51;

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

VISTI i propri decreti 6 aprile 1990 e 27 settembre 1991 con i quali, nell'ambito del volume massimo di mutui attivabili nel biennio 1989/1990, si è preordinata, a favore di ciascuna Regione, la quota di competenza;

VISTO il proprio precedente decreto del 13 marzo 1991, registrato alla Corte dei Conti il 31 maggio 1991 con cui si è provveduto ad ammettere a contributo gli interventi prioritari della Regione Umbria riferiti alla prima annualità;

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale della Regione Umbria n° 6430 del 30 agosto 1989 con la quale la Regione, ai sensi dell'art. 3, comma 1, della legge 122/1989 ha individuato i Comuni tenuti alla realizzazione dei P.U.P. di cui sopra;

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale della Regione Umbria n. 10541 del 19 novembre 1991 con la quale la stessa Regione Umbria nell'ambito dei Comuni tenuti alla realizzazione dei P.U.P., così come individuati con la menzionata delibera n° 6430/1989 ha approvato i programmi medesimi stabilendo le priorità degli interventi, secondo i criteri fissati dagli artt. 1, 2 e 3 del citato D.M. 41/1990;

CONSIDERATO che gli interventi da ammettere al contributo per la seconda annualità di cui all'art. 3, comma 5, della menzionata legge 122/1989 debbono seguire l'ordine delle priorità determinate dalla Regione con la citata delibera n° 10541 del 19 novembre 1991;

CONSIDERATO che in relazione alla priorità degli interventi, alla tipologia degli stessi, nonché ai parametri di valutazione applicabili a ciascuno di essi, la spesa ammissibile a contributo statale viene a determinarsi nell'importo segnato a margine di ciascun intervento, così come indicato nel quadro "A" che, allegato al presente decreto, ne forma parte integrante;

CONSIDERATO che i P.U.P. comunali, così come approvati dalla Regione Umbria soddisfano i disposti della legge 122/1989 in quanto evidenziano una completa funzionalità degli interventi a prevalente uso pubblico, ne consentono la concreta fattibilità nei tempi previsti, presentano congruità dei piani economico-finanziari ed inoltre paiono volti a favorire il decongestionamento dei Centri urbani e la fluidità del traffico veicolare sulla principale viabilità cittadina ;

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

VISTO che il totale degli interventi descritti sub quadro "A" trova capienza nell'ambito della quota di competenza della Regione Umbria, così come risulta a seguito della emanazione dei citati DD MM 6. 4. 1990 e 27. 9. 1991;

CONSIDERATO che la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome non ha espresso nel termine prescritto il parere di cui all'art. 3, comma 6, della legge 122/1989 e che, comunque, detto parere è stato reso favorevolmente dalla menzionata Conferenza Stato-Regioni nella seduta in data 30 luglio 1992, come da estratto del verbale in atti;

VISTO il proprio decreto del 13 dicembre 1990, con il quale si è provveduto all'impegno della somma di lire 250 mld., occorrenti per l'erogazione dei contributi di cui all'art. 4 della legge 122/89, a carico del capitolo 7651, iscritto nello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri, per l'esercizio 1992;

D E T E R M I N A

i seguenti interventi, approvati dalla Regione Umbria secondo l'ordine di priorità, sono ammessi al contributo previsto dall'art. 4 della legge 24 marzo 1989 n° 122, quale seconda annualità del programma urbano parcheggi 1989/1990, entro il limite di spesa massimo a fianco di ciascuno indicato.

N. d'ord.	COMUNE	DENOMINAZIONE	POSTI AUTO PUBBLICI	SPESA AMMESSA (ml.)
3	Assisi	Istituto Serafico	240	2500
4	Narni	Suffragio	300	6000
5	Città di Castello	Garibaldi-Sogema	400	5200
			TOTALE	<u>13.700</u>

Roma,

*Re*IL MINISTRO DEI
LAVORI PUBBLICI*M. M.*IL MINISTRO
AREE URBANE*U. S.*

XI LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(in milioni di lire)

225 222/100 AMMICK T. VIA; AL CONTRIBUTO STATELE - P.H. P. DI CUI ART. 3

REGIONE Umbria

I N.	II Comune	III Prov. Ord. Com.	IV N. intervento	V Denominazione intervento	VI VII Delibera Giunta	VIII Communale Consiglio	X Delibera Regionale	XI PRIORITA' D.M. 41/90	XII Posti auto Art 1 Art 3	XIII Posti auto Rot. Rot.	XIV Posti auto Art 1 Art 3	XV Posti auto Priv.	XVI A rotazio- nale Moto Cicli Bus
3	Assisi	PG	2	Istituto Serafico			306	27.11.89	10541	A		240	
							229	14.12.90					
4	Narni	TR	1	Suffragio	1528	29.11.89		"	"	A	300		8
5	Città di Castello	PG	1	Garibaldi- -Sogema	250	6.12.89		"	"	A	400		

(1) A.interscambio B.semacentrale C. fruizione aree pedonali

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

segue REGIONE ... Umbria.....

N. Cos.	Tip. Reg. Giur. Real.	XX Costo Interv. (2) (3)	XXI Ricavo Cessioni (4)	XXII Risorse Proprie	XXIII Indebita-	XXIV Richiesta Contributo	XXV Cassa DD.PP.	XXVI Altri Istituti	XXXVIII	XXXVII	O.M. 41/90	Ammissibile	N O T E
									XXX	XXXI	Costo Standard		
3	2	3	4.272	1772	2500	2500			3480	3480	2500		
4	3	3	6000		6000	6000			6480	6480	6000		
5	3	3	8000	2800	5200	5200			8000	8000	5200		

(2) 1.raso 2.elevazione 3.sottosuolo 4.misto

(3) 1.diritto 2.appalto 3.concessione

(4) al netto dei servizi

MODULARIO
P C M 198



Presidente del Consiglio dei Ministri

Determinazione degli interventi della Regione Veneto da ammettere al contributo previsto dall'art. 4 della legge 24 marzo 1989, n° 122 - Seconda annualità - Anno 1990 -

IL MINISTRO PER I PROBLEMI DELLE AREE URBANE
di concerto con
IL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI

VISTA la legge 24 marzo 1989, n° 122, recante "Disposizioni in materia di parcheggi, programma triennale per le aree urbane maggiormente popolate. nonché modificazioni del T.U. sulla disciplina della circolazione stradale, approvato con D.P.R. 15 giugno 1959, n° 393",

VISTO, in particolare, il comma 6 dell'art. 3, della medesima legge, in base al quale il Presidente del Consiglio dei Ministri o, per sua delega, il Ministro per i problemi delle aree urbane, previo parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome, determina, con decreto emanato di concerto con il Ministro dei Lavori Pubblici, le opere e gli interventi da ammettere ai contributi, tenuto conto dei programmi comunali e delle conseguenti deliberazioni regionali;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 16 maggio 1989, registrato alla Corte dei Conti il 30 maggio 1989, con il quale il Ministro per i problemi delle aree urbane è stato delegato all'esercizio delle funzioni di cui alla legge 122/1989;

VISTI gli articoli 3 e 4 della legge sopracitata che prevedono la concessione, da parte dello Stato, di contributi a favore dei Comuni individuati dalle Regioni per la realizzazione di interventi prioritari inseriti nei Programmi Urbani dei Parcheggi;

VISTO il regolamento recante disposizioni in ordine ai criteri di priorità tra gli interventi proposti nella realizzazione dei parcheggi pubblici ai fini dell'ammissione ai contributi previsti dalla legge 24 marzo 1989, n.122 approvato con decreto del Ministro per i problemi delle aree urbane, di concerto con il Ministro del Tesoro, in data 14 febbraio 1990 n. 41 pubblicato sulla G. U. in data 2 marzo 1990 n. 51;

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

VISTI i propri decreti 6 aprile 1990 e 27 settembre 1991 con i quali, nell'ambito del volume massimo di mutui attivabili nel biennio 1989/1990, si è preordinata, a favore di ciascuna Regione, la quota di competenza;

VISTO il proprio precedente decreto del 13 marzo 1991, registrato alla Corte dei Conti il 31 maggio 1991 con cui si è provveduto ad ammettere a contributo gli interventi prioritari della Regione Veneto riferiti alla prima annualità;

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale della Regione Veneto n° 4465 del 1 agosto 1989 con la quale la Regione, ai sensi dell'art. 3, comma 1, della legge 122/1989 ha individuato i Comuni tenuti alla realizzazione dei P.U.P. di cui sopra;

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale della Regione Veneto n. 6805 del 11 dicembre 1990 con la quale la stessa Regione Veneto nell'ambito dei Comuni tenuti alla realizzazione dei P.U.P., così come individuati con la menzionata delibera n° 4465/1989 ha approvato i programmi medesimi stabilendo le priorità degli interventi, secondo i criteri fissati dagli artt. 1, 2 e 3 del citato D.M. 41/1990;

CONSIDERATO che gli interventi da ammettere al contributo per la seconda annualità di cui all'art. 3, comma 5, della menzionata legge 122/1989 debbono seguire l'ordine delle priorità determinate dalla Regione con la citata delibera n° 6805 del 11 dicembre 1990;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale del Veneto n. 5247 del 13 settembre 1991 con la quale la Regione ha approvato l'integrazione del PUP di Asolo nell'ambito del quale l'intervento denominato "S. Caterina", già ammesso a contributo per un primo stralcio con il DM. 13 marzo 1991 citato, è stato potenziato attraverso il completamento funzionale degli interventi denominati "Ca Vescovo - "Forestuzzo" - "Scuole Elementari" e ne ha chiesto l'ammissione a contributo con la medesima priorità in quanto struttura di completamento e di integrazione funzionale dell'intervento stesso denominato "S. Caterina";

RITENUTO pertanto, di dover conseguentemente ammettere a contributo nella seconda annualità il secondo stralcio dell'intervento di S. Caterina nel Comune di Asolo, così come risulta dopo l'integrazione ed il completamento deliberati dalla Regione Veneto con la citata deliberazione 5247, del 13 settembre 1991;

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

VISTA la nota della Regione Veneto n. 10051/32400 del 19.12.1991 con la quale la stessa notifica la non realizzabilità dell'intervento n. 34 del Comune di Chioggia denominato "Isola dell'Unione" in quanto lo stesso è condizionato dal vincolo paesaggistico-ambientale di cui alla legge 431/85, giusta nota della Soprintendenza per i beni ambientali ed architettonici di Venezia n. 2442 del 6.6.1990;

CONSIDERATO che in relazione alla priorità degli interventi, alla tipologia degli stessi, nonché ai parametri di valutazione applicabili a ciascuno di essi, la spesa ammissibile a contributo statale viene a determinarsi nell'importo segnato a margine di ciascun intervento, così come indicato nel quadro "A" che, allegato al presente decreto, ne forma parte integrante;

CONSIDERATO che i P.U.P. comunali, così come approvati dalla Regione Veneto soddisfano i disposti della legge 122/1989 in quanto evidenziano una completa funzionalità degli interventi a prevalente uso pubblico, ne consentono la concreta fattibilità nei tempi previsti, presentano congruità dei piani economico-finanziari ed inoltre paiono volti a favorire il decongestionamento dei Centri urbani e la fluidità del traffico veicolare sulla principale viabilità cittadina ;

VISTO che il totale degli interventi descritti sub quadro "A" trova capienza nell'ambito della quota di competenza della Regione Veneto, così come risulta a seguito della emanazione dei citati DD MM 6. 4. 1990 e 27. 9. 1991;

VISTO il parere favorevole espresso dalla richiamata Conferenza permanente per i rapporti, tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome, nella seduta del 30 luglio 1992;

VISTO il proprio decreto del 13 dicembre 1990, con il quale si è provveduto all'impegno della somma di lire 250 mld., occorrenti per l'erogazione dei contributi di cui all'art. 4 della legge 122/89, a carico del capitolo 7651, iscritto nello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri, per l'esercizio 1992;

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

D E T E R M I N A

i seguenti interventi, approvati dalla Regione Veneto secondo l'ordine di priorità, sono ammessi al contributo previsto dall'art. 4 della legge 24 marzo 1989 n° 122, quale seconda annualità del programma urbano parcheggi 1989/1990, entro il limite di spesa massimo a fianco di ciascuno indicato.

N. d'ord.	COMUNE	DENOMINAZIONE	POSTI AUTO PUBBLICI	SPESA AMMESSA (ml.)
19	Asolo	S.Caterina (Ca' Vescovo Forestuzzo Scuole Elementari)	tot.812	4480
22	Bassano	Cimberle Ferrari	432	5600
23	Falcade	Centro Falcade	185	470
24	Battaglia T.	Municipio	50	125
25	Adria	V. Carducci	285	1708
26	Mogliano V.	Stazione F.S.	31	100
27	Eraclea	V. dei Pioppi	382	860
28	Brenzone	Assenza	41	103
29	Arzignano	V.Broli Retro Poste	150	2060
30	Alleghe	Centrale	208	4163
31	Cittadella	FF.SS.	420	1058
32	Rosolina	Rosolina A	250	700
33	Castelfranco	F.S. Sud	675	1698
35	Garda	V. Colombo	230	5534
36	Schio	F.S.	800	9015
37	Feltre	Altanon 2	300	3720
38	Albignasego	v.Petrarca e v. Roma	100	253
39	Vittorio Veneto	S. Giacomo	100	250

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

40	Mirano	Ballo FF.SS.	139	351
41	Lazise	Colà	144	360
42	Asiago	v. Verdi e v. Mosele	280	700
43	Auronzo	Ospedale	100	250
44	Este	Alessi	186	332
45	Conegliano	Occ. Cent. Storico	416	7358
46	Jesolo	P.zza Marina	289	650
47	Peschiera	Mandracchio	260	653
48	Valdagno	Stazione F.T.V.	380	4764
49	S.Stefano	V.Lungopioave	71	149
50	Montegrotto T.	Palazzo Turismo	140	350
51	S. Donà P.	Interscambio	1026	2250
52	Legnago	Stazione F. S.	350	875
53	Montecchio	Zona ferrotranvie	150	377
54	Cortina d'Amp.	Ponte Chiesa	120	615
55	Monselice	Cava Rocca	138	375
56	Montebelluna	Terminal interm.	500	7650

TOTALE L. 70.056

L'intervento n. 34 relativo al Comune di Chioggia e denominato "Isola dell'Unione" viene stralciato in quanto non realizzabile perchè condizionato dal vincolo paesaggistico-ambientale di cui alla Legge 431/85.

Roma,

*gl*IL MINISTRO DEI
LAVORI PUBBLICIIL MINISTRO
AREE URBANE*luny*

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(in milioni di lire)

LEGGE 122/89 - AMMISSIBILITA' AL CONTRIBUTO STATALE - P.U.P. DI CUI ART. 3

REGIONE . . VENETO.....

I. N.	II. Comune	III. Prov.	IV. N. Ord. Com.	V. Denominazione intervento	VI. Delibera Giunta N. data	VII. Comunale Consiglio N. data	X. Delibera Regionale N. data	XI. Priorita' D.M. 41/90	XII. Posti auto Art 1 Art 3 (1)	XV. Posti auto Rot. Priv.	XVI. Moto Cicli Bus
19	Asolo	TV	2	S.Caterina	564	25/10/89					
				(Ca. Vescovo)			43	29.7.91	3247	13.9.91	
				Forestuzzo							6
				Scuole Elem.)							-
22	Bassano	VI	1	Cimberle Ferrari	106	25.1.90	347	24.10.89	A/B	812	115
23	Falcade	BL	2	Centro Falcade	122	30.10.89	276	13.11.89	B	432	6
24	Battaglia T.	PD	5	Municipio	515	30.10.89	126	8.1.90	B	185	
25	Adria	RO	3	V. Carducci					A	50	
26	Mogliano V.	TV	2	Stazione F.S.	1298	30.10.89	344	30.11.89		285	85
27	Eraclea	VE	1	V. dei Pioppi	67	23.1.89	1	30.10.89	A	31	50+50
28	Brenzone	VR	7	Assenza	23	23.1.90	134	30.1.89	B	382	
29	Arzignano	VI	1	v. Broli RetroPositano	899	31.10.89			A	41	
30	Alleghe	BL	1	Centrale	20	26.1.90	162	27.10.89	C	150	
31	Cittadella	PD	4	FF.SS.			405	31.10.89	A	208	25
(1)	A.interaccia B.semicentrale			C. fruizione aree pedonali						420	50+50

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

REGIONE : VENETO
segue

segue REGIUNE	XXX	XX	XXI	Costo Reg. Giur. Cos. Real.	Costo Interv. Cessioni	Ricavo Cessioni	Risorse Proprie	Indebitam.	Richiesta Contributo	D.M. 41/90 Costo Standard	XXVII	XXVI	XXVIII	Ammissibile	NOTE	
												(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
19	4	1	12.825	2.530	3.255	7040					10.930			4480		
22	3	3	8020		2420	5600					5600			7.776		5600
23	1	1	470			470					470			500		470
24	1	1	125				125	125			125			125		
25	4	1	3000	1200		1800								1708		1708
26	1	1	100				100				100			100		
27	1	1	955		955	859,5	859,5				955			860		
28	1	1	156		53,5	102,5	102,5				102,5			103		
29	4	1	2060			2060	2060				2300			2060		
30	3	1	4326,4				4326,4							4162,5		4163
														1057,5		1058

31	1	1	1196	3.sotto uolo	4.misto
(2)	1.raso	2.elevazione			
(3)	1.diretto	2.appalto			
(4)	al netto dei servizi				

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

LEGGE 122/89 - AMMISSIBILITÀ AL CONTRIBUTO STATALE - P.U.P. DI CUI ART. 3

(in milioni di lire)

REGIONE VENETO.....

N.	Comune	Prov. Ord. Com.	Denominazione intervento	V GIUNTA N.	VI Delibera N.	VII Comunale Consiglio N. data	X Delibera Regionale N. data	XI Priorità D.M. 41/90 N. data	XII Posti auto Art. 1 (1)	XIV Posti auto Art. 3 (1)	XV Posti auto Rot. Priv.	XVI A rotazion Moto Cicli Bus
32	Rosolina	RO	1	Rosolina A	18	22.1.90	86	30.10.89	C	250	—	—
33	Castelfranco	TV	1	F.S. Sud	12	10.1.90	6	26.1.90	A	675	50+100	—
34	Chioggia	:	stralciato per vincolo ambientale	..431/85								
35	Garda	VR	1	V. Colombo		126	27.10.89	A/B	230	68	44	27
36	Schio	VI	1	F.S.		312	27.10.89	A	800	100+100		
37	Feltre	BL	5	Altation 2	90	31.1.90	280	8.11.89	A	300		
38	Albignasego	PD	2	v.Petrarca/v.Roma		69	30.11.89	C	100	25+15		
39	Vitt.Veneto	TV	1	S. Giacomo	101	30.10.90	11	25.1.91	B	100	10+10	
40	Mirano	VE	1	Ballò FF.SS.		100	30.10.89	A	139	20+20		
41	Lazise	VR	3	Colà	30	25.1.90	89	30.10.89	B	144		
42	Asiago	VI	1	v.Verdi/v.Mosele	426	30.10.89			A/B	280		
43	Auronzo	BL	2	Ospedale	45	27.1.90	110	28.10.89	C	100		
44	Este	PD	1	Alessi			159	30.10.89	B	186		
45	Conegliano	TV	1	Occident. A-B	3453	25.1.90	31710	30.10.89	B	416		
46	Jesolo	VE	1	P.zza Marina	1787	31.10.89			C	289	72	

(1) A.interscambio B.semicentrale C. fruizione aree pedonali

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

segue REGIONE .VENETO.....

N.	Tip. Cas.	XX Reg. Giur. Real.	XXI Costo Interv. (4)	XXII Ricavo Cessioni (2)	Risorse Proprie (3)	XXIII Indebitam.	XXIV Richieste Contributo Cassa DD.PP. Istituti (1)	XXV D.M. 41/90 Costo Standard	XXVI Ammissibile	XXX NOTE
32	1	1	700			700	700		700	
33	1	1	2425		727,5	1697,5	1697,5		1697,5	
34									700	
35	4	1	6894	1360	5534	5534		5534	5534	
36	4	3	13405		13405		13405	9015	9015	
37	4	3	3720		3720		3720	3725	3720	
38	1	1	309,5		309,5	309,5		253,2	253	
39	1	1	400		400	400		250	250	
40	1	1	363		363	363		350,5	351	
41	1	1	360		360	360		360	360	
42	1	1	700		700	700		700	700	
43	1	1	250		250	250		250	250	
44	1	1	332		332	332		465	332	
45	4	1	8000		8000	8000		7357,5	7358	
46	1	1	902,5	180	72,3	650,2	650,2	722,5	650	
	(2)	1.raso	2.elevazione	3.sottosuolo	4.misto					
	(3)	1.diretto	2.appalto	3.concessione						
	(4)	al netto	dei servizi							

~~XXVII~~

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

LUGLIO 1993 - AMMINISTRATIVI AL LAVORO DI STATALE - P.U.P. DI CUI ART. 3
 (in milioni di L...)

REGIONE VENETO.....

I N. Co mune	II I II III Prov. Ord. Com.	IV N. Denominazione intervento	V Delibera Giunta	VI Communale Consiglio	VII Delibera N. data	VIII Comunale N. data	IX Delibera N. data	X Delibera N. data	XI PRIORITA' Regionale	XII Posti auto D.M. 41/90	XIII Posti auto Art. 1 Art. 3	XIV A rotazion Moto Cicli	XV Priv.	XVI Bus
Peschiera	VR	1	Mandracchio 1		168	25.10.89			A		260		30	
47														
48	Valdagno	VI	1	Stazione F.T.V.	81	30.1.90	223	27.10.89	A		380			
49	S.Stefano	BL	3	v. Lungopiatave(3)	15	29.1.90	79	27.11.89	C		71			
50	Montegrotto T.P.D	2	Palazzo Turismo	106	20.12.89	72	27.10.89	C		140				
51	S.Donà P.	VE	1	Interscambio	178226.10.89	291	29.11.89	A/B		1026				
52	Legnano	VR	4	Stazione F.S.					A		350			
53	Montecchia VI	10	Zona Ferrotranv.	70	29.1.90	343	31.10.89	A		150		10+25		
54	Cort. D'Am. BL	3	Ponte Chiesa	686	30.10.89			B		120		50		
55	Monselice	PD	1	Cava Rocca	88	26.1.90	158	27.10.89	C		138			
56	Montebelluna TV	2	Terminal Intern.	139528.10.89	363	26.10.89	A			500				

(1) A.interscambio B.semicentrale C. fruizione aree pedonali

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

REGIONE DEL VENETO

N.	I.P. (2)	XX (3)	XXI Reg. Cos. Giur. Real.	XXII Costo Interv. (4)	XXIII Ricavo Cessioni	XXIV Risorse Proprie	Indebitam.	Richiesta Contributo	XXV		D.M. 41/90	Costo Standard	XXVII Ammissibile	NOTE	
									Cassa DD.PP.	Altri Istituti					
47	1	1	850		197		653				653		653		
48	4	1	4764			4764		4764			5010		4764		
49	1	1	149,1			149,1		149,1			177,5		149		
50	1	1	630				630				350		350		
51	1	1	2500		250		2250			2565		2250			
52	1	1	910				910			875		875			
53	1	1	377				377			377		377			
54	4	1	1865	1250			615			825		615			
55	1	1	700				700			375		375			
56	4	1	8500			850		7650			7827,5		7650		

(2) 1.raso 2.elevazione 3.sottosuolo 4.misto
 (3) 1.diretto 2.appalto 3.concessione
 (4) al netto dei servizi



Presidente del Consiglio dei Ministri

Determinazione degli interventi della Provincia Autonoma di Trento da ammettere al contributo previsto dall'art. 4 della legge 24 marzo 1989, n° 122 - Seconda annualità - Anno 1990 -

IL MINISTRO PER I PROBLEMI DELLE AREE URBANE
di concerto con
IL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI

VISTA la legge 24 marzo 1989, n° 122, recante "Disposizioni in materia di parcheggi, programma triennale per le aree urbane maggiormente popolate, nonché modificazioni del T.U. sulla disciplina della circolazione stradale, approvato con D.P.R. 15 giugno 1959, n° 393",

VISTO, in particolare, il comma 6 dell'art. 3, della medesima legge, in base al quale il Presidente del Consiglio dei Ministri o, per sua delega, il Ministro per i problemi delle aree urbane, previo parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome, determina, con decreto emanato di concerto con il Ministro dei Lavori Pubblici, le opere e gli interventi da ammettere ai contributi, tenuto conto dei programmi comunali e delle conseguenti deliberazioni regionali;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 16 maggio 1989, registrato alla Corte dei Conti il 30 maggio 1989, con il quale il Ministro per i problemi delle aree urbane è stato delegato all'esercizio delle funzioni di cui alla legge 122/1989;

VISTI gli articoli 3 e 4 della legge sopracitata che prevedono la concessione, da parte dello Stato, di contributi a favore dei Comuni individuati dalle Regioni per la realizzazione di interventi prioritari inseriti nei Programmi Urbani dei Parcheggi;

VISTO il regolamento recante disposizioni in ordine ai criteri di priorità tra gli interventi proposti nella realizzazione dei parcheggi pubblici ai fini dell'ammissione ai contributi previsti dalla legge 24

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

marzo 1989, n.122 approvato con decreto del Ministro per i problemi delle aree urbane, di concerto con il Ministro del Tesoro, in data 14 febbraio 1990 n. 41 pubblicato sulla G. U. in data 2 marzo 1990 n. 51;

VISTI i propri decreti 6 aprile 1990 e 27 settembre 1991 con i quali, nell'ambito del volume massimo di mutui attivabili nel biennio 1989/1990, si è preordinata, a favore di ciascuna Regione, la quota di competenza;

VISTO il proprio precedente decreto del 13 marzo 1991, registrato alla Corte dei Conti il 31 maggio 1991 con cui si è provveduto ad ammettere a contributo gli interventi prioritari della Provincia Autonoma di Trento riferiti alla prima annualità;

VISTA la deliberazione della Giunta Provinciale di Trento n° 10080 del 1 settembre 1989 con la quale la Provincia, ai sensi dell'art. 3, comma 1, della legge 122/1989 ha individuato i Comuni tenuti alla realizzazione dei P.U.P. di cui sopra;

VISTA la deliberazione della Giunta Provinciale di Trento n. 4382 del 24 aprile 1990 con la quale la stessa Provincia nell'ambito dei Comuni tenuti alla realizzazione dei P.U.P., così come individuati con la menzionata delibera n° 10080/1989 ha approvato i programmi medesimi stabilendo le priorità degli interventi, secondo i criteri fissati dagli artt. 1, 2 e 3 del citato D.M. 41/1990;

CONSIDERATO che gli interventi da ammettere al contributo per la seconda annualità di cui all'art. 3, comma 5, della menzionata legge 122/1989 debbono seguire l'ordine delle priorità determinate dalla Provincia con la citata delibera n° 4382 del 24 aprile 1990;

CONSIDERATO che in relazione alla priorità degli interventi, alla tipologia degli stessi, nonché ai parametri di valutazione applicabili a ciascuno di essi, la spesa ammissibile a contributo statale viene a determinarsi nell'importo segnato a margine di ciascun intervento, così come indicato nel quadro "A" che, allegato al presente decreto, ne forma parte integrante;

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

CONSIDERATO che i P.U.P. comunali, così come approvati dalla Regione soddisfano i disposti della legge 122/1989 in quanto evidenziano una completa funzionalità degli interventi a prevalente uso pubblico, ne consentono la concreta fattibilità nei tempi previsti, presentano congruità dei piani economico-finanziari ed inoltre paiono volti a favorire il decongestionamento dei Centri urbani e la fluidità del traffico veicolare sulla principale viabilità cittadina ;

VISTO che il totale degli interventi descritti sub quadro "A" trova capienza nell'ambito della quota di competenza della Provincia Autonoma di Trento , così come risulta a seguito della emanazione dei citati DD MM 6. 4. 1990 e 27.9.1991;

VISTO il parere favorevole espresso dalla richiamata Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome, nella seduta del 30 luglio 1992;

VISTO il proprio decreto del 13 dicembre 1990, con il quale si è provveduto all'impegno della somma di lire 250 mld., occorrenti per l'erogazione dei contributi di cui all'art. 4 della legge 122/89, a carico del capitolo 7651, iscritto nello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri, per l'esercizio 1992;

D E T E R M I N A

il seguente intervento, approvato dalla Provincia Autonoma di Trento secondo l'ordine di priorità, è ammesso al contributo previsto dall'art. 4 della legge 24 marzo 1989 n° 122, quale seconda annualità del programma urbano parcheggi 1989/1990, entro il limite di spesa massimo a fianco indicato.

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

N. d'ord.	COMUNE	DENOMINAZIONE	POSTI AUTO PUBBLICI	SPESA AMMESSA (ml.)
1	Arco	Foro Boario	300	5880
TOTALE				5880

Roma,

IL MINISTRO DEI
LAVORI PUBBLICI

IL MINISTRO
AREE URBANE

gl

luig

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

LEGGE 122/89 - AMMISSIBILITA' AL CONTRIBUTO STATALE - P.U.P. DI CUI ART. 3

(in milioni di lire)

REGIONE - Provincia Autonoma di Trento

I. N.	II. Comune	III. Prov.	IV. N.	V. Denominazione intervento	VI. Ord. Com.	VII. Delibera Giunta N. data	VIII. Communale Consiglio N. data	IX. Delibera Regionale N. data	X. Priorita' D.M. 41/90 (1)	XI. Posti auto	XII. Posti auto	XIII. Noto	XIV. Rotazion Cicli	XV. Noto	XVI. Rotazion Bus
1	Arco	TR	1	Foro Roario					191	20.12.89	4382	24.4.90	C	300	

(1) A.interscambio B.semicentrale C. fruizione aree pedonali

Ott. 1990

2

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

segue REGIONE • PROVINCIA • Autonomia di Trento

(2) 1.raso 2.elevazione 3.sottosuolo 4.misto

(3) 1. diretto 2. appalto
(4) al netto dei servizi

Agustín

**Determinazione degli interventi del Comune di Bologna
da ammettere al contributo previsto dagli articoli 6 e 7
della legge 24 marzo 1989, n. 122 – Anno 1990**

MODULARIO
C.M. 198

2 AGO. 1991

Rep. 107

4060



MOO 251

23 LUG. 1991

Prot. N°

1061

Presidente del Consiglio dei Ministri

Determinazione degli interventi del Comune di Bologna da ammettere al contributo previsto dall'art. 7 della legge 24 marzo 1989, n° 122 - Anno 1990 -

IL MINISTRO PER I PROBLEMI DELLE AREE URBANE

VISTA la legge 24 marzo 1989, n° 122, recante "Disposizioni in materia di parcheggi, programma triennale per le aree urbane maggiormente popolate, nonché modificazioni del T.U. sulla disciplina della circolazione stradale, approvato con D.P.R. 15 giugno 1959, n° 393";

VISTI gli articoli 6 e 7 della legge sopracitata recanti misure contributive in favore dei Comuni di Roma, Milano, Torino, Genova, Venezia, Trieste, Bologna, Firenze, Napoli, Bari, Reggio Calabria, Messina, Cagliari, Catania e Palermo per l'attuazione di programmi urbani di parcheggi;

VISTO, in particolare, il comma 1 dell'articolo 7 sopracitato in base al quale il Presidente del Consiglio dei Ministri o, per sua delega, il Ministro per i problemi delle aree urbane determina con proprio decreto - previo parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome, di cui all'art. 12 della legge 23 agosto 1988, n° 400, che ha sostituito la Commissione interregionale di cui all'art. 13 della legge 16 maggio 1970, n° 281 - le opere e gli interventi da ammettere ai contributi, tenuto conto dei programmi comunali e delle conseguenti deliberazioni regionali;

VISTO il regolamento recante disposizioni in ordine ai criteri di priorità tra gli interventi proposti nella realizzazione dei parcheggi pubblici ai fini dell'ammissione ai contributi previsti dalla legge 24 marzo 1989, n° 122, approvato con decreto del Ministro per i problemi delle aree urbane, di concerto con il Ministro del Tesoro, in data 14 febbraio 1990, n° 41, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale in data 2 marzo 1990, n° 51;



Presidente del Consiglio dei Ministri

IL MINISTRO PER I PROBLEMI DELLE AREE URBANE

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 16 maggio 1989, registrato alla Corte dei Conti il 30 maggio 1989, con il quale il Ministro per i problemi delle aree urbane è stato delegato all'esercizio delle funzioni di cui alla legge 122/1989;

VISTI i propri decreti del 6 aprile 1990 e dell'8 aprile 1991, con i quali, nell'ambito del volume massimo di mutui attivabili nel triennio 1989/1991, si è preordinata, a favore di ciascuno dei Comuni di cui all'art. 6, la quota di competenza;

VISTO il proprio precedente decreto del 30 novembre 1990, registrato alla Corte dei Conti il 28 marzo 1991, al Reg. n° 5, Fg n° 25, con il quale si è provveduto ad ammettere a contributo gli interventi prioritari riferiti alla prima annualità;

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale di Bologna n° 46 del 28 gennaio 1991, con la quale lo stesso ha approvato il programma urbano parcheggi relativo all'anno 1990, parzialmente modificando il P.U.P. assunto con precedente delibera di Consiglio Comunale n°642 del 11 dicembre 1989;

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale della Regione Emilia Romagna n° 883, del 9 aprile 1991, con la quale la Regione ha approvato la modifica al Programma urbano parcheggi del Comune di Bologna, adottato dal medesimo con delibera del Consiglio Comunale n° 46 del 28 gennaio 1991 indicandone le priorità relative all'anno 1990 secondo i criteri indicati con il D.M. 41/1990;

CONSIDERATO che gli interventi da ammettere al contributo di cui all'art. 7 della menzionata Legge 122/1989 debbono seguire l'ordine delle priorità determinate dalla Regione con la citata delibera n° 883 del 9 aprile 1991;



Presidenza del Consiglio dei Ministri

IL MINISTRO PER I PROBLEMI DELLE AREE URBANE

CONSIDERATO che in relazione alla priorità degli interventi, alla tipologia degli stessi, nonché ai parametri di valutazione applicabili a ciascuno di essi, la spesa ammissibile a contributo statale viene a determinarsi nell'importo segnato a margine di ciascun intervento, così come indicato nel quadro "A" che, allegato al presente decreto, ne forma parte integrante;

CONSIDERATO che il P.U.P. comunale, così come approvato dalla Regione Emilia Romagna, soddisfa il disposto della legge 122/1989 in quanto evidenzia una completa funzionalità degli interventi a prevalente uso pubblico, ne consente la concreta fattibilità nei tempi previsti, presenta congruità dei piani economico-finanziari ed inoltre pare volto a favorire il decongestionamento del Centro urbano e la fluidità del traffico veicolare sulla principale viabilità cittadina;

VISTO che il totale degli interventi descritti sub quadro "A" trova capienza nell'ambito della quota di competenza del menzionato Comune, così come risulta a seguito della emanazione dei citati DD.MM. 6.4.1990 e 8.4.1991;

VISTO il parere favorevole espresso dalla richiamata Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome, nella seduta del 11 luglio 1991;

VISTO il proprio decreto del 13 dicembre 1990, con il quale si è provveduto all'impegno della somma di lire 250 mld., occorrenti per l'erogazione dei contributi di cui all'art. 7 della legge 122/89, a carico del capitolo 7651, iscritto nello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri, per l'esercizio 1991;



Presidente del Consiglio dei Ministri

IL MINISTRO PER I PROBLEMI DELLE AREE URBANE

DETERMINA

i seguenti interventi del Comune di Bologna sono ammessi al contributo previsto dall'art. 7 della legge 24 marzo 1989 n° 122, quale seconda annualità del programma urbano parcheggi 1989/1991, entro il limite di spesa massimo a fianco dello stesso indicato.

N. d'ord.	DENOMINAZIONE	POSTI AUTO PUBBLICI	SPESA AMMESSA (ml.)
5	Prati di Caprara	900	13.060
6	P.zza VIII Agosto	420	8.405
7	Guinizzelli	210	4.203
TOTALE			L. 25.668

Roma, 16 LUG. 1991

IL MINISTRO

MINISTERO del TESORO - Banconota Centrale
PRESSO LA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto e registrato al n. 2178

Roma 31 LUG 91

VS IL DIRETTORE
IL DIRIGENTE GENERALE

REG. ALLA CORTE DEI CONTI

ADDI 11 SET. 1991

REG. N. 12 PRESIDENZA FOG. N. 80

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

1).raso 2.elevazione 3.sottosuolo 4.misto
1).diretto 2.appalto 3.concessione
al netto dei servizi

XI LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(in milioni di lire)

CONTRIBUTO SIAI/ALE - P.U.P. DI CUI ART. 6

(1) A.interscambio B.semicentrale C.sfruizione aree pedonali

MODULARIO
PCM 198

Rep. 108

* 2 AGO. 1991

4059



L. 3020	251
23 LUG. 1991	D.P.C.M.
Prot. N.	1062

Presidente del Consiglio dei Ministri

Determinazione degli interventi del Comune di Catania da ammettere al contributo previsto dall'art. 7 della legge 24 marzo 1989, n° 122 - Anno 1990 -

IL MINISTRO PER I PROBLEMI DELLE AREE URBANE

VISTA la legge 24 marzo 1989, n° 122, recante "Disposizioni in materia di parcheggi, programma triennale per le aree urbane maggiormente popolate, nonché modificazioni del T.U. sulla disciplina della circolazione stradale, approvato con D.P.R. 15 giugno 1959, n° 393";

VISTI gli articoli 6 e 7 della legge sopracitata recanti misure contributive in favore dei Comuni di Roma, Milano, Torino, Genova, Venezia, Trieste, Bologna, Firenze, Napoli, Bari, Reggio Calabria, Messina, Cagliari, Catania e Palermo per l'attuazione di programmi urbani di parcheggi;

VISTO, in particolare, il comma 1 dell'articolo 7 sopracitato in base al quale il Presidente del Consiglio dei Ministri o, per sua delega, il Ministro per i problemi delle aree urbane determina con proprio decreto - previo parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome, di cui all'art. 12 della legge 23 agosto 1988, n° 400, che ha sostituito la Commissione interregionale di cui all'art. 13 della legge 16 maggio 1970, n° 281 - le opere e gli interventi da ammettere ai contributi, tenuto conto dei programmi comunali e delle conseguenti deliberazioni regionali;

VISTO il regolamento recante disposizioni in ordine ai criteri di priorità tra gli interventi proposti nella realizzazione dei parcheggi pubblici ai fini dell'ammissione ai contributi previsti dalla legge 24 marzo 1989, n° 122, approvato con decreto del Ministro per i problemi delle aree urbane, di concerto con il Ministro del Tesoro, in data 14 febbraio 1990, n° 41, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale in data 2 marzo 1990, n° 51;



Presidente del Consiglio dei Ministri

IL MINISTRO PER I PROBLEMI DELLE AREE URBANE

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 16 maggio 1989, registrato alla Corte dei Conti il 30 maggio 1989, con il quale il Ministro per i problemi delle aree urbane è stato delegato all'esercizio delle funzioni di cui alla legge 122/1989;

VISTI i propri decreti del 6 aprile 1990 e dell'8 aprile 1991, con i quali, nell'ambito del volume massimo di mutui attivabili nel triennio 1989/1991, si è preordinata, a favore di ciascuno dei Comuni di cui all'art. 6, la quota di competenza;

VISTO il proprio precedente decreto del 30 novembre 1990, registrato alla Corte dei Conti il 28 marzo 1991, al Reg. n° 5, Fg. n° 22, con il quale si è provveduto ad ammettere a contributo gli interventi prioritari riferiti alla prima annualità;

VISTA la deliberazione della Giunta Municipale di Catania n° 2860 del 28 giugno 1989, con la quale la stessa ha adottato il programma urbano parcheggi per il triennio 1989/1991;

VISTO il decreto dell'Assessore al Turismo, Comunicazioni e Trasporti della Regione Sicilia n° 003/6TR, del 31 gennaio 1990, con il quale la Regione ha approvato il P.U.P. del Comune per il triennio 1989/1991;

CONSIDERATO che gli interventi da ammettere al contributo di cui all'art. 7 della menzionata Legge 122/1989 debbono seguire l'ordine delle priorità determinate dalla Regione con il citato decreto assessoriale n° 003/6TR del 31 gennaio 1990;



Presidente del Consiglio dei Ministri

IL MINISTRO PER I PROBLEMI DELLE AREE URBANE

CONSIDERATO che in relazione alla priorità degli interventi, alla tipologia degli stessi, nonché ai parametri di valutazione applicabili a ciascuno di essi, la spesa ammissibile a contributo statale viene a determinarsi nell'importo segnato a margine di ciascun intervento, così come indicato nel quadro "A" che, allegato al presente decreto, ne forma parte integrante;

CONSIDERATO che il P.U.P. comunale, così come approvato dalla Regione Sicilia, soddisfa il disposto della legge 122/1989 in quanto evidenzia una completa funzionalità degli interventi a prevalente uso pubblico, ne consente la concreta fattibilità nei tempi previsti, presenta congruità dei piani economico-finanziari ed inoltre pare volto a favorire il decongestionamento del Centro urbano e la fluidità del traffico veicolare sulla principale viabilità cittadina;

VISTO che il totale degli interventi descritti sub quadro "A" trova capienza nell'ambito della quota di competenza del menzionato Comune, così come risulta a seguito della emanazione dei citati DD.MM. 6.4.1990 e 8.4.1991;

VISTO il parere favorevole espresso dalla richiamata Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome, nella seduta del 11 luglio 1991;

VISTO il proprio decreto del 13 dicembre 1990, con il quale si è provveduto all'impegno della somma di lire 250 mld., occorrenti per l'erogazione dei contributi di cui all'art. 7 della legge 122/89, a carico del capitolo 7651, iscritto nello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri, per l'esercizio 1991;



Presidenza del Consiglio dei Ministri

IL MINISTRO PER I PROBLEMI DELLE AREE URBANE

DETERMINA

i seguenti interventi del Comune di Catania sono ammessi al contributo previsto dall'art. 7 della legge 24 marzo 1989 n° 122, quale seconda annualità del programma urbano parcheggi 1989/1991, entro il limite di spesa massimo a fianco dello stesso indicato.

N. d'ord.	DENOMINAZIONE	POSTI AUTO PUBBLICI	SPESA AMMESSA (ml.)
4	Mesima	1000	15.587

Roma, 13 LUG. 1991

IL MINISTRO

MINISTERO del TESORO - Ragioneria Centrale
PRESSO LA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto e registrato al n. 2479

Roma, 31 LUG. 91

IL DIRETTORE
IL DIRETTORE GENERALE

VS

REG. ALLA CORTE DEI CONTI

ADDI 11 SET. 1991

REG. N. 12 PRESIDENZA FOG. N. 79

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

**EGGE 122/89 - AMMISSIBILITÀ AL CONTRIBUTO STATALE - P.U.P. DI CUI ART. 6
(in milioni di lire)**

1) A.interscambio B.semicentrale C.sfruttamento aree pedonali

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

segue REGIONE

N. Cos. (2)	Tip. Giur. (3)	XX Costo Interv. (4)	XXI Ricavo Cessioni (4)	XXII Risorse Proprie	XXIII Indebitam.	XXIV Richiesta Contributo	XXV D.M. 41/90	XXVI Costo Standard	XXVII Ammissibile	XXX	NOTE
							Cassa DD.PP.	Altri Istituti			
1	2	16.030	=	=	16.030	16.030		15.587	15.587		

- 2) 1.raso 2.elevazione 3.sottosuolo 4.misto
 3) 1.diretto 2.appalto 3.concessione
 4) al netto dei servizi

XILARIO

Rep. 109

★ 2 AGO. 1991

4058



Sala Consiliare P.C.M.R. 25/1

25 LUG. 1991

Prot. N°

4063

Presidente del Consiglio dei Ministri

Determinazione degli interventi del Comune di Firenze da ammettere al contributo previsto dall'art. 7 della legge 24 marzo 1989, n° 122 - Anno 1990 -

IL MINISTRO PER I PROBLEMI DELLE AREE URBANE

VISTA la legge 24 marzo 1989, n° 122, recante "Disposizioni in materia di parcheggi, programma triennale per le aree urbane maggiormente popolate, nonché modificazioni del T.U. sulla disciplina della circolazione stradale, approvato con D.P.R. 15 giugno 1959, n° 393";

VISTI gli articoli 6 e 7 della legge sopracitata recanti misure contributive in favore dei Comuni di Roma, Milano, Torino, Genova, Venezia, Trieste, Bologna, Firenze, Napoli, Bari, Reggio Calabria, Messina, Cagliari, Catania e Palermo per l'attuazione di programmi urbani di parcheggi;

VISTO, in particolare, il comma 1 dell'articolo 7 sopracitato in base al quale il Presidente del Consiglio dei Ministri o, per sua delega, il Ministro per i problemi delle aree urbane determina con proprio decreto - previo parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome, di cui all'art. 12 della legge 23 agosto 1988, n° 400, che ha sostituito la Commissione interregionale di cui all'art. 13 della legge 16 maggio 1970, n° 281 - le opere e gli interventi da ammettere ai contributi, tenuto conto dei programmi comunali e delle conseguenti deliberazioni regionali;

VISTO il regolamento recante disposizioni in ordine ai criteri di priorità tra gli interventi proposti nella realizzazione dei parcheggi pubblici ai fini dell'ammissione ai contributi previsti dalla legge 24 marzo 1989, n° 122, approvato con decreto del Ministro per i problemi delle aree urbane, di concerto con il Ministro del Tesoro, in data 14 febbraio 1990, n° 41, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale in data 2 marzo 1990, n° 51;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 16 maggio 1989, registrato alla Corte dei Conti il 30 maggio 1989, con il quale il Ministro per i problemi delle aree urbane è stato delegato all'esercizio delle funzioni di cui alla legge 122/1989;



Presidente del Consiglio dei Ministri

IL MINISTRO PER I PROBLEMI DELLE AREE URBANE

VISTI i propri decreti del 6 aprile 1990 e dell'8 aprile 1991, con i quali, nell'ambito del volume massimo di mutui attivabili nel triennio 1989/1991, si è preordinata, a favore di ciascuno dei Comuni di cui all'art. 6, la quota di competenza;

VISTO il proprio precedente decreto del 30 novembre 1990, registrato alla Corte dei Conti il 28 marzo 1991, al Reg. n° 5, Fg. n° 21, con il quale si è provveduto ad ammettere a contributo gli interventi prioritari riferiti alla prima annualità;

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale di Firenze n° 735/37 del 28 gennaio 1991, con la quale lo stesso ha approvato il programma urbano parcheggi relativo all'anno 1990, parzialmente modificando il P.U.P. assunto con precedente delibera di Giunta Municipale n° 5693/3598 del 2 settembre 1989;

VISTA la deliberazione del Consiglio Regionale della Regione Toscana n° 91, del 9 aprile 1991, con la quale la Regione ha approvato la modifica al Programma urbano parcheggi del Comune di Firenze, adottato dal medesimo con delibera del Consiglio Comunale n° 735/37 del 28 gennaio 1991 indicandone le priorità relative all'anno 1990, secondo i criteri indicati con il D.M. 41/1990;

CONSIDERATO che gli interventi da ammettere al contributo di cui all'art. 7 della menzionata Legge 122/1989 debbono seguire l'ordine delle priorità determinate dalla Regione con la citata delibera n° 91 del 9 aprile 1991;



Presidente del Consiglio dei Ministri

IL MINISTRO PER I PROBLEMI DELLE AREE URBANE

CONSIDERATO che in relazione alla priorità degli interventi, alla tipologia degli stessi, nonché ai parametri di valutazione applicabili a ciascuno di essi, la spesa ammissibile a contributo statale viene a determinarsi nell'importo segnato a margine di ciascun intervento, così come indicato nel quadro "A" che, allegato al presente decreto, ne forma parte integrante;

CONSIDERATO che il P.U.P. comunale, così come approvato dalla Regione Toscana, soddisfa il disposto della legge 122/1989 in quanto evidenzia una completa funzionalità degli interventi a prevalente uso pubblico, ne consente la concreta fattibilità nei tempi previsti, presenta congruità dei piani economico-finanziari ed inoltre pare volto a favorire il decongestionamento del Centro urbano e la fluidità del traffico veicolare sulla principale viabilità cittadina;

VISTO che il totale degli interventi descritti sub quadro "A" trova capienza nell'ambito della quota di competenza del menzionato Comune, così come risulta a seguito della emanazione dei citati DD.MM. 6.4.1990 e 8.4.1991;

VISTO il parere favorevole espresso dalla richiamata Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome, nella seduta del 11 luglio 1991;

VISTO il proprio decreto del 13 dicembre 1990, con il quale si è provveduto all'impegno della somma di lire 250 mld., occorrenti per l'erogazione dei contributi di cui all'art. 7 della legge 122/89, a carico del capitolo 7651, iscritto nello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri, per l'esercizio 1991;

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI



Presidenza del Consiglio dei Ministri

IL MINISTRO PER I PROBLEMI DELLE AREE URBANE

DETERMINA

i seguenti interventi del Comune di Firenze sono ammessi al contributo previsto dall'art. 7 della legge 24 marzo 1989 n° 122, quale seconda annualità del programma urbano parcheggi 1989/1991, entro il limite di spesa massimo a fianco dello stesso indicato.

N. d'ord.	DENOMINAZIONE	POSTI AUTO PUBBLICI	SPESA AMMESSA (ml.)
18	Lotto "O" FI-PI-LI	1000	2.583
34	Svincolo Autostrale Firenze-Certosa	610	1.670
12	V.le Europa	210	567
14	Trespiano	210	525
15	V. Pisana	100	250
		TOTALE	L. 5.595

Roma, 10 LUG. 1991

REG. ALLA CORTE DEI CONTI

ADDI 11 SEI 1991

REG. N. 12 PRESIDENZA F.G. N. 78

MINISTERO DEL TESORO - Regione Centrale
presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri

Visto e registrato al n. 2480

Roma 31/11/91

VS

DIRETTORE
IL DIRETTORE GENERALE
Valente

IL MINISTRO

W.W.J.

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(in milioni di lire)

CONTRIBUZIONI STATALE = P.U.P: DI CUI ART. 6

I. N.	II Comune	III Prov.	IV Ord.	V Denominazione intervento	VI Delibera Giunta	VII Communale	VIII Consiglio	IX Regionale	X D.M. 41/90	XI Priorita'	XII Posti auto	XIII Posti auto	XIV Posti auto	XV Posti auto	XVI A rotazione	XVII Moto
																Cicli
FIRENZE				Lotto "OFFI-PI-II		735/ 37	28. 1.91	91.9.4.9	A		1000	=		80	20	
				Svinc. Aut. le Fi renze Certosa					A		610	=		=	20	
				V.le Europa					A		210	=		40	5	
				Trespiano					C		210	=		=	=	
				V. Pisana					C		100	-	-	-	-	

(1) A.interscambio B.semicentrale C. fruizione aree pedonali

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Regione						IXX	XX	XXI	XXII	XXIII	XXIV	XXV	XXVI	XXVII	XXVIII	IXX
	Tip.	Reg.	Costo	Ricavo	Risorse Proprie	Indebitam.	Richiesta Contributo	D.M. 41/90 Costo Standard	Ammissibile	NOTE						
	Cos.	Giur.	Interv.	Cessioni			Casse DD.PP.	Altri Istituti								
(2)	(3)	(4)			=	=	2.583	2.583	2.658	2.583						
8	1	2	2.583	=	=	=	1.670	1.670	1.675	1.670						
4	1	2	1.670	=	=	=										
2	1	2	600	=	33,5	566,5	566,5	566,5	566,5	567						
4	1	2	557	=	32	525	525	525	525	525						
5	1	3	289		39	250	250	250	250	250						

2) 1.raso 2.elevazione 3.sottosuolo 4.misto
3) 1.diretto 2.appalto 3.concessione
4) al netto dei servizi

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

MONTE CARLO
P. 12. 23

* 2 AGO. 1991

Rep. 110 - 4057



AVVOCATO DEL MINISTRO	
Ragioneria Centrale P.C.M.	
23 LUG. 1991	
Prot. N°	4064

Presidente del Consiglio dei Ministri

Determinazione degli interventi del Comune di Messina da ammettere al contributo previsto dall'art. 7 della legge 24 marzo 1989, n° 122 - Anno 1990 -

IL MINISTRO PER I PROBLEMI DELLE AREE URBANE

VISTA la legge 24 marzo 1989, n° 122; recante "Disposizioni in materia di parcheggi, programma triennale per le aree urbane maggiormente popolate, nonché modificazioni del T.U. sulla disciplina della circolazione stradale, approvato con D.P.R. 15 giugno 1959, n° 393";

VISTI gli articoli 6 e 7 della legge sopracitata recanti misure contributive in favore dei Comuni di Roma, Milano, Torino, Genova, Venezia, Trieste, Bologna, Firenze, Napoli, Bari, Reggio Calabria, Messina, Cagliari, Catania e Palermo per l'attuazione di programmi urbani di parcheggi;

VISTO, in particolare, il comma 1 dell'articolo 7 sopracitato in base al quale il Presidente del Consiglio dei Ministri o, per sua delega, il Ministro per i problemi delle aree urbane determina con proprio decreto - previo parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome, di cui all'art. 12 della legge 23 agosto 1988, n° 400, che ha sostituito la Commissione interregionale di cui all'art. 13 della legge 16 maggio 1970, n° 281 - le opere e gli interventi da ammettere ai contributi, tenuto conto dei programmi comunali e delle conseguenti deliberazioni regionali;

VISTO il regolamento recante disposizioni in ordine ai criteri di priorità tra gli interventi proposti nella realizzazione dei parcheggi pubblici ai fini dell'ammissione ai contributi previsti dalla legge 24 marzo 1989, n° 122, approvato con decreto del Ministro per i problemi delle aree urbane, di concerto con il Ministro del Tesoro, in data 14 febbraio 1990, n° 41, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale in data 2 marzo 1990, n° 51;

MODULARIO
P.C.M. 198



Presidente del Consiglio dei Ministri

IL MINISTRO PER I PROBLEMI DELLE AREE URBANE

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 16 maggio 1989, registrato alla Corte dei Conti il 30 maggio 1989, con il quale il Ministro per i problemi delle aree urbane è stato delegato all'esercizio delle funzioni di cui alla legge 122/1989;

VISTI i propri decreti del 6 aprile 1990 e dell'8 aprile 1991, con i quali, nell'ambito del volume massimo di mutui attivabili nel triennio 1989/1991, si è preordinata, a favore di ciascuno dei Comuni di cui all'art. 6, la quota di competenza;

VISTA la deliberazione della Giunta Municipale di Messina n° 1343 G2 del 7 dicembre 1990, con la quale la stessa ha adottato il programma urbano parcheggi per il triennio 1989/1991;

VISTO il decreto dell' Assessore per il Turismo, le Comunicazioni ed i Trasporti della Regione Sicilia n° 68/6TR, del 15 marzo 1991, con il quale la Regione ha approvato il P.U.P. del Comune per il triennio 1989/1991, indicando le priorità 1990 secondo i criteri indicati con il D.M. 41/1990;

CONSIDERATO che gli interventi da ammettere al contributo di cui all'art. 7 della menzionata Legge 122/1989 debbono seguire l'ordine delle priorità determinate dalla Regione con il citato decreto assessoriale n° 68/6TR del 15 marzo 1991;

CONSIDERATO che in relazione alla priorità degli interventi, alla tipologia degli stessi, nonché ai parametri di valutazione applicabili

MODULARIO
P.C.L. 198



Presidente del Consiglio dei Ministri

IL MINISTRO PER I PROBLEMI DELLE AREE URBANE

a ciascuno di essi, la spesa ammissibile a contributo statale viene a determinarsi nell'importo segnato a margine di ciascun intervento, così come indicato nel quadro "A" che, allegato al presente decreto, ne forma parte integrante;

CONSIDERATO che il P.U.P. comunale, così come approvato dalla Regione Sicilia, soddisfa il disposto della legge 122/1989 in quanto evidenzia una completa funzionalità degli interventi a prevalente uso pubblico, ne consente la concreta fattibilità nei tempi previsti, presenta congruità dei piani economico-finanziari ed inoltre pare volto a favorire il decongestionamento del Centro urbano e la fluidità del traffico veicolare sulla principale viabilità cittadina;

VISTO che il totale degli interventi descritti sub quadro "A" trova capienza nell'ambito della quota di competenza del menzionato Comune, così come risulta a seguito della emanazione dei citati DD.MM. 6.4.1990 e 8.4.1991;

VISTO il parere favorevole espresso dalla richiamata Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome, nella seduta del 11 luglio 1991;

VISTO il proprio decreto del 13 dicembre 1990, con il quale si è provveduto all'impegno della somma di lire 250 mld., occorrenti per l'erogazione dei contributi di cui all'art. 7 della legge 122/89, a carico del capitolo 7651, iscritto nello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri, per l'esercizio 1991;



Presidenza del Consiglio dei Ministri

IL MINISTRO PER I PROBLEMI DELLE AREE URBANE

D E T E R M I N A

i seguenti interventi del Comune di Messina sono ammessi al contributo previsto dall'art. 7 della legge 24 marzo 1989 n° 122 per l'anno 1990, in relazione al programma urbano parcheggi 1989/1991, entro il limite di spesa massimo a fianco dello stesso indicato.

N. d'ord.	DENOMINAZIONE	POSTI AUTO PUBBLICI	SPESA AMMESSA (ml.)
1	Staz. Ferroviaria-Cavalcavia	1200	17.410
2	V.le della Libertà	675	1.693
3	Contesse	190	480
4	Giostra	1200	17.400
5	Annunziata (svinc. autostr.)	568	9.518
TOTALE			L. 46.501

Roma, 16 LUG. 1991

MINISTERO del TESORO-Ragioneria Centrale
PRESSO LA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto e registrato al n. 2181

Roma, 31 LUG. 91

VS

IL DIRETTORE
IL DIRETTORE GENERALE

Valente

REG. ALLA CORTE DEI CONTI

ADDI 11 SET. 1991

REG. N. 12 PRESIDENZA FOG. N. 77

IL MINISTRO

Wdy

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

AMMISSIBILITÀ AI CONTRIBUENDI STATALI - P.U.P. DI CUI ART. 6 (in milioni di lire)

(1) A.interscambio B.semicentrale C.sfruttazione aree pedonali

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

2) 1.reso 2.elevazione 3.sottosuolo 4.misto
 3) 1.diretto 2.appalto 3.concessione
 4) al netto dei servizi

+ 2 AGO 1991
Rep III - 4056



Reg. n. 23138/1991	23 AGO 1991
Prot. n. 4065	

Presidente del Consiglio dei Ministri

Determinazione degli interventi del Comune di Milano da ammettere al contributo previsto dall'art. 7 della legge 24 marzo 1989, n° 122 - Anno 1990 -

IL MINISTRO PER I PROBLEMI DELLE AREE URBANE

VISTA la legge 24 marzo 1989, n° 122, recante "Disposizioni in materia di parcheggi, programma triennale per le aree urbane maggiormente popolate, nonché modificazioni del T.U. sulla disciplina della circolazione stradale, approvato con D.P.R. 15 giugno 1959, n° 393";

VISTI gli articoli 6 e 7 della legge sopracitata recanti misure contributive in favore dei Comuni di Roma, Milano, Torino, Genova, Venezia, Trieste, Bologna, Firenze, Napoli, Bari, Reggio Calabria, Messina, Cagliari, Catania e Palermo per l'attuazione di programmi urbani di parcheggi;

VISTO, in particolare, il comma 1 dell'articolo 7 sopracitato in base al quale il Presidente del Consiglio dei Ministri o, per sua delega, il Ministro per i problemi delle aree urbane determina con proprio decreto - previo parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome, di cui all'art. 12 della legge 23 agosto 1988, n° 400, che ha sostituito la Commissione interregionale di cui all'art. 13 della legge 16 maggio 1970, n° 281 - le opere e gli interventi da ammettere ai contributi, tenuto conto dei programmi comunali e delle conseguenti deliberazioni regionali;

VISTO il regolamento recante disposizioni in ordine ai criteri di priorità tra gli interventi proposti nella realizzazione dei parcheggi pubblici ai fini dell'ammissione ai contributi previsti dalla legge 24 marzo 1989, n° 122, approvato con decreto del Ministro per i problemi delle aree urbane, di concerto con il Ministro del Tesoro, in data 14 febbraio 1990, n° 41, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale in data 2 marzo 1990, n° 51;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 16 maggio 1989, registrato alla Corte dei Conti il 30 maggio 1989, con il quale il Ministro per i problemi delle aree urbane è stato delegato all'esercizio delle funzioni di cui alla legge 122/1989;



Presidente del Consiglio dei Ministri

IL MINISTRO PER I PROBLEMI DELLE AREE URBANE

VISTI i propri decreti del 6 aprile 1990 e dell'8 aprile 1991, con i quali, nell'ambito del volume massimo di mutui attivabili nel triennio 1989/1991, si è preordinata, a favore di ciascuno dei Comuni di cui all'art. 6, la quota di competenza;

VISTO il proprio precedente decreto del 30 novembre 1990, registrato alla Corte dei Conti il 28 marzo 1991, al Reg. n° 5, Fg. n° 19, con il quale si è provveduto ad ammettere a contributo gli interventi prioritari riferiti alla prima annualità;

VISTA la deliberazione della Giunta Municipale di Milano n° 721 del 30 gennaio 1990, con la quale la stessa ha approvato il programma urbano parcheggi relativo all'anno 1990, parzialmente modificando il P.U.P. assunto con precedente delibera di Giunta Municipale n° 5727/89 del 29 agosto 1989;

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale della Regione Lombardia n° 56691, del 3 agosto 1990, con la quale la Regione ha approvato la modifica al Programma urbano parcheggi del Comune di Milano, adottato dal medesimo con delibera della Giunta Municipale n° 721 del 30 gennaio 1990 indicandone le priorità relative all'anno 1990 secondo i criteri indicati con il D.M. 41/1990;

CONSIDERATO che gli interventi da ammettere al contributo di cui all'art. 7 della menzionata Legge 122/1989 debbono seguire l'ordine delle priorità determinate dalla Regione con la citata delibera n° 56691 del 3 agosto 1990;



Presidente del Consiglio dei Ministri

IL MINISTRO PER I PROBLEMI DELLE AREE URBANE

CONSIDERATO che in relazione alla priorità degli interventi, alla tipologia degli stessi, nonché ai parametri di valutazione applicabili a ciascuno di essi, la spesa ammissibile a contributo statale viene a determinarsi nell'importo segnato a margine di ciascun intervento, così come indicato nel quadro "A" che, allegato al presente decreto, ne forma parte integrante;

CONSIDERATO che il P.U.P. comunale, così come approvato dalla Regione Lombardia, soddisfa il disposto della legge 122/1989 in quanto evidenzia una completa funzionalità degli interventi a prevalente uso pubblico, ne consente la concreta fattibilità nei tempi previsti, presenta congruità dei piani economico-finanziari ed inoltre pare volto a favorire il decongestionamento del Centro urbano e la fluidità del traffico veicolare sulla principale viabilità cittadina;

VISTO che il totale degli interventi descritti sub quadro "A" trova capienza nell'ambito della quota di competenza del menzionato Comune, così come risulta a seguito della emanazione dei citati DD.MM. 6.4.1990 e 8.4.1991;

VISTO il parere favorevole espresso dalla richiamata Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome, nella seduta del 11 luglio 1991;

VISTO il proprio decreto del 13 dicembre 1990, con il quale si è provveduto all'impegno della somma di lire 250 mld., occorrenti per l'erogazione dei contributi di cui all'art. 7 della legge 122/89, a carico del capitolo 7651, iscritto nello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri, per l'esercizio 1991;



Presidente del Consiglio dei Ministri

IL MINISTRO PER I PROBLEMI DELLE AREE URBANE

DETERMINA

i seguenti interventi del Comune di Milano sono ammessi al contributo previsto dall'art. 7 della legge 24 marzo 1989 n° 122, quale seconda annualità del programma urbano parcheggi 1989/1991, entro il limite di spesa massimo a fianco dello stesso indicato.

N. d'ord.	DENOMINAZIONE	POSTI AUTO PUBBLICI	SPESA AMMESSA (ml.)
2	Primo Maggio (Sesto S. Giovanni)	784	15.685
4	Bovisa	460	9.200
5	Quarto Oggiaro	680	1.700
2	Lorenteggio	490	1.225
3	Rosario	320	800
1	P.le Dateo	500	9.000
6	Osp. Niguarda I fase	705	14.100
8	Ortomercato	1270	18.415
7	Pio X	320	6.400
TOTALE			L. 76.525

Roma,

MINISTERO DEL TESORO - Ragioneria Centrale
RECEZIONE E CONTROLLO DEL CONTRIBUTO DEI MINISTRI

Visto e registrato al n. 24.82

Roma 31 luglio 1991

ALLA CORTE DEI CONTI

ODI 14 OTT 1991

N. 13 PRESIDENZA FOGLIO N. 353 v/s

IL MINISTRO

moj

IL DIRETTORE
IL DIRETTORE GENERALE

Valente

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(in milioni di lire)

I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.	XIII.	XIV.	XV.	XVI.	
N.	Comune	Prov.	N.	Denominazione	Delibera	Giunta	Comunale	Delibera	Consiglio	Regionale	PRIORITA'	Posti auto	Posti auto	Moto	Cicli	A rotazior
	MILANO	Ord.	intervento	Com.	N.	data	N.	data	N.	data	D.M. 41/90	Art1	Art3	Rot.	Priv.	Bus
SESTO S'GIOVANNI		2	Primo Maggio		161	30.1.90			56691	3.8.90	A			784		50
MILANO		4	Bovisa		721	30.1.90					A			460		180
"		5	Quarto Oggiaro								A			680		
"		2	Lorenteggio								A			490		
"		3	Roserio								A			320		
"		1	P.le Dateo								A/B			500		148
"		6	Ops.Niguarda 1^ fase								C			705		
"		8	Ortomercato								B/C			1.270		
"		7	Pio X								B/C			320		80

(1) A.interscambio B.semicentrale C. fruizione aree pedonali

XI LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

REGIONS

- 1.rasso 2.elevazione 3.sottosuolo 4.misto
- 1.diretto 2.appalto 3.concessione
- al netto dei servizi

MODULARIO
P.C.M. 198

Rep. 112

★ 2 AGO. 1991

: 4055



MINISTERO DEL TESORO
Registrazione Centrale P.C.M.
23 LUG. 1991
Prot. N° 7066

Presidenza del Consiglio dei Ministri

Determinazione degli interventi del Comune di Palermo da ammettere al contributo previsto dall'art. 7 della legge 24 marzo 1989, n° 122- Anno 1990 -

IL MINISTRO PER I PROBLEMI DELLE AREE URBANE

VISTA la legge 24 marzo 1989, n° 122, recante "Disposizioni in materia di parcheggi, programma triennale per le aree urbane maggiormente popolate, nonché modificazioni del T.U. sulla disciplina della circolazione stradale, approvato con D.P.R. 15 giugno 1959, n° 393";

VISTI gli articoli 6 e 7 della legge sopracitata recanti misure contributive in favore dei Comuni di Roma, Milano, Torino, Genova, Venezia, Trieste, Bologna, Firenze, Napoli, Bari, Reggio Calabria, Messina, Cagliari, Catania e Palermo per l'attuazione di programmi urbani di parcheggi;

VISTO, in particolare, il comma 1 dell'articolo 7 sopracitato in base al quale il Presidente del Consiglio dei Ministri o, per sua delega, il Ministro per i problemi delle aree urbane determina con proprio decreto - previo parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome, di cui all'art. 12 della legge 23 agosto 1988, n° 400, che ha sostituito la Commissione interregionale di cui all'art. 13 della legge 16 maggio 1970, n° 281 - le opere e gli interventi da ammettere ai contributi, tenuto conto dei programmi comunali e delle conseguenti deliberazioni regionali;

VISTO il regolamento recante disposizioni in ordine ai criteri di priorità tra gli interventi proposti nella realizzazione dei parcheggi pubblici ai fini dell'ammissione ai contributi previsti dalla legge 24 marzo 1989, n° 122, approvato con decreto del Ministro per i problemi delle aree urbane, di concerto con il Ministro del Tesoro, in data 14 febbraio 1990, n° 41, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale in data 2 marzo 1990, n° 51;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 16 maggio 1989, registrato alla Corte dei Conti il 30 maggio 1989, con il quale il Ministro per i problemi delle aree urbane è stato delegato all'esercizio delle funzioni di cui alla legge 122/1989;

MODULARIO
P G M 198



Presidenza del Consiglio dei Ministri

IL MINISTRO PER I PROBLEMI DELLE AREE URBANE

VISTI i propri decreti del 6 aprile 1990 e dell'8 aprile 1991, con i quali, nell'ambito del volume massimo di mutui attivabili nel triennio 1989/1991, si è preordinata, a favore di ciascuno dei Comuni di cui all'art. 6, la quota di competenza;

VISTO il proprio precedente decreto del 30 novembre 1990, registrato alla Corte dei Conti il 28 marzo 1991, al Reg. n° 5, Fg. n° 17, con il quale si è provveduto ad ammettere a contributo gli interventi prioritari riferiti alla prima annualità;

VISTA la deliberazione della Giunta Municipale di Palermo n° 28 del 19 gennaio 1990, con la quale la stessa ha adottato il programma urbano parcheggi per il triennio 1989/1991;

VISTO il decreto dell'Assessore al Turismo, Comunicazioni e Trasporti della Regione Sicilia n° 003/6TR, del 31 gennaio 1990, con il quale la Regione ha approvato il P.U.P. del Comune per il triennio 1989/1991, indicando le priorità 1990 secondo i criteri indicati con il D.M. 41/1990;

CONSIDERATO che gli interventi da ammettere al contributo di cui all'art. 7 della menzionata Legge 122/1989 debbono seguire l'ordine delle priorità determinate dalla Regione con il citato decreto n° 003/6TR del 31 gennaio 1990;

CONSIDERATO che in relazione alla priorità degli interventi, alla tipologia degli stessi, nonché ai parametri di valutazione applicabili

MODULARIO
P.C.M. 108

Presidente del Consiglio dei Ministri

IL MINISTRO PER I PROBLEMI DELLE AREE URBANE

a ciascuno di essi, la spesa ammissibile a contributo statale viene a determinarsi nell'importo segnato a margine di ciascun intervento, così come indicato nel quadro "A" che, allegato al presente decreto, ne forma parte integrante;

CONSIDERATO che il P.U.P. comunale, così come approvato dalla Regione Sicilia, soddisfa il disposto della legge 122/1989 in quanto evidenzia una completa funzionalità degli interventi a prevalente uso pubblico, ne consente la concreta fattibilità nei tempi previsti, presenta congruità dei piani economico-finanziari ed inoltre pare volto a favorire il decongestionamento del Centro urbano e la fluidità del traffico veicolare sulla principale viabilità cittadina;

VISTO che il totale degli interventi descritti sub quadro "A" trova capienza nell'ambito della quota di competenza del menzionato Comune, così come risulta a seguito della emanazione dei citati DD.MM. 6.4.1990 e 8.4.1991;

VISTO il parere favorevole espresso dalla richiamata Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome, nella seduta del 11 luglio 1991;

VISTO il proprio decreto del 13 dicembre 1990, con il quale si è provveduto all'impegno della somma di lire 250 mld., occorrenti per l'erogazione dei contributi di cui all'art. 7 della legge 122/89, a carico del capitolo 7651, iscritto nello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri, per l'esercizio 1991;



Presidenza del Consiglio dei Ministri

IL MINISTRO PER I PROBLEMI DELLE AREE URBANE

DETERMINA

i seguenti interventi del Comune di Palermo sono ammessi al contributo previsto dall'art. 7 della legge 24 marzo 1989 n° 122, quale seconda annualità del programma urbano parcheggi 1989/1991, entro il limite di spesa massimo a fianco dello stesso indicato.

N. d'ord.	DENOMINAZIONE	POSTI AUTO PUBBLICI	SPESA AMMESSA (ml.)
9	Autostazione Sud	575	6.460
10	V.le Strasburgo	270	675
11	Oreto	520	7.540
12	V. Terrasanta	298	5.141
13	V. Sciuti	230	4.600
14	V.le Campania	200	4.000
15	CORSO DEI MILLE	348	5.960
16	V. Campolo	250	5.000
17	V. Rutelli-De Amicis	130	2.600
TOTALE		L. 41.976	

REG. ALLA CORTE DEI CONTI

ADDI 11 SET. 1991

RF. N. 12 PRESERVAZ. FOG. N. 76

Roma, 16 LUG. 1991

MINISTERO del TESORO - Ragioneria Centrale
PRESSO LA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEL MINISTRI

Visto e registrato al n. 9183

Roma 31 LUG 91

VS

IL DIRETTORE
IL DIRIGENTE GENERALE

Valente

IL MINISTRO

U.M.

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(in milioni di lire)

(1) A.interscambio B.semicentrale C. fruizione aree pedonali

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

seque REGIONE

(2) 1.raso 2.elevazione 3.sottosuolo 4.mista
 (3) 1.diretto 2.appalto 3.concessione
 (4) al netto dei servizi

MODULARIO
P.C.M. 198Rep. 113.2 AGO 1991
4054

MINISTERO DEL LAVORO	
Ragioneria Centrale P.C.M.	
23 LUG. 1991	
Prot. N°	7067

Presidente del Consiglio dei Ministri

Determinazione degli interventi del Comune di Roma da ammettere al contributo previsto dall'art. 7 della legge 24 marzo 1989, n° 122 - Anno 1990 -

IL MINISTRO PER I PROBLEMI DELLE AREE URBANE

VISTA la legge 24 marzo 1989, n° 122, recante "Disposizioni in materia di parcheggi, programma triennale per le aree urbane maggiormente popolate, nonché modificazioni del T.U. sulla disciplina della circolazione stradale, approvato con D.P.R. 15 giugno 1959, n° 393";

VISTI gli articoli 6 e 7 della legge sopracitata recanti misure contributive in favore dei Comuni di Roma, Milano, Torino, Genova, Venezia, Trieste, Bologna, Firenze, Napoli, Bari, Reggio Calabria, Messina, Cagliari, Catania e Palermo per l'attuazione di programmi urbani di parcheggi;

VISTO, in particolare, il comma 1 dell'articolo 7 sopracitato in base al quale il Presidente del Consiglio dei Ministri o, per sua delega, il Ministro per i problemi delle aree urbane determina con proprio decreto - previo parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome, di cui all'art. 12 della legge 23 agosto 1988, n° 400, che ha sostituito la Commissione interregionale di cui all'art. 13 della legge 16 maggio 1970, n° 281 - le opere e gli interventi da ammettere ai contributi, tenuto conto dei programmi comunali e delle conseguenti deliberazioni regionali;

VISTO il regolamento recante disposizioni in ordine ai criteri di priorità tra gli interventi proposti nella realizzazione dei parcheggi pubblici ai fini dell'ammissione ai contributi previsti dalla legge 24 marzo 1989, n° 122, approvato con decreto del Ministro per i problemi delle aree urbane, di concerto con il Ministro del Tesoro, in data 14 febbraio 1990, n° 41, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale in data 2 marzo 1990, n° 51;

MODULARIO
PCM 198



Presidente del Consiglio dei Ministri

IL MINISTRO PER I PROBLEMI DELLE AREE URBANE

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 16 maggio 1989, registrato alla Corte dei Conti il 30 maggio 1989, con il quale il Ministro per i problemi delle aree urbane è stato delegato all'esercizio delle funzioni di cui alla legge 122/1989;

VISTI i propri decreti del 6 aprile 1990 e dell'8 aprile 1991, con i quali, nell'ambito del volume massimo di mutui attivabili nel triennio 1989/1991, si è preordinata, a favore di ciascuno dei Comuni di cui all'art. 6, la quota di competenza;

VISTO il proprio precedente decreto del 30 novembre 1990, registrato alla Corte dei Conti il 28 marzo 1991, al Reg. n° 5 Fg. n° 16, con il quale si è provveduto ad ammettere a contributo gli interventi prioritari riferiti alla prima annualità;

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale di Roma n° 904 del 13 dicembre 1990, con la quale lo stesso ha approvato il programma urbano parcheggi relativo all'anno 1990, parzialmente modificando il P.U.P. assunto con precedente delibera del Commissario Straordinario del Comune di Roma, assunta con i poteri del Consiglio Comunale n° 2671 del 3 novembre 1989;

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale della Regione Lazio n° 2917, del 16 aprile 1991, con la quale la Regione ha approvato la modifica al Programma urbano parcheggi del Comune di Roma, adottato dal medesimo con delibera del Consiglio Comunale n° 904 del 13 dicembre 1990 indicandone le priorità relative all'anno 1990 secondo i criteri indicati con il D.M. 41/1990;

MODULARIO
PCM 198



Presidente del Consiglio dei Ministri

IL MINISTRO PER I PROBLEMI DELLE AREE URBANE

CONSIDERATO che gli interventi da ammettere al contributo di cui all'art. 7 della menzionata Legge 122/1989 debbono seguire l'ordine delle priorità determinate dalla Regione con la citata delibera n° 2917 del 16 aprile 1991;

CONSIDERATO che in relazione alla priorità degli interventi, alla tipologia degli stessi, nonché ai parametri di valutazione applicabili a ciascuno di essi, la spesa ammissibile a contributo statale viene a determinarsi nell'importo segnato a margine di ciascun intervento, così come indicato nel quadro "A" che, allegato al presente decreto, ne forma parte integrante;

CONSIDERATO che il P.U.P. comunale, così come approvato dalla Regione Lazio, soddisfa il disposto della legge 122/1989 in quanto evidenzia una completa funzionalità degli interventi a prevalente uso pubblico, ne consente la concreta fattibilità nei tempi previsti, presenta congruità dei piani economico-finanziari ed inoltre pare volto a favorire il decongestionamento del Centro urbano e la fluidità del traffico veicolare sulla principale viabilità cittadina;

VISTO che il totale degli interventi descritti sub quadro "A" trova capienza nell'ambito della quota di competenza del menzionato Comune, così come risulta a seguito della emanazione dei citati DD.MM. 6.4.1990 e 8.4.1991;

VISTO il parere favorevole espresso dalla richiamata Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome, nella seduta del 11 luglio 1991;

VISTO il proprio decreto del 13 dicembre 1990, con il quale si è provveduto all'impegno della somma di lire 250 mld., occorrenti per l'erogazione dei contributi di cui all'art. 7 della legge 122/89, a carico del capitolo 7651, iscritto nello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri, per l'esercizio 1991;



Presidente del Consiglio dei Ministri

IL MINISTRO PER I PROBLEMI DELLE AREE URBANE

DETERMINA

i seguenti interventi del Comune di Roma sono ammessi al contributo previsto dall'art. 7 della legge 24 marzo 1989 n° 122, quale seconda annualità del programma urbano parcheggi 1989/1991, entro il limite di spesa massimo a fianco dello stesso indicato.

N. d'ord.	DENOMINAZIONE	POSTI AUTO PUBBLICI	SPESA AMMESSA (ml.)
12	Osteria del Curato	1088	15.776
13	Arco di Travertino	586	8.497
14	Staz. Tuscolana	321	3.959
15	Vitinia	198	497
16	Ostia Lido Centro	288	720
17	Staz. Tiburtina	676	9.802
18	Ponte Mammolo	1812	4.530
19	Villa Bonelli	602	1.556
20	Stella Polare	500	1.250
21	S. Maria del Soccorso II	241	3.495
22	Garbatella II	265	663
24	P.zza Adriana	441	6.208
25	P.zza Lotario	159	2.865
26	V. Taranto	288	5.184
TOTALE			L. 65.002

Roma, 13 LUG. 1991

MINISTERO del TESORO - Ragioneria Centrale
PRESSO LA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto e registrato al n. 2184

Roma, 31 LUG. 91

VS.

IL DIRETTORE
IL DIRIGENTE GENERALE

Valente

REG. ALLA CORTE DEI CONTI

ADDI 1.1 SET.1991

REG. N. 12 PRESIDENZA FOG. N. 75

IL MINISTRO

WJ

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

LEGGE 122/89 - AMMISSIBILITA' AL CONTRIBUTO STATALE - P.U.P. DI CUI ART. 6
 (in milioni di lire)

N.	Comune	II Prov. Ord. Com.	III N. intervento	IV Denominazione intervento	V Giunta Consiglio	VI Delibera data	VII Communale data	VIII X Delibera Consiglio Regionale	IX X Delibera Consiglio Regionale	X Posti D.M. 41/90	XI Posti auto	XII Posti auto	XIII Posti auto	XIV Posti auto	XV Posti auto	XVI Posti auto	XVII A rotazion Bus
1	ROMA																
12	Osteria del Curato					904	13.12.90	2917	16.4.91 A	4088	=	=	=	=	=	=	=
13	Arco Travertino									A	586						
14	Staz. Tuscolana									A	321						
15	Vitinia I									A	198						20
16	Ostia Lido Centro									A	288						
17	Staz. Tiburtina									A	676						
18	Ponte Mammolo									A	1812						
19	Villa Bonelli									A	602						60
20	Stella Polare									A	500						6
21	S. Maria Soccorso II									A	241						
22	Garbatella II									A	265						
24	P.zza Adriana									B	441	219	-	55			
25	P.zza Lotario									B	159	106	30				
26	Via Taranto									B	288	192					

(1) A.interscambio B.semcentrale C. fruizione aree pedonali

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

segue REGIONE

N. Tip. Cos.	Reg. Giur. Real. (3)	XX Costo Interv. (4)	XXI Ricavo Cessioni (4)	XXII Risorse Proprie	XXIII Indebitam.	XXIV Richiesta Contributo Cassa 00.PP. Istituti	XXXV	XXXVI	XXXVII	XXXVIII
							D.M. 41/90 Costo Standard	N. O T E	D.M. 41/90 Costo Standard	Ammissibile
1.2	2	2	16.453	=	=	16.453	16.453		15.776	15.776
1.3	2	2	9.060	=	=	9.060	9.060		8.497	8.497
1.4	4	2	4.226	=	=	4.226	4.226		3.959	3.959
1.5	1	2	1.285	=	=	1.285	1.285		497	497
1.6	1	2	1.704	=	=	1.704	1.704		720	720
1.7	2	2	9.848	=	=	9.848	9.848		9.802	9.802
1.8	1	2	16.306	=	=	16.306	16.306		4.530	4.530
1.9	1	2	5.946	=	=	5.946	5.946		1.556	1.556
20	1	2	2.613	=	=	2.613	2.613		1.250	1.250
21	2	2	6.048	=	=	6.048	6.048		3.495	3.495
22	1	2	2.472	=	=	2.472	2.472		663	663
24	4	3	20.927	12.045	=	8.882	8.882		6.208	6.208
25	3	3	8.835	5.300	=	3.535	3.535		2.865	2.865
26	3	3	23.824	11.520	=	12.304	12.304		5.184	5.184

(2) 1.raso 2.elevazione 3.sottosuolo 4.misto

(3) 1.diritto 2.appalto 3.concessione

(4) al netto dei servizi

MODULARIO
C.M. 102

Rep. 114 * 2. AGO. 1991

4053



MINISTERO DEL TESORO	251
Ragioneria Centrale P.C.M.	
23 LUG. 1991	
Prot. N°	7068

Presidenza del Consiglio dei Ministri

Determinazione degli interventi del Comune di Torino da ammettere al contributo previsto dall'art. 7 della legge 24 marzo 1989, n° 122- Anno 1990 -

IL MINISTRO PER I PROBLEMI DELLE AREE URBANE

VISTA la legge 24 marzo 1989, n° 122, recante "Disposizioni in materia di parcheggi, programma triennale per le aree urbane maggiormente popolate, nonché modificazioni del T.U. sulla disciplina della circolazione stradale, approvato con D.P.R. 15 giugno 1959, n° 393";

VISTI gli articoli 6 e 7 della legge sopracitata recanti misure contributive in favore dei Comuni di Roma, Milano, Torino, Genova, Venezia, Trieste, Bologna, Firenze, Napoli, Bari, Reggio Calabria, Messina, Cagliari, Catania e Palermo per l'attuazione di programmi urbani di parcheggi;

VISTO, in particolare, il comma 1 dell'articolo 7 sopracitato in base al quale il Presidente del Consiglio dei Ministri o, per sua delega, il Ministro per i problemi delle aree urbane determina con proprio decreto - previo parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome, di cui all'art. 12 della legge 23 agosto 1988, n° 400, che ha sostituito la Commissione interregionale di cui all'art. 13 della legge 16 maggio 1970, n° 281 - le opere e gli interventi da ammettere ai contributi, tenuto conto dei programmi comunali e delle conseguenti deliberazioni regionali;

VISTO il regolamento recante disposizioni in ordine ai criteri di priorità tra gli interventi proposti nella realizzazione dei parcheggi pubblici ai fini dell'ammissione ai contributi previsti dalla legge 24 marzo 1989, n° 122, approvato con decreto del Ministro per i problemi delle aree urbane, di concerto con il Ministro del Tesoro, in data 14 febbraio 1990, n° 41, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale in data 2 marzo 1990, n° 51;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 16 maggio 1989, registrato alla Corte dei Conti il 30 maggio 1989, con il quale il Ministro per i problemi delle aree urbane è stato delegato all'esercizio delle funzioni di cui alla legge 122/1989;

MODULARIO
P.C.M. 198



Presidenza del Consiglio dei Ministri

IL MINISTRO PER I PROBLEMI DELLE AREE URBANE

VISTI i propri decreti del 6 aprile 1990 e dell'8 aprile 1991, con i quali, nell'ambito del volume massimo di mutui attivabili nel triennio 1989/1991, si è preordinata, a favore di ciascuno dei Comuni di cui all'art. 6, la quota di competenza;

VISTO il proprio precedente decreto del 30 novembre 1990, registrato alla Corte dei Conti il 28 marzo 1991, al Reg. n° 5, Fg. n° 15, con il quale si è provveduto ad ammettere a contributo gli interventi prioritari riferiti alla prima annualità;

VISTA la deliberazione della Giunta Municipale di Torino n° 5111 del 22 maggio 1990, con la quale la stessa ha approvato il programma urbano parcheggi relativo all'anno 1990, parzialmente modificando il P.U.P. assunto con precedente delibera di Giunta Municipale n° 8280 (mecc. 8910983/06) del 5 settembre 1989;

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale della Regione Piemonte n° 4233, del 18 febbraio 1991, con la quale la Regione ha approvato la modifica al Programma urbano parcheggi del Comune di Torino, adottato dal medesimo con delibera della Giunta Municipale n° 5111 del 22 maggio 1990 indicandone le priorità relative all'anno 1990 secondo i criteri indicati con il D.M. 41/1990;

CONSIDERATO che gli interventi da ammettere al contributo di cui all'art. 7 della menzionata Legge 122/1989 debbono seguire l'ordine delle priorità determinate dalla Regione con la citata delibera n° 4233 del 18 febbraio 1991;

MODULARIO
P C M 198



Presidente del Consiglio dei Ministri

IL MINISTRO PER I PROBLEMI DELLE AREE URBANE

CONSIDERATO che in relazione alla priorità degli interventi, alla tipologia degli stessi, nonché ai parametri di valutazione applicabili a ciascuno di essi, la spesa ammissibile a contributo statale viene a determinarsi nell'importo segnato a margine di ciascun intervento, così come indicato nel quadro "A" che, allegato al presente decreto, ne forma parte integrante;

CONSIDERATO che il P.U.P. comunale, così come approvato dalla Regione Piemonte, soddisfa il disposto della legge 122/1989 in quanto evidenzia una completa funzionalità degli interventi a prevalente uso pubblico, ne consente la concreta fattibilità nei tempi previsti, presenta congruità dei piani economico-finanziari ed inoltre pare volto a favorire il decongestionamento del Centro urbano e la fluidità del traffico veicolare sulla principale viabilità cittadina;

VISTO che il totale degli interventi descritti sub quadro "A" trova capienza nell'ambito della quota di competenza del menzionato Comune, così come risulta a seguito della emanazione dei citati DD.MM. 6.4.1990 e 8.4.1991;

VISTO il parere favorevole espresso dalla richiamata Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome, nella seduta del 11 luglio 1991;

VISTO il proprio decreto del 13 dicembre 1990, con il quale si è provveduto all'impegno della somma di lire 250 mld., occorrenti per l'erogazione dei contributi di cui all'art. 7 della legge 122/89, a carico del capitolo 7651, iscritto nello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri, per l'esercizio 1991;



Presidente del Consiglio dei Ministri

IL MINISTRO PER I PROBLEMI DELLE AREE URBANE

DETERMINA

i seguenti interventi del Comune di Torino sono ammessi al contributo previsto dall'art. 7 della legge 24 marzo 1989 n° 122, quale seconda annualità del programma urbano parcheggi 1989/1991, entro il limite di spesa massimo a fianco dello stesso indicato.

N. d'ord.	DENOMINAZIONE	POSTI AUTO PUBBLICI	SPESA AMMESSA (ml.)
4	Palazzo	1023	15.202
16	Racconigi	205	4.111
	TOTALE	L.	19.313

Roma, 16 LUG. 1991

REG: ALLA CORTE DEI CONTI

MINISTERO DEL TERRITORIO - Segreteria Centrale
presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri

Visto e registrato al n. 2485

Roma 31 LUG 91

Il DIRETTORE
Il DIRIGENTE GENERALE

US

Valente

ADDI 11 SET. 1991

REG. N. 12 PRESIDENZA FOG. N. 74

IL MINISTRO

med

XI LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(1) A.intercambio B.semicentrale C. fruizione aree pedonali

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

N.	Tip.	XX Reg. Cos.	XXI Costo Giur. Real.	XXII Ricavo Cessioni (4)	XXIII Risorse Proprie (4)	XXIV Indebitam.	XXV Richiesta Contributo Casse DD.PP.	XXVI Altri Istituti	XXX D.M. 41/90	XXXVIII Ammissibile	N O T E
									Costo Standard		
4	4	1	15.202			15.202	15.202		15.202	15.202	
16	3	1	4.110,5			4.110,5	4.110,5		4.110,5	4.111	

(2) 1.raso 2.elevazione 3.sottosuolo 4.misto
 (3) 1.diritto 2.appalto 3.concessione
 (4) al n. 9 dei servizi